



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

326^a seduta pubblica

giovedì 13 maggio 2021

Presidenza del vice presidente Calderoli,

indi del vice presidente Taverna

e del vice presidente La Russa

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	7
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> ..	111
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	311

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....7

DISEGNI DI LEGGE

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici:

PRESIDENTE.....8, 11, 13, 32
 BRESSA, relatore.....8
 CIAMPOLILLO (Misto).....9
 ZAFFINI (FdI).....11
 CRUCIOLI (Misto).....12
 BALBONI (FdI).....14
 RAMPI (PD).....16
 PARAGONE (Misto).....17
 BINETTI (FIBP-UDC).....19
 PIARULLI (M5S).....20
 GRANATO (Misto).....22
 IANNONE (FdI).....24
 COMINCINI (PD).....25
 ANGRISANI (Misto).....26
 PAGANO (FIBP-UDC).....28
 PIROVANO (L-SP-PSd'Az).....30
 D'ANGELO (M5S).....31

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE.....33

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA.....33

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2167:

PRESIDENTE...34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 80
 BRESSA, relatore...35, 36, 38, 39, 40, 46, 51, 52, 53, 60, 61
 BERGAMINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri...36, 40, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61
 CIAMPOLILLO (Misto).....37, 39, 45, 47, 51
 TOFFANIN (FIBP-UDC).....38
 COLLINA (PD).....38
 AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az).....38, 40
 MODENA (FIBP-UDC).....41

MANTOVANI (M5S).....41
 BALBONI (FdI).....41, 42
 PAGANO (FIBP-UDC).....43, 50, 59
 GRASSO (Misto-LeU-Eco).....43
 CUCCA (IV-PSI).....44
 EVANGELISTA (M5S).....44
 PARAGONE (Misto).....45
 GARAVINI (IV-PSI).....46, 62
 ROMEO (L-SP-PSd'Az).....47
 ZAFFINI (FdI).....48, 65
 CRUCIOLI (Misto).....48, 80
 NUGNES (Misto).....49, 79
 FARAONE (IV-PSI).....50
 PESCO (M5S).....59
 DE PETRIS (Misto-LeU-Eco).....59, 70
 UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)).....62
 GRIMANI (IV-PSI).....63
 D'ALFONSO (PD).....68
 RONZULLI (FIBP-UDC).....72
 GRASSI (L-SP-PSd'Az).....74
 MAUTONE (M5S).....76

MOZIONI

Discussione delle mozioni 1-00353, 1-00356, 1-00359 e 1-00361 sulle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19

Approvazione dell'ordine del giorno G1. Reiezione della mozione 1-00353:

PRESIDENTE.....81, 82, 89, 90, 104
 RAUTI (FdI).....81
 DE BERTOLDI (FdI).....82
 SIGLARI (FIBP-UDC).....83
 CANDIANI (L-SP-PSd'Az).....85
 MAUTONE (M5S).....86
 SILERI, sottosegretario di Stato per la salute.....87
 FARAONE (IV-PSI).....89
 FAZZOLARI (FdI).....90
 FERRARI (PD).....93
 ERRANI (Misto-LeU-Eco).....95
 GASPARRI (FIBP-UDC).....96
 ROMEO (L-SP-PSd'Az).....99
 LANZI (M5S).....101
 PARAGONE (Misto).....104

Discussione delle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

Approvazione delle mozioni 1-00349, 1-00354 (testo 2), 1-00355 (testo 2), 1-00357 (testo 2), 1-00358 (testo 2) e 1-00360 (testo 2):

PRESIDENTE.....105, 106, 108
 VEZZALI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.....105
 FAZZOLARI (FdI).....107
 ROMEO (L-SP-PSd'Az).....107
 LICHERI (M5S).....108

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021.....109*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 2167**

Proposta di questione pregiudiziale	111
Articolo 1 del disegno di legge di conversione.....	114
Articolo 1 del decreto-legge	114
Emendamenti e ordini del giorno.....	116
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1	134
Articolo 2 del decreto-legge	140
Emendamenti e ordini del giorno.....	141
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2	146
Articolo 3 del decreto-legge	147
Emendamenti e ordini del giorno.....	147
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3	156
Articolo 4 del decreto-legge	158
Emendamenti e ordini del giorno.....	161
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4	169
Articolo 5 del decreto-legge	174
Emendamenti	175
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5	176
Articolo 6 del decreto-legge	177
Emendamenti	179
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6	184
Articolo 7 del decreto-legge	185
Emendamenti	185
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7	187
Articolo 8 del decreto-legge	191
Emendamenti e ordine del giorno	191
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8	193
Articolo 9 del decreto-legge	197
Emendamento	197
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9	197
Articolo 10 del decreto-legge	206
Emendamenti e ordini del giorno.....	208
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10	240
Articolo 11 del decreto-legge	265

Emendamenti..... 267

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11

Articolo 12 del decreto-legge..... 275

MOZIONI..... 276

Mozioni sulle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19

Ordine del giorno

Mozioni sulla candidatura di Torino ad ospitare le Universiadi invernali del 2025

ALLEGATO B

PARERI

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2167 e sui relativi emendamenti

INTERVENTI

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

Dichiarazione di voto del senatore Nastri sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360.....

Dichiarazione di voto del senatore Laus sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

Dichiarazione di voto del senatore Berutti sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360.....

Dichiarazione di voto della senatrice Tiraboschi sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360.....

Dichiarazione di voto del senatore Bergesio sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

Dichiarazione di voto della senatrice Pirro sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360.....

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA..... 323

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA.. 360

CONGEDI E MISSIONI..... 360

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati

Annunzio di presentazione

Presentazione di relazioni.....

GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti

Trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CNEL)

Trasmissione di atti e documenti. Deferimento

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti. Deferimento	364	Mozioni	366
MOZIONI E INTERROGAZIONI		Interrogazioni	374
Apposizione di nuove firme a mozioni e interrogazioni	365	Interrogazioni da svolgere in Commissione	391
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	366		

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Colleghi, essendo i lavori di Commissione sul disegno di legge n. 2167 all'ordine del giorno in fase di conclusione, sospendo brevemente la seduta fino alle ore 9,45.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,50).

Colleghi, in Commissione stanno ancora concludendo i lavori. Pertanto, sospendo nuovamente la seduta fino alle ore 10.

(La seduta, sospesa alle ore 9,50, è ripresa alle ore 10,02).

Discussione del disegno di legge:

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (Relazione orale) (ore 10,02)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante

misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2167.

Il relatore, senatore Bressa, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021 dispone circa le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19: dispone in ordine alle attività scolastiche e didattiche; con riferimento alla campagna straordinaria di vaccinazioni, esenta i somministratori del vaccino contro il Covid-19 che si siano attenuti alle indicazioni concernenti la relativa somministrazione dalla responsabilità penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose, qualora tali eventi si producano in conseguenza della vaccinazione; disciplina un obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per il personale sanitario e socio-sanitario; regola la manifestazione del consenso al vaccino contro il Covid-19 per i soggetti che versano in condizioni di incapacità naturale; detta un novero di disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria, anche con riguardo al processo contabile in tempo di emergenza pandemica; autorizza il Consiglio nazionale dell'ordine professionale dei giornalisti a posporre di centottanta giorni lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali dell'ordine dei giornalisti; proroga al 31 maggio sia il termine temporale posto nell'ambito della disciplina transitoria e speciale relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili impegnati in attività di pubblica utilità, sia il termine relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria.

Inoltre, tale provvedimento amplia l'arco temporale entro il quale è richiesto lo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci consuntivi 2020 per organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); proroga il termine in materia di rendicontazione del servizio sanitario regionale; introduce misure di semplificazione per lo svolgimento delle procedure dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, da bandire o già banditi; detta specifica previsione relativa al personale dell'amministrazione penitenziaria; differisce il termine di vigenza delle graduatorie a scorrimento del personale del Ministero della giustizia; reca misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario; dispone circa l'entrata in vigore, il 1° aprile 2021, il medesimo giorno della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una questione pregiudiziale.

Ha chiesto di intervenire il senatore Ciampolillo per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (*Misto*). Signor Presidente, le norme contenute nel decreto-legge n. 44 postulano che siano rilasciate dal Governo a ciascun senatore esaustive fonti preventive informative sulla sussistenza effettiva dell'emergenza epidemiologica, idonee a porlo in condizione di manifestare adeguatamente la sua volontà al momento del voto su ciascuno degli articoli. In assenza dell'informazione sullo stato reale della situazione epidemiologica e sulle sue ricadute sul sistema sanitario nazionale, la volontà dei senatori si dispiega senza alcuna effettiva cognizione di causa.

L'omissione informativa con riferimento agli asseriti fondamenti medico-scientifici dall'intero provvedimento legislativo è da valutarsi comportamento arbitrario, che non ha determinato una mera violazione regolamentare, ma che ha inciso in maniera determinante e conclusiva sulla piena capacità e possibilità di rappresentanza di tutti i senatori.

Dev'essere garantita la facoltà di valutare nel merito il contenuto del fondamento del presupposto delle norme contenute nel decreto-legge.

L'intero contenuto del provvedimento si pone in contrasto con l'articolo 1 della Costituzione, in sinergia con l'articolo 67 della Costituzione, in quanto l'assenza d'informazione sui presupposti sanitari o scientifici del medesimo si risolve nello svuotamento della concreta rappresentanza della Nazione, prevista in capo ad ogni senatore e, conseguentemente, del possibile esercizio della sovranità popolare.

In tema di vincoli orari, l'ultima previsione di divieto di circolazione dalle ore 22 alle ore 5 del mattino seguente albergava nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore in materia di Covid scaduto il 6 aprile 2021, ma non è dato di rinvenire alcun precetto assistito da sanzione nel testo dell'articolo, in cui si evince soltanto una serie di rinvii caratterizzati da indeterminatezza assoluta, quale sarebbe quello al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021. Per definizione, un "provvedimento" può essere anche una sentenza, una circolare o un atto amministrativo, tutti emessi il 2 marzo 2021. Questo rinvio si scontra con il principio irrinunciabile della certezza del diritto, soprattutto se attraverso il rinvio si vuol far derivare una serie di conseguenze sanzionatorie in capo al cittadino. Dalla relazione al decreto-legge si apprende che detto provvedimento sarebbe in realtà il DPCM del 2 marzo 2021, atto la cui natura non consente di imporre alcuna restrizione alle libertà fondamentali, come ha avuto ripetutamente occasione di precisare la giurisprudenza in modo pressoché unanime. Dei precetti in esso contenuti si sarebbe dovuto procedere all'integrale trascrizione nel testo di legge, per poterli imporre, rendendoli perfettamente conoscibili e intellegibili al cittadino. Si rappresenta peraltro che il rinvio a una norma non più in vigore (il DPCM scaduto il 6 aprile 2021) non è in grado di produrre alcun effetto. Per conseguenza, sussiste incostituzionalità per eccessiva indeterminatezza della norma, in violazione dell'articolo 25, comma 2, della Costituzione, contenente rinvio ad un non noto, né precisato provvedimento, identificato solo in sede di conversione in un DPCM ormai improduttivo di effetti.

La proposta del Governo italiano di introdurre l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario si pone in contrasto con la risoluzione n. 2361 del 2021 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, così come re-

centemente confermato dal segretario generale. La predetta risoluzione, approvata a larga maggioranza dei rappresentanti degli Stati contraenti, prevede: al punto 7.3.1, di garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno può essere politicamente e socialmente in alcun modo sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non desidera farlo da solo; al punto 7.3.2, di garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato.

Inoltre, la proposta della Commissione europea in via di adozione, volta a introdurre un certificato con il quale vincolare gli Stati membri al riconoscimento di una certificazione attestante l'avvenuta somministrazione del vaccino per la prevenzione dei possibili sintomi effetti del contagio SARS-CoV-2, esclude espressamente che tale certificazione possa essere utilizzata per finalità discriminatorie, vedi il considerando 26, secondo il quale è necessario prevenire la discriminazione nei confronti delle persone che non sono vaccinate, ad esempio per motivi medici, perché non fanno parte gruppo del *target* per il quale il vaccino è attualmente raccomandato, o perché non ne hanno ancora avuto l'opportunità o hanno scelto di non farlo.

Nel contesto del quadro normativo sovranazionale evidenziato, non è quindi consentito a uno Stato contraente di adottare un atto legislativo in cui si prevedano conseguenze pregiudizievoli per gli operatori sanitari che rifiutino la vaccinazione. Tale rifiuto è ancora più legittimo, se si considera che tutti i vaccini attualmente disponibili nel territorio dell'Unione europea sono stati approvati con il metodo dell'autorizzazione condizionata (articolo 14, paragrafo 7, del regolamento dell'Unione europea n. 726 del 2004), che prevede la deroga ai comuni *standard* prudenziali per quanto concerne le sperimentazioni, i cui termini, per taluni dei prodotti attualmente disponibili, scadono addirittura nel 2023.

L'articolo 4 presenta profili di criticità costituzionale per mancato rispetto della citata risoluzione n. 2361 del 2021 e dei principi di non discriminazione in essa contenuti, che hanno orientato la Commissione europea nel redigere il testo della proposta sul certificato verde di prossima adozione, in ordine al possibile contrasto con l'articolo 10, comma 1, della Costituzione, sotto un duplice profilo.

Il primo aspetto è che in nessun modo sia possibile introdurre nell'ordinamento giuridico italiano l'obbligo vaccinale per quanto concerne il virus Sars-Cov 2 poiché l'ordinamento si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tra queste vi è senz'altro il Trattato istitutivo del Consiglio d'Europa e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di cui la risoluzione n. 2361/21 ne è diritto derivato. Lo stesso vale per i trattati che regolano il funzionamento dell'Unione europea e il cui diritto derivato sull'argomento in via di approvazione sembra anch'esso escludere nella maniera più categorica ogni possibile ipotesi di obbligatorietà.

Il secondo aspetto, escluso categoricamente ogni obbligo vaccinale e qualsiasi testo normativo la cui finalità fosse quella di introdurlo anche indirettamente, riguarda invece la possibilità che il datore di lavoro - a esclusiva tutela del lavoratore e mai per ragioni sanzionatorie - inibisca al sanitario che rifiuti la somministrazione del vaccino il contatto con pazienti contagiati dal

virus assegnandolo ad altre mansioni. Lo spostamento a diverse mansioni trae origine dalla necessità di tutelare il lavoratore. Costui non deve in alcun modo subirne pregiudizio, quale evidentemente quello derivante dalla riduzione salariale. Legittimare un simile approccio significa ammettere che lo spostamento non vuole tutelare il lavoratore, ma si fonda su ragioni punitive, basate su una discriminazione nei confronti del sanitario che decide di non vaccinarsi.

La risoluzione n. 2361/21, al paragrafo 7.3.2, garantisce che nessuno sia discriminato per non aver fatto il vaccino. Nel momento in cui, fermo il legittimo diritto del datore di lavoro di adibire il lavoratore ad altra mansione, il sanitario si vede decurtata o azzerata la propria retribuzione in ragione del rifiuto alla somministrazione, ci troviamo di fronte a una vera e propria discriminazione vietata da diritto derivato di un Trattato a cui l'Italia ha aderito e che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della Costituzione è obbligata a rispettare.

Il decreto-legge n. 44 del 2021 si risolve nel mancato rispetto dell'articolo 10, comma 1, della Costituzione laddove esso preveda la riduzione o l'azzeramento della retribuzione in ragione del rifiuto di ricevere l'inoculazione del vaccino per il contrasto con il paragrafo 7.3.2 della risoluzione n. 2361/21 del Consiglio d'Europa.

Per questi motivi si chiede di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2167, di conversione del decreto-legge n. 44 del 2021.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale presentata si svolgerà una discussione nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

ZAFFINI (*Fdl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (*Fdl*). Signor Presidente, colleghi, tra le tante cose incomprensibili di questa emergenza pandemica e dei momenti legislativi che l'hanno accompagnata e che abbiamo vissuto nelle Aule parlamentari, e in particolare in Senato, si iscrive questa pregiudiziale, che interviene nel dibattito in un momento in cui l'Assemblea è quantomeno disattenta, o probabilmente prevenuta, o semplicemente frettolosa.

Collegli, in realtà, la pregiudiziale al nostro esame è scritta molto bene, è ampiamente argomentata e circostanziata. Può essere condivisa o no. Noi in gran parte la condividiamo, ma non può essere sicuramente derubricata a un atto di ostruzionismo parlamentare perché gli elementi contenuti in questa pregiudiziale sono tutti ampiamente circostanziati. (*Brusio*).

Presidente, è difficile parlare. Chiedo scusa se cambio mascherina. È difficile parlare per via del brusio e per la mascherina e il pericolo è che si continui ad aumentare il volume, andando in debito d'ossigeno. Chiedo scusa per l'interruzione.

In realtà, questa pregiudiziale fa riferimento a due principali questioni. In primo luogo i colleghi senatori non sono stati messi nella condizione di

conoscere approfonditamente i contenuti dell'atto e dunque di poter liberamente e in modo informato esprimere un giudizio, posto che l'*iter* di Commissione e di Assemblea di questo atto - come purtroppo sovente accade per queste categorie di atti, ma anche per tutti gli altri atti che abbiamo visto transitare per il Senato della Repubblica - è un dato di fatto assolutamente circostanziato.

Peraltro, la questione pregiudiziale fa riferimento ad una considerazione giuridica assolutamente incontrovertibile: il rinvio ad una norma non più in vigore, come il DPCM scaduto il 6 aprile scorso, impedisce di produrre alcun effetto. Questa è una considerazione assolutamente incontrovertibile.

L'elemento che più ha catturato la nostra attenzione è che, in realtà, posto che un obbligo vaccinale non è prescrivibile e non è quindi normabile, anche in virtù di tutto un impianto legislativo e costituzionale interno e di tutto l'apparato di democrazia discendente, che viene dai trattati europei che l'Italia ha sostenuto e sottoscritto, il provvedimento che definisce la necessità di affidare ad altra mansione ovvero, qualora questo sia impossibile, di affidare il soggetto, quindi l'operatore sanitario, allo stato di sospensione dell'attività lavorativa e, quindi, all'aspettativa senza totale retribuzione, tradisce, in modo assolutamente opinabile, anche alla luce di futuri interminabili percorsi di ricorso amministrativo e giudiziario, una volontà punitiva nei confronti del sanitario.

Al contrario, l'unico motivo per sospendere l'operatore dalle mansioni a contatto con i pazienti Covid-19 dovrebbe essere, appunto, il fatto di proteggerlo, cioè di proteggere lui e tutto il mondo che lo circonda - i colleghi, i familiari, l'ospedale e la struttura sanitaria - dalla possibilità che, non essendosi egli vaccinato e entrando a contatto con pazienti Covid-19, a lui, al sanitario, venga trasmessa l'infezione e dunque, a sua volta, egli diventi soggetto in grado di trasmetterla. Il fatto di procedere ad una punizione stipendiale tradisce la circostanza che, in realtà, questa non è una misura di protezione sanitaria, ma è una misura di costrizione all'obbligo vaccinale.

Evidentemente, da parte di Fratelli dell'Italia questo non è condivisibile, tanto che, colleghi, in Commissione ci siamo adoperati e abbiamo anche argomentato affinché venisse approvato l'emendamento dei colleghi del Gruppo della Lega. Noi abbiamo votato a favore di quell'emendamento, argomentando perfettamente su questa circostanza. La maggioranza, evidentemente, nella fretta di procedere senza capire, espone questo provvedimento legislativo e lo Stato a tutta una serie di ricorsi: ne riparleremo, colleghi, ma saranno assolutamente certi.

Quindi, in virtù di tutto quello che ho esposto, non condividendo, però, alcune parti della questione pregiudiziale e prevedendo peraltro l'esiguo e modesto risultato che otterrà, ma complimentandomi con l'estensore per l'oculatazza delle argomentazioni esposte, dichiaro il voto di astensione da parte del mio Gruppo. (*Applausi*).

CRUCIOLI (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (*Misto*). Signor Presidente, io voterò a favore della questione pregiudiziale al nostro esame. Voterò a favore perché sono contrario a qualunque tipo di obbligo vaccinale, anche surrettizio, e in particolare a questo. Trovo ingiusto che i sanitari che non vogliono vaccinarsi siano sottoposti alla sospensione dall'attività. A mio avviso, si dovrebbero trovare loro altri mansioni e, comunque, non è possibile sospendere completamente la retribuzione.

Sono anche convinto, più in generale, che la democrazia in Italia sia troppo affievolita in questo periodo. Ad esempio, ritengo che l'aver modificato i parametri di valutazione dell'emergenza sia sintomo del fatto che questo stato di emergenza fa purtroppo comodo a molti.

In particolare, riportare la soglia critica di occupazione delle terapie intensive dal 30 al 20 per cento in un momento in cui l'occupazione dei posti letto in quei reparti si sta attenuando (oggi siamo al 22 per cento, il che significa che i posti letto liberi in terapia intensiva sono pari al 78 per cento) sta a significare la volontà di mantenere una soglia di vigilanza troppo alta. In gioco vi sono infatti i diritti civili delle persone e la possibilità di uscire dopo le ore 22. È incomprensibile perché si continui a posticipare l'eliminazione di questo limite, visto che la situazione è molto diversa rispetto ai mesi scorsi e non poteva non esserlo.

Infatti, l'esperienza dello scorso anno ci ha insegnato che in primavera e in estate questo virus, come tutti quelli che producono infezioni respiratorie, si affievolisce con la bella stagione e il caldo. Ciò era quindi ipotizzabile, eppure siamo in ritardo sia nello spostare il coprifuoco oltre le ore 22, sia nel riavvio di tante attività economiche, che peraltro fanno bene alla salute, come gli sport al chiuso (penso a piscine e palestre che dovevano essere riaperte già nel mese di maggio e la cui apertura continua invece a essere posticipata).

A mio avviso, occorre che in questa situazione ciascun parlamentare non dia nulla per scontato e faccia attenzione ai dati che ci vengono proposti, valutandoli con la propria testa. Al contrario, vedo che molti di voi si rimettono a ciò che dice il Governo senza alcuno spirito critico, anche quando in gioco ci sono le libertà personali dei cittadini. Ciò non va assolutamente bene ed è veramente molto preoccupante. Invito tutti a riflettere, leggere e non dare nulla per scontato.

La proposta pregiudiziale in esame è scritta molto bene; voi la state snobbando e fate molto male. Le conseguenze nel Paese cominciano a vedersi: la gente è sempre più depressa e i minori cominciano ad avere grossi problemi; c'è una cappa di omertà e nessuno si sente più libero di dire cose che vanno contro ciò che l'informazione e il *mainstream* considerano ormai una verità assoluta. Riflettete tutti e cercate di esercitare il mandato per cui siete qui, ossia garantire anzitutto la democrazia e la libertà dei cittadini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*). (*Commenti*).

Mi spiace, ma è tardi. Mettiamo agli atti che il senatore Dal Mas avrebbe votato contro.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

BALBONI (*Fdl*). Signor Presidente, temo e credo che, anche nel caso di questo ennesimo decreto-legge, il Governo e la maggioranza abbiano perso un'occasione importante per dare all'Italia e agli italiani un segnale di restituzione di elementari libertà di movimento e di impresa, ovviamente in piena sicurezza, affinché gli italiani possano gradualmente ritornare a una vita normale, alle loro normali attività, che si tratti di lavoro, di tempo libero o di attività sportiva. Purtroppo invece questo non è avvenuto.

Il Gruppo Fratelli d'Italia ha presentato diversi emendamenti, così come hanno fatto anche autorevoli esponenti della maggioranza... (*Brusio*).

Chiedo scusa se sto disturbando i colleghi. (*Applausi*).

Cari colleghi, vi chiedo scusa se l'unica opposizione che parla in quest'Aula vi sta tediando, ma penso che forse vi farebbe bene ascoltare, perché un domani anche voi potreste essere in questa stessa condizione. (*Applausi*).

La democrazia non può valere soltanto quando all'opposizione ci siete voi e va invece sospesa quando all'opposizione ci siamo noi. Caro Presidente, la pregherei di interrompere la telefonata e di invitare i colleghi a un minimo non dico di ascolto - per carità - ma almeno di silenzio, di rispetto per chi espone le proprie idee, anche se evidentemente non vi piacciono e vi danno fastidio. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Mi scusi, ma ero al telefono con la Presidente per ricevere comunicazioni. Concordo con lei che i colleghi debbano tenere un livello di rumore e di chiacchierio nell'Aula più contenuto, per consentire l'intervento. Prego, senatore Balboni.

BALBONI (*Fdl*). Grazie, Presidente. Ha ragione il collega Zaffini: se poi ci costringete ad alzare il tono della voce, magari anche alzando il volume, così dobbiamo urlare ancora di più, è chiaro che nessuno arriva alla conclusione dell'intervento nel tempo assegnato, perché la mascherina ci fa andare in debito di ossigeno. Ma - capisco - il rispetto per gli avversari, se uno non ce l'ha, non se lo può dare, direbbe don Abbondio.

Stavo dicendo (se il Presidente mi restituirà un paio di minuti, visto che ho dovuto interrompermi più volte) che non soltanto i senatori di Fratelli d'Italia, ma anche autorevoli esponenti della maggioranza hanno tentato di proporre emendamenti all'articolo 1 per consentire al buon senso di prevalere. Ripeto, non c'è alcuna ragione scientifica perché alle ore 22 gli italiani in piena estate debbano tornare a casa. Non c'è alcuna ragione scientifica per impedire la ripresa di determinate attività; penso alle piscine, ai parchi, al settore dei matrimoni, ovviamente ai ristoranti, ai bar. Non c'è nessun motivo di impedire che queste attività possano esercitare, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, le loro attività. Che senso ha chiudere i centri commerciali

il sabato e la domenica, per fare in modo che la gente si affolli di più nelle altre giornate in cui sono aperti? Non ha alcun senso.

Abbiamo cercato modestamente, dall'opposizione, ma credo in sintonia con ampie parti di questa maggioranza, di fare questi ragionamenti, ma ovviamente non sono stati ascoltati.

Per quanto attiene più specificamente al tema che mi sta più a cuore, come componente della Commissione giustizia ho cercato di capire il senso dell'articolo 3 del decreto-legge, sul cosiddetto scudo penale, ovvero l'articolo che esclude la punibilità in caso di lesioni colpose od omicidio colposo, verificatisi durante la vaccinazione «quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione». Praticamente è come se ci fosse scritto che l'acqua congela a zero gradi e che si trasforma in vapore acqueo a 100 gradi centigradi. Questa norma non ha infatti alcun impatto sulla responsabilità del sanitario, perché già oggi il sanitario che rispetta i protocolli e le indicazioni e fa tutto ciò che deve fare secondo la norma e le regole della buona pratica medica è esente da ogni responsabilità.

Questa norma dunque non ha alcun impatto e anzi è pericolosa, perché, come sa ogni studente di giurisprudenza, escludere la punibilità non significa escludere il fatto, anzi significa che il fatto è avvenuto e si esclude soltanto l'applicazione della pena e ciò comporta, ad esempio, che la responsabilità civile permane. Pertanto, paradossalmente, con questa norma non solo sancite il fatto che il sanitario, pur esente da responsabilità penale, dovrà comunque subire un procedimento penale - ciò rientra nella logica del nostro ordinamento: non si può infatti approvare una norma che difenda dal procedimento penale un sanitario, perché il procedimento penale è necessario - ma sancite anche il fatto che il sanitario, anche qualora venisse prosciolto, sarà comunque soggetto a un'azione civile di risarcimento del danno.

L'ho già segnalato al relatore in Commissione: bisogna cambiare la parola «punibilità» con la parola «responsabilità», se si vuole davvero proteggere il sanitario. La Commissione ha però respinto un emendamento a questo articolo, che pure aveva avuto un parere favorevole in Commissione giustizia, per fare in modo che lo Stato si faccia almeno carico delle spese legali del sanitario, che viene inevitabilmente sottoposto a procedimento penale se una persona disgraziatamente dovesse morire durante la vaccinazione o subito dopo, perché è chiaro che bisogna accertare le cause di quella morte. Il sanitario dovrà ovviamente nominare un avvocato e un perito e quindi dovrà sopportare delle spese.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Balboni.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, mi avvio a concludere.

Avevamo fatto questa proposta di buonsenso, che aveva avuto persino un parere favorevole in 2ª Commissione giustizia, eppure anche su questo la

maggioranza è rimasta sorda. Poi non potete dire che non adottiamo un atteggiamento costruttivo e propositivo, se vi rifiutate ostinatamente di ascoltarci. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rampi. Ne ha facoltà.

RAMPI (*PD*). Signor Presidente, signore e signori del Governo, questo provvedimento così complesso, su cui poi alcuni colleghi inseriscono l'argomento sempre delicato e discutibile del buonsenso - ognuno naturalmente pensa che il buonsenso corrisponda alle proprie opinioni, ma su questo ci sarebbe sempre molto da discutere - ha animato molto le preoccupazioni, forse oltremisura, della Commissione cultura, con riferimento al famoso articolo 10 del decreto-legge.

La preoccupazione è che questo provvedimento in qualche modo possa inficiare il lavoro e l'impegno di tante ragazze e di tanti ragazzi, soprattutto più giovani, in particolare per quanto riguarda il mondo della scuola. Pertanto, nella corretta scelta del Capigruppo di stringere i tempi di questa discussione, come Partito Democratico abbiamo scelto di porre oggi un tema, che riguarda questo provvedimento ma che guarda anche oltre. Noi pensiamo che sia giusta una riflessione sui concorsi pubblici e che la pandemia ci abbia dato l'occasione per provare a capire come snellire, come semplificare e come rendere più facile l'accesso.

Io non amo molto il concetto di selezione, perché è una parola che mi fa pensare a cose tragiche; in natura la selezione è un qualcosa di drammatico. Diciamo che, più che selezionare, noi dovremmo essere capaci di valorizzare e di riconoscere dei talenti. Questo è particolarmente vero nella scuola, dove le capacità di un docente si riescono a individuare solo dopo che questa persona è stata messa alla prova dell'insegnamento; non esiste alcun meccanismo per capirlo prima che un docente si sperimenti. Io penso che neanche per il docente stesso esista alcun meccanismo che gli consenta, prima che si sperimenti nel rapporto unico con una classe, con dei ragazzi, con degli alunni, di capire se ha le capacità, le competenze, il talento, la vocazione per insegnare e per educare dei ragazzi e delle ragazze.

Credo pertanto che non siano inutili la riflessione, la preoccupazione e il complicatissimo lavoro di mediazione e di confronto all'interno della maggioranza, che abbiamo sviluppato già per questo provvedimento, ad esempio nell'espressione del parere da parte della 7ª Commissione, e che stiamo sviluppando anche in vista di futuri provvedimenti. Non è facile individuare il modo, dal punto di vista tecnico, ma il principio che dobbiamo condividere tutti è che, in qualunque modo noi vogliamo coinvolgere e inquadrare il concorso per gli insegnanti, questo deve passare, al di là delle loro competenze teoriche e tecniche generali, dalla verifica sul campo della loro capacità effettiva di saper insegnare ai ragazzi e alle ragazze. (*Applausi*). Questo è quello che consegniamo oggi all'Aula, come metodo di lavoro che parte dal decreto-legge oggi in esame, ma che va molto più avanti sui prossimi provvedimenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paragone. Ne ha facoltà.

PARAGONE (*Misto*). Signor Presidente, proverò a mettere in fila alcuni fatti, nel tentativo di anestetizzare un vivace dibattito che ha riguardato un aspetto di questo decreto-legge, cioè l'obbligatorietà vaccinale. Parto da un fatto di cui si è discusso poco, anche sui *media*: nei giorni scorsi a Fano un ragazzo di diciotto anni è stato sottoposto a TSO. Che cos'è un TSO? Di fatto il TSO viene messo in atto quando la persona viene ritenuta pericolosa per sé o per gli altri, in soggetti che manifestano minaccia di suicidio, minaccia o compimento di lesioni a cose o persone, rifiuto di comunicare con il conseguente isolamento, rifiuto di terapia, rifiuto di acqua e di cibo. È un qualcosa di pesante per un ragazzo di diciotto anni, che già, come tanti altri adolescenti e come tanti altri nostri studenti, ha vissuto la difficilissima situazione creata dall'emergenza Covid.

Qual è la colpa di questo ragazzo? Non aver indossato una mascherina e avere provocatoriamente posto in discussione qualcosa che il mondo dei grandi gli ha ordinato di fare. È un po' tipico degli adolescenti e dei ragazzi, con un senso di ribellione che sta anche nella fase di vita che stanno vivendo, provare a stimolare un dibattito. E benedetto Iddio che ancora qualcuno ha voglia di stimolare un dibattito! Però questa sua capacità, questa sua *verve*, questa sua effervescenza culturale lo ha portato a un TSO.

Qualcuno mi dirà che le regole valgono per tutti e che c'è l'obbligo di indossare la mascherina. Bene, forse questo ragazzo aveva visto le immagini che avete visto tutti: la festa dei tifosi dell'Inter per lo scudetto, che ha portato 30.000 persone in piazza del Duomo.

Io sono contento per i tifosi dell'Inter, che possono festeggiare (se ci fosse stato il senatore La Russa avrebbe cominciato a fare la *ola*), ma il problema è che questo ragazzo ha visto che quella norma, che è generale e astratta, è stata violata per un festeggiamento. Allo stesso modo, nel comparto dei matrimoni ci si sta domandando se bisogna vincere uno scudetto per sposarsi e per poter organizzare le feste. Evidentemente, la generalità e l'astrattezza della norma vengono meno a seconda della capacità di riempire una piazza e di incutere timore in chi dovrebbe controllare il rispetto delle regole. Le regole - lo ribadisco - o ci sono o non ci sono. Stiamo vivendo questo corto circuito, questa asimmetria per cui un ragazzo di Fano viene, per una sua effervescenza, obbligato ad un TSO, con tanto di ricovero in un reparto psichiatrico, poi per fortuna i legali sono riusciti a portarlo via, ma pensate al trauma di questo ragazzo. Questo è soltanto un esempio per farvi capire il clima che stiamo vivendo, in cui il dissenso è asimmetrico.

La questione si pone anche rispetto al tema che andiamo ad affrontare nello specifico, cioè l'obbligo vaccinale per il personale medico-sanitario. Rischia di diventare un pericoloso precedente, perché se si fissa l'obbligo per il personale medico-sanitario, perché non fissarlo poi per chi opera nel comparto dei trasporti pubblici o per il personale docente? Una volta che si apre un varco, non si sa dove può portare e secondo me può portare a questo. Per tale ragione sono assolutamente contrario all'obbligatorietà vaccinale.

A tale proposito vorrei entrare nelle pieghe dello specifico *target* sottoposto ad obbligatorietà, cioè il personale medico-sanitario, perché magari c'è un pezzo di questo personale che si sta ponendo dei dubbi sulla fase di

sperimentazione, perché ricordo che ci troviamo in una fase di sperimentazione e in questa fase si stanno creando degli scollamenti che poi si riversano sull'opinione pubblica.

Il vaccino di AstraZeneca viene rifiutato semplicemente perché la stessa AstraZeneca ha creato i presupposti per non far apparire sicuro agli occhi dell'opinione pubblica quel vaccino, perché il rischio prima era segnalato per una categoria di persone, poi per un'altra e poi per un'altra ancora, quindi è stato creato un caos per cui la sicurezza vaccinale è venuta meno e il vaccino stesso ha perso affidabilità agli occhi dell'opinione pubblica. Non va colpevolizzata l'opinione pubblica, ma coloro che all'interno della casa farmaceutica hanno prodotto questa confusione e se lo hanno fatto è perché sono ormai delle superpotenze.

Pochi giorni fa Danilo Taino del «Corriere della Sera» ha scritto un'analisi molto interessante, in cui evidenziava come le superpotenze private - imprese tecnologiche, finanza, banche e oggi le case farmaceutiche - ormai sono quasi delle nazioni sovranazionali. Considerate che su questo ci sono fior di testi che ci stanno ponendo il problema di come il meta Stato stia entrando nelle dinamiche dello Stato e quindi oggi anche il potere di una multinazionale entra nelle pieghe del nostro diritto.

Se un pezzo di comunità scientifica rifiuta il vaccino, non lo fa perché è capriccioso o perché è *no vax*. Questa teoria dell'etichettamento va superata. Sellin è tramontato da questo punto di vista. Qualcuno si sta ponendo delle riflessioni e in effetti anche Pfizer in questi giorni e in queste ore pone le condizioni perché si abbia almeno la possibilità di riflettere, perché se Pfizer raccomanda che il richiamo venga fatto dopo ventuno giorni, ma l'EMA e il CTS dicono che si può fare dopo quaranta, si capisce che il problema è legato soltanto alla nostra emergenza, alla mancanza di vaccini. Perché, altrimenti, allungare a quaranta giorni l'intervallo per la seconda dose? Lo ha detto anche il presidente dell'Aifa Palù, in un'intervista pubblicata oggi sul «Corriere della Sera»: posticipando il richiamo, si coprono subito tre milioni di sessantenni a rischio. Vuol dire che mancano le fiale.

Andiamo a leggere allora che cosa dice l'articolo 32 della Costituzione: «la Repubblica» - quella fondata sul lavoro ex articolo 1 - «tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e» - poi - «come interesse della collettività». Quindi, se è diritto fondamentale, tu non puoi, per l'interesse della collettività, rendere obbligatorio il vaccino per il personale medico sanitario, quando non hai un numero sufficiente di vaccini per coprire e soddisfare il diritto fondamentale dell'individuo. Ecco perché non bisogna andare verso l'obbligatorietà, ma verso la libera scelta e lo Stato deve essere garante del fatto che chi si vuole fare il vaccino deve essere messo nella condizione di poterlo fare.

Ecco perché respingo politicamente l'obbligatorietà vaccinale. Ci sono troppi buchi, troppe asimmetrie che prima o poi vengono fuori e che verranno fuori anche rispetto al tema del *pass* vaccinale. Il vaccino è gratuito, il tampone e il test sierologico sono a pagamento. Come posso allora subordinare la libera circolazione al tampone e al sierologico quando questi vengono fatti a pagamento e se ho tre o quattro persone componenti della famiglia, sono un costo. Quindi tu sottoponi la libera circolazione al tuo censo e al tuo reddito

familiare. Rischiamo di essere oltre la Costituzione. E poi cosa facciamo? I turisti cinesi o i russi li facciamo entrare con una logica di corresponsione vaccinale? Se i cinesi entrano con il loro vaccino e i russi con il loro, vuol dire che noi riconosciamo l'efficacia di quei vaccini, quando l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha detto il contrario.

Esprimerò pertanto un voto contrario al decreto-legge al nostro esame che contiene l'obbligo vaccinale. Rilevo anche che ho proposto un emendamento in cui ho chiesto di sopprimere l'articolo che riguarda l'obbligatorietà vaccinale.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, il tema centrale dell'obbligatorietà vaccinale, introdotto anche dal collega che mi ha preceduto, ci riporta quasi immediatamente a una durissima battaglia che circa tre anni fa si scatenò in Italia a proposito del cosiddetto decreto Lorenzin, che prevedeva la vaccinazione contro il morbillo, in quel momento in crescita preoccupante tra i bambini.

Sappiamo tutti come andò a finire. Il MoVimento 5 Stelle giocò una parte della sua campagna elettorale sull'operazione no vax; all'inizio di questa legislatura, tra i primissimi disegni di legge affrontati in 12ª Commissione ci fu proprio quello dell'obbligatorietà dei vaccini e informo i colleghi - se qualcuno volesse sapere come è andato a finire il dibattito iniziato tre anni fa - che il provvedimento è nel cassetto, suppongo, della Presidenza o di qualche altro organismo.

Il Paese non ha mai avuto il coraggio, evidentemente attraverso il suo Governo, di prendere una posizione chiara rispetto al tema dell'obbligatorietà vaccinale, alla luce del secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione, in cui in primo piano, in *pole position*, c'è la salute pubblica. Non c'è dubbio infatti che il dibattito si gioca sempre su due grandi valori: la libertà personale, l'autonomia delle scelte e la responsabilità che ognuno di noi ha anche nei confronti degli altri.

Siamo piombati in questa pandemia drammatica e la gente viene motivata a vaccinarsi dal rischio mortale rilevato ogni sera dai bollettini. Ricordo peraltro che anche ieri sera abbiamo superato i 280 morti. Ogni sera noi sappiamo che si può morire e che il vaccino in questo momento funge non solo da prevenzione, ma praticamente quasi da terapia salvavita.

Il primo punto allora è che noi non abbiamo affrontato il dilemma che si poneva tra educazione alla salute, facendo leva sull'aspetto motivazionale profondo, e la paura, lasciando invece che fosse quest'ultima a dettare la linea. Ricordo che la paura non è sempre buona consigliera, anche se in questo caso ha ridotto molti dei problemi. Comunque, abbiamo lasciato che fosse la paura e non l'educazione alla salute, intesa come tutela della propria e dell'altrui salute, a dettare la linea.

Ora ci troviamo a fare i conti con persone che siamo tutti consapevoli dovrebbero vaccinarsi: mi riferisco in modo particolare a quella parte del personale sanitario esposta al contatto con il Covid e che quindi, indirettamente, può diventarne veicolo di trasmissione. E mi riferisco d'altra parte a quella

che vuole essere una logica di rispetto per la libertà individuale. E allora occorre chiedersi dove finiscono i confini della libertà individuale e dove cominciano quelli della libertà dell'altro? Questo sarà sempre il grande approccio, direi personalistico, al tema della libertà. Nessuno di noi fa regola a se stesso; ognuno di noi si sente parte di una comunità ed è responsabile di quella stessa comunità. Che cosa voglio dire con questo? Tre cose molto semplici, ma mi auguro con tutto il cuore che risultino chiare.

La prima cosa è che il personale sanitario deve essere vaccinato, tanto più e soprattutto se è esposto ad ammalarsi e ad essere vettore di malattia. Non si vuole vaccinare in assenza di obbligo formalmente definito? Che sia spostato ad altre funzioni, ma non dobbiamo dimenticare che è nel personale sanitario il primo motore dell'educazione alla salute.

Seconda cosa: effettivamente sono convinta che in questo momento e in tante altre occasioni il vaccino abbia una straordinaria funzione di prevenzione e al contempo di salvavita, a tal punto che la Commissione diritti umani del Senato ha approvato all'unanimità, in tutte le sue parti politiche, una mozione nella quale si chiede di riconoscere che il vaccino è diritto universale ed è parte integrante del diritto alla vita, per cui non può essere negato a nessuno, perché è tutela sostanziale della vita.

Terza cosa: il tema della sospensione della brevettabilità di quelle che noi chiamiamo le licenze per produrre il vaccino non è in discussione in questo principio. Il primo principio è che il vaccino deve essere dato all'individuo e non mi riferisco alla singola persona, ma ad intere popolazioni. Devo mettere uno Stato in condizione di poter vaccinare tutte le persone; che io faccia questo perché aumento la produzione dei vaccini a bassissimo costo (c'è il famoso fondo Covax che però sappiamo tutti essere del tutto insufficiente), o perché permetto a quello Stato di produrre il vaccino in modo autonomo, è secondario rispetto all'aver definito il vaccino come diritto universale. Certo, sappiamo bene che non basta che io dia la possibilità di produrlo se un Paese non ha gli strumenti, i mezzi, le tecnologie e le competenze per poterlo fare, ma l'obbligo nostro non rientra più tra la libertà di vaccinarsi e l'assoluta carenza di possibilità di vaccinarsi, perché quella non è libertà, è ipocrisia di sistema. Dobbiamo apprendere proprio in questa pandemia, che ha provocato un numero di morti superiore alle tante guerre che si disputano in giro per il mondo, che la vecchia Europa, l'Europa dei diritti, è veramente anche l'Europa dei doveri, nel senso della tutela delle persone che sono maggiormente in difficoltà.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Piarulli. Ne ha facoltà.

PIARULLI (*M5S*). Signor Presidente, gentili colleghi e colleghe, nonostante la gravità del momento per le conseguenze sanitarie, economiche e sociali, l'emergenza sanitaria ha rappresentato un'opportunità al fine di accelerare la riforma del processo civile e penale avviata dal Movimento 5 Stelle e dal precedente Governo, mediante l'adozione di procedure in remoto, come il deposito di atti e notifiche, che ha comportato certamente una riduzione di tempi e di denaro pubblico.

Pensiamo alle udienze in videoconferenza dei detenuti, fermo restando che le tutele giurisdizionali previste dalla Costituzione, i principi di oralità e il diritto di difesa, non vanno certamente compressi, nel pieno rispetto della certezza del diritto.

Con il provvedimento in discussione oggi sono prorogate le disposizioni già adottate dalla legge n. 137 del 2020 (articoli 23, 23-bis e 23-ter) proprio per consentire questa trattazione in forma semplificata e prevalentemente da remoto, prevedendo la sospensione dei giudizi penali quando le relative udienze debbano essere rinviate per impedimenti oggettivi delle parti legate al Covid-19.

Si interviene in tema di colloqui dei detenuti a distanza, prorogando - sempre sino al 31 luglio 2021 - la possibilità di ricorrere a colloquio in videochiamata con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, in modo da non recidere i rapporti con la famiglia tutelando il diritto alla salute di tutti.

Viene inoltre specificato che il malfunzionamento del portale del processo telematico costituisce condizione per la restituzione del termine processuale previsto per il deposito non riuscito a causa della disfunzione tecnologica.

Si proroga la disciplina speciale per lo svolgimento del processo amministrativo che ha dato risultati ottimali.

In materia di processo contabile vengono prorogate le disposizioni secondo cui le udienze dinanzi alla Corte dei conti - alle quali è ammessa la presenza del pubblico - si celebrano a porte chiuse.

Finalmente vi è l'autorizzazione allo svolgimento delle prove scritte del concorso in magistratura, in modo da scongiurare l'incremento delle scoperture di organico, stante anche il fisiologico flusso in uscita dei magistrati per pensionamento, in conseguenza delle ovvie ricadute negative sulla funzionalità degli uffici giudiziari, tanto da pregiudicare il raggiungimento di quegli obiettivi specifici che costituiscono oggetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inoltre, mi preme sottolineare l'articolo 10 del presente provvedimento, dove vengono previste una serie di disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici.

Con orgoglio posso affermare che, grazie al mio impegno e a quello delle mie colleghe Mantovani e Russo, nonché di tutti i miei colleghi del Movimento 5 Stelle della 1ª Commissione, è stato approvato un emendamento volto a permettere che i titoli e l'esperienza professionale siano richiesti solo per determinati profili tecnici per i quali, appunto, è richiesta una particolare professionalità.

Richiedendo titoli ed esperienza professionali si sarebbe potuto ledere lo spirito degli articoli 51 e 97 della Costituzione, in quanto di fatto sarebbero stati esclusi i giovani laureati, cioè coloro che hanno una minore età anagrafica e una differente capacità economica, non avendo, in molti casi, la possibilità di sostenere i costi di scuole di specializzazione o master: una problematica da me sollevata anche con una specifica interrogazione.

Da anni sentiamo parlare della necessità di una riforma strutturale della pubblica amministrazione, di un *turnover* vero, reale, incentrato sul me-

rito, sulle nuove energie per permettere quell'ammodernamento della pubblica amministrazione. Dobbiamo garantire questo ricambio generazionale e culturale.

La semplificazione dei procedimenti - che avverrà anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali unitarie - potrà essere agevolata dall'impiego dei giovani, tenendo presente che è necessario avviare questa nuova fase di reclutamento e formazione continua del personale per rafforzare competenze e abilità.

Affermo con forza, anche in virtù della mia pregressa esperienza lavorativa in ruolo apicale della pubblica amministrazione, l'estrema urgenza di svecchiarla, tenendo presente che, rispetto alle medie europee, i giovani italiani rientrano in una delle più alte percentuali a livello di disoccupazione.

Oggi l'approvazione del provvedimento all'esame può rappresentare un primo tassello verso questo cambiamento urgente e necessario.

Da anni si parla di meritocrazia e di rilancio per il Paese, ma un Paese, affinché possa rilanciarsi, necessita anche di politiche volte alla valorizzazione dei nostri giovani, che costituiscono il nostro futuro.

Un altro accenno vorrei farlo in riferimento all'emendamento della senatrice Evangelista, a tutela degli operatori sanitari, prevedendo la punibilità solo per colpa grave nei casi di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, proseguendo il lavoro effettuato durante il decreto-legge cura Italia proprio per far sì che i nostri eroi siano tali anche nei fatti.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

GRANATO (*Misto*). Signor Presidente, il provvedimento in discussione, che è giunto in Aula dopo una lungo e travagliato *iter*, presenta delle misure veramente preoccupanti: innanzitutto mancano di proporzionalità e adeguatezza, ad esempio nell'obbligo imposto al personale sanitario di vaccinarsi, laddove non vi è certezza del grado di non trasmissibilità del virus per i vaccinati. La prescrizione quindi dell'obbligo, con pena addirittura di sospensione senza stipendio, del personale sanitario fino alla fine dell'anno è una misura sproporzionata che lede la libertà individuale del personale, il quale magari più di altri è in grado di esprimere un consenso informato realmente sul vaccino che sta per essergli somministrato. Ci appare ancora più grave questa imposizione da parte dello Stato laddove consideriamo che questo personale ha tutte le competenze scientifiche per poter dire se effettivamente è il caso di effettuarlo sulla propria persona o no.

Un'altra misura assolutamente inaccettabile è quella sui concorsi della pubblica amministrazione, che comprendono anche il personale docente. Innanzitutto questa misura, che dovrebbe essere anche correlata a quanto previsto nel Piano nazionale per la ripresa e per la resilienza e diretto a colmare quella carenza di personale amministrativo competente che possa portare avanti tutte le pratiche connesse alle misure del Piano, purtroppo cozza con l'obiettivo trasversale del Piano, che è quello di colmare il divario occupazionale tra generazioni. I giovani purtroppo sono i grandi penalizzati da questa riforma: a loro viene preclusa la possibilità anche solo di accedere alle procedure selettive in quanto la preselezione è previsto che avvenga per titoli, che

possono essere conseguiti solamente da chi ha i mezzi economici e il tempo per potervi accedere. Quindi i giovani sono i grandi penalizzati in questa situazione.

Per quanto riguarda il personale docente, ho sentito qualche intervento in Aula che vanta l'opportunità di una selezione non tanto di merito per conoscenze e per competenze nell'area didattica attraverso specifiche prove per titoli ed esami (soprattutto esami), ma con una sorta di procedura di tirocinio in corso d'opera che in qualche modo dovrebbe distinguere il bravo docente da chi non lo è. Purtroppo mi corre l'obbligo di ricordare che questa procedura in genere avviene a valle, alla fine di una procedura selettiva che deve misurare le competenze e le conoscenze in possesso del docente attraverso prove che prevedono una selezione scritta e orale dei candidati, quindi anche una preselezione di merito, e non una preselezione sulla base di titoli.

Quella procedura che invece si attua sul campo, avviene alla fine, quando il docente è già stato individuato per l'immissione in ruolo e viene svolta durante l'anno di prova, che deve confermare o meno la sua immissione in ruolo. È quindi inutile confondere le acque semplicemente per effettuare una sanatoria, perché di questo si parla. Abbiamo appena effettuato un concorso straordinario per esami e per titoli, ma in una procedura seria per il reclutamento del personale docente i titoli vengono sempre valutati alla fine e non all'inizio, solo dopo che le prove d'esame sono state superate e se sono state superate.

Tutta questa procedura che viene effettuata ha escluso determinate persone, che adesso avrebbero la possibilità di essere ripescate in questo meccanismo di reclutamento che si vuole introdurre nella scuola. Cioè quelli che non hanno superato la procedura selettiva appena conclusa adesso vengono ripescati e immessi in ruolo con una sorta di sanatoria. Di questo, infatti, si tratta, è inutile cercare di mescolare le carte. Di tutto ha bisogno la nostra scuola, se stiamo parlando di scuola e non di un centro estivo, come quello che pure il ministro Bianchi sta promuovendo come una grande soluzione ai *gap* formativi degli studenti. Questa non è una misura adatta per reclutare il personale docente, che invece deve avere conoscenze e competenze correlate all'esercizio della sua professione, che si deve svolgere nell'adempimento dei doveri correlati all'insegnamento, sulla classe di concorso che è quella prescelta e confacente al suo titolo di studio.

Questo è quindi un tentativo surrettizio di cancellare la funzione formativa e di ascensore sociale della scuola italiana, perché purtroppo, con vari tentativi stravaganti, la si vuole equiparare ad una sorta di parcheggio di minori, ad una sorta di residenza sociale per adolescenti, dove gli studenti acquisiscono solamente una capacità di interagire con la società civile estremamente generica, che quindi non necessita nemmeno di un personale docente altamente qualificato, come invece ci richiede una società complessa come la nostra; una società complessa che oggi in Italia manca di quelle competenze, specialmente nell'ambito scientifico-tecnologico e matematico, che potrebbero invece dare ai nostri giovani la possibilità di avere un futuro. Noi stiamo quindi tagliando le gambe ai nostri giovani con queste misure che sono totalmente prive di visione, sia della scuola sia della società in cui viviamo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannone. Ne ha facoltà.

IANNONE (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, dopo le acrobazie della scorsa settimana sul maxiemendamento al decreto-legge sostegni, sulla conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 2021, date, come Governo e come maggioranza, un'altra pessima dimostrazione di voi, a conferma di ciò che Fratelli d'Italia sostiene fin dall'inizio di questa nuova esperienza, cioè che la confusione riesce ad essere anche più ampia della maggioranza che avete in quest'Aula.

Sempre tenendo fede al nostro ruolo di opposizione patriottica e responsabile, noi abbiamo cercato in ogni modo, con le nostre proposte emendative, di dare un contributo a questo decreto-legge per migliorarlo in tutti i settori. In particolare, io mi sono prodigato per ciò che riguarda le questioni afferenti agli enti locali e alla scuola.

Per quanto riguarda gli enti locali scomodiamo *monsieur de La Palice* se diciamo che, senza dare la possibilità di acquisire capitale umano nuovo e formato, ogni futura riforma rimarrà soltanto sulla carta.

Per quanto riguarda la scuola, dobbiamo constatare una continuità assoluta con le decisioni del precedente Ministro e si continua a sonnecchiare senza scegliere sulle tematiche fondamentali e le problematiche che affliggono il mondo della scuola. Chi ha un po' di esperienza, anche da amministratore locale, sa che l'anno scolastico va preparato con molto anticipo, soprattutto in questa condizione, ovviamente perché le difficoltà che già ha scontato questo mondo non sono ancora superate e, quindi, rischiamo in maniera capitale di trovarci il prossimo anno scolastico con le solite difficoltà o, anzi, con maggiori difficoltà rispetto a quelle che già solitamente il mondo della scuola sconta.

Riteniamo che vadano prese delle decisioni - lo stiamo sostenendo ormai da anni - perché è letteralmente inaccettabile che nella scuola si sia arrivati ad avere in Italia un personale precario che sfiora le 200.000 unità. Come si può pensare di governare un settore strategico della vita pubblica che investe il futuro delle nostre generazioni andando avanti in questo modo? Per questo motivo abbiamo riproposto gli emendamenti - ogni volta che un provvedimento ne dà spazio - che rappresentano le nostre battaglie. Rimangono, però, sempre inascoltati.

Abbiamo proposto una soluzione per la mobilità straordinaria, per l'eliminazione del vincolo quinquennale per gli immobilizzati, un concorso riservato ai direttori dei servizi generali amministrativi (DSGA) facenti funzione, un concorso per gli insegnanti di religione cattolica, che aspettano da anni la possibilità di essere stabilizzati, l'aumento dell'aliquota per la mobilità interprovinciale e un piano per l'assunzione dei docenti di disegno, oltre che una serie di emendamenti che riguardano i dirigenti scolastici che hanno fatto un lavoro veramente molto oneroso in questa fase di pandemia e che sono stati lasciati soli al cospetto delle proprie responsabilità.

Non è stato recepito nulla delle nostre proposte e debbo anche segnalare alla Presidenza che siamo sconcertati e stupefatti di vedere molti emendamenti, sui quali evidentemente le forze politiche di maggioranza non vogliono assumersi la responsabilità del voto, dichiarati improponibili per materia,

quando ci sembra di tutta evidenza che sono perfettamente pertinenti alla materia del decreto. Ciò ci rammarica, ma non ci scandalizza perché, se si arriva a pensare che con un emendamento si possa inserire nella legge di conversione di un decreto una legge delega, siamo all'infarto della logica. Il decreto dovrebbe avere motivi di urgenza e, invece, si pensa a una legge delega per sparare la palla in tribuna a una riforma della pubblica amministrazione.

Noi crediamo che in questo modo non si vada da nessuna parte, che il Governo e la maggioranza andranno a sbattere, ma ciò che a noi dispiace, come forza politica che mette l'interesse dell'Italia davanti a tutto, è che andrà a sbattere la Nazione.

Quindi, cambiate marcia. Ascoltate i contributi di buon senso, non ideologici, che vengono dalla nostra parte politica. Noi, infatti, non faremo mai nulla che va contro gli interessi degli italiani. Siamo sempre pronti ad assumerci le nostre responsabilità. Voi assumetevi quella di non ascoltare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

COMINCINI (*PD*). Signor Presidente, il collega Rampi nel precedente intervento si è concentrato sulle misure previste dall'articolo 10. Io voglio soffermarmi sulle misure legate ai limiti, alla punibilità e all'obbligo vaccinale. L'articolo 3 limita, appunto, la punibilità a titolo di omicidio colposo e di lesioni personali colpose per la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 operate nel corso della campagna vaccinale.

La limitazione della punibilità, definendo un criterio più favorevole per il responsabile dell'evento, si applica anche ai casi già verificatisi. Si tratta di una norma giusta e doverosa, che tutela coloro che somministrano i vaccini. Siamo in presenza di condizioni assolutamente straordinarie, cui devono corrispondere interventi straordinari. L'articolo 3, seppur perfettibile, risponde a questa delicata esigenza.

La Commissione, peraltro, rispondendo ad un'esigenza molto sentita, ha approvato anche un emendamento sulla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di consentire agli operatori sanitari lo svolgimento del loro lavoro nella consapevolezza di una tutela riconosciuta da parte dello Stato in un contesto emergenziale senza precedenti.

Il nostro Paese sta affrontando l'emergenza epidemiologica da Covid-19 con un piano vaccinale straordinario, che vede impegnati ogni giorno migliaia di operatori sanitari. A loro occorre dare una risposta, perché possano svolgere questo lavoro senza timore nel fare quell'unico gesto che è in grado di portare il Paese fuori da un incubo che dura ormai da più di un anno.

Ieri era la Giornata internazionale dell'infermiere. Nel ribadire la nostra ammirazione per come il personale sanitario si sta spendendo e si è speso con generosità e passione nelle cure durante tutto questo difficile anno, come Parlamento abbiamo il dovere di passare dalle parole ai fatti. Io credo che, con le misure contenute in questo provvedimento, un segnale importante lo si stia dando.

L'articolo 4 del decreto-legge in conversione introduce l'obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali. La norma si colloca al crocevia tra diverse esigenze costituzionali: da una parte, il diritto all'autodeterminazione in relazione ai trattamenti sanitari; dall'altra, però, ci sono gli obblighi solidaristici che discendono, oltre che dall'articolo 2 della Costituzione, dalla stessa qualificazione della salute come interesse della collettività, come previsto dall'articolo 32 della Costituzione.

Tra questi due diversi interessi, la legge individua un punto di equilibrio, assoggettando all'obbligo vaccinale, a pena di sospensione dal diritto di svolgere le prestazioni o mansioni che implicino contatti personali o che comportino in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione di contagio da Covid-19, i soli soggetti di cui al comma 1. In particolare, la norma ha articolato il bilanciamento tra i diversi principi ed interessi in gioco nell'esercizio della propria discrezionalità in modo ragionevole, anche alla luce dei principi da ultimo affermati nella sentenza n. 5 del 2018 della Corte Costituzionale. In quella decisione, infatti, la Corte ha avuto modo di precisare che «il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri» e che, allo stesso tempo, debba evitarsi «che esso incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiono normali e, pertanto, tollerabili».

Quindi questa norma risponde sicuramente ai diversi interessi in campo, ma fa pesare in maniera significativa, come è doveroso che sia vista la gravità della situazione, una logica solidaristica che non potrebbe non essere valorizzata e adeguatamente soppesata nella condizione che stiamo vivendo. Crediamo che questi due importanti aspetti siano stati trattati con adeguata importanza e bilanciamento nella discussione svolta in Commissione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Angrisani. Ne ha facoltà.

ANGRISANI *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è evidente come i timori dell'opinione pubblica sulla cosiddetta riforma Brunetta in materia di concorsi pubblici non siano stati scongiurati, neanche dopo il passaggio emendativo in Commissione affari costituzionali.

La formulazione iniziale dell'articolo 10, comma 1, era inaccettabile e a forte rischio di incostituzionalità, così come messo in risalto da moltissimi giuristi ed esperti di diritto, ma anche, più semplicemente, da persone dotate di buon senso. Forse il ministro Brunetta non ricorda bene la nostra Costituzione. L'articolo 51 prevede che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possano accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, mentre l'articolo 97 stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede di regola mediante concorso.

L'articolo 97, in particolare, è baluardo dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, nell'ottica di bilanciare il rispetto del principio di legalità formale e sostanziale con la discrezionalità di cui la pubblica amministrazione dispone.

L'esigenza avvertita dal Ministro, dunque, è stata quella di accelerare e semplificare l'*iter* dei concorsi pubblici in modo da ovviare in breve tempo alle carenze di personale adeguatamente formato di cui hanno bisogno gli uffici. Questa scelta, però, non può avvenire a danno della collettività perché l'esclusione a priori di alcuni candidati (ossia di coloro che non sono in possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso) è inaccettabile. E lo è anche se riservata ai profili di alta specializzazione tecnica, perché è comunque discriminante verso chi non ha già maturato esperienza alle dipendenze di un'amministrazione o non ha acquisito in qualunque modo titoli specifici, come nel caso di neolaureati o neodiplomati.

Il concorso pubblico, come ribadito da sempre dalla giurisprudenza costituzionale, è la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego e può derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione.

L'articolo 10 del provvedimento crea invece delle inammissibili discriminazioni all'ingresso, basate sul possesso o meno di titoli culturali e di servizio, quale prerequisite per poter proseguire l'*iter* concorsuale. La *ratio* del concorso pubblico, che si sta purtroppo stravolgendo nei suoi caratteri generali, è che tutti i candidati in possesso di titoli di ammissione siano posti allo stesso punto di partenza. A parità di punteggio all'esito dell'*iter* selettivo, può anche essere legittimamente prevista una valorizzazione di titoli ed esperienze pregresse, ma introdurre questa condizione all'origine in modo escludente è veramente intollerabile. Infatti, si lede in modo inequivocabile il principio di uguaglianza sostanziale, soprattutto in un momento storico in cui i titoli possono essere facilmente reperibili sul mercato, sulla base delle proprie disponibilità economiche.

In questo modo questa maggioranza e questo Governo stanno introducendo nell'ordinamento un principio di differenziazione nei concorsi pubblici basato sulle disponibilità di denaro, ribaltando le modalità di selezione ordinaria secondo cui lo svolgimento delle prove concorsuali è quello che consente la selezione dei candidati maggiormente meritevoli. Se alcuni di questi candidati - magari proprio quelli più bravi - sono esclusi in partenza dalla selezione, non si sta allora rendendo un servizio pubblico al nostro Paese. Non è pensabile che la giustificazione della situazione pandemica possa legittimare una scelta del genere, vanificando del tutto le legittime aspettative di quei neodiplomati o neolaureati che aspirino a lavorare per l'amministrazione, volendosi semplicemente confrontare alla pari con altri candidati. Ciò, infatti, sarebbe anzitutto preclusivo rispetto a una vera selezione proprio in quei comparti, come la sanità e gli enti locali, che più di tutti hanno sofferto negli ultimi anni per i blocchi del *turnover*.

Chiudiamo ai giovani, magari per stabilizzare qualche posizione di rendita? E questo voi lo chiamate interesse pubblico?

Siamo ancora in tempo, però, cari colleghi, per tornare indietro e sopprimere molto semplicemente l'articolo 10; non ce lo impedisce nessuno. È una scelta personale, che attiene alla coscienza di ognuno di noi e non è sottoponibile a logiche di partito, perché riguarda il superiore interesse del nostro Paese.

Sono consapevole, tuttavia, che ciò non avverrà affatto e che si derogherà al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 sui concorsi pubblici, permettendo alle pubbliche amministrazioni di utilizzare le scorciatoie previste dall'articolo 10.

Vi sarebbero state altre vie per accelerare gli *iter* selettivi, come i termini perentori per ogni fase di svolgimento di prova; si è scelta invece la via più dolorosa, tagliando fuori dalle procedure *a priori* parte dei candidati, anche per i concorsi in corso di espletamento. Insomma, è stata fatta una scelta davvero lontana dal rispetto dei principi di uno stato di diritto. Probabilmente, tra tutte le possibilità messe in campo, è stata scelta la soluzione peggiore, soprattutto perché, non specificando quali siano i profili ad alta specializzazione tecnica, il rischio di un'interpretazione abusiva di questa norma è veramente altissimo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Presidente Calderoli, egregi colleghi, sottosegretario Bergamini, preliminarmente un sintetico ma doveroso ringraziamento a chi in questi giorni ha lavorato, ventre a terra, in 1ª Commissione affari costituzionali. Devo dire che tutti hanno lavorato per trovare una convergenza che - credetemi - non era facile individuare nelle prime ore. Meritate tutti un applauso (*Applausi*), a cominciare dal presidente della Commissione Parrini, che ringrazio per l'equilibrio che ha dimostrato di avere nel corso dei lavori, per proseguire con il senatore Bressa, che ha iscritto nel suo *club di fan* anche il senatore Pagano, perché ha dimostrato di essere persona di grande equilibrio, di grande intelligenza, nonché di grande esperienza; mi creda, caro collega, quella conta e vale sempre molto.

Ebbene, dopo un lungo lavoro (mi dispiace per le ore di sonno perse dal sottosegretario Bergamini (*Applausi*)), quest'Assemblea ha dato dimostrazione di serietà, di senso di responsabilità e, se mi permettete, anche di maturità. Ci sono alcune cose che intendo dire e che, a mio giudizio, sono fondamentali in questo provvedimento. Non è il solito decreto-legge Covid-19, come quelli venuti all'attenzione del Parlamento nei mesi passati; si tratta, in questo caso, di un decreto-legge diverso, innovativo, che prende in considerazione alcuni temi o alcuni nodi irrisolti che con questo provvedimento si intende sciogliere.

Iniziamo dal primo: noi sappiamo che il decreto-legge interviene preliminarmente sulle solite misure di contenimento e di contrasto alla pandemia da Covid-19. Esso, poi, introduce alcuni articoli, a cominciare, ad esempio, dall'articolo 3, quello sulla responsabilità penale da somministrazione di vaccino, che ha consentito ai parlamentari (restituendo al Parlamento il peso e soprattutto lo spazio che merita) l'introduzione del cosiddetto scudo penale, tema particolarmente a cuore al sottoscritto e al Gruppo Forza Italia.

Abbiamo introdotto una volontà, che è quella di salvaguardare certamente le persone che hanno purtroppo avuto problemi di salute a causa della pandemia, soprattutto nelle ore e nei giorni iniziali, ma anche quelle persone che hanno perduto, nel corso di questo terribile anno, i propri cari a causa di questa epidemia. Tuttavia non possiamo assolutamente dimenticare - e in questo caso lo abbiamo ricordato molto bene - che i medici nel nostro Paese hanno rappresentato una vera e propria categoria di eroi della nostra società.

Sono appunto i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari, che andavano assolutamente salvaguardati, attraverso l'introduzione dello scudo penale che prevede il decreto-legge al nostro esame; uno scudo penale - sia ben chiaro - non dà la possibilità a tutti di uscirne fuori indenni, ma c'è una copertura che riguarda la responsabilità colposa, per morte o lesioni personali in ambito sanitario, durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Questa misura è per noi particolarmente significativa. In tanti hanno dato il loro contributo e voglio citare anche il sottosegretario Sisto, che è stato più volte in contatto con noi e ha voluto contribuire all'introduzione al relativo emendamento parlamentare. Devo dire che tutte le formazioni politiche, seppure con un contributo talvolta duro e talvolta meno duro, hanno comunque contribuito a trovare una soluzione comune, tant'è che alla fine abbiamo tutti aderito all'introduzione di un emendamento del relatore, approvato all'unanimità e quindi anche del Gruppo di opposizione, Fratelli d'Italia, che ha votato a favore.

Quella citata è una novità fondamentale, ma non è la sola. Un altro tema che ci sta particolarmente a cuore è - ad esempio - l'introduzione dell'obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari. Si tratta anche in questo caso di una battaglia che Forza Italia aveva condotto più volte e la nostra collega, senatrice Ronzulli, ne parlerà in sede di dichiarazione di voto. Si tratta di un'altra battaglia fondamentale che serve soprattutto a salvaguardare i cittadini che devono essere vaccinati e a cui era assolutamente necessario venire incontro. Era infatti incredibile ipotizzare che in alcune RSA non ci fosse la possibilità di vaccinare, perché degli operatori sanitari che lavoravano in quei luoghi si rifiutavano di essere vaccinati e, quindi, erano potenzialmente dei portatori del virus, nei confronti proprio delle figure più fragili. Ricordo ancora di aver ascoltato, nel corso di una trasmissione televisiva, un sindaco di una città minore che si chiedeva come potesse far vaccinare gli anziani e i fragili all'interno di una RSA, se coloro i quali ci lavorano si rifiutano di essere vaccinati. Il provvedimento in esame introduce dunque questa possibilità.

In conclusione, ricordo poi il fatto di aver introdotto misure per la semplificazione delle procedure dei concorsi pubblici. Si tratta di una questione che sta particolarmente a cuore al nostro ministro Brunetta e a noi piace enormemente, perché significherà passare dal medioevo alla società moderna, con la possibilità di allontanarci finalmente da quei quiz assurdi che certo non consentivano di stabilire la competenza e la preparazione di un candidato. E soprattutto significherà dare la possibilità di assumere nella pubblica amministrazione anche persone giovani, visto che è stato introdotto un emendamento del relatore che tiene in considerazione le esigenze dei più giovani, e i nostri migliori laureati. Grazie quindi al ministro Brunetta.

Grazie infine anche per un altro emendamento che contiene un'altra misura fondamentale, introdotta *in limine litis* nel provvedimento in esame, per addivenire alla soluzione di un vecchio e annoso problema, relativo alla baraccopoli di Messina.

Penso dunque che in questa occasione il Parlamento abbia saputo ben agire e fare bene il proprio lavoro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirovano. Ne ha facoltà.

PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, abbiamo rinunciato a un po' di tempo a nostra disposizione per agevolare la prosecuzione dei lavori e quindi, visto che il provvedimento è molto eterogeneo, discuteremo di altri aspetti durante la dichiarazione di voto e mi soffermerò in particolare su due aspetti.

Il primo - come diceva poc'anzi il collega Pagano - è sicuramente l'importante introduzione dello scudo penale per la responsabilità colposa dei medici e del personale sanitario. Da bergamasca so che cosa hanno dovuto vivere nei nostri ospedali - soprattutto lo scorso anno, ma accade ancora oggi - con la difficoltà di non sapere, soprattutto all'inizio, se le cure che stavano facendo potessero essere giusto o meno. (*Applausi*). Quindi è sicuramente doveroso che sia stato previsto lo scudo.

Ovviamente durante i lavori della Commissione abbiamo avuto modo di confrontarci. Ringrazio il sottosegretario Bergamini, il relatore e tutti i membri della Commissione, perché si è trattato di un lavoro molto corposo, che si è svolto in modo cordiale e costruttivo. Credo però che il compito di noi parlamentari sia anche un po' quello di controllori di ciò che stanno facendo i vari Ministeri, proprio nell'ottica di migliorare i provvedimenti; a volte ci riusciamo e a volte no. In questo caso mi riferisco all'articolo 10 sui concorsi, che in sé sicuramente è un bel passo in avanti come tipo di organizzazione per velocizzare le prove, in un momento complicato come quello del Covid, in cui i concorsi si sono fermati e poi sono ripartiti parzialmente. Adesso ci sono dei concorsi banditi che devono ripartire (parlo soprattutto per gli enti locali). Forse, però, nella fretta di introdurre novità normative, non si sono calcolate delle problematiche che vanno proprio a toccare i Comuni.

Io ho presentato un ordine del giorno nel quale chiedo al Governo di valutare almeno la possibilità di costituire un fondo *ad hoc* per aiutare gli enti locali, in particolare i Comuni piccoli e medi, a trovare i fondi necessari per pagare tutto quello che serve oggi per svolgere un concorso pubblico: il noleggio dei *device* - siano *tablet* o *computer* - la connessione e l'affitto delle sale. Purtroppo questa mattina in Commissione ho avuto la brutta sorpresa che questo ordine del giorno è stato accolto solo come raccomandazione; ciò mi fa capire che probabilmente il problema non è stato compreso. Vi faccio semplicemente un esempio, preso dalle *email* che stanno arrivando ai nostri Comuni proprio in questi giorni: «Gentile Comune, la società "x", *leader* nel settore del noleggio a breve termine di dispositivi quali *notebook*, *tablet*, SIM e periferiche, rinnova il supporto alla PA. A seguito del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, abbiamo pensato a una proposta *ad hoc* per gli enti pubblici

(allegati i preventivi)». Considerando il costo del *device*, la connessione, il trasporto, l'IVA e i programmi da inserire, partiamo da un minimo di 50 euro a partecipante. Questo significa che, se a un concorso dovessero partecipare 100 persone, sarebbero 5.000 euro, magari per un Comune di 1.000 abitanti (più o meno quello che ha a bilancio, per tutto l'anno, nel settore cultura e manifestazioni). A questi 5.000 euro si aggiunge il costo dell'eventuale affitto di una sala; stanno arrivando disponibilità, anche da parte di fiere importanti, per affittare le sale.

In questo momento è qui presente il Sottosegretario, ma ovviamente è una questione di cui si deve interessare il Ministro dell'interno: io chiedo di verificare quali sono i costi aggiuntivi dei nuovi concorsi per gli enti locali. Anche l'ANCI è intervenuta in merito con un comunicato stampa, perché, dopo un anno del genere, ritengo che i Comuni meritino un minimo di attenzione in più e non si possa dire loro di utilizzare i soldi che hanno a bilancio. (*Applausi*). Ringrazio il ministro Brunetta per questa importante riforma, ma bisogna aiutare i Comuni dando loro i soldi che lo Stato obbliga a spendere, che in questo momento non ci sono e che fra un po' non ci saranno più. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Angelo. Ne ha facoltà.

D'ANGELO (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, ci troviamo oggi qui in Aula per convertire il decreto-legge n. 44 del 2021. Questo decreto si pone come un altro tassello della battaglia che stiamo combattendo contro la pandemia, portando avanti ogni giorno un enorme lavoro politico-istituzionale per trovare delle soluzioni alle esigenze dei cittadini proprio nell'emergenza. Come già accennato dai colleghi, questo decreto-legge contiene tanti provvedimenti e tante soluzioni importanti.

Nel corso del mio intervento desidero appuntare la mia attenzione in particolare su alcune novità che sono state introdotte durante l'esame in Commissione, che devo dire si è rivelato più complesso rispetto a quello che era stato preventivato e che ha comportato un enorme lavoro da parte della Commissione affari costituzionali che ringrazio nella persona sia del Presidente, sia dei componenti.

L'importante novità a cui mi riferisco è quella che riguarda la mia città, Messina, e una battaglia che anche il MoVimento 5 Stelle conduce sul territorio da quando è entrato in Parlamento, ma soprattutto in maniera più concreta da quando si trova al Governo: le baracche di Messina sono una vergogna nazionale sulla quale la vecchia politica ha speculato e costruito un facile consenso, a danno ovviamente della dignità di chi vi abita. Sono ancora migliaia i nuclei familiari che vivono in aree degradate, in casupole con tetti in Eternit e in spazi angusti. È una condizione inumana, incompatibile con qualsiasi contesto sociale civile, ma che proprio in questo momento di pandemia ha trovato il massimo picco di insopportabilità, proprio perché - anche da alcuni rilievi che sono stati eseguiti dall'Azienda sanitaria provinciale - si evince come le condizioni igienico-sanitarie di quelle strutture non siano per

nulla adeguate. Potete immaginare, colleghi, come sia assurdo pensare di poter trascorrere un periodo di quarantena in 30 metri quadrati, con cinque o sei persone. Questa è una realtà che, ovviamente, non è riconducibile solo al terremoto del 1908, dal quale ha avuto origine, ma molte baraccopoli sono il risultato della cattiva politica che è stata attuata in questi anni, della pessima gestione del territorio che ha lasciato agli anni 2000 questa eredità vergognosa che è arrivato il tempo di affrontare e risolvere in maniera concreta.

Non siamo andati in quella realtà a fare campagne elettorali e promesse finalizzate a facili consensi, ma abbiamo cercato di studiare soluzioni concrete proprio per trarre quasi 6.000 persone fuori da una condizione inaccettabile. Dal Governo che abbiamo deciso di sostenere è arrivato l'emendamento 11.0.1000: una modifica importantissima che rappresenta finalmente la presa di coscienza del fatto che le normali procedure attribuite agli enti locali non possono essere sufficienti per fronteggiare il problema e serve quindi l'azione di un commissario incaricato dal Governo, ravvisato nella figura di garanzia del prefetto, per promuoverne altre. Ovviamente serve un finanziamento specifico che possa far superare quei tempi della burocrazia che molto spesso hanno bloccato tutte le pratiche messe in atto. Occorre anche evitare, nel momento in cui gli immobili vengono liberati, che vengano immediatamente rioccupati ed è proprio per questo che occorre procedere all'immediata demolizione delle strutture e all'immediata bonifica di quelle zone. La dotazione finanziaria prevista è congrua e quindi permetterà di agire in tempi brevi. Questo è un enorme risultato che siamo riusciti ad ottenere e che teniamo a rivendicare.

Un altro capitolo importante del decreto riguarda sempre questioni attinenti al territorio e al Sud, dove l'inoccupazione giovanile è in forte crescita, ed è quello relativo ai nuovi criteri di reclutamento del personale della pubblica amministrazione tramite concorso. Il testo varato dal Governo nella formulazione originale, la cosiddetta norma Brunetta, era eccessivamente sbilanciato, in quanto costituiva una sorta di *conventio ad excludendum* verso i giovani, verso la nostra *next generation*. L'eccessivo peso dato ai titoli e alle esperienze professionali per l'accesso ai concorsi nel punteggio finale tagliava le gambe ai neolaureati. Era quindi necessario che competenze e profili adeguati alle sfide del futuro come il *recovery plan* fossero messi in evidenza. Chi studia con profitto deve potersi giocare le proprie *chance* e trovare un posto di lavoro negli uffici pubblici senza vedersi sistematicamente superato da chi vanta diversi titoli. La meritocrazia non può essere praticata a giorni alterni. La nostra battaglia ha visto uno sbocco positivo nell'esame in Commissione e le modifiche che abbiamo approvato creano un *mix* tra opportunità da garantire e qualifiche da riconoscere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti i fascicoli degli emendamenti approvati in Commissione. Decorre pertanto da questo momento il termine di trenta minuti per l'eventuale presentazione dei subemendamenti.

Dovendosi attendere una valutazione da parte della Presidenza sull'ammissibilità degli emendamenti approvati, se tutti siete d'accordo, anticiperei la sanificazione dell'Aula, per poter riprendere i lavori alle ore 12,45 con le votazioni.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 11,51, è ripresa alle ore 12,47).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Colleghi, informo che i lavori riprenderanno al termine della Conferenza dei Capigruppo attualmente in corso.

(La seduta, sospesa alle ore 12,47, è ripresa alle ore 14,04).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 20 maggio.

La seduta di martedì 18 si aprirà con la commemorazione della figura del giudice Livatino. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti. Seguirà la discussione del decreto-legge recante Sanzioni in materia di sicurezza alimentare, già approvato dalla Camera dei deputati. I tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi.

Nella giornata di mercoledì 19 inizierà la discussione dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in materia di immunità.

Giovedì 20, alle ore 9,30, saranno esaminati i disegni di legge in materia di agricoltura con metodo biologico e sul distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 17 di lunedì 17 maggio.

Alle ore 15 avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri delle politiche agricole, della cultura e delle infrastrutture.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha approvato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 20 maggio:

Martedì	18	maggio	h. 16,30	– Disegno di legge n. 2201 - Decreto-legge n. 42, Sanzioni in materia di sicurezza alimentare <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i> (scade il 23 maggio)
Mercoledì	19	"	h. 9,30-20	
Giovedì	20	"	h. 9,30	

			<p>– Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in materia di articolo 68 della Costituzione</p> <p>– Disegno di legge n. 988 - Agricoltura con metodo biologico (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>)</p> <p>– Disegno di legge n. 1144 e connessi - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>)</p> <p>– Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 20, ore 15)</p>
--	--	--	---

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 988 (Agricoltura con metodo biologico) e 1144 e connessi (Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche) dovranno essere presentati entro le ore 17 di lunedì 17 maggio.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2201
(Decreto-legge n. 42, Sanzioni in materia di sicurezza alimentare)
(1 ora e 20 minuti, escluse dichiarazioni di voto)**

M5S		10'
L-SP-PSd'Az		10'
FIBP-UDC		10'
Misto		10'
PD		10'
FdI		10'
IV-PSI		10'
Aut (SVP-PATT, UV)		10'

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2167 (ore 14,05)

PRESIDENTE. La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'arti-

colo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 2.3, 2.4, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 5.0.1, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.0.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.0.1, 7.0.2, 8.2, 8.0.3, 8.0.5, 8.0.6, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.12, 10.61, 10.62, 10.0.7, 10.0.11, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 8.0.2, 10.30 e gli identici 10.0.36 e 10.0.37.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole agli emendamenti 1.200 e 1.10. Invito a ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.5 (testo 2), altrimenti il parere sarà contrario. Il parere è contrario agli emendamenti 1.11 e 1.12.

Signor Presidente, chiedo una breve sospensione perché mancano i fascicoli degli emendamenti.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta in attesa della distribuzione dei fascicoli.

(La seduta, sospesa alle ore 14,11 è ripresa alle ore 14,21).

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Chiedo al relatore, che mi ha segnalato la necessità di avere un po' di tempo per analizzare il fascicolo, di quanto ha bisogno. *(Proteste)*.

BRESSA, *relatore*. Chiedo scusa, signor Presidente, ma credo che sia anche nell'interesse dei colleghi, perché i fascicoli non sono ancora disponibili e ci sono numerazioni diverse rispetto a quelle che c'erano in precedenza, per cui c'è bisogno di coordinare. Penso che sia necessario avere tempo fino alle ore 15,15. *(Proteste)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

La seduta è sospesa per un'ora. Riprenderà alle ore 15,20.

(La seduta, sospesa alle ore 14,22, è ripresa alle ore 15,21).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta è ripresa.

Chiedo nuovamente al relatore e al rappresentante del Governo di pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.200 e 1.10. Invito al ritiro degli emendamenti 1.3, 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.11 e 1.12, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo al parere sugli ordini del giorno.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.1 con la seguente riformulazione dell'impegno: «entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico, oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di spostamento».

Esprimo inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G1.2 con la seguente riformulazione dell'impegno: «entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico, oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e anche delle attività di ristorazione, anche all'interno».

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G1.3.

Esprimo altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G1.4 se riformulato come segue: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di». Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.5. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.6, esprimo parere favorevole sul primo impegno riformulato premettendo le parole: «a valutare l'opportunità di» e contrario al secondo impegno. Esprimo infine parere favorevole sull'ordine del giorno G1.100.

PRESIDENTE. Passiamo al parere sugli emendamenti aggiuntivi.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.2 (testo 2).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti aggiuntivi sono tutti improponibili.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dalla Commissione.

Attendiamo che i colleghi prendano posto, augurandomi che non lo abbandonino più fino alla fine. Colleghi, il provvedimento è fatto di 11 articoli e una montagna di emendamenti e abbiamo mediamente almeno due ore di ritardo rispetto alla programmazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.4 (testo 2), presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «una volta al giorno».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.5 (testo 2).

Gli emendamenti da 1.6 a 1.9 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

CIAMPOLILLO *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(Misto)*. Signor Presidente, con l'emendamento 1.11 si chiede, a partire dal 1° maggio, di potersi muovere su tutto il territorio nazionale verso un'altra abitazione privata senza limitazioni. Stiamo ancora parlando di questa folle e inutile limitazione che hanno tolto praticamente ovunque e in tante Nazioni non c'è mai stata. In Svizzera, che è incollata all'Italia, non hanno mai avuto e non sanno neanche cosa sia il coprifuoco. Non c'è una sola ragione per impedire alle persone di uscire di casa. Forse serve soprattutto ad impedire che le persone possano incontrarsi e magari scambiare idee e opinioni, così obbligandole a poter solo lavorare, mangiare e dormire; lavorare, se possono lavorare, e mangiare se in futuro riusciranno a mangiare.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

BRESSA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei modificare un parere che ho espresso sull'ordine del giorno G1.3, a firma del senatore Briziarelli e di altri senatori. Avevo espresso parere contrario sul testo base, ma esprimo parere favorevole sul testo 2.

TOFFANIN *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFFANIN *(FIBP-UDC)*. Chiedo di poter aggiungere la firma all'ordine del giorno G1.3 (testo 2).

COLLINA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINA *(PD)*. Chiedo, a nome di tutto il Gruppo del Partito Democratico, di poter aggiungere la firma al medesimo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prendo atto che chiedono di aggiungere la firma all'ordine del giorno G1.3 (testo 2), oltre alla senatrice Toffanin e a tutti i componenti del Gruppo del Partito Democratico, anche i senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle, i restanti componenti del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione e i senatori del Gruppo Per le Autonomie.

Chiedo ora al senatore Augussori se accetta le proposte di riformulazione sugli ordini del giorno G1.1 e G1.2.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, poiché gli ordini del giorno G1.1 e G1.2 impegnano il Governo in tempi brevissimi a rivedere le norme sul coprifuoco e le norme sulle riaperture, accetto le proposte di riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.1 (testo 2), G1.2 (testo 2) e G1.3 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Chiedo al senatore Faraone se accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G1.4.

FARAONE (*IV-PSI*). Accetto la proposta di riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.4 (testo 2) e G1.5 non verranno posti ai voti.

Chiedo alla senatrice Stabile se accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G1.6.

STABILE (*FIBP-UDC*). Accetto, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.6 (testo 2) e G1.100 non verranno posti ai voti.

L'emendamento 1.0.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100, accolto dal Governo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.0.3 è stato ritirato.

Gli emendamenti da 1.0.4 a 1.0.13 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CIAMPOLILLO (*Misto*). Signor Presidente, come anticipato precedentemente, quasi dovunque all'estero la didattica è sempre in presenza. Mi riferisco in particolare alla Svizzera - che praticamente non ha chiuso quasi nulla, se non i ristoranti al chiuso - dove attualmente le piscine sono aperte, le persone sono libere di uscire h24 e gli studenti sono sempre andati a scuola.

Con l'emendamento 2.1 chiedo, almeno per questo fine anno scolastico, di poter garantire la presenza degli alunni a scuola al 100 per cento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2.1, formulo un invito al ritiro dello stesso, altrimenti esprimo parere contrario.

Il parere è favorevole sull'emendamento 2.200.

Sull'ordine del giorno G2.1 esprimo un parere favorevole all'accoglimento, a patto che venga così riformulato: «a valutare l'opportunità, all'esito dei necessari approfondimenti presso gli organi tecnico-scientifici competenti, di adottare...».

Esprimo poi parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G2.100.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.2 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.100. Gli emendamenti 2.3 e 2.4 sono improponibili. Chiedo ai firmatari dell'ordine del giorno G2.1 se accettano la riformulazione proposta dal relatore.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno e accetto la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.1 (testo2) e G2.100 non verranno posti ai voti.

Gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, sugli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.5 formulo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sul 3.200.

Invito al ritiro dell'emendamento 3.6, altrimenti il parere è contrario, come è contrario sul 3.8 e sul 3.11 stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G3.100, esprimo parere favorevole all'accoglimento, così come sul G3.101, a condizione, per quest'ultimo, che le parole: «nel prossimo decreto Sostegni-bis» siano sostituite con le seguenti: «nel prossimo provvedimento utile».

Il parere è altresì favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G3.102. Infine, esprimo parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo 3.0.100 e contrario sul 3.0.3 qualora non venga ritirato.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

MODENA (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.6 erano stati assorbiti dalle varie riformulazioni, quindi erano già stati ritirati, come giustamente il Capogruppo stava cercando di dire.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 3.1 a 3.4 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Zaffini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.200, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 3.6 e 3.7 sono stati ritirati. L'emendamento 3.13 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.100.

Passiamo all'emendamento 3.8, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANTOVANI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANI (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento 3.8 è stato riformulato in un testo 4, ricompreso nell'emendamento 3.0.100 della Commissione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 3.8 a 3.10 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 3.11, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

BALBONI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, come ho cercato di spiegare questa mattina in discussione generale, questo nostro emendamento tende a far sì che le spese legali che dovranno essere sostenute dai sanitari che hanno proceduto alla vaccinazione, in conseguenza dell'apertura di un procedimento penale in occasione di un evento infausto avvenuto durante la vaccinazione (che si tratti di un decesso o di una malattia), siano invece sostenute dallo

Stato. Non c'è alcuno scudo penale al mondo che possa impedire l'apertura di un procedimento penale. Ho già spiegato questa mattina che l'articolo 3 del decreto-legge in esame è acqua fresca e non ha alcuna influenza sull'ordinamento giudiziario (parleremo dell'emendamento del relatore più tardi). Mi sembra pertanto doveroso che lo Stato copra quantomeno le spese legali cui saranno costretti i sanitari.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.11, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 3.12 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.102.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 non verrà posto ai voti.

Senatrice Mantovani, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G3.101?

MANTOVANI *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.101 (testo 2) e G3.102 non verranno posti ai voti.

L'emendamento 3.0.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.100.

BALBONI *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(Fdl)*. Signor Presidente, sull'emendamento 3.0.100 noi voteremo a favore anche se abbiamo una perplessità che desidero resti agli atti. Il relatore non ascolta i miei consigli: gliene avevo dato uno e non l'ha ascoltato, quindi provo a dargliene un altro. Quando la Commissione scrive in questo emendamento che, per quanto riguarda i reati di cui agli articoli 589 e 590, cioè lesioni e omicidio colposo commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, a mio parere l'espressione «trovano causa» è equivoca.

L'articolo 40 del codice penale, infatti, afferma chiaramente cos'è il nesso di causalità e prevede espressamente che il reato è attribuito all'agente soltanto quando l'evento è conseguenza dell'azione. Questo è il rapporto di causalità. Se vuoi parlate di causa in questo testo, può essere interpretato nel senso che quando comunque la punibilità è esclusa, perché vi è una causa determinata dalla situazione di emergenza, a quel punto la situazione non pone problema. Il problema è che ogni qualvolta non c'è questa causa, auto-

maticamente aver usato questo termine in questo articolo può significare soltanto che sussiste la responsabilità dell'agente e quindi ancora una volta questa norma, pur dettata da buone intenzioni, rischia di non ottenere alcun risultato concreto. Sugerirei al relatore di togliere semplicemente le parole: «e che trovano causa», in modo che il testo diventi: «commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in situazione di emergenza». Questa formulazione sarebbe molto più chiara per ogni interprete. (*Applausi*).

PAGANO (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, annuncio anche io il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia all'emendamento in discussione, che - non lo nascondo - è motivo di grande soddisfazione per gli appartenenti al mio Gruppo. Esso nasce da un bel confronto anche con il Gruppo di Fratelli d'Italia; io ho ascoltato con attenzione e con stima le parole del collega Balboni, però è evidente che questa soluzione finale cerca di venire incontro, da un lato, a una categoria, quella dei medici, che è sotto *stress* fisico e professionale da oltre un anno a questa parte, e, dall'altro, anche ai parenti delle vittime di coloro i quali hanno subito gravi perdite o anche soltanto a coloro i quali sono rimasti ammalati con conseguenze permanenti. È evidente che bisognava trovare una soluzione; questa è quella che è andata bene a tutti, in modo particolare al Ministero della giustizia, che doveva essere ovviamente il notaio di questa soluzione.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, io sono d'accordo con le considerazioni avanzate dal senatore Balboni e, sotto un altro profilo, devo dire che rimane una indeterminatezza della fattispecie, il che fa sì che poi i magistrati, con la loro discrezionalità, stabiliranno cosa è causa e cosa non lo è. Pertanto, mi dispiace che dal Ministero della giustizia, dal Governo, sia venuto un parere favorevole su questo emendamento che - non dimentichiamolo - si inserisce in un decreto-legge che parla di vaccinazioni, quindi è giusto che gli effetti collaterali delle vaccinazioni non vengano posti a carico del sanitario, ma allargare il panorama della irresponsabilità per colpa fino a questo punto a me pare che non sia consentito nel nostro ordinamento.

Vi è però un altro punto che forse non viene valutato. Questa norma entrerà in vigore dopo che sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, quindi creerà una disparità di trattamento tra coloro che hanno affrontato i processi e le indagini precedentemente e coloro che li hanno affrontati dopo la pubblicazione del decreto-legge stesso. Pertanto ci sarà comunque una disparità di

trattamento, una incostituzionalità per diseguaglianza che penso sia assolutamente visibile e rilevabile.

Per questo motivo, a titolo personale, annuncio il voto contrario sull'emendamento in esame.

CUCCA (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (*IV-PSI*). Signor Presidente, a titolo personale annuncio il voto contrario sull'emendamento 3.0.100, che - come è già stato detto - sicuramente ha dei profili di illegittimità costituzionale e non credo che le impugnazioni tarderanno ad arrivare.

L'emendamento, inoltre, non serve a raggiungere gli obiettivi sui quali si era d'accordo, ovvero offrire uno scudo penale per i medici vaccinatori. Io stesso, considerata la situazione, ero abbastanza favorevole ad allargare la platea dei beneficiari della norma, ma con questa norma lo si fa in maniera indiscriminata, senza porre nessun limite. A prescindere dal comma 1, che presenta le criticità di cui hanno parlato i colleghi che mi hanno preceduto, con il comma 2, di fatto si lascia libero campo alla valutazione ricorrendo ad un concetto molto astratto di gravità della pena, che viene esclusa in tutte le circostanze in cui ci sia carenza di personale, limitate conoscenze scientifiche e di imperizia del personale adibito non solo alle questioni di cura del Covid. Io avevo proposto di limitarlo almeno alla cura del Covid in generale e, invece, la norma si è ampliata completamente fino a comprendere qualsiasi tipo di colpa medica.

In questa maniera oggettivamente stiamo costituendo una sorta di amnistia per qualsiasi tipo di colpa medica sulla quale non si può essere d'accordo. È un peccato perché perdiamo una buona occasione e corriamo il rischio, nel caso in cui questa norma venga impugnata, di vanificare gli obiettivi che tutti insieme ci eravamo prefissati.

Annuncio, pertanto, a titolo personale, il voto contrario sull'emendamento 3.0.100. (*Applausi*).

EVANGELISTA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA (*M5S*). Signor Presidente, a nome di tutto il Movimento 5 Stelle annuncio il voto favorevole sull'emendamento 3.0.100, che trovo sia stato formulato correttamente dal Governo per tutti i fatti che trovano causa nell'emergenza sanitaria. È stato assolutamente blindato per l'emergenza sanitaria da coronavirus.

Presidente, abbiamo chiamato i medici e gli infermieri eroi e angeli. Oggi con l'emendamento che ci accingiamo a votare diamo loro una tutela vera, effettiva e concreta per proteggerli e per consentire loro di lavorare in serenità, senza l'incubo del processo penale. (*Applausi*).

Presidente, questa è una norma anche per i giovani laureati in medicina perché stanno disertando i bandi per le specializzazioni, terrorizzati dall'emergenza e da questa malattia. Vogliamo aiutare queste categorie e tutti gli operatori sanitari, sollevandoli nelle loro responsabilità, facendoli lavorare in serenità. Ma, signor Presidente, questa è una norma anche per i cittadini perché questi ultimi hanno il diritto ad essere curati e a trovare medici a disposizione. I cittadini potranno sempre rivolgersi al giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni, qualora si sentano danneggiati. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Pagano, insiste per la votazione dell'emendamento 3.0.3?

PAGANO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.3 è stato ritirato. L'emendamento 3.0.4 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.101.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CIAMPOLILLO *(Misto)*. Signor Presidente, l'emendamento che ho presentato mira a sopprimere l'articolo 4 che introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario.

Si tratta, però, come già detto questa mattina nella discussione sulla questione pregiudiziale, di una norma che viola la risoluzione n. 2361 del 28 gennaio 2021 del Consiglio d'Europa, che ha statuito che nessuno può essere obbligato alla vaccinazione e può subire discriminazioni di alcun genere se non si vaccina. Il Consiglio d'Europa è l'organo esecutivo della Corte di giustizia europea. Pertanto, questa norma espone gli estensori alle conseguenze civili e penali derivanti dalla violazione di principi statuiti in fonti normative di grado superiore e di immediata applicazione nell'ordinamento interno. Essa viola anche le leggi speciali in materia di accesso alla professione, che prevalgono nella gerarchia delle fonti rispetto a questa legge ordinaria.

A un medico, che sia abilitato in base alla legge all'esercizio della professione, non può essere impedito di lavorare in forza di un obbligo vaccinale estraneo ai requisiti previsti in materia dalla legge speciale e da leggi europee.

PARAGONE *(Misto)*. Signor Presidente, come ho già avuto modo di dire nell'intervento di questa mattina, io trovo preoccupante la possibilità di inserire e approvare l'obbligatorietà vaccinale per una categoria professionale, perché rischiamo di creare un precedente, che poi può essere in qualche modo il presupposto per allargare la platea. Oggi sono gli operatori medico-sanitari,

domani possono essere quelli del trasporto pubblico o del mondo della scuola. Quindi, io chiedo assolutamente la soppressione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, sugli emendamenti 4.1 e 4.2, invito al ritiro oppure esprimo parere contrario. Sugli emendamenti 4.4 e 4.200, il parere è favorevole. Sugli emendamenti 4.17, 4.20, 4.21 e 4.22 è stato espresso parere contrario della 5° Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 4.23 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.100. Sull'emendamento 4.26, è stato espresso parere contrario della 5° Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G4.100 come anche sul G4.101. Il parere è contrario sugli emendamenti 4.0.5 e 4.0.6.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Paragone, identico all'emendamento 4.2, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 4.3 è stato ritirato.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, intervengo in merito all'emendamento 4.26 per esprimere la sorpresa rispetto all'espressione dell'improcedibilità, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su un emendamento il quale non può prevedere oneri.

L'emendamento 4.26 chiede, sostanzialmente, la possibilità, per i cittadini iscritti all'AIRE che si trovano temporaneamente in Italia, di essere vaccinati. Questa possibilità, in realtà, il Governo l'ha già prevista, attraverso l'ordinanza del Commissario straordinario per l'esecuzione della campagna vaccinale, il generale Figliuolo.

L'ordinanza, risalente al 24 aprile 2021, dove si va, appunto, a prevedere, nella lista di persone che hanno diritto alla vaccinazione, anche gli italiani iscritti all'AIRE temporaneamente in Italia, espressamente dice che dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Questa ordinanza, in realtà, non ha ancora

trovato applicazione. Da qui l'emendamento in oggetto, che sostanzialmente ribadisce lo stesso concetto, ossia che questi cittadini hanno diritto alla vaccinazione laddove si trovino temporaneamente in Italia. Se ci si richiama all'articolo 81 della Costituzione, si va in contraddizione con quanto il Governo ha già deliberato attraverso l'ordinanza.

Chiedo pertanto al Governo di rivalutare la questione e la possibilità che l'emendamento venga posto in votazione, in modo tale da dare effettiva esecuzione a ciò che l'Esecutivo ha sostanzialmente già deliberato e che non comporta costi ulteriori, così come già previsto nell'ordinanza.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, desidero intervenire sulla questione posta adesso dalla senatrice Garavini e su cui concordo, più che altro perché penso - mi rivolgo a tutti, parlando in modo costruttivo - che queste cose accadono in quanto si lavora con troppa fretta.

Se ci fosse più tempo per discutere e valutare gli emendamenti e per approfondire i temi, senza dover sempre correre per evitare che la Camera dei deputati non abbia poi il tempo per approvare i provvedimenti, riusciremmo magari a fare tutti un lavoro migliore.

Mi auguro che questi episodi spiacevoli possano esserci utili nel proseguo di tutti i lavori parlamentari che dovremo fare, soprattutto con riferimento ai decreti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 4.6 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.200, presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti da 4.7 a 4.16 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 4.17, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

CIAMPOLILLO (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (*Misto*). Signor Presidente, come già esposto poc'anzi, la vaccinazione obbligatoria non ha veramente senso.

Con l'emendamento 4.17 si propone che, in caso di mancata vaccinazione, ci si fermi quantomeno alla previsione del demansionamento, visto che l'articolo 4 del provvedimento prevede addirittura che il lavoratore possa essere sospeso fino al 31 dicembre senza retribuzione. Con l'emendamento che ci accingiamo a votare proponiamo che la previsione massima sia quella del demansionamento, con mantenimento dello stipendio. Si tratta infatti di persone che, come tutti noi, devono arrivare alla fine del mese e hanno diritto, in quanto lavoratori, di ricevere la retribuzione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 4.18 e 4.19 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 4.20, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

ZAFFINI (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (*Fdl*). Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento in esame, di cui è primo firmatario il collega Pillon, volto a rimuovere un limite incomprensibile presente nel provvedimento.

Alla giusta considerazione di proteggere il personale sanitario a contatto con il Covid, attraverso il vaccino, si sostituisce un'intenzione punitiva che ribalta completamente la logica nel senso di un'obbligatorietà del vaccino che non è presente - e non può esserlo - nel nostro ordinamento, né nei trattati europei sottoscritti dall'Italia. Così come posta, la norma è ampiamente suscettibile di ricorso in tutte le sedi in quanto confligge apertamente con la nostra Carta costituzionale e i numerosi trattati sottoscritti in sede europea.

Ben vengano, quindi, uno spostamento del personale che rifiuta il vaccino ad altra mansione e una riduzione (semmai temporanea e parziale) del compenso in virtù delle nuove funzioni espletate, ma non si può prevedere di mettere a casa in aspettativa obbligatoria, senza compenso, tale personale perché questo è suscettibile di ampi e facili ricorsi. (*Applausi*).

CRUCIOLI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (*Misto*). Signor Presidente, anche noi di L'Alternativa C'è voteremo a favore degli emendamenti 4.20, 4.21, 4.22 e 4.23, che gradatamente limitano o eliminano le sanzioni nei confronti dei sanitari che dovessero rifiutare di vaccinarsi. Anche per noi è corretto modificare le loro mansioni; non è corretto sanzionarli e, qualora non fossero approvati gli emendamenti che impediscono le sanzioni, voteremo gradatamente a favore dei successivi emendamenti, che prevedono la diminuzione delle stesse, ossia la diminuzione della riduzione degli stipendi. (*Applausi*).

NUGNES (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NUGNES (*Misto*). Signor Presidente, vorrei motivare il mio voto di astensione perché la formulazione presente comunque non risolve la questione. È giusto non obbligare e semmai spostare il soggetto ad altra mansione, ma lo stipendio deve essere calibrato alla mansione e non deve avere alcun aspetto punitivo. Come è stato più volte ribadito, infatti, questo è contrario alla nostra norma e a quelle derivanti dai trattati, quindi non risolve la questione.

Esprimerò un voto di astensione perché le proposte emendative cercano di essere comunque, in qualche misura, contenitive del danno.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.20, presentato dal senatore Pillon e da altri senatori. (*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4.21, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.21, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4.22, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.22, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 4.23 e 4.24 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.26.

FARAONE (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE (*IV-PSI*). Signor Presidente, l'emendamento 4.26 è quello cui faceva riferimento la senatrice Garavini. Desidero sottolinearlo, perché il nostro Gruppo voterà naturalmente a favore e anch'io rinnovo l'invito al Governo a rivedere una decisione che è assolutamente irrazionale, visto che l'emendamento è oggettivamente non oneroso. Chiedo al Governo di rivedere la propria posizione. Comunque sia, noi voteremo favorevolmente. (*Applausi*).

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, avrei bisogno di alcuni minuti di sospensione per esaminarlo.

PRESIDENTE. Poiché ci attendono ancora numerose votazioni, preferisco accantonarlo e proseguire con l'esame degli emendamenti. Non facendoci osservazioni, l'emendamento 4.26 è accantonato.

L'emendamento 4.27 è stato ritirato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.100 e G4.101 non verranno posti ai voti.

Gli emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.5, identico all'emendamento 4.0.6.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, aggiungo la firma e ritiro l'emendamento 4.0.5, dal momento che si è giunti alla conclusione di trasformarlo in ordine del giorno in Commissione.

PRESIDENTE. Anche il senatore Faraone ritira l'emendamento a sua firma e lo trasforma in un ordine del giorno.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.0.5 e G4.0.6 non verranno posti ai voti.

L'emendamento 4.0.7 è stato ritirato.

Gli emendamenti 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro degli emendamenti presentati, altrimenti il parere è contrario.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 5.1 a 5.4 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.5.

CIAMPOLILLO (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (*Misto*). Signor Presidente, la motivazione di questo emendamento è che, nell'ipotesi di persone non ricoverate, le funzioni di amministratore di sostegno devono comunque essere ricoperte da un familiare e non possono essere delegate a terzi. Per questo chiediamo l'approvazione dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 5.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro degli emendamenti 6.6 e 6.10 altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.200.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 6.1 a 6.5 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.6, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 6.7, 6.8 e 6.9 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.10, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 6.11 e 6.12 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.200, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 6.13, 6.14 e 6.0.1 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 7.4, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.5 (testo 2) e 7.0.1000.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.4, presentato dal senatore Richetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 7.6 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.1000, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.500 e 8.200 e sull'ordine del giorno G8.100.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Il Governo accoglie poi l'ordine del giorno G8.100.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.500, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 8.1 è stato ritirato.

L'emendamento 8.2 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.200, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 non verrà posto ai voti.

L'emendamento 8.0.1 è stato ritirato.

Gli emendamenti da 8.0.2 a 8.0.6 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole sull'emendamento 9.200.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.200, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 9.0.2 a 9.0.12 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, invito a ritirare gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.19, 10.21, 10.24, 10.25, 10.31, 10.32, 10.34, 10.35, 10.40, 10.44, 10.53, 10.55, 10.60 e 10.65; diversamente il voto sarà contrario.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 10.22, 10.500, 10.27, 10.200, 10.50, 10.52, 10.57, 10.1000, mentre è contrario sugli emendamenti 10.9, 10.10, 10.12, 10.41, 10.42, 10.47 e 10.59.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G10.1. Esprimo invece parere contrario rispetto agli ordini del giorno G10.2 e G10.100.

Esprimo quindi parere favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno G10.101, a condizione che il secondo impegno sia riformulato premettendo le parole: «a valutare l'opportunità di»; G10.102, a condizione che l'impegno sia riformulato sostituendo le parole: «ad assumere iniziative» con le seguenti: «a valutare la possibilità di assumere»; G10.103 e G10.104 (testo 2) ma limitatamente al secondo impegno.

Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.0.8 (testo 2), 10.0.22 e 10.0.39 (testo 3), come riformulato su richiesta della 5ª Commissione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.150, 10.0.151, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.12, 10.0.13 e 10.0.35.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, a nome del Governo esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore, ma con una specifica che si riferisce all'emendamento 10.0.8. A seguito di ulteriori approfondimenti tecnici sugli oneri recati dalla proposta emendativa della Commissione, il parere del Governo è favorevole a condizione che il comma 2 sia sostituito con il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 61.200 per il 2022, euro 262.500 per il 2023, euro 213.100 per il 2024, euro 334.400 per il 2025, euro 204.600 per il 2026, euro 219.600 per il 2027, euro 330.200 per il 2028, euro 302.900 per il 2029 e euro 424.500 a decorrere dal 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138».

PRESIDENTE. È una riformulazione rispetto all'emendamento 10.0.8 sulla *vexata quaestio* della copertura.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dalla senatrice Angrisani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 10.3 e 10.4 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.22 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 10.5 a 10.8 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.9, presentato dal senatore Paragone, fino alle parole «*sopprimere la lettera c*);».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 10.10 e 10.12.

L'emendamento 10.11 è ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.500, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 10.13 a 10.18 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.20 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.21, presentato dal senatore Richetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.23 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.24, presentato dal senatore Richetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.25, presentato dal senatore Richetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.26 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.27, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 10.28 e 10.29 sono stati ritirati.

L'emendamento 10.30 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.31, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.32, presentato dalla senatrice Angrisani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 10.33 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.34, presentato dalle senatrici Nugnes e Fattori, identico all'emendamento 10.35, presentato dalla senatrice Angrisani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti da 10.36 a 10.39 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.40, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 10.41, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.41, presentato dal senatore Rampi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 10.42, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.42, presentato dal senatore Rampi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 10.43 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.44, presentato dal senatore Richetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 10.45 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.200, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 10.46 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 10.47, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.47, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 10.48 e 10.49 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.50, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.52, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.53, presentato dal senatore Quagliariello, identico all'emendamento 10.55, presentato dalla senatrice Corrado e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 10.54 e 10.56 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.57, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1000, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.58 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 10.59, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.59, presentato dal senatore Ricchetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.60, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 10.61 e 10.62 sono improponibili.

Gli emendamenti 10.63 e 10.64 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.65, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.1 non verrà posto ai voti.

Senatore Grassi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G10.2?

GRASSI *(L-SP-PSd'Az)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.2, presentato dal senatore Grassi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'ordine del giorno G10.100 è stato ritirato.

Chiedo al senatore Doria se accoglie la proposta di riformulazione sull'ordine del giorno G10.101.

DORIA *(L-SP-PSd'Az)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo alla senatrice Mantovani se accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G10.102.

MANTOVANI *(M5S)*. Accolgo la proposta di riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10.102 (testo 2) e G10.103 non verranno posti ai voti.

Chiedo alla senatrice Mantovani se accoglie anche la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G10.104 (testo 2).

MANTOVANI *(M5S)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.104 (testo 3) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 10.0.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1, presentato dal senatore Ricchetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.0.2 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 10.0.3, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.0.3, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, fino alle parole «nel nuovo ruolo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 10.0.4 a 10.0.151.

L'emendamento 10.0.38 è stato ritirato.

L'emendamento 10.0.7 è improponibile,

Per quanto riguarda l'emendamento 10.0.8 (testo 2), invito il Presidente della 5ª Commissione ad esprimere un parere sull'attuale riformulazione.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.8 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.9, sostanzialmente identico all'emendamento 10.0.10.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, sull'emendamento 10.0.10, identico all'emendamento precedente, che ha ottenuto i pareri favorevoli in Commissione da parte dei Ministeri, ma è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di poterlo trasformare in ordine del giorno.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dalla senatrice De Petris e chiedo se sia possibile trasformare l'emendamento 10.0.9, che sottoscrivo, in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di esprimersi al riguardo.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo accoglie gli ordini del giorno G10.0.9 e G10.0.10.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10.0.9 e G10.0.10 non verranno posti ai voti.

L'emendamento 10.0.11 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 10.0.12, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.12, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 10.0.13, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.13, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 10.0.14 a 10.0.21 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.22, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 10.0.26 a 10.0.34 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 10.0.35, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.35, presentato dalla senatrice Angrisani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 10.0.36 e 10.0.37 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.39 (testo 4), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 11.200, 11.0.100, 11.0.1000 e 11.0.7. Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.1 qualora non venga ritirato.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, faccio l'appunto che ho già fatto in Commissione: che una baraccopoli possa rientrare nella rubrica di un articolo di un decreto-legge a me sembra strano. Forse si poteva individuare un termine più adatto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.200, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Quagliariello.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.1000, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 11.0.2 a 11.0.6 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.7, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 4.26, precedentemente accantonato.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, rispetto all'emendamento 4.26, a prima firma

della senatrice Garavini, a fronte del parere contrario della 5ª Commissione, il Governo si impegna a costituire rapidamente un tavolo con il commissario straordinario per l'emergenza, generale Figliuolo, per giungere a una tempestiva risoluzione della problematica che è stata sollevata dalla senatrice Garavini e poi raccolta dal senatore Romeo.

PRESIDENTE. Senatrice Garavini, ritira l'emendamento per trasformarlo in un ordine del giorno che impegni concretamente il Governo?

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, preso atto dell'impegno del Governo, ringrazio i colleghi che si sono resi disponibili a sostenere l'emendamento e lo ritiriamo, apprezzando il fatto che si cerchi in modo celere di dare risposta all'istanza proposta, proprio perché in teoria dovrebbe già essere attuata. Il fatto che non lo sia ancora, a distanza di oltre due settimane dal termine che ci si era dati, rende per l'appunto necessario che il tavolo venga in effetti realizzato il più presto possibile, proprio perché ne va dell'interesse non soltanto dei nostri connazionali temporaneamente in Italia, ma chiaramente dell'intera cittadinanza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, a distanza di alcune settimane dall'entrata in vigore di questo decreto-legge, possiamo dire che l'approccio prudente del ministro Speranza e del presidente Draghi sul periodo dopo Pasqua ha portato a buoni risultati: i contagi sono calati, la pressione sulle terapie intensive è diminuita e anche la campagna vaccinale sta progredendo.

È comprensibile che arrivi la richiesta di maggiori aperture, se non di una vera e propria cancellazione delle restrizioni. Nonostante l'euforia, si deve proseguire sulla strada del rischio ragionato, del passo dopo passo.

Le differenziazioni tra le Regioni, su cui abbiamo insistito sin dall'inizio, devono essere mantenute, anche se con una modifica dei criteri. È giusto superare l'RT per dare più peso a criteri come la tenuta del Sistema sanitario e l'indice di vaccinazione.

Inoltre, deve finalmente essere utilizzato il *green pass* anche per l'accesso ai luoghi chiusi. Sinceramente non si capisce perché l'essere vaccinati, guariti o testati vale per gli stranieri che dal 15 maggio vorranno venire in Italia, ma non per altre attività. Come sappiamo, il *green pass* europeo sarà il mezzo per la libera circolazione tra i nostri Paesi. È un bene se tutti si abitueranno a questo nuovo strumento usandolo quindi anche per l'accesso ai luoghi chiusi. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che il *green pass* è un impulso allo *screening* per il vaccino. Come dimostra Israele, se vogliamo raggiungere l'immunità di gregge, dobbiamo creare incentivi per il vaccino e promuovere

campagne di informazione per contrastare le *fake news* che circolano sulla Rete.

L'obbligo vaccinale può essere solo una soluzione estrema. Diverso è se si tratta di operatori sanitari, che hanno il dovere morale di vaccinarsi per tutelare i pazienti con i quali sono in contatto: è dunque apprezzabile l'obbligo vaccinale per loro. Purtroppo, nonostante sia scattato già da aprile, ci sono ancora 85.000 operatori che non si sono immunizzati. A pesare sono anche le difficoltà pratiche nel far valere questo impegno: il decreto-legge prevede troppa burocrazia e troppe scappatoie, e c'è da temere una valanga di ricorsi prima della conclusione della campagna vaccinale. Soprattutto, c'è il rischio che nelle RSA e negli ospedali molti operatori vadano in aspettativa pur di evitare il vaccino. Per questo occorre introdurre un obbligo di vaccinazione non solo per la fase dell'emergenza pandemica. Un operatore sanitario che non crede nella scienza e nella medicina è una contraddizione in sé.

Sullo scudo penale penso che, già con le norme in vigore, ogni magistrato avrebbe valutato le circostanze di emergenza nelle quali il soggetto ha agito. In fondo, ogni volta che si parla di scudi penali è un fallimento del sistema giudiziario, ma è positivo che si sia trovata una mediazione che rassicura il personale sanitario, come ha sottolineato il presidente dell'ordine nazionale dei medici Anelli.

Signor Presidente, questo è il decreto-legge con cui si sono riaperte le scuole primaria e dell'infanzia anche nelle Regioni in zona rossa. Tengo a ricordarlo perché, nella fase in cui eravamo alcune settimane fa, non era una scelta facile, ma si è rivelata giusta. Adesso serve una politica graduale di aperture e non un "liberi tutti", come qualcuno ha vissuto negli ultimi fine settimana.

È molto positivo che anche la Germania e l'Austria stiano anticipando i tempi del *green pass* europeo rimuovendo l'obbligo di quarantena già dai prossimi giorni, ma questo produrrà risultati per il turismo italiano solo se continueremo a essere un Paese a basso rischio.

È con questo auspicio che annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie al provvedimento in esame. (*Applausi*).

GRIMANI (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMANI (*IV-PSI*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, senatrici e senatori, con il decreto-legge n. 44, che oggi convertiamo in legge, si chiude un periodo che ha visto introdurre da parte del Governo delle norme di gestione della fase emergenziale, soprattutto per quanto riguarda la prima parte del decreto-legge, che poneva l'attenzione sulle restrizioni alla popolazione dal 7 al 30 aprile; restrizioni che - come abbiamo visto oggi - hanno prodotto dei risultati importanti per quanto riguarda il calo dell'indice di contagio, i dati delle strutture sanitarie e anche il numero di decessi.

Questo provvedimento aveva l'aspetto fondamentale di definire ancora di più dei percorsi di attenzione per la tutela sanitaria nell'ambito della vita di tutti i giorni. Le attività scolastiche e didattiche venivano divise tra

quelle possibili in presenza - mi riferisco ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia - e gli altri anni di istruzione come la secondaria di primo grado che, a seconda delle zone rosse o arancioni che connotavano il nostro Paese, potevano essere svolte in presenza o meno.

Il provvedimento ha poi trattato altri aspetti di rilevante importanza, come l'estensione dell'obbligo di vaccinazione a quanti esercitano le professioni di interesse sanitario anche nelle strutture sanitarie socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private. Si tratta di un segnale importante, perché il tema non è aprire una discussione sull'obbligo di vaccinazione, così come alcuni hanno fatto in maniera colorita all'interno del Parlamento. Bisogna incentivare la vaccinazione. Il tema non è lasciare la libertà, ma incentivare la vaccinazione e il fatto di aver imposto obblighi all'interno delle strutture sanitarie e socio-sanitarie va nell'interesse del personale sanitario e socio-sanitario, nonché in quello dei cittadini che devono andare all'interno di quelle strutture per curarsi o per sottoporsi ad altre prestazioni. Ben vengano, quindi, queste norme che rafforzano la credibilità del Paese e della nostra attività a tutela della sanità pubblica.

È importante aver introdotto delle norme che riguardano anche la valutazione per il personale medico. Il nostro Gruppo ha espresso posizioni differenti su questo punto, ma c'è comunque una norma che introduce un'attenzione particolare, fornendo una limitazione alla punibilità. Abbiamo dibattuto se essa dovesse essere più o meno stringente rispetto alla formula che è stata posta; ma in ogni caso introduce un principio per cui per la punibilità del personale medico ci deve essere colpa grave e i fatti che ricadono nel codice penale devono trovare causa nelle azioni che riguardano l'emergenza connessa alla fase di esplosione del *virus* e della cura dello stesso nelle strutture sanitarie.

È poi importante aver introdotto - e credo che questa sia una nota di merito da ascrivere al relatore, perché quell'articolo è stato migliorato - delle norme sulla semplificazione amministrativa, soprattutto per l'espletamento dei concorsi che - grazie anche all'emendamento del relatore, a cui va un ringraziamento sentito - terranno maggiormente conto dei titoli di studio e, quindi, vanno nella direzione della tutela di tanti giovani che acquisiscono la laurea anche in tempi brevi ma che spesso in fase di concorso vengono limitati e penalizzati. L'emendamento relativo apre una prospettiva per i più giovani meritevoli, con titoli di studio conseguiti in breve tempo e con votazioni importanti.

Il provvedimento in esame ha aperto una fase nuova. Ora di fronte a queste norme dobbiamo però dare intensità - ed è la spinta che anche Italia Viva vuole dare negli ultimi giorni - a un percorso di apertura, di rilancio del Paese. In questo senso, noi avevamo posto il tema all'attenzione della Commissione - ad esempio - con l'emendamento sulla riapertura dei centri commerciali, con le attenzioni poste sul tema del coprifuoco. C'è bisogno di dare un impulso forte a un nuovo percorso di rilancio del Paese attraverso nuove aperture. E tutto questo riguarda i centri commerciali, le piscine, più in generale gli impianti sportivi, l'alleggerimento del coprifuoco, certamente sempre con una responsabilità forte, perché il *virus* ancora circola e produce ancora morte. Ma con tutta evidenza vanno considerati i numeri che registriamo negli

ultimi giorni, soprattutto per quanto riguarda il ciclo delle vaccinazioni che prosegue in maniera sostenuta. Siamo, infatti, a oltre 24 milioni di vaccini, con oltre 6 milioni di persone che hanno concluso il ciclo. È ancora poco, ma c'è una spinta forte e il commissario Figliuolo in questo senso sta ottenendo risultati importanti e sperati e ciò va riconosciuto come merito sia a lui che al Governo che lo ha scelto.

Oltre ai dati importanti registrati sul lato della vaccinazione, proprio oggi la fondazione Gimbe ha evidenziato che nell'ultimo mese i decessi sono calati del 15 per cento e il numero dei ricoveri si è dimezzato, soprattutto quelli presso le terapie intensive, che sono sostanzialmente il punto centrale dell'affanno delle strutture ospedaliere, essendo poche quelle presenti nel nostro Paese, anche se con i provvedimenti Covid dell'ultimo anno sono aumentate.

Ciò serve a dire che ci sono tutte le condizioni per un forte rilancio e per pensare a una fase due. Il Governo in questo senso è fortemente impegnato perché mi pare siano stati dati impulsi per incrementare ancora di più la campagna di vaccinazione con l'apertura ai quarantenni e cinquantenni, che ha auspicato e sulla quale sta lavorando il commissario Figliuolo. Ed è stata poi posta l'attenzione anche dal Presidente del Consiglio nei giorni passati sulla necessità di aprire il nostro Paese soprattutto ai turisti e alle persone provenienti dall'estero.

Il *green pass* è un tema di cui sentiremo parlare nei prossimi giorni ed è fondamentale perché dobbiamo dare l'immagine di un Paese che riparte e si rilancia. Non significa chiudere gli occhi di fronte ai problemi che ancora il virus determina nel nostro Paese; non è passata la pericolosità del Covid-19, ma sicuramente quella attuale è una fase nuova: rispetto a un anno fa il ciclo di vaccinazioni va avanti; abbiamo più immunizzati sia perché hanno concluso il ciclo di vaccinazioni, sia perché nei mesi passati hanno contratto il virus; e abbiamo dei segnali di risveglio dell'economia.

Su questo piano Italia Viva darà il suo contributo, come l'ha dato nell'elaborazione e nel miglioramento del decreto-legge in esame. Siamo convinti che il Governo farà la sua parte nelle prossime settimane e per questo votiamo con convinzione la conversione in legge del decreto n. 44 e combatteremo le battaglie future per rilanciare il nostro Paese. (*Applausi*).

ZAFFINI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (*FdI*). Signor Presidente, la ringrazio per aver condotto l'Assemblea in una situazione sinceramente non invidiabile. È una modalità strana quella che vede l'Assemblea e i colleghi impegnati in provvedimenti che attingono a un'emergenza che credo non abbia eguali dal dopoguerra a oggi in un'atmosfera di apparente disinteresse o, comunque, di non adeguato coinvolgimento della loro attenzione.

È non una rampogna, ma una constatazione amara che viene immediatamente ricondotta alla circostanza, più volte denunciata da tutti e da noi per primi, che questi provvedimenti non ci rendono protagonisti, consapevoli

e, nella maggior parte dei casi, edotti di ciò che stiamo approvando. Lo facciamo faticosamente in Commissione; sostanzialmente non lo facciamo affatto in Aula. Esprimo, quindi, tutta la mia comprensione anche nei confronti della Presidenza che deve gestire provvedimenti del genere.

Altra comprensione morale è per i colleghi di maggioranza, che si vedono costretti a votare convintamente ed entusiasticamente. Tutte queste aggettivazioni francamente non si capiscono e, soprattutto, non collimano con le numerose dichiarazioni e gli interventi che, invece, contravvengono a una presunta convinzione.

Il provvedimento in esame si muove sulla falsariga di tutti i provvedimenti della maledetta emergenza che ci ha visti impegnati negli ultimi quindici mesi. È un provvedimento che arriva dal Governo in modo praticamente inemendabile. È solo il Governo stesso che agisce, a volte, con provvedimenti propri e questo è un tema assolutamente censurabile. Vi sono poi palesi errori che saranno impugnati e impugnabili relativi al provvedimento per i ricorsi che indubbiamente arriveranno e che troveranno facile appiglio nelle enormi e gigantesche modalità di lavoro e di compilazione dei testi. Stamattina ne abbiamo affrontato alcuni nella questione pregiudiziale. Si rinvia ad un DPCM scaduto il 6 aprile scorso che, in quanto tale, non produce alcun effetto.

Si agisce, nel provvedimento, su temi giganteschi che impegnano il dibattito della comunità scientifica e della società civile da anni, come quello dell'obbligo vaccinale. Pensate a tutta la battaglia dei cosiddetti no vax. E qualcuno c'era anche qui dentro, ma poi, per effetto di quello che sta accadendo, è sparito come neve al sole. Sono temi che sono stati sostanzialmente affrontati e hanno riempito le pagine dei giornali e anche le cronache. Ricorderete anche manifestazioni violente, che asserivano il diritto sacrosanto di scegliere se vaccinarsi o meno.

Oggi noi, probabilmente all'insaputa, in qualche caso, anche di noi stessi - qualche volta agiamo anche in dissenso da noi stessi - abbiamo deciso che esiste l'obbligo vaccinale quantomeno per il personale sanitario. Colleghi, voi oggi avete deciso ciò, e dico voi perché noi non votiamo questo provvedimento. Anzi, signor Presidente, colleghi, approfitto di questo passaggio per annunciare il voto contrario di Fratelli d'Italia al testo in esame.

Voi oggi sancito, stabilito, votando questo provvedimento, che in Italia, a dispetto di tutto il suo ordinamento giuridico e giudiziario e dei trattati europei sottoscritti, esiste un obbligo vaccinale per il personale sanitario, pena essere spediti a casa senza stipendio. E questa è una misura che verrà impugnata dal primo banale giudice del lavoro. E il provvedimento verrà bruciato nel rogo dell'ignoranza, nel rogo della superficialità con cui certi testi vengono proposti dal Governo e licenziati dall'Aula.

Abbiamo, però, messo mano, colleghi, anche se probabilmente non ce ne siamo accorti, a un altro tema che ha impegnato la società civile e la comunità scientifica, specialmente quella sanitaria, che è la responsabilità medica. Noi creiamo un precedente e, in questo caso, lo facciamo con un emendamento del Governo. Pur contenendo parecchi punti oscuri - riguardo ai quali ringrazio il collega Balboni, come sempre, per le sue dotte considera-

zioni - tale emendamento ci ha visti molto in dubbio se votarlo o meno. Complessivamente, però, il tema andava affrontato e andavano anche scudati gli operatori sanitari, i quali, qualora esso non fosse esistito, si sarebbero trovati in preda a numerosi inciampi giudiziari.

Voi sapete che esiste già la cosiddetta medicina difensiva, che rappresenta un danno grave rispetto alla libertà di cura e giudizio dei nostri operatori sanitari. Evidentemente si aspettava un provvedimento più organico, un provvedimento più serio, e soprattutto un dibattito più serio, che sarebbe stato quantomeno opportuno avvenisse in questa occasione, avendone il tempo necessario.

Dopodiché, suonano male anche le giuste obiezioni di forze che stanno al Governo o partecipano a questa maggioranza, quando in Aula ammettono, confessano o addirittura denunciano che non ci sono stati tempi sufficienti per non commettere errori anche nella compilazione dei testi. Tutto questo sa un po' di lacrime di cocodrillo.

A mio avviso, a maggior ragione in presenza e al cospetto di quanto sta accadendo nel Paese, ognuno di noi, al di là della ragione politica o di appartenenza ad una maggioranza incomprensibile, dovrebbe porsi il dubbio che, laddove esiste una epidemia che miete vittime ancora oggi, sia assolutamente irrilevante il fatto di non poter obiettare qualcosa che non si condivide. Noi pensiamo che chi siede tra questi banchi abbia invece esattamente l'obbligo di rappresentare proprio le obiezioni contrarie, perché delle obiezioni favorevoli abbiamo sinceramente poco bisogno in quest'Aula, posto che per quelle esistono il Governo e la maggioranza, la quale vota pedissequamente sulla base delle indicazioni dell'Esecutivo.

Come è già stato detto durante l'esame degli emendamenti, mi preme ricordare a tutti che stiamo somministrando i vaccini (compresi noi stessi, visto che molti di noi l'hanno già ricevuto) in modo e in forma sperimentale. Perché non può derivarne un obbligo? I vaccini sono tutti in forma sperimentale, con il metodo dell'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata previsto dall'articolo 14 del Regolamento dell'Unione europea n. 726 del 2004. Si tratta di un'autorizzazione condizionata a un periodo di sperimentazione. In virtù di ciò, prevedere che il personale sanitario che non si vaccina e non possa essere reimpiegato in altra mansione debba essere sbattuto a casa e non più retribuito è qualcosa che fa ribrezzo. Questo aspetto sarà sicuramente oggetto a breve della sentenza del primo giudice che verrà chiamato a pronunciarsi a tal riguardo.

Colleghi, servono un altro piglio e altro senso di responsabilità e - come diciamo da tanto tempo - occorre anche un altro Ministro. Pfizer dice che la seconda dose del vaccino va somministrata dopo ventuno giorni, mentre un assessore regionale (ancorché di una Regione importante come il Lazio) dice, testualmente, che ogni oste racconta del suo vino. In una condizione come quella attuale in cui tante persone aspettano certezze, parlare in questi termini è veramente oltraggioso.

Signor Presidente, colleghi, questo altro che serve lo sappiamo tutti. Nessuno di noi disconosce l'urgenza di un passo diverso e ulteriore, che speriamo si palesi nei prossimi giorni. Riguardo a ciò Fratelli d'Italia non farà mai mancare il proprio contributo costruttivo, come ha tentato di fare anche

con il provvedimento in esame, purtroppo con scarso successo, ma non per sua colpa. (*Applausi*).

D'ALFONSO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (*PD*). Signor Presidente, siamo oggi convocati per il voto di conversione del decreto-legge n. 44, anch'esso generato per reagire alla pandemia e ai suoi effetti nei diversi settori della vita collettiva.

Come detto da chi è intervenuto prima di me, il decreto-legge in esame contiene misure volte a far sì che l'emergenza della pandemia possa trovare capacità di reazione dal punto di vista del recupero dell'attività scolastica e delle garanzie da fornire ai vaccinatori. Una garanzia importante per evitare una giuridicizzazione senza limite è quella dello strumento dello scudo penale, facendo in modo che non ci sia responsabilità giuspenalistica laddove i vaccinatori abbiano rispettato i protocolli.

Chiaramente questa non è una norma qualsiasi, in quanto consente al nostro ordinamento sanitario di funzionare, prendere le misure, avere le proporzioni e mettere in campo ciò che serve quando c'è un'epidemia: la vaccinazione. Una questione era il vaccino; un'altra questione è la vaccinazione; un altro livello problematico è come consentire ai vaccinatori di vaccinare. Questo fa una riflessione giuridica, nutrita dal punto di vista della sensibilità politica, culturale e della visione di insieme. Con il decreto-legge in esame consentiamo ai vaccinatori lo scudo penale alla condizione, però, che siano rispettati i termini del protocollo.

Analogamente, si determina un altro elemento di garanzia: che sia obbligatorio il vaccinarsi per coloro i quali sono preposti al servizio sanitario. Fa questo il legislatore: norma. Norma non è il nome proprio di una persona, anche se io conosco una donna che si chiama Alfida Norma; norma equivale al livello della virtù. Un sistema, quando incontra la rottura della civiltà, produce un livello di recupero della condotta virtuosa dando luogo alla norma. La norma organizza il proprio funzionamento con la sanzione e con il riconoscimento, con la premialità. Noi dobbiamo fare in modo che i vaccinatori e il personale sanitario avvertano la condizione dell'obbligo del vaccinarsi per evitare che il sistema si blocchi.

Questo provvedimento, inoltre, si pone il tema del funzionamento di un altro elemento fondamentale: la giustizia, la giurisdizione. Possono vivere e recuperare vitalità una società e un ordinamento se la giurisdizione è bloccata? Il decreto-legge n. 44 del 2021 si pone anche il tema di come recuperare la piena funzionalità della giurisdizione. Ci sono settori della giurisdizione in cui la frontalità è fondamentale. Io sono stato un utente riuscito della giustizia civile, amministrativa e penale; la frontalità è fondamentale (oltre alla documentalità) e il provvedimento in esame si pone anche su questo fronte, ossia su come reagire organizzando garanzie di funzionamento.

Ciò che più mi preme - ed è la ragione per cui ho ringraziato il Gruppo parlamentare - sono le iniziative contenute nel provvedimento per fare in

modo che l'approvvigionamento di risorse umane della pubblica amministrazione ricominci. Noi siamo uno degli ultimi Paesi nel rapporto tra risorse umane occupate nella pubblica amministrazione e numero di occupati generali. Noi siamo il Paese con la minore consistenza di risorse umane occupate nella pubblica amministrazione. Dobbiamo dare luogo a un recupero di capacità, di numeri, di opportunità formative, di competenze, in maniera tale che tutte le misure contenute per la riattivazione economica trovino nella pubblica amministrazione le adeguatezze e le capacità.

Il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire dispone flessibilizzazione e facilitazioni, facendo in modo - per esempio - che, accanto alla commissione di esame per approvvigionarsi di risorse da parte di una pubblica amministrazione, vi siano anche le sottocommissioni e le articolazioni decentrate. C'è la possibilità di far sì che si valorizzi anche il periodo formativo precedente. È una scelta di campo: mai più quiz a caso, con discernimenti di consapevolezza casuale, che magari in passato selezionavano l'ingegnere che si doveva occupare di opere d'arte (non le opere della bellezza artistica, ma i ponti, i viadotti, le gallerie). Che cosa se ne fa un ingegnere, se ha bisogno di saper fare questo, di conoscere o meno - per esempio - la data di matrimonio di Garibaldi? È chiaro che i quiz, costruiti sulla genericità della cultura generale, non daranno luogo più alla selezione degli ingegneri, ma ci sarà una corrispondenza, una coerenza selettiva, in maniera tale che l'attività di individuazione del meritevole sia conferente rispetto all'attività successiva che quel meritevole deve porre in essere.

Certo, non è tutto. Dobbiamo continuare a lavorare, facendo in modo che si apra il cantiere delle riforme della pubblica amministrazione: formazione permanente, utilizzo della tecnologia, *smart working*, avendo verificato i carichi di lavoro e consentendo, a valle, di rinvenire i risultati; meno assistenza tecnica dall'esterno, più produzione di competenza all'interno degli spazi della pubblica amministrazione. Facciamo nascere il vice dirigente, il responsabile unico del procedimento (RUP), l'elevata responsabilità che consente alla risorsa finanziaria di diventare obiettivo, traguardo raggiunto. Oggi non siamo in queste condizioni, ma ci possiamo arrivare.

Questo decreto-legge pone la questione con ambizione, con adeguatezza. Mi voglio rivolgere al ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Brunetta: è il momento giusto. È davanti alle rotture di civiltà che si dà luogo ai migliori sforzi di riforma. Le città della nostra Europa durante la fase della pestilenza hanno saputo reagire adeguatamente. Quello che noi abbiamo patito con la pandemia ci dà l'opportunità di mettere in discussione e di trovare davvero la via d'uscita che serve. Nella nostra pubblica amministrazione possiamo trovare la capacità di far sì che davvero la ruota dell'economia ricominci a girare. Abbiamo qualcosa come 240 miliardi di euro che devono essere cantierati. Occorrono figure, bravure, adeguatezze.

Dobbiamo sapere che nella nostra pubblica amministrazione c'è capacità di fare, ma dobbiamo continuare a metterci le attenzioni.

È per questa ragione che il Partito Democratico ha difeso e anche migliorato il provvedimento nell'attività istruttoria in Commissione. Ed è per questa ragione che sto intervenendo con siffatte espressioni, dicendo che si tratta di un punto importante, che non esaurisce tutto quello che c'è da fare,

ma apre una vertenza, un cantiere, attraverso il quale possiamo rendere moderna la nostra pubblica amministrazione, consentendo anche gli scambi tra pubblico e privato, con una specie di Erasmus, facendo in modo che ciò che si impara nel privato, sul piano organizzativo, vada a finire anche nei luoghi di lavoro della pubblica amministrazione. Lo si è fatto altrove e lo si può fare anche in Italia. Alcune città stanno sperimentando questa capacità di dialogo e credo che lo possa fare per intero il sistema Paese, se facciamo questa scelta di campo.

Con questa volontà e con questo ragionamento, in conclusione, annuncio e comunico il voto favorevole del Partito Democratico. (*Applausi*).

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, sono ormai moltissimi i decreti-legge posti alla nostra attenzione, da quando è stata compiuta la scelta importante, che ha ridato potestà al Parlamento, di utilizzare non più solo i DPCM - poi anche il decreto-legge, perché vi era stato già questo processo di cambiamento - ma anche, per tutte le prescrizioni restrittive, norme di rango primario.

Come per tutti gli analoghi decreti-legge che abbiamo esaminato in Assemblea, per una parte siamo chiamati a convertire norme che hanno già esaurito il loro effetto. Vorrei ricordare in questa sede che la prima parte del decreto al nostro esame - in particolare tutte le indicazioni e le prescrizioni dell'articolo 1 - si è esaurita il 30 aprile. Ovviamente ciò non può essere che così, perché siamo in sede di conversione del decreto-legge.

Ho voluto fare questo ragionamento, ricordando molte delle polemiche che ci siamo lasciati alle spalle, con cui si lamentava un esproprio totale del potere esecutivo nei confronti del Parlamento. Come si vede nello stabilire norme prescrittive e di restrizione di alcune libertà e come si vede anche con il decreto-legge al nostro esame, il problema è risolto solo in parte, perché oggi il Senato e ancor più la Camera dei deputati si trovano a discutere un decreto-legge che, per una parte, ha già esaurito i suoi effetti, perché le norme erano in vigore fino al 30 aprile.

Il decreto-legge in esame interviene poi su alcuni aspetti molto delicati e non mi voglio nascondere dietro le questioni emerse nel dibattito in Commissione e anche in Assemblea e le voglio affrontare direttamente, per quello che sono.

Penso alla questione dell'introduzione dell'obbligo vaccinale: come sapete, il Governo attuale, così come il precedente, ha fatto una scelta assolutamente giusta, vale a dire di non ricorrere all'obbligo vaccinale perché la nostra Costituzione solo in alcuni casi particolari può prevedere un obbligo di trattamento sanitario.

Perché allora interveniamo nell'articolo 4 con l'obbligo vaccinale? Lo facciamo per il personale sanitario, per tutto il personale socio-assistenziale e per gli operatori delle professioni sanitarie che ovviamente hanno contatto

con i malati e con i cittadini e debbono garantire assolutamente di non essere veicolo di trasmissione. Abbiamo avuto dei casi che hanno fatto molto discutere.

Certamente si tratta sempre di un profilo molto delicato e quindi il Parlamento deve sempre esaminarlo con particolare cura.

È inoltre evidente che con queste norme vengono assunte decisioni che producono il fatto che vi sia in qualche modo una forma sanzionatoria, nel senso che chi rifiuta di vaccinarsi è sottoposto a un sistema di mobilità interna.

Non voglio sottacere l'evidente delicatezza della questione, ma per garantire la salute dei cittadini credo che questa sia stata una scelta giusta.

Vorrei ricordare che anche nell'articolo 3 vi è un altro elemento delicato perché, per quanto riguarda i vaccinatori, si stabilisce la non punibilità, qualora ovviamente rispettino tutti i protocolli previsti per la vaccinazione stessa, e penso che ciò sia assolutamente giusto. Abbiamo fatto un grande appello, abbiamo fatto bandi, abbiamo mobilitato le migliori risorse del Paese alle quali abbiamo chiesto di dare una mano per la campagna di vaccinazione.

Come vedremo anche dopo con l'ordine del giorno, noi siamo molto appassionati dal dibattito su aperture e chiusure, su centri commerciali, su matrimoni e coprifuoco, ma sappiamo tutti che la vera sfida che abbiamo di fronte - e questo dovrebbe essere chiaro per tutti, mettendo da parte a volte anche le polemiche - è quella della vaccinazione, della buona riuscita della campagna di vaccinazione. Su questo dico che bisogna fare ancora molto e produrre un'ulteriore accelerazione perché questa sì che, al di là del rischio ragionato, ci consentirà di prevedere e fare un cronoprogramma delle riaperture in sicurezza. E ciò è fondamentale.

Sulla campagna di vaccinazione continuano ad esserci in qualche modo dei problemi legati in modo particolare alla stessa questione dell'approvvigionamento dei vaccini, alle scelte che si sono assunte anche a livello europeo con i contratti, su cui è inutile continuare a far finta di niente: qualcuno ha parlato di pasticcio, io dico che probabilmente non è stato neanche casuale stipulare dei contratti senza clausole sanzionatorie. Nello stesso vertice dell'Unione europea della scorsa settimana, in occasione del quale ci aspettavamo tutti un pronunciamento chiaro e univoco sulla vicenda della sospensione dei brevetti, questo - ahimè - non c'è stato, nonostante, per quanto riguarda l'Italia in particolare, ben quattro volte il Parlamento si sia pronunciato per impegnare il Governo in tal senso e l'Esecutivo abbia fatto dei passi da questo punto di vista. Non è casuale - a mio avviso - che vi siano stati molta tiepidezza e addirittura un veto esplicito della Germania.

La sfida che abbiamo davanti è dunque quella della campagna di vaccinazione.

Venendo ad un'altra questione, abbiamo affrontato anche un tema a noi molto caro, che ricordava poc'anzi il collega D'Alfonso: sto parlando della questione dei concorsi ora. Dobbiamo avere chiaro che anche il testo iniziale del decreto-legge è stato modificato da un emendamento del relatore e abbiamo accolto con favore le modifiche apportate al testo iniziale del decreto stesso, perché in esso vi era un problema, che tra l'altro è il problema della pubblica amministrazione e del Paese: vi era il pericolo addirittura di limitare

o impedire l'accesso dei giovani ai concorsi, mentre la grande sfida che abbiamo di fronte a noi è esattamente questa. Nel testo riformulato, che per fortuna abbiamo approvato poco fa, si dice con chiarezza che i titoli sono in qualche modo equiparati al sistema di preselezione solo nei casi della dirigenza tecnica di altissima specializzazione e ovviamente questo è assolutamente fondamentale. La grande sfida che ci deve accompagnare, anche perché abbiamo davanti a noi la questione dell'attuazione del PNRR, è riformare la pubblica amministrazione. Ma, quando parlo di riformare - è la questione che quasi ossessivamente portiamo avanti da più di un anno - intendo fare finalmente entrare nella pubblica amministrazione tantissimo personale di alta specializzazione, giovani e figure qualificanti. Questa è la nuova stagione che dobbiamo aprire. Quello contenuto in questo decreto è l'inizio, ma credo che rapidamente dobbiamo arrivare ad una riforma del reclutamento nella pubblica amministrazione accelerando sui giovani e sulle qualifiche, perché siamo troppo indietro e dobbiamo recuperare rapidamente il tempo perduto.

Per questo motivo, annuncio il voto favorevole dei senatori della componente Leu e di una parte del Gruppo Misto. (*Applausi*).

RONZULLI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il calo dei contagi e soprattutto dei decessi, così come tutti gli altri indici dei dati che stanno via via migliorando, dimostra quello che sarebbe dovuto essere già ovvio a tutti: il Paese è impegnato in uno sforzo corale, finalmente armonico, per contrastare la pandemia. Il più grande merito di questo decreto è la centralità che dà ai vaccini dopo la riscrittura di un piano che finalmente ha imposto la necessità di accelerare con le somministrazioni. Siamo quindi tanto più soddisfatti per aver visto dare immediatamente seguito a tre nostri cavalli di battaglia per l'efficacia e la pervasività della campagna vaccinale.

Vorrei partire da quello che mi è particolarmente caro, avendo presentato un apposito disegno di legge sull'obbligatorietà vaccinale per gli operatori sanitari che lavorano a contatto con i pazienti. Sono grata al Governo per aver introdotto questa norma per decreto, così da velocizzare i lunghi tempi dell'*iter* parlamentare. Non è concepibile che chi ha come missione professionale quella di salvare delle vite rischi invece di mettere a repentaglio la salute dei pazienti, magari accendendo dei focolai nei luoghi di cura. (*Applausi*).

Alcune sacche di resistenza purtroppo ci sono ancora. Non perderò un solo secondo per convincere queste persone del grandissimo privilegio che neanche sanno di avere, ma ne userò uno per dire loro che non meritano di portare il camice e di lasciarlo a chi invece senza paura e senza tentennamenti è sempre più in trincea per difendere la salute dei più fragili. (*Applausi*). E parlo di un privilegio che milioni di persone non possono e non potranno mai permettersi, soltanto perché il destino le ha fatte nascere a latitudini diverse, dove ancora oggi si contano, come in India, 4.000 morti ogni ventiquattro ore, parliamo di tre morti al minuto.

È passato un principio di civiltà, secondo cui la libertà di non vaccinarsi, che pure c'è, trova un limite nel diritto altrui a non contrarre il Covid. In questo modo si è fatto un ottimo servizio al Paese. È l'affermazione della razionalità sull'ideologia, della scienza sulle assurde e dannose teorie no vax che purtroppo sono state talvolta favorite anche in quest'Aula. Siamo passati finalmente dal favoreggiamento di un'assurda propaganda sulla concessione di spazi e il diritto di tribuna dentro il Parlamento all'obbligo vaccinale.

Con un nostro ordine del giorno abbiamo poi in parte sbloccato la problematica dei medici in quiescenza che, per vaccinare, avrebbero dovuto perdere il diritto alla pensione. Con questa iniziativa invece i medici in pensione saranno incentivati a vaccinare (*Applausi*); un ulteriore contributo per potenziare la campagna vaccinale, perché abbiamo bisogno di tanti vaccini, ma anche di tanti vaccinatori. (*Applausi*).

A tal proposito vorrei ringraziare le migliaia di infermieri, medici, operatori sanitari, militari, agenti di polizia e tutti i volontari che non si sono mai fermati (*Applausi*), che non hanno conosciuto lo *smart working* e che prestano servizio per garantire la sicurezza delle persone e gli approvvigionamenti dei vaccini, che ancora una volta sono stati decisivi per garantire la sopravvivenza della nostra Nazione.

Un capitolo a parte merita poi il cosiddetto scudo penale per gli operatori sanitari, da sempre una grande battaglia dei senatori di Forza Italia. Ringrazio di cuore il sottosegretario Sisto per il suo enorme contributo sulla materia (*Applausi*), che è diventata poi fortunatamente anche una grande battaglia di tutti.

Non si poteva restare indifferenti nei confronti di chi, con una nobile scelta, ha rischiato la propria vita per salvarne altre. Non si poteva far finta di niente e non potevamo lasciarli soli. (*Applausi*). Ignorare che la pandemia, soprattutto nelle sue fasi più drammatiche, necessitasse di un livello di responsabilità avanzato rispetto a quella ordinaria sarebbe stato un gesto di pura irricoscenza e di cinismo istituzionale senza precedenti.

Con questa norma gli operatori della sanità saranno puniti solo se la morte o le lesioni colpose saranno attribuiti a colpa grave. È una norma che consente anche da parte delle procure una ragionevole gestione delle notizie di reato, escludendo automatismi che spesso si rivelano solo dannosi per l'operatore. È una norma che vince il timore di agire, che sconfigge la patologia della medicina difensiva, liberando i medici e gli infermieri dalla paura di intervenire. È una norma che evita quello che sarebbe stato un inutile processo e clamore mediatico, e di processo mediatico purtroppo spesso si muore.

Spiace infine che in questo contesto di grande sinergia fra la storia, il diritto e il Parlamento, vi sia stata una svilente corsa all'appropriazione di questo emendamento come se fosse la bandierina di turno. Per Forza Italia ciò che contava erano i medici, gli infermieri, coloro che hanno perso la vita - e non sono pochi - coloro che si sono ammalati curando, e sono tantissimi. A costoro dedichiamo anche il sorriso perché per noi non conta chi arriva prima, ma conta tutelare chi è ultimo. (*Applausi*).

C'è poi il capitolo dell'assunzione nella pubblica amministrazione. Grazie al ministro Brunetta è finita la stagione dei concorsi ottocenteschi; niente più carta e penna: a regime una sola prova scritta digitale e una orale.

Le selezioni sono state finalmente sbloccate, semplificate, digitalizzate e anche velocizzate. Prima un concorso poteva durare fino a quattro anni, adesso al massimo cento giorni.

È una riforma dalla parte dei giovani e del valore della formazione, delle competenze, ma anche dalla parte di cittadini e imprese che meritano servizi pubblici di qualità. Non ci stancheremo mai di ricordarlo: una pubblica amministrazione che funziona è la migliore arma contro le disuguaglianze. Operazioni, come quelle del corso concorso in Campania non hanno reso un buon servizio né ai giovani interessati, né alle amministrazioni che attendono le assunzioni.

Lo vogliamo dire forte e chiaro: non si gioca sul lavoro dei giovani, non si prendono in giro i cittadini, non si caldeggia la violazione delle norme che regolano la pubblica amministrazione per colpa di promesse che non si riesce a mantenere. (*Applausi*).

Ora andiamo avanti guardando le prossime tappe. Se i dati scientifici ce lo consentiranno, abbiamo il dovere di restituire libertà alle persone; non solo libertà individuale, ma anche libertà di lavorare, cioè di mantenere se stessi e la famiglia; libertà di viaggiare e di riprendere la socialità. (*Applausi*). E questo sarà reso possibile grazie allo sforzo che stiamo facendo per una campagna vaccinale capillare. Adesso ci sono logistica e organizzazione, *hub* e centri vaccinali su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo delle 500.000 vaccinazioni, che sembrava un miraggio, era non solo raggiungibile, ma oggi è stato oggi anche superato. Dalla settimana prossima cominceranno le vaccinazioni per i quarantenni, poi inizieranno le somministrazioni nelle farmacie e infine sui luoghi di lavoro, come noi chiedevamo da tempo. (*Applausi*).

Dopo mesi di scontri e contrapposizioni tra le Regioni, di speculazioni politiche alle quali non si è sottratto qualche partito della maggioranza, finalmente si è creato un clima di collaborazione, che consente di non sprecare le dosi e di razionalizzare la distribuzione sul territorio nazionale. È grazie a questo che possiamo chiedere a gran voce di eliminare quanto prima il coprifuoco, di riaprire in sicurezza, dove possibile, anche le attività ancora chiuse (*Applausi*). Chiediamo di far lavorare i centri commerciali anche nel fine settimana e di programmare la ripartenza di settori che ancora non hanno una data certa e che hanno bisogno di organizzazione e di programmazione.

È con queste prospettive, con questa comunanza di intenti per il bene futuro del Paese, che annuncio il voto favorevole di Forza Italia a un provvedimento che ha consentito e ancora consentirà di avvicinarci quanto prima a un ritorno alla normalità, rendendo l'Italia più sicura anche dal punto di vista sanitario. (*Applausi*).

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di affrontare il merito di questo decreto-legge, vorrei far cenno alle modalità con cui il Parlamento ha lavorato durante la fase di conversione del decreto

stesso. Noi siamo entrati nella maggioranza per vigilare affinché la pregressa maggioranza non desse vita ad un Conte-*ter* e sicuramente abbiamo fatto dei passi avanti. Siamo alle prese con decreti legge e non più con decreti del Presidente del Consiglio: è la strada giusta ed è la strada che segna il senso della nostra partecipazione a questa maggioranza. (*Applausi*). Tuttavia non è ancora abbastanza, perché deve essere chiaro al Governo che se si adotta il decreto-legge, lo stile non può essere quello del decreto del Presidente del Consiglio. Questo Parlamento, durante la fase di conversione, ha lavorato male; siamo stati costretti a inseguire emendamenti e subemendamenti in continuo cambiamento, mettendoci in chiara difficoltà, rendendo difficile la comprensione dei testi. Rivolgo un appello al Ministro per i rapporti con il Parlamento, perché è compito suo vigilare che il rapporto tra il Governo e il Parlamento si svolga all'interno di un principio di leale collaborazione: questo è molto importante. Quindi, sì, la strada è giusta, ma si può fare ancora di più affinché sia restituita centralità al Parlamento italiano.

Veniamo al merito del decreto-legge, un provvedimento che contiene aspetti eterogenei e anche questo va sottolineato. È molto apprezzabile lo scudo penale di cui i colleghi hanno già parlato, ma voglio richiamare l'attenzione su un aspetto dello scudo penale, senza entrare nell'analisi tecnica della norma. Scudo vuol dire difesa, ma da chi dobbiamo difendere gli angeli che ci hanno assistito, che ci hanno salvato la vita, che ci hanno salvato a prezzo della loro stessa vita? Da chi li dobbiamo difendere? Ahimè, non ci nascondiamo dietro un dito; evidentemente dobbiamo difenderli dalla magistratura, dalle indagini. (*Applausi*).

Dobbiamo capire che, se abbiamo la necessità di introdurre uno scudo penale, evidentemente c'è qualcosa che non funziona adeguatamente nell'amministrazione della giustizia, perché noi non stiamo chiedendo di esonerare da responsabilità chi ha agito male. Non dimentichiamoci che la responsabilità penale si fonda su un giudizio di rimproverabilità: questa è l'essenza, quantomeno della colpa. Ma quale rimprovero possiamo muovere a chi si trova, magari a mani nude, perché all'inizio è andata così, a contrastare un nemico invisibile che non conosce, senza protocolli, senza indicazioni o con indicazioni contraddittorie? E noi dobbiamo "scudare" - scusate l'uso di un termine che trovo orrendo in italiano - queste persone dal rischio di essere indagate? Forse dovremmo operare una riflessione più ampia su questo tema; forse l'introduzione dello scudo penale ci dice che dobbiamo guardare con attenzione alla giustizia, perché attenzione significa anche analizzare i problemi e guardarli in faccia.

Massimo rispetto verso la magistratura, ma evidentemente qualcosa non funziona ed è compito nostro, è compito di questo Parlamento, trovare le cause e, con equilibrio, con rispetto di uno dei poteri fondamentali dello Stato, intervenire affinché i tre poteri dello Stato possano lavorare in armonia.

Per quanto concerne la pubblica amministrazione, è il momento di rendere più veloci i concorsi, ma è anche il momento di intervenire sul diritto positivo amministrativo per renderlo più chiaro, più semplice, più comprensibile; anche su questo fronte il decreto-legge contiene uno spunto, un segnale, un'indicazione; ci dà la rotta da seguire da qui ai prossimi mesi.

L'obbligo vaccinale è un tema delicatissimo. L'articolo 32 della Costituzione prevede che i trattamenti sanitari possano, con legge, essere resi obbligatori, ma ci rendiamo anche conto che siamo di fronte a vaccini di recente introduzione. È un punto di equilibrio; quello che abbiamo davanti è estremamente delicato ed è questa la ragione che ha indotto la Lega a lasciare libertà di coscienza sulla questione.

Io personalmente mi vaccino, considero i vaccini importanti e rivendico la mia libertà di scelta come una scelta importante per il futuro del Paese, ma sempre nel massimo rispetto delle scelte altrui.

Ancora un cenno alla norma che consente lo svolgimento del concorso in magistratura; norma che forse sembra di minor rilievo, ma che personalmente, invece, colgo come collegata allo scudo penale.

Questa norma prevede lo svolgimento del concorso in modalità semplificata: non tre prove, ma due, e - cosa molto importante - prevede che le prove siano svolte non in otto ma in quattro ore, e si richiede al candidato capacità di sintesi. Bene, credo che questa modalità concorsuale possa essere utilizzata in futuro per lo svolgimento di almeno una prova, perché la capacità di sintesi è segnale di intelligenza, è segnale di capacità di comprensione dei concetti e dei principi e di gestione di quei principi che, se ben applicati, non renderebbero necessario lo scudo penale.

A nome del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, dichiaro perciò il voto favorevole. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 17,30)

MAUTONE (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (*M5S*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, oggi parliamo di un altro provvedimento per contenere il Covid-19, con l'obiettivo, già portato avanti dal Governo Conte, di arginare i contagi e controllare sempre di più la diffusione del virus; in poche parole, tutelare la salute pubblica. Spesso, infatti, in quest'Aula qualcuno sembra dimenticare che l'obiettivo del Governo e di tutti noi deve essere la tutela della salute dei cittadini perché, come abbiamo detto tantissime volte, senza la tutela della salute non ci sarà mai ripresa economica.

Oggi ragioniamo di riaperture, di spostare l'orario del coprifuoco, e lo possiamo fare grazie al miglioramento dei dati dei contagi e degli indici di occupazione delle terapie intensive, grazie ai vaccini e alla campagna vaccinale che sta andando avanti. Non dobbiamo, tuttavia, dimenticare che tutto questo deve avvenire in modo graduale e progressivo, per fare in modo che siano riaperture definitive e ragionate, non frutto di alzate di testa e propaganda politica. Questo processo non può e non deve essere collegato a brusche accelerazioni sotto la spinta di *spot* elettorali o di sondaggi non favorevoli, ma far parte di un progetto e di un percorso commisurato - questo sì - a dati oggettivi e scientifici.

Una delle misure che viene ribadita nel decreto-legge in esame è l'assoluta necessità e improrogabilità, come sempre sostenuto prima dalla ministra Azzolina e poi dalla nostra sottosegretaria Floridia, di riportare le attività scolastiche in presenza, a cominciare dalle scuole della prima infanzia fino alla prima media, e per le scuole superiori dal 50 per cento al 75 per cento in presenza in zona arancione, riservando dunque la didattica a distanza solo a situazioni particolarmente critiche e per periodi di tempo comunque limitati. Una scelta fondamentale, perché è giusto che i primi a tornare alla normalità - dove è possibile - siano i nostri ragazzi. È chiaro che le aperture delle scuole vanno attuate con le opportune e insostituibili modalità di sicurezza e di tutela del personale e degli studenti. D'altronde, come risulta da un ampio studio clinico nazionale proposto dalla società italiana di pediatria, si conferma che la maggior parte dei contagi da Covid-19 nei bambini avviene nel contesto familiare e non certamente a scuola.

Importante, invece, ai fini del contagio per i ragazzi e per gli adolescenti è la mancata osservanza delle norme comportamentali anti-Covid raccomandate che si verificano nei contesti extrascolastici e le modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto, questi ultimi gravati oltretutto da un altro fattore di promiscuità e di sovraffollamento per il numero limitato di automezzi e di corse disponibili, se rapportato al carico di viaggiatori.

Un altro aspetto fondamentale di questo decreto-legge sono le norme che escludono la responsabilità penale del personale sanitario impegnato nella campagna vaccinale per omicidio colposo e lesioni personali colpose. Era indispensabile legiferare in tal senso. È necessario che questo provvedimento abbia valore retroattivo nei confronti dei casi già verificatisi, a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio. È un atto dovuto per dare serenità e sicurezza a tutti coloro che hanno aderito volontariamente a questa campagna vaccinale, pur tra le tante difficoltà ambientali e le pressioni interne ed esterne che la accompagnano. Non basta chiamarli eroi a parole e nei discorsi, ma occorrono segnali concreti e tangibili (*Applausi*) del giusto riconoscimento dovuto alla loro abnegazione e al loro senso di responsabilità.

Se si firmano contratti per le aziende produttrici, come ha fatto il commissario europeo alla sanità, in cui si accettano clausole contrattuali che declinano da ogni responsabilità l'azienda produttrice dopo la semplice consegna delle dosi vaccinali, non si possono scaricare sugli operatori sanitari oneri e conseguenze derivati da eventuali danni o effetti collaterali collegabili alla somministrazione dei vaccini. In questo senso, un altro enorme passo avanti è stato fatto grazie a un emendamento voluto dal MoVimento 5 stelle, a prima firma della senatrice Evangelista, approvato in Commissione, per cui durante lo stato di emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2 (*Applausi*) i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza saranno punibili solo nei casi di colpa grave. Parliamo di un aspetto fondamentale, perché i nostri operatori sanitari si sono trovati a dover far fronte ad un virus sconosciuto, con mezzi non sempre adeguati e non certo per colpa loro. Lo

scudo penale è un provvedimento, secondo me, giusto e particolarmente atteso, che rappresenta un segnale importante verso chi è stato impegnato in prima linea.

Un'altra importante conquista, arrivata grazie al MoVimento 5 Stelle, è l'emendamento che modifica la norma Brunetta sui concorsi pubblici, che sbarrava l'accesso soprattutto ai giovani neolaureati. Grazie alla nostra modifica i titoli e le esperienze professionali peseranno sul punteggio finale solo in misura non superiore ad un terzo. Tutto questo per evitare che nella redazione della graduatoria finale vi sia una sproporzione fra il valore assegnato ai titoli e al servizio e quello invece ottenuto in sede di prova concorsuale. Noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo ascoltato l'allarme dei tantissimi concorsisti giovani e meno giovani che rischiavano di rimanere tagliati fuori dai concorsi a causa di una norma su cui lo stesso Governo ha compreso quanto fosse necessario un profondo ripensamento. Il MoVimento 5 Stelle si è sempre battuto per tutelare il merito e il risultato raggiunto va in questa direzione.

Infine è previsto l'obbligo vaccinale per il personale sanitario, fatto salvo per le condizioni in cui tale obbligo costituisce un accertato pericolo per la salute dell'operatore. Secondo me questo passaggio risulta indispensabile per due motivi fondamentali: prima di tutto a tutela dell'operatore stesso, per il rischio di potersi contagiare insito nello svolgimento stesso delle sue mansioni e della sua professione; in secondo luogo rappresenta una *conditio sine qua non* perché proprio lui, a causa degli stretti contatti interpersonali durante la sua attività quotidiana, può favorire il contagio. La prevenzione della diffusione passa anche attraverso la tutela del personale, con la loro completa copertura vaccinale, per la protezione loro, certo, ma ovviamente anche di quanti beneficiano delle loro competenze, disponibilità e professionalità. La riuscita della campagna vaccinale e la vittoria sul *virus* si costruiscono a poco a poco, col contributo di tutti, ciascuno per la sua parte, piccola o grande che sia.

Nel ribadire tale concetto è ovvia e conseguente la necessità di avere dosi di vaccino sufficienti per tutti i Paesi. Il MoVimento 5 Stelle chiede con forza che l'Italia promuova e richieda in sede europea la sospensione temporanea dei brevetti dei vaccini (*Applausi*). D'altronde, tale misura è stata ribadita anche dal Presidente degli Stati Uniti; una richiesta, quest'ultima, non più differibile. Stiamo vivendo una pandemia; occorrono, di conseguenza, misure eccezionali per contrastarla. Solo se si riuscirà a ottenere un aumento della produzione delle dosi vaccinali si potrà realizzare una campagna vaccinale mondiale finalmente efficace. I vaccini devono essere un diritto di tutti, non un privilegio di pochi. Solo se tutti saranno protetti, ognuno di noi sarà protetto. Su tutti i provvedimenti che mettono al primo posto la salute dei cittadini, la tutela del lavoro, la salvaguardia dei diritti, l'attenzione alle persone fragili e in difficoltà o che rispettano i valori e gli obiettivi per i quali il MoVimento 5 Stelle si è sempre battuto con forza e coraggio, noi ci siamo e siamo pronti a dare il nostro contributo di esperienze vissute, di competenze acquisite e di solidarietà sociale.

Occorre guardare con il dovuto rispetto all'impegno di chi opera ogni giorno anche in silenzio e senza proclami. La nostra forza politica è con loro, con i cittadini e per i cittadini. Senza polemiche, dobbiamo essere concreti e

pensare solo al loro bene e alla crescita collettiva del nostro Paese. Annuncio pertanto il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle (*Applausi*).

NUGNES (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NUGNES (*Misto*). Signor Presidente, certamente dobbiamo mettere in conto - e lo abbiamo fatto - che siamo in una pandemia mondiale eccezionale che ha giustificato la confusione e l'incertezza di gestione iniziale su tante e forse troppe cose. Tale incertezza non è più tollerabile oggi, ad un anno e mezzo dall'inizio della dichiarazione di emergenza sanitaria e non tollerabile ora che viene dal Governo cosiddetto dei migliori, di emergenza nazionale, di tutti e di nessuno.

Io voterò contro questo provvedimento per vari motivi: certamente per le misure per lo svolgimento dei concorsi pubblici, di cui all'articolo 10, che non sono state risolte del tutto dall'emendamento del relatore. Ma sono altre due le cose su cui vorrei soffermarmi; aspetti che hanno a che fare, appunto, con la confusione, l'incertezza e la continua deroga.

Premetto - ed è doveroso oltre che necessario - che domenica mio figlio si è vaccinato volontariamente con AstraZeneca è che io domani sarò vaccinata per fascia d'età con Pfizer. Ciò non toglie che l'obbligo di vaccinazione, soprattutto in una situazione di tale incertezza scientifica, ci inquieta, anche perché, per come è scritta la norma, è chiaramente pensata su base punitiva, contravvenendo, come è stato detto, alla risoluzione votata a larghissima maggioranza dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 2361 del 2021.

La situazione ci appare aggravata dalla considerazione che tutti i vaccini sono stati approvati con il cosiddetto metodo dell'autorizzazione condizionata (articolo 7, paragrafo 7, del Regolamento europeo n. 726 del 2004, che prevede la deroga ai comuni *standard* prudenziali per la sperimentazione). Sperimentazione in deroga, incertezza e confusione vengono ribadite ed enfatizzate dagli articoli 3 e 3-*bis* quale condizione che impone una necessità, lo scudo penale sanitario in deroga non solo per i vaccinatori, ma anche per gli operatori sanitari.

Presidente, la colpa grave è esclusa - dice l'articolo - per la limitatezza delle conoscenze scientifiche, al momento del fatto, sulla patologia della SARS-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché - ma questa è un'altra questione - per la limitatezza e scarsità delle risorse umane e materiali disponibili. Qui veniamo alla responsabilità di chi questa condizione di scarsità ha causato, pressoché tutti i partiti politici presenti in questa maggioranza. Dal 2010 sono stati sottratti alla sanità pubblica 37 miliardi valutati come necessari. Nel 1980 avevamo 922 posti letto per 100.000 abitanti; nel 2017, solo posti letto 275. Dal 2009 al 2017 abbiamo perso 8.000 medici e 13.000 infermieri e ho detto tutto.

CRUCIOLI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CRUCIOLI (*Misto*). Signor Presidente, oggi abbiamo perso un'occasione: abbiamo mancato l'occasione di espandere i diritti degli italiani, di eliminare subito il coprifuoco e di riaprire tutte le attività. Eppure molte forze di questa maggioranza al Paese dicono di volere questo, ma qua dentro votano contro gli emendamenti che potrebbero ottenere questi risultati.

Nel provvedimento c'è un obbligo vaccinale per i sanitari, pena la sospensione dello stipendio. Anche in questo caso alcune forze della maggioranza addirittura hanno presentato un emendamento per togliere la sospensione dello stipendio e le sanzioni, ma poi hanno votato contro. C'è lo scudo penale, ad esempio, per i vaccinatori per la colpa lieve. Noi siamo contrari: se qualcuno sbaglia e fa dei danni, anche in questo momento molto particolare, deve pagare.

Viene violato il principio di assunzione per concorso pubblico nella pubblica amministrazione. Si antepongono i titoli agli esami, ledendo il diritto di accesso alla pubblica amministrazione dei più giovani e andando a favore della discrezionalità e contro il merito.

Poi abbiamo una chicca, che forse nessuno di voi ha capito di aver votato. La laurea magistrale in scienze delle religioni è stata equiparata alla laurea magistrale in scienze storiche e scienze filosofiche. Significa che chi insegna religione potrà insegnare storia e filosofia. È un emendamento a firma del PD. (*Commenti della senatrice Granato*).

PRESIDENTE. Non riesco a capire con chi ce l'abbia la senatrice Granato.

CRUCIOLI (*Misto*). Mi rivolgo a tutti coloro che hanno votato a favore. Questo non c'entra niente; è una cosa vergognosa e anche per questo voteremo contro e diciamo di vergognarvi, perché non avete neanche letto ciò che avete votato.

PRESIDENTE. Senatrice Granato, non capivo perché si agitasse. Non l'ha capito nessuno; rimarrà un mistero.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione delle mozioni nn. 353, 356, 359 e 361 sulle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19 (ore 17,50)

Approvazione dell'ordine del giorno G1. Reiezione della mozione n. 353

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00353, presentata dal senatore Ciriani e da altri senatori, 1-00356, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori, 1-00359, presentata dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, e 1-00361, presentata dal senatore Faraone e da altri senatori, sulle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19.

Ha facoltà di parlare la senatrice Rauti per illustrare la mozione n. 353.

RAUTI (*FdI*). Signor Presidente, Fratelli d'Italia ha presentato la mozione n. 353 sulle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19. I contenuti della nostra mozione hanno tre punti fondamentali: riaperture, libertà e sicurezza. Le mozioni pervenute alla Presidenza, oltre la nostra, sono tre, di maggioranza, ma, come si dice, ne rimarrà una sola: sarebbe la nostra, ovviamente. Ho letto, infatti, lanci di agenzia che parlano di un ritiro delle mozioni di maggioranza e della presentazione di un ordine del giorno della stessa.

Veniamo alla nostra mozione, però, quella che sopravviverà. La mozione contiene: abolizione del coprifuoco; eliminazione di quel limite, ancora in vigore, delle visite ai parenti e agli amici (naturalmente se fatte in sicurezza); soprattutto, riapertura di tutte le attività sportive, commerciali e culturali nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Cari colleghi, il punto è che il Governo, su questi aspetti, continua a non mantenere gli impegni presi e a dilazionare nel tempo le decisioni. Non capiamo se sia la linea dell'alfiere Speranza, l'alfiere delle restrizioni, a prevalere, insieme a quella del MoVimento 5 Stelle, o quella di altre anime, che comunque vorrebbero togliere il coprifuoco. Un punto, però, è chiaro, a noi e agli italiani: il coprifuoco è una misura illegittima, incostituzionale, liberticida e inutile, perché, ai fini del contenimento della pandemia, non ha nessuna base di validazione scientifica.

Il Governo continua a prendere tempo, invece di prendere delle decisioni, che sono quelle suggerite dalla nostra mozione. Posticipa le riaperture e anche l'abolizione del coprifuoco. Anzi, non si pronuncia. Questo si chiama attendismo passivo. Non è ragionevolezza. Ragionevolezza sarebbe trovare, nella forzata convivenza con il virus del Covid-19, un punto di equilibrio tra libertà e sicurezza, tra diritto alla salute, diritto al lavoro e anche il diritto fondamentale di non morire di fame.

Quasi tutte le forze politiche chiedono di poter riaprire. Oggi hanno l'opportunità di votare per la nostra mozione e di dimostrare di volerlo davvero fare. È facile. Basta votare a favore o contro. Già il 26 aprile scorso un ordine del giorno contro il coprifuoco di Fratelli d'Italia ha mandato in *tilt* la maggioranza, che poi ha presentato una mozione che impegnava il Governo, che poi non si è impegnato.

Anche oggi c'è un corto circuito, perché, se la notizia di questo ordine del giorno è vera (ma ne parleremo dopo), esso sarebbe, come ha detto anche

il ministro D'Incà in un'intervista, la vostra risposta alla nostra mozione. Questo vuol dire che è merito di Fratelli d'Italia se, in quest'Aula, si discute di questo; e anche che la mozione di Fratelli d'Italia è la risposta ai bisogni degli italiani che il Governo, evidentemente, non vuole ascoltare.

Allora, andiamo avanti. Mi preme anche dire quanto segue. Ricordate quando Manzoni faceva dire al cancelliere Ferrer, visto che la sua carrozza veniva accerchiata dal popolo in tumulto per la carestia dopo l'epidemia della peste, *adelante*, Pedro, *adelante*, ma con giudizio, se puoi? Ebbene, quell'immagine lontana nel tempo potrebbe essere oggi una metafora utile. Quello che è certo, però, è che qui non è *adelante*. Siamo tutti d'accordo sulla ragionevolezza, ma si è andati indietro rispetto a un anno fa, quando, ad esempio, senza i vaccini e in piena pandemia, non c'era il coprifuoco, si pranzava, si cenava dentro e fuori i ristoranti (senza penalizzare quei locali che non hanno gli spazi esterni) e soprattutto non si erano persi un milione di posti di lavoro.

Rispetto a ciò, dopo un anno e mezzo di misure di restrizioni, è impossibile e inaccettabile tenere gli italiani in ostaggio con misure, divieti e restrizioni che stanno uccidendo la nostra economia e oggi vedremo chi è dalla parte... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatrice Rauti, non ne ha diritto ma le concediamo molto volentieri un altro minuto come atto di cortesia.

RAUTI *(Fdl)*. La ringrazio, signor Presidente.

Vedremo oggi chi è dalla parte delle imprese danneggiate e degli italiani prigionieri e in ostaggio e chi invece non lo è. Vi assumete una responsabilità. L'Italia non riparte se non riapre tutto, subito e in sicurezza. Se procederete così, altro che il cancelliere Ferrer: la metafora sarà quella dell'armata Brancaleone che oggi dice una cosa e domani un'altra e soprattutto procede senza efficacia e strategia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno G1 dei senatori Licheri, Romeo, Bernini, De Petris, Malpezzi, Faraone, Unterberger e Romani, il cui testo è in distribuzione, che si intende illustrato. Sono state conseguentemente ritirate le mozioni, come anticipato dalla senatrice Rauti, nn. 356, 359 e 361.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI *(Fdl)*. Signor Presidente, signori del Governo, come ha già detto e spiegato molto bene la collega Rauti, dobbiamo ritornare per la seconda volta, dopo la nostra mozione di fine aprile, sul tema della libertà e della ragionevolezza, che purtroppo ci sembra non appartenere a questo Governo, che addirittura, per certi aspetti, sembra essere più indietro rispetto ai Governi precedenti.

D'altra parte, verrebbe da chiedersi, signor sottosegretario Sileri - e con lei mi rivolgo al suo Ministro e al suo Presidente del Consiglio - perché tanta cocciutaggine. Vorremmo saperlo e capire perché una persona distante da noi, ma intelligente come il segretario del Partito Democratico Letta, poche

ore fa ha detto in televisione che potremo superare il coprifuoco quando ce lo permetteranno i valori tecnico-sanitari. Signori, lo capisce un bambino di quinta elementare che il coprifuoco non è altro che una misura che favorisce la concentrazione delle persone e che, quindi, è contro la diminuzione della diffusione del virus. Come potete continuare a essere così cocciuti? Vi rendete conto, cari colleghi, che se al ristorante gli italiani possono andarci tra le ore 20,30 e 22 ci sarà molto più affollamento e che sarebbe meglio consentire loro di andarci fino a mezzanotte? Non credo che questo rappresenti un'intelligenza da premio Nobel!

Ci dispiace che quello che la gente comune, la gente che trovate nelle strade, vi dice voi lo ignoriate, per non ammettere gli errori che state facendo da mesi, purtroppo alle spalle degli italiani e di quegli imprenditori ai quali non siete capaci di dare indennizzi veri, che, però, tenete chiusi, con le saracinesche abbassate o comunque con limitata capacità di lavoro.

Non bastava la gestione fallimentare di tutta l'epidemia, di tutto l'anno dei *lockdown*; questi *lockdown* che - lo voglio ricordare soprattutto ai nostri alleati - sono stati più difficili, più numerosi, più pesanti. Ma perché? Non avete il coraggio di guardare i numeri della Svezia o del Giappone, di guardare a città come Madrid? Perché non volete ammettere che avete sbagliato? Perché non volete ammettere, cari colleghi, che la vostra cocciutaggine è irrazionale e non sta in piedi?

Avete rinunciato al primato della politica, vi siete affidati solamente ai tecnici, quando sono proprio i virologi e gli epidemiologi, che avete fatto diventare delle *star*, a dire tutto e il contrario di tutto. Come potete demandare a loro l'esclusività della politica? La politica deve avere il merito di sapersi appropriare delle decisioni che un Paese e un sistema economico possono permettersi.

Amici e colleghi, mi rivolgo a voi; alleati, amici del centrodestra, amici della Lega, amici di Forza Italia, dovete votare a favore di questa mozione: dobbiamo riaprire. Non ci sono più alibi. Non si può andare in piazza dagli imprenditori a dire che siamo con loro e dopo, però, lasciarli chiusi. Pensiamo ai bar, ai ristoranti, alle palestre, agli operatori del gioco legale, che sono chiusi da un anno. Tutti fate finta di non accorgervi di questo.

La nostra mozione - e concludo, signor Presidente - chiede ragionevolezza e libertà. No al coprifuoco, va eliminato, oggi, subito, tutti assieme. Diciamo che le mascherine all'aperto non servono, se ci sono le distanze. Diciamo che gli amici e i parenti si possono andare a trovare. Diciamo che si possono riaprire in sicurezza tutte le attività, perché non siamo in grado di supportarle e dobbiamo rilanciare il nostro Paese. Oggi o mai più, tutti assieme per l'Italia! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Siclari. Ne ha facoltà.

SICLARI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mozione esprime quelle che in questo momento sono idee condivise, che trovano ampio riscontro, non solo nell'opinione pubblica, ma anche nelle valutazioni degli esperti che analizzano la situazione epidemiologica italiana. Le forze

politiche che responsabilmente fanno parte di questo Governo vogliono contribuire istituzionalmente a supporto del Paese, indirizzando le scelte governative in funzione dell'interesse dei cittadini italiani.

La situazione epidemiologica da Covid-19 sta registrando nel nostro Paese degli incoraggianti segnali di miglioramento e tutti i dati confermano questa tendenza, come rilevato anche dal presidente Brusaferrò dell'Istituto superiore di sanità. Anche per quanto riguarda l'immunità del nostro Paese, la campagna vaccinale è partita e ora è a regime, superando mezzo milione di vaccinazioni giornaliere.

In questo quadro ci sono le condizioni per una revisione dei parametri fino ad oggi adottati in riferimento all'indice di diffusione del virus, che determinano i cambiamenti dei colori delle Regioni che, a parere della maggior parte dei Presidenti di Regione, appaiono ormai poco affidabili.

Ci sono le condizioni per una ripresa regolare dell'economia italiana. Essa è quanto mai urgente ed essenziale, con particolare riguardo ad attività quali i bar, la ristorazione e il settore culturale, quindi i teatri, i cinema e gli spettacoli dal vivo, e quelle del *wedding* e dello sport, con particolare riguardo anche alle piscine e alle palestre, nonché ai centri e ai parchi commerciali, tematici e acquatici, che hanno subito limitazioni importanti, restrizioni e chiusure maggiori di altri settori e che, con i dovuti protocolli di sicurezza, potrebbero riaprire le loro attività da subito.

In Italia, in base alle vigenti disposizioni, permane ancora un divieto di circolazione dalle ore 22 alle 5 del mattino successivo. Questa restrizione sta comportando notevoli problemi alle attività e ai settori appena citati, in particolare alla ristorazione, e costituisce una notevole limitazione alla libertà personale dei nostri cittadini, che durante tutto il periodo dell'emergenza pandemica hanno dimostrato uno straordinario senso del dovere e di attaccamento alle istituzioni democratiche. Oggi ci sono le condizioni per valutare il superamento del coprifuoco, in linea con quanto fatto da altri *partner* europei, per dare un segnale tangibile di graduale ritorno alla normalità, con ripercussioni positive e importanti in termini sociali e di ripresa economica.

Anche per questa ragione, chiediamo che vengano potenziate e velocizzate le operazioni di rilascio del *green pass*, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid, la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare antigenico rapido, con risultato negativo. È necessario inoltre che il nostro Paese si faccia interprete, a livello europeo, di una linea comune, che preveda misure omogenee, al fine di non creare disparità di trattamento, che potrebbero comportare diseconomie di scala relative ai flussi turistici. È importante che si lavori per effettuare le vaccinazioni anche nei luoghi di villeggiatura. Le Regioni, in accordo con il commissario Figliuolo, potrebbero a breve prevedere la possibilità di vaccinare le persone che si spostano in altre Regioni anche per vacanza, al fine di evitare che nei mesi estivi la campagna vaccinale subisca rallentamenti importanti e significativi.

Il testo di cui chiediamo l'accoglimento da parte dell'Assemblea prende quindi atto della situazione attuale e, secondo il metodo del rischio calcolato, grande intuizione del nostro presidente del Consiglio Mario Draghi, impegna il Governo a prendere misure di eliminazione delle restrizioni non

più giustificate. La tendenziale fine dell'ondata dei contagi, associata all'importante avanzamento della campagna vaccinale, garantisce che, rispettando le misure anti-Covid fondamentali, ossia il distanziamento sociale, il divieto di assembramento e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, si possa tornare finalmente alla libertà e a una nuova normalità, che contempra le esigenze sanitarie con quelle dell'economia reale in ginocchio, che non può più attendere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il fatto di giungere oggi all'esame, qui in Senato, di mozioni che riguardano la riapertura, credo sia un messaggio estremamente importante che diamo ai nostri concittadini, dopo questo anno e mezzo trascorso in gravi difficoltà per l'epidemia da Covid-19 e per la grave crisi che ne è conseguita.

Signor Presidente, mi sia consentito di usare una metafora: è un po' come la primavera, che è appena iniziata. Sappiamo tutti che essa non inizia quando tutto il cielo è sgombero e quando c'è il sole che splende, ma quando si comincia a uscire dall'inverno, con calma, e comincia ad esserci un sole più tiepido. Sappiamo che ci saranno ancora giornate di pioggia, ma dobbiamo essere determinati nell'affermare che quella che abbiamo davanti è una stagione di crescita e di ripresa (*Applausi*). Quest'affermazione va fatta non solo a partire dai numeri della pandemia, che diminuiscono e ci danno conforto sulle scelte fatte dal Governo, che stiamo sostenendo per la campagna vaccinale, ma anche con un messaggio chiaro alle attività produttive, a cui abbiamo chiesto di rimanere chiuse, per impedire la diffusione della pandemia.

Signor Presidente, sono state presentate alcune mozioni (ne abbiamo presentate due di maggioranza) e abbiamo discusso ampiamente in questa giornata, per giungere a un ordine del giorno. Se alla nostra firma si aggiungesse anche la sottoscrizione di Fratelli d'Italia, sarebbe un messaggio utile, importante, bello, positivo e credibile per il Paese, perché nel testo di quest'ordine del giorno è sintetizzato tutto ciò che occorre.

Leggo il dispositivo, signor Presidente, perché è la cosa più sintetica che ci possa essere: «impegna il Governo (...) a prevedere ogni azione utile a superare progressivamente il regime del cosiddetto coprifuoco: a proseguire con le progressive riaperture delle attività più colpite dalle restrizioni, con adeguati protocolli di sicurezza, in particolare: centri e parchi commerciali nel fine settimana, impianti sportivi con riammissione del pubblico, attività di bar e ristorazione, luoghi della cultura (biblioteche, teatri, cinema, musei, spettacoli dal vivo), parchi tematici e acquatici, settore delle cerimonie ed eventi». Si tratta di tutti coloro che, come dicevo, sono stati obbligati a chiudere nel momento peggiore della pandemia e che oggi possono riaprire le loro attività in sicurezza, garantendo però, nello stesso tempo, la ripresa economica del Paese. (*Applausi*).

Lo stiamo dicendo da tempo, da quando i numeri ci confortano in questa determinazione. Abbiamo assistito a impuntature politiche innegabili e a prese di posizione che sono sembrate più fatte per dire di no e per fare un dispetto alla Lega che non a guardare all'interesse reale del Paese. (*Applausi*).

Passiamo oltre, siamo andati oltre. Abbiamo accettato e concordato quest'ordine del giorno, al quale invito ancora una volta i colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia ad unirsi (*Applausi*), perché riapre il Paese, supera il coprifuoco e dice di farlo in sicurezza.

Guardate - e lo dico da una parte e dall'altra - che qui non si tratta di fare un favore o un dispetto alla Lega, ma di guardare agli interessi reali del Paese (*Applausi*) e utilizzare l'ideologia in questo momento è la cosa più sbagliata che ci possa essere, perché occorre un approccio pragmatico e concreto, che guardi ai numeri, alla diminuzione - fortunatamente e non per caso - dei posti occupati in ospedale, alla capacità di contrasto che il nostro sistema sanitario sta dando rispetto alla diffusione della pandemia e al crescere delle vaccinazioni.

In una parola, occorre tornare a vivere e a lavorare. Non dimentichiamoci che la nuova crescita del Paese e la rinascita non si fanno con i sussidi, ma con il lavoro (*Applausi*) e, dove si può consentire alle persone di tornare a lavorare in sicurezza e a vivere, questo dev'essere riattivato.

Signor Presidente, mi avvio a concludere. È una fase di grande responsabilità. Sì, ci siamo presi questa responsabilità, entrando nel Governo. Abbiamo visto anche le provocazioni di cui dicevo prima. Magari qualcuno dice: «Ma cosa ci state a fare al Governo, se poi continuano a mettere paletti, quando ci sono da fare le riaperture?». Noi diciamo che questo Governo andrà decisamente verso le riaperture, perché la Lega, all'interno della compagine di Governo, sta tenendo fede ai propri impegni e sta dicendo al Paese che vogliamo riaprire in sicurezza, non riaprire tutto o tenere tutto chiuso per posizione politica, ma guardare pragmaticamente al superamento della fase di emergenza. (*Applausi*).

Questo è il nostro obiettivo, signor Presidente: dire oggi al Paese che abbiamo lasciato l'inverno alle spalle. Guardiamo avanti: facciamolo tutti assieme, in sicurezza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

MAUTONE (*M5S*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli senatori, come i dati epidemiologici dimostrano in maniera univoca e lampante, esiste un rapporto direttamente proporzionale tra il progredire della campagna vaccinale e la riduzione dei contagi, oltre che della diffusione del virus. Più aumenta il numero delle dosi somministrate, più il virus si circoscrive e circola di meno.

Conseguentemente, il migliorato quadro generale permette e permetterà un allentamento graduale e progressivo delle restrizioni vigenti, incluse quelle connesse ai limiti degli orari di apertura e riaperture, anche se parziali, e degli stessi spostamenti, tutto ciò sempre nel rispetto delle misure preventive di distanziamento.

Per quanto riguarda le aperture di attività o di strutture finora chiuse, in quanto non potevano assicurare adeguate misure di sicurezza o potevano facilitare aggregazioni o possibili assembramenti, tutti siamo favorevoli a una riapertura progressiva e graduale, sempre dopo un'attenta valutazione dei dati relativi ai contagi e al progressivo incidere della campagna vaccinale.

Occorre essere realisti e consequenziali nelle scelte, non cavalcare l'onda dei sondaggi o gridare *slogan* destinati a infervorire gli animi delle persone, già molto toccati dalla situazione pandemica e dalle difficoltà che vivono ogni giorno. Non bisogna creare illusioni, ma essere oggettivi e continuare lungo il percorso irto e difficile, ma di un costante e progressivo ritorno alla normalità. Se siamo arrivati fin qui, pur tra mille difficoltà, il programma di resilienza avrà pur avuto qualche merito e avrà prodotto risultati tangibili. Non dobbiamo dimenticare, tutti noi, che anche diversi Paesi europei, fino a quando non hanno raggiunto un livello adeguato di copertura vaccinale, hanno applicato piani strategici di prevenzione a grandi linee abbastanza simili al nostro, con chiusure e *lockdown* più o meno allargati e prolungati, coprifuoco notturno e limitazioni degli spostamenti dei propri cittadini.

Qualcuno potrà affermare che gli aiuti e i sostegni alle diverse attività produttive e imprenditoriali in questi Paesi sono stati più rapidi, adeguati e consistenti, ma qualcuno forse dimentica, volutamente o meno, che purtroppo la nostra disponibilità e potenzialità economica e la nostra rete organizzativa territoriale di assistenza al lavoro e alle aziende non sono per nulla paragonabili a quelle di alcuni Paesi europei, *in primis* della Germania, e sono il risultato di decenni di politiche economiche e sociali e di scelte programmatiche sbagliate da parte di forze politiche e di Governi di cui il MoVimento 5 Stelle certamente non era parte integrante. (*Applausi*).

Ribadiamo che la strada maestra per uscire dalla crisi pandemica è la vaccinazione di massa, capillare ed omogenea su tutto il territorio nazionale. Non si deve dare un segnale di "liberi tutti" o di scatti pericolosi in avanti, altrimenti si rischia di ritornare indietro e adottare nuovamente altre misure restrittive. Solo con un percorso calibrato e graduale, con scelte politiche perfettamente in linea con i dati scientifici, si potranno realizzare le progressive riaperture richieste in condizioni di sicurezza anche delle attività che hanno maggiormente sofferto l'impatto pandemico dal punto di vista economico. Occorre dare continuità a queste attività, perché a mio avviso riaperture e chiusure alternate le danneggiano in misura maggiore.

La condivisione delle scelte è fondamentale per uscire definitivamente dall'emergenza pandemica. Non si tratta di essere rigoristi o aperturisti, ma semplicemente realisti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulla mozione e sull'ordine del giorno presentati.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, è evidente e comprensibile che, dopo molti mesi di restrizioni, vi sia l'esigenza da parte della collettività e di ognuno di noi di avere prospettive più certe in ordine alle riaperture, di avere indicazioni chiare sul coprifuoco e sulla graduale ripresa della vita sociale e di sapere se e soprattutto quando, alla luce della costante diminuzione del numero dei contagi, sarà possibile riprendere gradualmente le abitudini e il quotidiano stile di vita, seppur nel rispetto di tutte le misure di sicurezza e dei protocolli anti-contagio. Questo bisogno,

ovviamente apprezzabile e condivisibile, è richiesto da ognuno di noi, ma dev'essere temperato con la necessità di evitare ogni comportamento che possa pregiudicare i risultati positivi che a fatica, con dolore e con sacrificio, abbiamo, seppur lentamente, progressivamente raggiunto.

Se si controllano i numeri del *report* settimanale che viene dai dati provenienti dalle Regioni, si noterà che è vero che è calato in misura importante il numero dei ricoveri nei reparti di medicina e nelle nostre terapie intensive ed è vero, altresì, che vi è un calo del numero dei contagi, ma tutto questo ancora non è sufficiente per poter dire che siamo fuori dall'emergenza. La diminuzione è stata progressiva e lenta ed è possibile che nelle prossime settimane vi sia una ripresa dei contagi, a seguito delle riaperture che sono avvenute in quelle, scorse, e che questo numero di contagi sia in salita, mi auguro leggermente, nella fascia di popolazione che oggi si muove di più, ma che ancora non è vaccinata.

È opportuno perciò continuare a perseguire la riduzione del numero dei casi anche attraverso le misure di mitigazione volte a ridurre la possibilità di aggregazione. È necessario che queste regole vengano rispettate ed è proprio nel rispetto di tali prescrizioni, con il controllo dei numeri che rileviamo ogni settimana, che si può procedere a riaperture progressive senza dover poi fare passi indietro. Questa gradualità e questa massima precauzione delle aperture non ci faranno compiere passi indietro.

Il decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, che ha delineato il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus, prevede inoltre l'introduzione sul territorio nazionale delle cosiddette certificazioni verdi Covid-19, che comprovano lo stato di avvenuta vaccinazione, una recente negatività a un test molecolare o antigenico oppure la guarigione dalla malattia.

Alla luce di queste considerazioni, è quindi necessario un bilanciamento tra sicurezza e rigore sanitario, da un lato, e ripresa di ogni forma di socializzazione nelle varie forme di aggregazione interpersonale, dall'altro.

Mi associo a ciò che ho ascoltato poc'anzi in Aula. Come sapete, ho sempre cercato di avere una posizione che non rispecchiasse alcuna idea politica, ma un'idea di salute pubblica superiore a ogni ideologia. Sarebbe bello davvero se Fratelli d'Italia potesse in qualche maniera ritirare la propria mozione e firmare l'ordine del giorno G1 al fine di dare un'idea. Anch'io vorrei che il coprifuoco finisse, è che, per primo, nonostante faccia il medico, non so darvi una data. Il coprifuoco verrà tolto, ma non sappiamo ancora quando. Sappiamo che stiamo lavorando per progressive riaperture. Sarebbe bello che noi tutti e 315 potessimo votare insieme quello che è auspicabile: progressive riaperture quanto prima, perché è il desiderio di ognuno di noi. Il mio è un invito a essere uniti tutti insieme, indipendentemente dal colore politico, perché questo è il desiderio di ognuno di noi. Mi dispiace, parlando da medico, vedere che ci sono queste diversità.

Sinceramente, mi dispiace anche dover esprimere un parere contrario perché poi, alla fine, sarebbe bello dare un parere positivo a un unico ordine del giorno, condiviso da ognuno di noi, e vedere tutto verde dietro di me quando viene votato. (*Applausi*).

Esprimerò quindi purtroppo un parere negativo sulla mozione 1-00353, presentata da Fratelli d'Italia, e uno favorevole sull'ordine del giorno G1. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della mozione e dell'ordine del giorno.

FARAONE (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Commenti*).

FARAONE (*IV-PSI*). Signor Presidente, vorrei ringraziare il senatore Castaldi per l'affetto che mi dimostra ogni volta.

Vorrei poi contestare anzitutto la negligenza sua, signor Presidente, e della Presidenza, per non aver distribuito il testo dell'ordine del giorno che ci apprestiamo a votare ai colleghi di Fratelli d'Italia, visto che quelli che sto ascoltando da parte dei senatori sono interventi che avrei immaginato prima della presentazione dell'ordine del giorno G1. Infatti, in quest'ordine del giorno (che, grazie al servizio svolto dal senatore Candiani, non starò a rileggere, perché l'ha letto benissimo lui, da buon conduttore televisivo o quasi), c'è scritto tutto quello che è scritto anche nella mozione di Fratelli d'Italia., Vorrei quindi che evitassimo di utilizzare argomenti come quelli che stiamo trattando oggi, per costruire elementi di propaganda.

PRESIDENTE. Lei ha mosso un appunto alla Presidenza per non aver distribuito l'ordine del giorno, ma le dirò dopo che non è corretto.

FARAONE (*IV-PSI*). Era chiaramente una battuta, non mi permetterei mai con lei, signor Presidente.

Stavo dicendo che in quest'ordine del giorno c'è tutto quello che i colleghi di Fratelli d'Italia hanno proposto, correttamente e giustamente, e che noi come Italia Viva condividiamo rispetto alla necessità di riuscire a investire sulle riaperture.

Signor Presidente, visto l'investimento economico che il Paese ha già fatto in questo anno e mezzo di pandemia, prevalentemente sui sostegni alle attività produttive, ormai l'unico intervento economico possibile per ripartire, purtroppo, è riaprire. Questo è quello che dobbiamo fare nelle prossime settimane e non dobbiamo naturalmente far mancare le risorse economiche previste dal decreto sostegni due, di cui si sta discutendo e che sarà votato nei prossimi giorni in Consiglio dei ministri, ma è chiaro che quel provvedimento continua a essere una soluzione tampone. Oggi ripartire è l'unico antidoto alla crisi economica di questo Paese, per cui l'ordine del giorno che abbiamo presentato ha tali caratteristiche.

Naturalmente, la riapertura ha senso grazie alla campagna vaccinale, che finalmente funziona e con la quale siamo riusciti a mettere al riparo innanzitutto chi rischia di più. La media anagrafica delle persone decedute è di ottantun anni: i vaccini su quelle fasce d'età sono l'arma più efficace per evitare altri morti in questo Paese. Il 97 per cento degli italiani deceduti a causa

del Covid aveva comunque una o più patologie. Intervenire su quelle persone è quindi il modo più efficace per far funzionare la campagna vaccinale. E dopo un inizio stentato, in cui di fatto si è rischiato il "liberi tutti" anche sulla vaccinazione, per fortuna siamo arrivati a regime e oggi il generale Figliuolo può permettersi di dire che possiamo anche arrivare al milione di dosi giornaliere. Pertanto, siccome la campagna vaccinale funziona, riaprire si può.

Mantenere lo stesso schema di gioco - e cioè chiusure, coprifuoco e tutto il resto - quando la campagna di vaccinazione funziona, sarebbe veramente da stolti. Invece, grazie a quest'ordine del giorno, sarà convocata una cabina di regia in cui si tratterà anche il tema della riapertura ai turisti in questo Paese. Siamo il Paese che l'anno prima della pandemia aveva registrato 221 milioni di pernottamenti; dopo la Spagna, è il primo in Europa. Dobbiamo tornare a quel livello e questo vuol dire programmare il turismo e anche l'accesso dei turisti stranieri, visto che siamo il Paese con le città turistiche e culturali più appetibili in tutta Europa.

C'è il tema del coprifuoco: saremmo per abolirlo, ma intanto va bene anche estendere la fascia oraria di apertura per chi ha un'attività di ristorazione. C'è tutto il tema che riguarda i centri e i parchi commerciali: è incomprendibile che siano chiusi nel fine settimana, essendo luoghi dove ci sono i contapersone, i misuratori delle temperature e i dispositivi di protezione. Credo che rimettere i centri commerciali nella condizione di riaprire nei fine settimana sia una scelta di buon senso.

Vi sono poi gli impianti sportivi, con la riammissione del pubblico; le attività di bar e ristorazione; i luoghi della cultura, signor Presidente, come le biblioteche, i teatri, i cinema e i musei, gli spettacoli dal vivo, i parchi tematici e acquatici e il settore delle cerimonie e degli eventi: credo che qui dentro ci sia tutto.

Riassumendo, quindi: riaperture, sostegni per la fase di transizione e Piano nazionale di ripresa e resilienza, grazie al quale possiamo programmare gli anni futuri e la crescita economica del nostro Paese per venire fuori da questa pandemia.

Faccio quindi un appello a votare unanimemente l'ordine del giorno G1 in modo da presentarci uniti di fronte alla cabina di regia che si riunirà presto e che prenderà le decisioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Faraone, benché la sua fosse una battuta - ma chi la ascolta non lo può sapere - voglio confermarle che il testo dell'ordine del giorno è in distribuzione a tutti i senatori, così come lo è stato quello della mozione, poi ritirata, di cui anche lei era firmatario. Ci sono quindi le mozioni e l'ordine del giorno, pertanto tutti possono votare con cognizione di causa.

FAZZOLARI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (*FdI*). Signor Presidente, le forze politiche di maggioranza e il Governo auspicano che l'unica forza di opposizione ritiri la propria mozione, perché non sono contenti che il 95 per cento dei parlamentari faccia

parte del Governo, ma auspicano pure che l'opposizione non faccia il suo lavoro. Questo, purtroppo, non si può fare, non ancora; so che state lavorando affinché anche ciò accada in Italia.

Grazie a Fratelli d'Italia, oggi si parla dell'ipotesi di riaperture. È curioso come un tema che sta così a cuore a tutti abbia dovuto aspettare una mozione di Fratelli d'Italia perché se ne potesse parlare. Visto che era così importante, magari qualcun altro avrebbe potuto presentare una mozione al riguardo; lo abbiamo fatto noi e siamo contenti di essere stati di stimolo per la maggioranza e il Governo.

Fratelli d'Italia ha presentato la mozione «Libertà e riaperture» per provare a evidenziare l'assurdità dei provvedimenti in vigore in Italia. È più di un anno che le libertà fondamentali di cittadini e imprese sono calpestate senza un vero motivo: sottoposti al coprifuoco, con obbligo di mascherina all'aperto e divieto - con qualche concessione - di visita a parenti e amici; le nostre attività chiuse d'imperio, in ginocchio, con un milione di posti di lavoro persi (e ne rischiamo molti di più); alla gente viene impedito di operare, lavorare e aprire la propria attività; le imprese sono condannate alla chiusura e abbandonate; migliaia di turisti rinunciano a prenotare in Italia, non sapendo quali saranno le regole in vigore nel nostro Paese da qui alle prossime settimane. Perché tutto questo? Per fermare la pandemia da Coronavirus. Questo è falso - sottolineo - e chi continua a ripeterlo continua a mentire, sottosegretario Sileri. È falso.

Si dice che, se riapriamo, facciamo la fine del Brasile di Bolsonaro. Questa gente neanche legge: il Brasile ha 423.000 morti che, in rapporto alla propria popolazione di 211 milioni di abitanti, sono meno di quelli dell'Italia (ossia, lo 0,19 per cento, a fronte dello 0,2 dell'Italia). La Spagna, che ha aperto molto più di noi, ha lo 0,16 per cento di morti; quindi, perché l'Italia ha i tassi di mortalità da Covid più alti dell'Occidente, pur avendo le misure più restrittive dell'Occidente? Ve lo siete chiesto? Perché non è lì che c'è il contagio, che c'è invece sui mezzi pubblici, dove la gente si ammassa e si contagia.

Il virus arriva con l'immigrazione illegale di massa, che favorite, con 13.000 sbarchi illegali in quattro mesi. È solo la punta dell'*iceberg* degli arrivi illegali via terra e degli sbarchi fantasma: tali dati ci dicono che circa il 10 per cento di chi arriva è positivo al Coronavirus. (*Applausi*). Lì c'è il contagio.

Sottosegretario Sileri, visto che ci ha chiesto di ritirare la mozione, almeno ci ascolti. (*Applausi*).

Il contagio è soprattutto negli ospedali: è lì che la gente si ammala, perché entra nelle strutture sanitarie, dove prende il coronavirus e muore. Questo non avete il coraggio di dirlo.

La verità è che uno Stato incapace di fare il necessario per fermare la pandemia cerca capri espiatori. E chi sono i capri espiatori? I giovani che fanno la *movida*, i barbari che vanno in palestra o chi ha un ristorante e un'attività commerciale: questi sono i barbari da colpire, per la vostra incompetenza. (*Applausi*).

C'è però un aspetto ancora più grave ed è il motivo per il quale non possiamo ritirare la nostra mozione: dovete ben capire che il Governo non ha il diritto di limitare le libertà fondamentali di cittadini e imprese. Il Governo

ha il dovere di stabilire regole comportamentali per evitare il contagio e lì si deve fermare: non può entrare dentro la casa della gente, le chiese e le attività commerciali. Il Governo deve dire qual è la distanza che serve e quali devono essere i protocolli di sicurezza, e basta. Se esco a mezzanotte, all'1 o alle 2 per fare quello che voglio, sottosegretario Sileri, questo non la riguarda. Non la riguarda dove vado e cosa faccio. O mi vuole spiare dal buco della serratura, per vedere dove vado quando esco la notte? (*Applausi*).

La verità è che il coprifuoco dei cittadini vi serve per fare il coprifuoco della democrazia, perché un popolo abituato a tenere le catene e a stare chiuso dentro casa è più facile da addomesticare. E allora gli va bene che questo Parlamento non conti nulla: guardate lo squallore dei posti vuoti, quando si parla della libertà degli italiani. E allora al popolo stanno bene i soprusi che si continuano a commettere e le violazioni sistematiche della legge, come nel caso del Copasir; oppure gli sta anche bene che arrivino perquisizioni dei ROS a giornalisti e professori che hanno avuto l'ardire di criticare il Capo dello Stato, come se fossimo l'Iran con gli *ayatollah*. Ma non siamo una teocrazia, ancora.

Qui nasce la mozione di Fratelli d'Italia: vogliamo ribadire che il Governo non ha il diritto di limitare le libertà fondamentali di cittadini e imprese. È curioso che avete abbiate presentato una serie di mozioni molto copiose e poi è tutto contenuto in un ordine del giorno. Quando si dice la sintesi! Complimenti. No, non sono uguali: le mozioni di maggioranza implorano al sovrano di allentare il guinzaglio messo agli italiani: per favore, invece delle ore 22, si facciano le 23; per favore, mi fai lavorare? Ecco, non è questa la nostra mozione: diciamo che non avete il diritto di limitare quelle libertà.

L'ordine del giorno è abbastanza singolare. Perché Fratelli d'Italia non lo vota? Lo leggiamo insieme: chiede al Governo di «prevedere ogni azione utile a superare progressivamente il regime del cosiddetto coprifuoco». Ma perché, c'è il sospetto che non lo togliate, prima o poi? Anche questa è una notizia.

E poi: «a proseguire con le progressive riaperture delle attività più colpite dalle restrizioni». Ma c'è il dubbio che prima o poi queste attività non riaprano? Che state dicendo? Cosa ci volete far votare? Noi questa roba non la votiamo. Votiamo la nostra mozione, nella quale chiediamo cose semplici, e cioè: basta col coprifuoco, perché non lo potete fare; basta con le mascherine all'aperto, perché sono inutili (ce lo dice la scienza); riapertura di tutte le attività. Se siete capaci, fate un protocollo e stabilite chi deve fare cosa e, se ho la possibilità di rispettarlo, apro; non devo avere il suo permesso, signor Sottosegretario.

La verità è che un Parlamento delegittimato, spaventato e consapevole che verrebbe spazzato via dal voto popolare è disposto ad accettare qualunque cosa. Ecco l'unico motivo per il quale continuiamo ad assorbire queste totali violazioni dei principi costituzionali in Italia.

Per noi la libertà si afferma, si rivendica, si difende e non si elemosina; non stiamo qui a elemosinare un'ora in più di coprifuoco. L'ordine del giorno della maggioranza è una presa in giro; lo potremmo sintetizzare ancora di più, così abbiamo una dote di sintesi ancora maggiore di quella della maggioranza: e anche oggi, forse, si apre domani. Ecco, noi non lo votiamo. Oggi vedremo

chi sta dalla parte della libertà di cittadini e imprese: Fratelli d'Italia ha già fatto la sua scelta. (*Applausi*).

FERRARI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (*PD*). Signor Presidente, è grossomodo la venticinquesima volta in quattordici mesi che il Senato si trova a discutere delle misure di contenimento dell'epidemia, o se vogliamo dirla con più eleganza, dell'equilibrio tra restrizione delle libertà individuali e sicurezza nazionale, tra salute ed economia o, se vogliamo dirla in modo più volgare, della relazione tra chiusure e aperture.

Ho voluto mettere l'accento su quanto siano state numerose le volte in cui il Parlamento si è espresso su questi argomenti, per sgombrare il campo in premessa da un paio di dubbi che spesso (penso anche volutamente) vengono lasciati sottotraccia in una certa ambiguità: che il Parlamento sia stato mortificato dal Governo sulla gestione della pandemia e che quei 25 passaggi siano stati inutili. È ovvio che la gestione di un evento così straordinario ha scontato una certa asimmetria tra i dati a disposizione delle scelte del Governo e quelli del Parlamento, ma non penso che siamo stati inutili e aveva ragione ieri il presidente Romeo, auspicando che anche il dibattito di oggi non fosse inutile, perché ogni volta abbiamo cercato di alimentare la combinazione tra scelte delle istituzioni e comportamenti dei cittadini e sappiamo bene quanto essa sia stata importante. Ogni volta, infatti, abbiamo cercato di fare una fotografia del sentimento che il Paese stava esprimendo, delle preoccupazioni, delle attese e dei bisogni di certezza e penso che ci siamo riusciti spesso.

La prima cosa che ci dobbiamo chiedere è quale sia la fotografia del Paese che dobbiamo scattare oggi e quindi quali sono gli impegni che dobbiamo chiedere al Governo.

Prima di entrare nel merito di questo, permettetemi però di soffermarmi qualche attimo sulla mozione dei colleghi di Fratelli d'Italia, che è stata appena illustrata, perché trovo in quell'atto qualcosa di grave. Lo cito testualmente: «Tali misure restrittive hanno comportato una crisi senza precedenti sul piano individuale, sociale ed economico e, nonostante questo, il numero dei decessi e dei contagi è rimasto e rimane, ad un anno dalla loro adozione, tra i più alti al mondo»; ancora: «uno stato di emergenza non è più la risposta ad una momentanea difficoltà, ma l'istituzionalizzazione di un assetto politico». Ancora: «l'Italia è diventata il modello estremo delle politiche restrittive in contrapposizione all'impostazione di altri Stati che hanno limitato poco la vita sociale e le libertà civili (...), senza per questo ottenere risultati peggiori». Queste tre affermazioni testimoniano che, dietro l'ammantatura di buon senso dei quattro impegni (via coprifuoco, via mascherine, via limitazioni nelle case e aprire subito tutte le attività ancora ferme), si nascondono teorie molto precise e per me pericolose, che non rendono un buon servizio alla credibilità delle istituzioni: ossia che senza misure restrittive i risultati avrebbero potuto essere migliori (ed è falso); che c'è una diretta correlazione tra il numero di morti e l'azione dei Governi (ed è falso); che qualcuno stia

traendo un vantaggio politico dallo stato di emergenza (ed è falso). Per me queste tre teorie sono francamente inaccettabili, quindi sono liberi i colleghi di Fratelli d'Italia di pensarla così, è assolutamente legittimo, ma qui c'è il vero discrimine tra il significato di essere parte della maggioranza che sostiene il governo Draghi e scegliere di essere all'opposizione. Non so se sono stato sufficientemente chiaro. Detto questo, entro rapidamente nelle proposte di merito che il Partito Democratico intende formulare al Governo per i prossimi passi.

Penso che l'ordine del giorno di maggioranza sia una buona sintesi e voglio evidenziare in particolare alcune cose, soprattutto in vista dell'importante e delicata cabina di regia di lunedì 17 maggio. In tutti i passaggi abbiamo lavorato partendo da un assunto di fondo. Prima l'approccio era progressivo e proporzionale, dove per progressività non si intendeva lentezza e unilateralità, ma pronti e veloci a maggiori restrizioni, se la situazione lo richiede, ma altrettanto pronti ad allentarle. Oggi, grazie ai vaccini, la situazione è: si devono progressivamente completare le aperture affinché siano irreversibili. Questo è il primo punto.

In secondo luogo, se le riaperture devono tendere all'irreversibilità, occorre che si cambi il metodo di calcolo del rischio. Noi lo abbiamo proposto in diverse riunioni di maggioranza già da qualche giorno ed è bene che il Governo stia dando conferme in questo senso. È evidente che gli indicatori dell'andamento della pandemia, da cui dipende la zonizzazione delle Regioni, devono essere messi in correlazione con l'andamento della campagna vaccinale e con il carico sulle strutture sanitarie. Altrimenti, può succedere banalmente che, da una parte, diciamo che il Paese da qui in avanti può solo aprire e, dall'altra può accadere che da un certo lunedì una Regione torni ad essere ancora arancione e, quindi, che debba richiudere. Deve essere chiaro che ciò non può accadere, salvo ovviamente risvolti importanti e imprevisti.

Vengo al terzo punto. È ormai consapevolezza di tutti - lo si è detto anche nel dibattito fino ad ora, seppur con toni diversi - che il cosiddetto coprifuoco debba essere allentato. Aggiungo che mi auguro che lunedì ci sia una risposta chiara rispetto a qual è la dimensione dell'allentamento e qual è la sequenza con cui avverranno le riaperture.

Occorrono, inoltre, tempi certi - anche per questo confido in ciò che accadrà lunedì - per alcune riaperture che riteniamo essenziali - lo abbiamo scritto negli ordini del giorno - come quelle dei centri commerciali, del settore delle cerimonie e degli eventi, dei luoghi della cultura e dello sport, della ristorazione e dei parchi tematici.

Il quinto e ultimo tema richiede un'attenzione particolare e il Partito Democratico ha chiesto un impegno specifico nell'ordine del giorno e lo aveva già scritto in maniera molto evidente nelle proprie mozioni. Tra poche settimane apre la stagione turistica. È superfluo ricordare quanto il turismo in Italia sia importante e il suo peso sul PIL sia vicino al 13 per cento. È del tutto evidente quanto una parte significativa di questo 13 per cento dipenda proprio dalla stagionalità estiva. Penso quindi che dobbiamo mettere rigorosamente in sicurezza il turismo. Ciò vuol dire che non può esserci sicurezza a macchia di leopardo sulle nostre coste, sulle nostre montagne, nelle nostre città d'arte e in altri luoghi di attrazione. Ciò vale anche per un'eventuale correzione della

campagna vaccinale. Se a un certo punto ci rendiamo conto che il ritmo della campagna vaccinale non mette in piena sicurezza questi luoghi, penso che tra qualche settimana dobbiamo essere pronti a fare delle correzioni specifiche, come per esempio, alla fine di maggio, in un altro momento di verifica importante, avere una parola definitiva sul *green pass*, che è un altro elemento determinante perché il turismo porti all'Italia quel contributo strategico che sappiamo. In questo caso ci giochiamo molto sia verso i nostri connazionali, cui diamo una dimostrazione di far partire un pezzo di economia fondamentale, sia perché quella è la faccia con cui ci presentiamo al resto del mondo, che, come sempre, guarda all'Italia come a una grande meta da raggiungere.

Cheché ne dica qualcuno, è chiaro che l'ultimo miglio di questa pandemia nasconde ancora insidie, richiede prudenza, responsabilità e ancora più determinazione, per assurdo. I nostri cittadini sono stanchi; nessuno lo nasconde, come nessuno nasconde che hanno il desiderio di tornare pienamente alle proprie vite. Quindi, non posso che dire, come feci già ad ottobre scorso, nel corso di comunicazioni dell'allora presidente del Consiglio Conte, che tutto ciò che ci resta da fare è ancora molto difficile, ma è possibile e doveroso. (*Applausi*).

ERRANI (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, io ritengo onesto riconoscere che i dati di regressione della pandemia sono collegati a due fattori fondamentali: il primo è la politica difficile e dolorosa delle chiusure e delle limitazioni. Ho sentito dire che siamo il Paese che ha chiuso di più. Non è così. Vi ricordo che il Regno Unito ha riaperto i *pub* poche settimane fa, avendo raggiunto oltre il 60 per cento di vaccinazioni.

Ma è vero che è come per la Nazionale di calcio: quando si parla di questi argomenti, ciascuno dice le cose a suo modo. Io non voglio, però, polemizzare. Credo sia corretto riconoscere questo, perché è così nei fatti; perché i dati sulle terapie intensive e sui ricoveri sono legati al fatto che siamo riusciti ad abbassare la curva e, contemporaneamente, abbiamo aumentato la capacità vaccinale, che è l'altro elemento strategico.

Fatemi dire una cosa, anche al sottosegretario Sileri. Ho apprezzato il lavoro che si sta facendo sulle vaccinazioni. Apprezzerei meno disponibilità comunicativa; apprezzerei uno sforzo per dare più certezza agli italiani. A volte, infatti, c'è il rischio di non capire bene da che parte si va. Lo dico in modo costruttivo e apprezzando il lavoro che si sta facendo.

Detto questo, il virus non è sconfitto. È una banalità. Dobbiamo mantenere l'attenzione. C'è il problema delle varianti e c'è un'altra questione, che forse stiamo sottovalutando, ma che per me è essenziale. Nel momento in cui si riducono i numeri dell'infezione, bisogna riprendere strategicamente il tracciamento che, insieme alla vaccinazione, è lo strumento che può dare certezze agli italiani in relazione al governo e alla gestione piena della questione del virus.

Veniamo adesso agli aspetti politici. Voglio tranquillizzare gli amici della Lega. Io non ho mai pensato di proporre la chiusura di attività per fare un dispetto a Salvini o alla Lega. Potete avere l'opinione che volete, ma non siamo così folli. Per favore, non usiamo questi argomenti. Ricordate che avete usato, anche in altri momenti, argomenti secondo i quali noi dicevamo che c'era la pandemia per tenere in vita il Governo Conte. Superiamo e andiamo avanti. Non usiamo più queste argomentazioni, che sono veramente non adeguate al momento e allo sforzo che stiamo facendo.

Con questo ordine del giorno, insieme sfatiamo un altro luogo comune sciocco, secondo il quale la destra chiude o apre e la sinistra chiude o apre. Sì, perché, a seconda delle dichiarazioni e dei momenti, nei fatti così è parso.

No, abbiamo trovato una sintesi importante che vorrei riassumere in pochissime parole in conclusione della dichiarazione di voto. In relazione all'andamento pandemico e alle vaccinazioni, tutti noi vogliamo riaprire in sicurezza per fare in modo che non ci siano ritorni indietro. Tutti ricordiamo l'estate scorsa e l'effetto *boomerang* che abbiamo subito. Vorrei che avessimo almeno la memoria di qualche mese che ci sta alle spalle. Tutti vogliamo andare oltre i vincoli che abbiamo adesso, nel momento in cui ci sono le condizioni per andare oltre.

La nostra discussione finisce qui perché, al contrario di altre situazioni in cui la dialettica politica si può esprimere al meglio, siamo tutti convinti che bisogna riattivare l'economia, ma siamo altrettanto convinti che per fare questo occorre dare un segnale di sicurezza dal punto di vista sanitario.

Questa sintesi, che so essere banale e che ci tiene insieme, significa per me, a questo punto, che cancelliamo tutte le cose che ci stanno alle spalle (comprese le banalità su chi chiude e chi no) e diamo un segnale agli italiani: siamo uniti, facciamo seriamente, guardiamo i dati e non sfuggiamo da essi perché sono importanti e diamo un messaggio sicuro ai cittadini italiani. È infatti chiarissimo che gli italiani sono stanchissimi e che è molto importante il messaggio che diamo affinché non ci sia - siamo tutti d'accordo su questo - il cosiddetto liberi tutti.

Sono gli esempi e la serietà che ci portano a vincere questa durissima battaglia. (*Applausi*).

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, in questa fase Forza Italia ha insistito perché il Governo prendesse atto di una serie di questioni, a cominciare dall'evoluzione della situazione sanitaria in miglioramento, anche se nessuno sottovaluta i pericoli, né dichiara superata l'emergenza.

Dobbiamo dire che la nascita di un nuovo Governo ha determinato la correzione di alcuni errori e ritardi, perché la cosa principale di questi tempi è la campagna di vaccinazione, che sta determinando un'inversione di rotta.

Ci sono alcuni ritardi. Ad esempio nel Lazio, al di là di quello che si dice, c'è una differenza notevole tra le dosi a disposizione e quelle utilizzate.

Il Lazio dovrebbe raggiungere i livelli che in questi giorni ha raggiunto la Lombardia, paradossalmente grazie a un romano che è andato a Milano a rendere più rapidi i riti della Lombardia, che in genere è più efficiente di altre realtà del territorio.

L'andamento della campagna vaccinale è certamente importante, però abbiamo avanzato delle sollecitazioni anche all'interno del Governo (la nostra azione è trasparente). Il nostro capo delegazione e i nostri Ministri hanno posto al Presidente del Consiglio una serie di questioni per rendere più rapido il processo di apertura. L'ordine del giorno, per quanto si possa considerare insufficiente e limitato, prende atto di un'evoluzione positiva della situazione, delle discrepanze e delle asimmetrie che hanno penalizzato alcuni settori. Pensiamo ai parchi tematici, ad alcuni ambiti culturali come biblioteche, teatri e cinema, nonché ai parchi acquatici e al tema delle cerimonie che sono state bloccate e limitate. È ovvio che sono momenti di incontro, addirittura di affettività, quindi occasioni più pericolose di altre sotto il profilo della diffusione del contagio. Però ora si può cominciare a immaginare una ripresa di quella che non è solo una dimensione sociale (il matrimonio, la festa, la ricorrenza: questi eventi scandiscono la vita delle persone e delle famiglie), ma è anche un'attività economica e produttiva che in Italia è diventata negli ultimi anni anche una risorsa, perché persone da varie parti del mondo scelgono il nostro Paese per celebrare i matrimoni, per far sì che i nostri borghi e i nostri mille luoghi apprezzabili diventino anche una risorsa per eventi che collegano la cerimonia a una *location* - come oggi si dice - di grande prestigio.

C'è, poi, il problema delle contraddizioni, che noi vogliamo sottolineare anche in questa occasione, nella ristorazione, nei bar. Ora si è aperta l'attività all'esterno; tuttavia, anche attraverso questo ordine del giorno e questo dibattito, noi invitiamo il Governo a riflettere sulle contraddizioni. Ci sono ristoranti che non hanno la possibilità di svolgere attività esterne e ci sono ristoranti che hanno spazi interni al chiuso molto ampi, dove, con il rispetto delle distanze e delle regole, probabilmente si può svolgere un'attività in tutta sicurezza, con distanze maggiori e affollamenti minori rispetto a una serie di tavolini. Ci sono contraddizioni tra le mense che possono svolgere una certa attività, con affollamenti o comunque con presenze notevoli, e altre situazioni.

Capisco che l'evento sportivo genera un affollamento imprevedibile: nella tale città si vince il campionato, nella talaltra si sale in serie A. È difficile gestire il pubblico, anche se in qualche città, aprendo gli stadi e ammettendo 3.000 persone a festeggiare, separate per tribune, dentro uno stadio da 50.000 posti, non sarebbe successo nulla, mentre lasciarli per strada è stato peggio.

Penso anche ad alcune manifestazioni politiche, che ho visto in televisione affollate: quelle fatte da un certo settore si possono fare, gli altri basta che dicano una frase fuori posto e vengono perseguitati. C'è un po' di ipocrisia diffusa. Noi invitiamo, con questo dibattito e con questo ordine del giorno, a uscire dall'ipocrisia.

Con il nuovo Governo sono cambiate alcune cose; alcune regole si stanno modificando; le vaccinazioni sono partite; alcune persone che non avevano dato le risposte adeguate sono state avvicinate. Mi pare che adesso, da quanto ho letto sui giornali, stia lasciando il posto anche Parisi, che si sarebbe

dovuto occupare di lavoro e che aveva rendiconti di viaggio molto costosi. Plaudiamo ai cambiamenti anche in altre strutture; penso alla nomina dell'ambasciatrice Belloni al DIS; cambia un condizionamento politico che aveva molto caratterizzato il dibattito prima della crisi di Governo, quando le deleghe ai Servizi sono diventate discussione diffusa.

Non è che tutto vada già bene, quindi vogliamo sollecitare il Governo ad avere più coraggio. Lunedì ci saranno altre riunioni: benissimo. Le Regioni stanno facendo richieste, nelle Conferenze Stato-Regioni che con il ministro per gli affari regionali Gelmini si succedono continuamente. L'andamento della salute, da un lato, e della diffusione dei vaccini, dall'altro, consente di fare delle scelte.

Invitiamo - e mi rivolgo ai rappresentanti del Governo - a cancellare alcune contraddizioni. Ieri a Roma hanno manifestato i dipendenti dei centri commerciali perché devono restare chiusi nel fine settimana. Poi però (cito il nome di un'azienda ma non ce l'ho con loro) da IKEA, che è come un centro commerciale per ampiezza, ma è monomarca, quindi non è un centro commerciale (è un "negozione" grande, come La Rinascente) l'affollamento c'è lo stesso nel fine settimana. Invece un centro commerciale, che ha i *vigilantes* e la sicurezza privata, quindi può anche disciplinare l'ingresso e le uscite delle persone e fare una valutazione, non ha avuto la possibilità di svolgere la sua attività nei fine settimana.

Ci sono alcune decisioni cervellotiche. Io ho sottolineato le cose che il Governo fa bene ma francamente a volte, quando ascolto il professor Locatelli, con tutto il rispetto, a parte il linguaggio un po' legnoso e aulico, alcune cose non le capisco. Sarà il linguaggio o sarà la mia inadeguatezza a certi livelli di scienza, ma alcune valutazioni empiriche devono essere fatte. Nei trasporti si registrano affollamenti molto più alti di quelli che si registrerebbero in un ristorante dai locali ampi, che anche al chiuso, con le distanze, potrebbe lavorare. Perché l'IKEA può avere l'affollamento e il centro commerciale non può avere nel fine settimana un ingresso e un'attività regolamentati?

Abbiamo bisogno, insomma, di dare segnali di fiducia.

Concludo sul tema del coprifuoco e degli orari: non solo è importante prendere le decisioni che noi ci auguriamo il Governo assumerà nelle prossime ore, rivedendo gli orari e una organizzazione sociale che è stata compressa per le ragioni che conosciamo e che oggi può tornare a respirare; ma c'è anche la prospettiva della stagione turistica.

Quindi poter dire che c'è un'evoluzione *in progress* aiuterà chi deve fare le prenotazioni in albergo e chi deve vincere, con le spiagge, le montagne e le città d'arte italiane, la concorrenza spagnola e greca, che si sta proponendo in questi giorni. Dunque non basta solo fare qualche *spot* su un'isola Covid *free*, da qualche parte, ma bisogna assicurare coloro che, pian piano - perché purtroppo il percorso sarà lento - fanno delle prenotazioni e vogliono venire in Italia, ad avere una prospettiva e una dinamica che consenta loro di immaginare, compatibilmente con i dati dell'epidemia, di svolgere in Italia un'attività di turismo e di fruizione delle nostre bellezze.

Quindi mi auguro che, anche sull'onda di questo dibattito, il Governo assuma un ritmo più incisivo e più rapido e cancelli alcune contraddizioni. Il

professor Locatelli si faccia un giro in metropolitana e vada a vedere la differenza con il grande magazzino o il centro commerciale, perché, francamente, alcune di queste persone forse non hanno mai visto tali realtà. Ci vuole dunque maggiore coerenza nella regolamentazione. Non siamo mai stati dalla parte dei negazionisti, abbiamo sempre sottolineato - per primo lo ha fatto il presidente Berlusconi - le situazioni di pericolo che il nostro Paese ha vissuto e vive ancora, così come la necessità di cautela, di prudenza e di saggezza e siamo sostenitori attivi delle campagne vaccinali. Da Forza Italia è venuta la proposta di coinvolgere il mondo della sanità del territorio, il mondo delle imprese e il mondo delle farmacie. Il piano da 500.000 vaccinazioni al giorno l'ha consegnato per primo il nostro partito, in occasione delle consultazioni che hanno preceduto la formazione dell'attuale Governo. Quindi siamo sempre stati oggettivi, con i piedi per terra e con realismo. Con lo stesso realismo, diciamo al Governo di avere più coraggio e più determinazione, perché l'Italia deve tornare a vivere e a crescere. (*Applausi*).

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, siamo molto contenti del fatto che sia cambiato molto l'atteggiamento nel dibattito, soprattutto da parte di alcune forze politiche, rispetto all'ultima volta in cui abbiamo parlato del tema delle riaperture, in occasione dell'esame della mozione di sfiducia presentata dal Gruppo Fratelli d'Italia nei confronti del ministro Speranza. Registriamo toni molto differenti e più aperturisti, da parte di alcune forze politiche, che fino a ieri sostenevano con forza l'idea che occorresse usare tutta la prudenza possibile, senza dare la possibilità di riconquistare un po' di libertà a tanti cittadini, che se la sono vista togliere nel corso del tempo, raccogliendo anche - lo dico e ne sono fiero - l'invito che aveva fatto la Lega ad uscire dal dibattito tra aperturisti, chiusuristi, negazionisti, estremisti sanitari o sostenitori dell'estremismo sanitario (*Applausi*), affrontando invece il problema in maniera pragmatica, utilizzando buonsenso e prudenza, riaprendo certamente con protocolli di sicurezza adeguati, ma cercando di fare in modo che i cittadini possano tornare al più presto ad una vita normale.

Certamente sono subentrati aspetti ulteriormente importanti, come la campagna vaccinale, che sta progredendo in maniera sempre più rilevante, con numeri sempre più alti, rispettando il cronoprogramma del generale Figliuolo. Indubbiamente anche i dati vanno nella direzione auspicata: abbiamo un calo delle terapie intensive, un calo del numero delle persone ricoverate, c'è un aumento delle persone guarite e c'è una diminuzione dei casi positivi registrati quotidianamente. Quindi tutto questo, insieme naturalmente alla volontà di riportare un po' alla vita i cittadini, ha fatto sì che molte forze politiche - di questo siamo contenti - che magari inizialmente erano molto titubanti, si sono invece convinte che questo sia il momento di poter riaprire.

Del resto la logica che ha sempre contraddistinto le nostre tesi è quella di stare attenti perché è provato che, più le restrizioni sono lunghe e durano

troppo nel tempo - su questo ho citato uno studio dell'università di Harvard - più le persone tendono ad ignorarle. (*Applausi*). Il rischio vero era quindi di fare dei provvedimenti che rimanessero solo sulla carta, facendo fare poi anche una brutta figura al Governo perché, mentre si mettono delle restrizioni, si vede che sostanzialmente in giro pochi le rispettano. Aggiungo che viene anche difficile mettere in campo i controlli, se ci sono 20.000 o 30.000 giovani che vanno in piazza Bologna e che sostanzialmente restano a festeggiare ben oltre le ore 22, tanto per fare un esempio.

Questo ordine del giorno, sul quale abbiamo lavorato tutti insieme e che invito anch'io il Gruppo Fratelli d'Italia a sottoscrivere e a votare, mostra comunque che siamo usciti da quel dibattito e che siamo riusciti a convincere molte delle forze politiche che erano restie a capire che è il momento di riaprire: direi che per una forza politica poter affermare di essere riuscita a convincere gli altri è un ottimo risultato e non potevamo certo chiedere di più. (*Applausi*). Come potevamo fare a chiedere di più rispetto al fatto di essere riusciti a convincervi? È una cosa di cui andiamo assolutamente orgogliosi e fieri.

Vorremmo riuscire a convincere anche i colleghi di Fratelli d'Italia, non tanto sulle riaperture, perché su questo mi sembra che siamo abbastanza d'accordo, ma sul tema della mozione.

In effetti, il primo impegno contenuto nella mozione di Fratelli d'Italia - lo dico ai colleghi, alla collega Rauti, in particolare - parla del coprifuoco e recita: «[...] rimuovere l'inutile misura del coprifuoco alle ore 22». Se io però avessi voluto rimuovere completamente il coprifuoco, avrei scritto «a rimuovere l'inutile misura del coprifuoco» e basta. Perché si scrive «alle ore 22»? (*Applausi*). Perché evidentemente, colleghi di Fratelli d'Italia, anche voi siete convinti che la cosa possa avvenire in maniera progressiva e graduale, esattamente come dice l'ordine del giorno firmato da tutti. Ciò testimonia che anche su un tema delicato come il coprifuoco siamo assolutamente d'accordo tutti. (*Applausi*). Non ci spieghiamo dunque il motivo per il quale anche voi non dobbiate firmare questo ordine del giorno, visto che il coprifuoco è il tema politico più rilevante, che ha avuto un aspetto mediatico più forte.

Come dico sempre, alla fine le mozioni, i documenti e i decreti vanno letti fino in fondo e poi una forza politica che assurge a diventare forza di Governo - io sono contento di questo - deve essere pronta comunque a confrontarsi e a trovare delle giuste mediazioni con tutti gli altri, almeno noi la pensiamo così, perché governare, come sappiamo bene tutti, non è così semplice. (*Applausi*).

Sullo spostamento del coprifuoco mi pare di aver capito che siamo d'accordo tutti; poi saranno le ore 23, mezzanotte o l'una, sarà quello che il Governo deciderà, ma intanto il Parlamento dia sostanzialmente un *input* in questa direzione e noi siamo contenti di questo.

L'altra questione che ci tengo a sottolineare riguarda i centri commerciali. A questo riguardo, quando è venuto il ministro Speranza ho detto che capisco la logica di creare un deterrente, per cui, tenendo chiusi i centri commerciali il sabato e la domenica, c'è meno gente in giro. Il problema è che purtroppo questo non accade perché, che i centri commerciali siano aperti o chiusi, comunque la gente in giro ci va ugualmente, è la stessa, anzi, c'è il

rischio che si concentri maggiormente in alcune aree, in alcune piazze, in alcuni luoghi, in alcune zone, creando degli assembramenti. (*Applausi*).

Non sono un esperto, però usare un po' di buon senso e un po' di razionalità mi porta a pensare che, se lo stesso numero di persone, anziché concentrarle, le distribuisco su più luoghi, ho meno assembramenti; tanto più, se in questi luoghi si fanno pure i controlli della temperatura, c'è un minimo di tracciamento, c'è la disponibilità a mettere il conta-persone, oltre al conta-auto delle vetture che si recano nei parcheggi, direi che siamo assolutamente in perfetta sicurezza. Non ha più senso tenere chiusi i centri commerciali nei prefestivi e nei festivi. Questo è quello su cui chiediamo di riflettere e mi fa piacere che su questo tema molte forze politiche si siano adoperate e quindi siamo assolutamente soddisfatti anche di questo.

C'è anche il tema degli impianti sportivi. Abbiamo visto i tifosi che si assemano, ebbene facciamoli entrare negli stadi in un numero minimo, distanziati, all'aria aperta, come accade in tanti Paesi europei (*Applausi*), e alla fine magari riusciamo anche qui ad evitare dei possibili contagi, senza fare tutto quel terrorismo che, dati alla mano, ha dimostrato di non essere poi molto fondato. Buonsenso, prudenza sicurezza e volontà di ragionare insieme: questa è la strada del Governo Draghi. (*Applausi*).

Abbiamo affrontato anche altre questioni, come le attività dei bar, della ristorazione, dei parchi tematici, del settore delle cerimonie e degli eventi. Quanto al limite di 15 persone che possono partecipare alla cerimonia di matrimonio, riteniamo opportuno consentire alle persone che si sposano, per le quali quello è il sogno di una vita, di celebrare all'aperto. Mi riferisco a tutte le cerimonie, come anche comunioni e battesimi.

La strada mi sembra ben tracciata, siamo d'accordo nel fare le cose in modo graduale, con sicurezza, ma cominciando veramente a ritornare alla vita normale. Oggi non possiamo che essere soddisfatti. C'è questa unica questione su cui vorremmo tanto che Fratelli d'Italia venisse con noi, perché se saremo tutti d'accordo avremo reso indubbiamente un servizio al Paese, senza dover tutte le volte rimarcare, ancora prima di votare. (*Applausi*). Dover prendere o lasciare è una situazione che ci dà fastidio a prescindere da chi lo proponga. Discutere tutti insieme è il modo migliore per fare un ottimo servizio al Paese, lasciando perdere l'ideologia e la politica, che in queste vicende non dovrebbero proprio entrare. (*Applausi*).

LANZI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZI (*M5S*). Signor Presidente, è passato più di un anno da quando il Covid-19 ha stravolto le nostre vite, un anno in cui questo virus si è portato via, solo in Italia, oltre 123.000 persone: figli, genitori, amici, colleghi di lavoro, persone con una storia che è stata spezzata. Abbiamo affrontato un *lockdown* nazionale e momenti impensabili prima del febbraio 2020, scene come quella dei camion militari carichi di feretri che lasciavano Bergamo, che non dimenticheremo mai. Siamo stati in guerra, una guerra che non è stata combattuta da soldati, ma da medici e operatori sanitari.

Il Governo nazionale italiano, guidato dal nostro Giuseppe Conte, ha fatto un lavoro straordinario per proteggere la salute di tutti i cittadini italiani. Sono stati stanziati oltre 13 miliardi per potenziare il nostro Servizio sanitario nazionale. Abbiamo assunto medici, potenziato strutture, abbiamo cercato in tutti i modi di colmare le lacune lasciate da dieci anni di politiche sanitarie scellerate che sono costate alla nostra sanità ben 37 miliardi di tagli. (*Applausi*). Allo stesso modo, sono stati introdotti ristori per far fronte a quella crisi economica arrivata con violenza subito dopo quella sanitaria.

È passato più di un anno e siamo tutti esausti, ma questa stanchezza fortunatamente non mette in difficoltà la nostra lucidità. In quest'Aula c'è chi ci chiede di riaprire tutto, di tornare indietro di quindici mesi come se nulla fosse successo. Ci piacerebbe, non c'è dubbio. Si parla di pazienza finita come se ci si divertisse ad essere gradualisti e progressivi. In questi giorni si parla tanto di vari *bonus* per alcuni decreti, ne siamo consapevoli; il miglior *bonus* per tutte quelle attività che sono rimaste ferme per mesi è proprio la riapertura e il fatturato è il migliore degli indennizzi perché il Covid ha letteralmente squarciato il tessuto economico del nostro Paese. Bar, ristoranti, alberghi, negozi, centri commerciali, palestre, piscine e giù a scendere; l'elenco dei settori, dei comparti e dei segmenti produttivi dilaniati dai mesi di epidemia è sterminato.

Con il Governo guidato da Giuseppe Conte abbiamo messo in campo più di 160 miliardi di euro in 12 decreti; una cura da cavallo per la nostra economia, salita a 202 miliardi in questo breve scorcio di Governo Draghi. Certo, quando ci si trova di fronte a catastrofi globali di questa portata, i soldi non sono mai abbastanza e i tormenti di chi ha dovuto smettere di lavorare sono stati i nostri. Abbiamo approvato misure per la liquidità, contributi a fondo perduto, sgravi di vario tipo, agevolazioni di ogni risma e coperture relative ai costi fissi di impresa.

Nel decreto-legge sostegni-*bis* metteremo a punto un doppio binario di indennizzi; a fianco a quelli relativi alle perdite di fatturato andremo ad agire anche sul margine operativo lordo. Non solo, nel decreto-legge sostegni discusso qui la settimana scorsa è stato depennato in zona Cesarini il più grande aiuto possibile per dare vera liquidità alle imprese. L'emendamento sulla cedibilità dei crediti fiscali che si maturano con transizione 4.0, il maxi pacchetto di aiuti voluto dal ministro Patuanelli in manovra, che sostiene quelle aziende che investono su se stesse in tecnologia, innovazione e nuovi beni strumentali. Ecco, questa misura, vero e proprio polmone per dare ossigeno al nostro mondo produttivo, va recuperata subito. (*Applausi*). Cerchiamo di essere una voce sola, impegniamoci tutti per la cedibilità dei crediti fiscali. L'Italia non ha bisogno di propaganda, ma di soluzioni e questa misura è una soluzione.

Così come va rifinanziato fino a tutto il 2023 il superbonus al 110 per cento sull'edilizia - attenzione - senza aspettare la prossima legge di bilancio perché tale attesa avrebbe effetti deflagranti su una misura che ha già fatto partire 1,8 miliardi di lavori in tutto il Paese. Non solo, è necessario estenderla agli alberghi, ai *bed and breakfast* e agli altri edifici privati che ospitano attività che negli ultimi mesi non hanno incassato un euro.

Sarebbe un aiuto concreto per rilanciare piccole e medie imprese e rimettere in moto la nostra economia. Insomma c'è tanto da fare sul fronte economico e ne siamo perfettamente consci. Attenzione, però, c'è anche una cosa da non fare: pensare, come vorrebbero i colleghi di Fratelli d'Italia, che tutto sia finito, che tutto sia passato, che la macchina del tempo ci abbia riportato a febbraio 2020. Non è così. Ripeto: soluzioni, non propaganda. (*Applausi*).

Riguardo a quanto affermato poco fa dal collega Fazzolari, tengo a precisare che ha detto cose non vere. Ci si ammala negli ospedali, è falso. Il coprifuoco non ha basi scientifiche, è falso. I migranti fanno salire i contagi, è falso. Le chiusure non servono, è falso. (*Applausi*). Riaprire tutto per poi magari dover tornare indietro non sarebbe solo imprudente, ma anche sciocco perché andremmo certo a dare il colpo di grazia al nostro sistema economico, ma anche a quello sanitario.

Vedete, cari colleghi, non possiamo permetterci di perdere di vista l'obiettivo che, da un anno a questa parte, è uno solo: limitare i contagi per proteggere i cittadini e sconfiggere il Covid-19, un traguardo alla nostra portata finalmente grazie ai vaccini. Nonostante la pandemia abbia mostrato tutti i limiti della riforma del Titolo V della Costituzione, con Regioni che purtroppo non sono riuscite a reagire all'onda d'urto e con Regioni che non si sono mostrate all'altezza di organizzare una campagna vaccinale, seguendo i criteri di priorità indicati dal Governo stiamo andando avanti.

Vengo alla nota dolente, colleghi; in Italia l'opposizione ha deciso di fare campagna elettorale sul coronavirus, ha deciso di speculare sulla disperazione dei cittadini e sullo sfiancamento degli italiani, strizzando l'occhio in modo pericoloso a quella che poteva essere la soluzione più facile per fare propaganda. Ripeto, occorrono soluzioni per risolvere e non soluzioni per fare propaganda. (*Applausi*). Allora, deve essere ben chiaro a tutti che se oggi siamo nelle condizioni di iniziare a riaprire non è grazie a chi lo ha urlato in modo scomposto, a chi ha buttato benzina sul fuoco delle ansie degli italiani. No, è solo grazie al senso di responsabilità, alle misure faticose e impopolari, che però ci hanno consentito di raggiungere una situazione in cui possiamo pensare di riaprire. (*Applausi*).

Anche questo deve essere chiaro a tutti: il decreto che ha permesso dal 26 aprile di poterci riprendere la nostra vita, un pezzetto alla volta, non rappresenta un "tutto e subito" o un "liberi tutti", ma rappresenta un percorso graduale, perché fare il passo più lungo della gamba non aiuterebbe nessuno. Non aiuterebbe aprire tutto per poi dover richiudere ed è per questo che fin da subito si è parlato di un tagliando da fare al decreto dopo due settimane. È chiaro che se i dati migliorano, se la situazione ce lo permette, possiamo intervenire, senza sottovalutare però che, nonostante ci sia un calo dell'incidenza complessiva di SARS-Cov-2 e un progressivo avanzamento della campagna vaccinale, la situazione epidemiologica è ancora motivo di grave preoccupazione in tutta Europa, considerando la situazione delle varianti del virus SARS-Cov-2. E far finta di niente, cari colleghi, non eliminerà il problema; ce lo riproporrà, solo in un modo più violento, tra qualche settimana, se sbagliamo oggi. E non ce lo possiamo permettere. Non ci interessa se ci

sono giochetti tra partiti del centrodestra, a chi la spara più grossa, ma l'emergenza Covid-19 non può diventare oggetto di propaganda politica. *(Applausi)*.

Non si può giocare con le aspettative dei cittadini. Non si può giocare per cercare di spuntare qualche punto percentuale nei sondaggi, mettendo magari a rischio la stagione turistica quest'estate. Per questo il MoVimento 5 Stelle chiede certamente che si allentino le misure, ma sempre e solo basandosi sull'andamento dei dati epidemiologici e sulla copertura vaccinale dei cittadini, in modo progressivo e intelligente. *(Applausi)*. Ripeto, in modo progressivo e intelligente.

Alla luce di quanto premesso e grazie al grande lavoro del mio Gruppo nel formulare un ordine del giorno unitario tra le forze di maggioranza, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle all'ordine del giorno G1. *(Applausi)*.

PARAGONE *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE *(Misto)*. Signor Presidente, sarò brevissimo. Non è vero che non si debba e non si possa fare politica anche su questa materia, perché avete sentito che le sfumature e talvolta le differenze politiche sono emerse ed è giusto che sia così. Del resto, il punto di caduta nell'ordine del giorno firmato dalla maggioranza è indefinito ed è difficile trovare un elemento di certezza. Si impegna il Governo a verificare, potenziare, eccetera: siamo praticamente al "caro amico" o poco ci manca. Dall'altra parte, invece, non posso non leggere un impegno preciso, perché dice «a rendere immediate le riaperture»: quindi si tratta di prendere una decisione netta. C'è il tentativo di tenere insieme le diverse posizioni che sono emerse nella dialettica parlamentare in questi ultimi interventi. Per altro verso, invece, c'è chi propone - poi uno è libero di appoggiare o meno questa decisione - una riapertura immediata.

Quindi, voterò favorevolmente la mozione proposta da Fratelli d'Italia, in cui si chiede l'apertura immediata. Siccome questo invece, tutto sommato, è un ordine del giorno all'acqua di rose, mi asterrò, perché non dice nulla. Ringrazio la Presidenza per avermi concesso la facoltà di intervenire.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 353, presentata dal senatore Ciriani e da altri senatori. *(Segue la votazione)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1, presentato dai senatori Licheri, Romeo, Bernini, De Petris, Malpezzi, Faraone, Unterberger e Romani.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Discussione delle mozioni nn. 349, 354, 355, 357, 358 e 360 (ore 19,30)**Approvazione delle mozioni nn. 349, 354 (testo 2), 355 (testo 2), 357 (testo 2), 358 (testo 2) e 360 (testo 2)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00349, presentata dal senatore Laus e da altri senatori, 1-00354, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, 1-00355, presentata dal senatore Nastri e da altri senatori, 1-00357, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori, 1-00358, presentata dalla senatrice De Lucia e da altri senatori, e 1-00360, presentata dal senatore Marino e da altri senatori, sulla candidatura di Torino ad ospitare le Universiadi invernali del 2025.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la discussione sarà limitata alle sole dichiarazioni di voto per un tempo di cinque minuti a Gruppo. Mi sembra però che ci sia un'intesa tra i Gruppi affinché i senatori Garavini, Nastri, Laus, Berutti, Tiraboschi, Bergesio e Pirro, che avevano chiesto di parlare in dichiarazione di voto, depositino agli atti i loro interventi.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni presentate.

VEZZALI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vi ringrazio per le mozioni presentate perché mi offrono l'opportunità di esprimere la mia opinione.

È mia intenzione confermare Torino quale sede dell'evento in caso di definitiva aggiudicazione all'Italia delle Universiadi 2025 e assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili, un idoneo contributo finanziario, fermo restando che dal territorio dovranno provenire stanziamenti significativi a copertura degli impegni assunti e in grado di soddisfare le obbligazioni finanziarie connesse all'evento. (*Applausi*).

Passo ora a esprimere i pareri sulle varie mozioni.

Per quanto concerne la mozione n. 354, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, esprimo parere favorevole alle premesse così come al dispositivo, con la seguente riformulazione: «Impegna il Governo a sostenere in tutte le sedi opportune la candidatura di Torino ad ospitare la 32° edizione delle Universiadi invernali 2025 e ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di definitiva aggiudicazione, un idoneo contributo finanziario».

Per quanto attiene alla mozione n. 357, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori, il parere è favorevole sulle premesse e sul dispositivo, previa la seguente riformulazione: «Impegna il Governo: 1) a collaborare con la Regione Piemonte, il Comune di Torino e tutto il comitato promotore nella predisposizione di un piano di azione e una accurata stima dei costi che la realizzazione dell'evento e delle infrastrutture ad esso collegate comportano; 2) a sostenere in tutte le sedi opportune la candidatura di Torino ad ospitare la 32° edizione delle Universiadi invernali 2025 e ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di definitiva aggiudicazione, un idoneo contributo economico».

Sulla mozione n. 349, presentata dal senatore Laus e da altri senatori, il parere è favorevole.

Per quanto concerne la mozione n. 358, presentata dalla senatrice De Lucia e da altri senatori, il parere è favorevole sulle premesse e sul dispositivo fino alle parole «Universiadi invernali».

Sulla mozione n. 360, presentata dal senatore Marino e da altri senatori, il parere è favorevole sulle premesse, ad esclusione degli ultimi tre paragrafi, e sul dispositivo.

In merito alla mozione n. 355, presentata dal senatore Nastri e da altri senatori, il parere è favorevole sulle premesse e sul dispositivo, previa la seguente riformulazione: «Impegna il Governo: 1) a sostenere la candidatura della città di Torino ad ospitare la 32° edizione delle Universiadi invernali 2025; 2) ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di definitiva aggiudicazione, un idoneo contributo economico; 3) a collaborare con la Regione Piemonte e gli enti locali nella predisposizione di un piano di azione e un'accurata stima dei costi che la realizzazione dell'evento e delle infrastrutture ad esse collegate comportano».

PRESIDENTE. Signora Sottosegretario, devo dirle che lei ha fatto un po' di *slalom* invertendo l'ordine delle mozioni. Soprattutto, ci dovrebbe dare i testi delle riformulazioni proposte perché si tratta quasi di una riscrittura di alcune.

Procediamo una alla volta. Senatore Bergesio, è d'accordo sulla riformulazione?

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Nastri, è d'accordo sulla riformulazione?

NASTRI (*FdI*). Sì, signor Presidente, sono d'accordo sulla riformulazione.

PRESIDENTE. Senatrice Bernini, è d'accordo sulla riformulazione?

BERNINI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Senatrice De Lucia, è d'accordo sulla riformulazione?

DE LUCIA (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Marino, è d'accordo sulla riformulazione?

MARINO (*IV-PSI*). Signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Intanto chiedo a tutti coloro che hanno manifestato l'intenzione di intervenire in dichiarazione di voto di consegnare il testo del loro intervento. Mi riferisco ai senatori Garavini, Nastri, Laus, Berutti, Tiraboschi, Bergesio e Pirro.

Procediamo dunque con le votazioni. (*Brusio*). Non accelero, procedo col tempo dovuto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 349, presentata dal senatore Laus e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 354 (testo 2), presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,39, è ripresa alle ore 19,59*).

FAZZOLARI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (*FdI*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Sono due giorni che il Parlamento è fermo per rinvii continui vergognosi. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Mi sembra che si possa lasciar intervenire. Prego, senatore Fazzolari.

FAZZOLARI (*FdI*). Figuriamoci se gente come noi si fa intimidire. Possono urlare quanto vogliono.

Presidente, voglio far notare, quando si parla di opposizione responsabile, che il famoso ordine del giorno così vitale delle riaperture è passato solamente grazie al fatto che Fratelli d'Italia ha garantito il numero legale. (*Applausi*). Senza Fratelli d'Italia il numero legale non sarebbe stato garantito. Faccio notare che questo non è meraviglioso per il Parlamento.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per dire che non prendiamo lezioni da nessuno, soprattutto tenuto presente che la vice presidenza della Commissione d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro è andata a Fratelli d'Italia, quando il membro della Commissione non c'era, perché abbiamo votato tutti noi. Quindi, forse è meglio che ci ringraziate, altrimenti poi rivendicate il ruolo dell'opposizione.

PRESIDENTE. Senatore Romeo, la prego di attenersi all'ordine dei lavori e non a una polemica. (*Commenti del senatore Romeo*). Lui ha parlato di questi lavori e non di quelli della Commissione.

LICHERI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI (*M5S*). Signor Presidente, sia chiaro che il MoVimento 5 Stelle stasera c'è per intero. Non temiamo il numero legale e, se fosse dipeso da noi, il numero legale non sarebbe mai stato un problema. Non accettiamo nessuna lezione da parte di chicchessia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Che sia mancato il numero legale è un fatto obiettivo. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 354 (testo 2), presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori. (*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 355 (testo 2), presentata dal senatore Nastri e da altri senatori. (*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 357 (testo 2), presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori. (*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 358 (testo 2), presentata dalla senatrice De Lucia e da altri senatori. (*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 360 (testo 2), presentata dal senatore Marino e da altri senatori. (*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 18 maggio 2021**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 18 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (*approvato dalla Camera dei deputati*) (2201)

La seduta è tolta (*ore 20,05*).

Allegato A**DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (2167) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (2167) (Nuovo titolo)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**QP1**

CIAMPOLILLO, MARTELLI

Respinta

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in relazione all'emergenza Covid, prorogando misure restrittive esistenti ed introducendo taluni obblighi.

Le norme contenute nel DL n. 44 postulano che siano rilasciate dal Governo, a ciascun Senatore, esaustive fonti preventive informative sulla sussistenza effettiva dell'emergenza epidemiologica idonee a porlo in condizione di manifestare adeguatamente la sua volontà al momento del voto su ciascuno degli articoli. In assenza dell'informazione sullo stato reale della situazione epidemiologica e sulle sue ricadute sul Sistema Sanitario Nazionale, la volontà del sottoscritto e di tutti i senatori, si dispiega senza alcuna effettiva cognizione di causa. L'omissione informativa con riferimento agli asseriti fondamenti medico scientifici dell'intero provvedimento legislativo, è da valutarsi comportamento arbitrario che non ha determinato una mera violazione regolamentare, ma che ha inciso in maniera determinante e conclusiva sulla piena capacità e possibilità di rappresentanza di tutti i Senatori. Deve essere garantita la facoltà di poter valutare, nel merito, il contenuto del fondamento del presupposto delle norme contenute nel DL. L'intero contenuto del DL si pone in contrasto con l'art.1 Cost. in sinergia con l'art. 67 Cost. in quanto l'assenza di informazione sui presupposti sanitario-scientifici del medesimo, si risolve nello svuotamento della concreta rappresentanza

della Nazione prevista in capo ad ogni Senatore e, conseguentemente, del possibile esercizio della sovranità popolare.

In tema di vincoli orari, l'ultima previsione di divieto di circolazione (dalle 22:00 alle 5:00 del mattino seguente) albergava nel D.P.C.M in vigore in materia COVID, scaduto il 6 Aprile 2021, ma non è dato di rinvenire alcun precetto assistito da sanzione nel testo dell'articolo, in cui si evince soltanto una serie di rinvii, caratterizzati da indeterminatezza assoluta, quale sarebbe quello al "provvedimento" adottato in data 02 Marzo 2021 (per definizione, "provvedimento" può essere anche una sentenza, una circolare o un atto amministrativo, tutti emessi il 2 Marzo 2021); questo rinvio si scontra con il principio irrinunciabile della certezza del diritto, soprattutto se attraverso il rinvio si vuol far derivare una serie di conseguenze sanzionatorie in capo al cittadino.

Dalla Relazione al Disegno di Legge si apprende che detto "Provvedimento" sarebbe in realtà il D.P.C.M. del 2 Marzo 2021, atto la cui natura non consente di imporre alcuna restrizione alle libertà fondamentali, come ha avuto ripetutamente modo di precisare la giurisprudenza in modo pressoché unanime; dei precetti in esso contenuti si sarebbe dovuto procedere con l'integrale trascrizione nel testo di legge per far sì di poterli imporre, rendendoli perfettamente conoscibili (ed intelligibili) al cittadino.

Peraltro, si rappresenta che un rinvio ad una norma non più in vigore (il DPCM è scaduto il 6 Aprile 2021) non è in grado di produrre alcun effetto; per conseguenza, sussiste incostituzionalità per eccessiva indeterminatezza della norma in violazione dell'art. 25 c. 2 Costituzione contenente rinvio ad un non ben precisato provvedimento, identificato solo in sede di conversione in un DPCM ormai improduttivo di effetti.

La proposta del Governo italiano di introdurre l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario si pone in contrasto con la Risoluzione 2361/21 dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa, così come recentemente confermato dal Segretario Generale Marija Pejcinovic Buric.; la predetta Risoluzione (approvata a larga maggioranza dai rappresentanti degli Stati Contraenti), prevede che sia vietato in qualsiasi circostanza l'obbligo di imporre la vaccinazione ("*7.3.1 garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno può essere politicamente, socialmente in alcun modo sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non desidera farlo da solo;*") così come qualsiasi forma di discriminazione fondata sul rifiuto di sottoporsi alla somministrazione di vaccini ("*7.3.2 garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato;*"); inoltre, la proposta della Commissione Europea - in via di adozione - di introdurre un certificato con il quale vincolare gli Stati Membri al riconoscimento di una certificazione attestante l'avvenuta somministrazione del vaccino per la prevenzione dei possibili sintomi effetto del contagio da SARS-CoV-2 espressamente esclude che tale certificazione possa essere utilizzata per finalità discriminatorie (V. *Considerando 26 "È necessario*

prevenire la discriminazione nei confronti delle persone che non sono vaccinate, ad esempio per motivi medici, perché non fanno parte del gruppo target per il quale il vaccino è attualmente raccomandato, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità o hanno scelto di non farlo.").

Nel contesto del quadro normativo sovranazionale evidenziato, non è quindi consentito ad uno Stato Contraente di adottare un atto legislativo in cui si prevedano conseguenze pregiudizievoli per gli operatori sanitari che rifiutino la vaccinazione; rifiuto ancor più legittimo se si considera che tutti i vaccini attualmente disponibili nel territorio dell'Unione Europea sono stati approvati con il metodo dell'autorizzazione condizionata (*Articolo 14 Paragrafo 7 del Regolamento UE 726/2004*), che prevede la deroga ai comuni standard prudenziali per quanto concerne le sperimentazioni, i cui termini - per taluni dei prodotti attualmente disponibili - scadono addirittura nel 2023.

L'articolo 4 presenta profili di criticità costituzionale per mancato rispetto della *Risoluzione 2361/21* (e dei principi di non discriminazione in essa contenuti che hanno orientato la Commissione Europea nel redigere il testo della proposta sul Certificato Verde di prossima adozione) in ordine al possibile contrasto con *l'Articolo 10 Comma 1 della Costituzione*, sotto un duplice profilo:

il primo aspetto, che in nessun modo sia possibile introdurre nell'Ordinamento giuridico italiano l'obbligo vaccinale per quanto concerne il virus Sars COV 2, poiché "*l'Ordinamento si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute*"; tra queste vi è senz'altro il Trattato istitutivo del Consiglio D'Europa e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (di cui la *Risoluzione 2361/21* ne è diritto derivato) così come i Trattati che regolano il funzionamento dell'Unione Europea, ed il cui "diritto derivato" sull'argomento - in via di approvazione - sembra anch'esso escludere nella maniera più categorica ogni possibile ipotesi di obbligatorietà.

Il secondo aspetto, escluso categoricamente ogni obbligo vaccinale e qualsiasi testo normativo la cui finalità fosse quella di introdurlo, anche indirettamente, riguarda invece la possibilità che il datore di lavoro - ad esclusiva tutela del lavoratore e mai per ragioni sanzionatorie - inibisca al sanitario che rifiuti la somministrazione del vaccino il contatto con pazienti contagiati dal virus, assegnandolo ad altre mansioni.

Lo spostamento a diverse mansioni trae origine dalla necessità di tutelare il lavoratore, costui non deve in alcun modo subirne pregiudizio, quale è evidentemente quello derivante dalla riduzione salariale; legittimare un simile approccio significa ammettere che lo spostamento non vuole tutelare il lavoratore ma si fonda su ragioni punitive, basate su di una discriminazione nei confronti del sanitario che decide di non vaccinarsi.

La *Risoluzione 2361/21, al Paragrafo 7.3.2* garantisce che nessuno sia discriminato per non aver fatto il vaccino; nel momento in cui - fermo il legittimo diritto del datore di adibire il lavoratore ad altra mansione - il sanitario si vede decurtata o azzerata la propria retribuzione in ragione del rifiuto

alla somministrazione ci troviamo di fronte ad una vera e propria discriminazione, vietata da diritto derivato di un Trattato a cui l'Italia ha aderito, e che ai sensi dell'Articolo 10 Comma 1 Costituzione è obbligata a rispettare.

Il DL n. 44 si risolve nel mancato rispetto *dell'Articolo 10.1 della Costituzione*, laddove esso preveda la riduzione o l'azzeramento della retribuzione in ragione del rifiuto (legittimo) di ricevere l'inoculazione del vaccino, per contrasto con il *Paragrafo 7.3.2 della Risoluzione 2361/21 del Consiglio D'Europa*.

Delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del D.D.L. n. 2167 di conversione del Decreto Legge n. 44/21.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARS-CoV-2

Articolo 1.

(Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

2. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera *d*), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera *b*), del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020. In ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.

3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020.

4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera *c*), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1:

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

6. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.200

La Commissione

Approvato

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021,» con le seguenti: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,» inserire le seguenti: «del presente decreto»;*

c) *al comma 5, alinea, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1» aggiungere le seguenti: «, del presente decreto».*

1.1

AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

1.2

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Dal 7 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla».

1.3

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico

nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono altresì disporre, nelle aree provinciali, l'applicazione di misure meno restrittive di quelle stabilite per le zone rosse, arancioni e gialle».

1.4 (testo 2)

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione provata abitata, una volta al giorno, senza limiti orari agli spostamenti, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; resta inteso che in tali territori, gli spostamenti consentiti non sono comunque soggetti a limiti orari».

1.5 (testo 2)

CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione provata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; in tali territori, gli spostamenti consentiti sono comunque da intendersi in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00.».

1.6

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «nei limiti di due persone» con le seguenti: «nei limiti di quattro persone».

1.7

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «minori di anni 14» con le seguenti: «minori di anni 18».

1.8

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, ovvero 50 chilometri per i comuni classificati come montani, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

1.9

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

1.10

La Commissione

Approvato

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.».

1.11

CIAMPOLILLO, MARTELLI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. A partire dal 1° maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, senza limitazioni orarie.».

1.12

CIAMPOLILLO, MARTELLI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. A partire dal 1° maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, non vi è più obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto.».

G1.1

AUGUSSORI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2021, la cui applicazione è confermata fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021;

la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato - ed è tuttora - oggetto di acceso confronto all'interno della maggioranza di Governo e le interpretazioni sulla recente circolare del Ministero interrogato del 24 aprile 2021, esplicativa dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare seduti nelle attività di ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio della precedenza per le attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che si fonda su un «rischio

ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta,

impegna il Governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di eliminare completamente il coprifuoco nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

G1.1(testo 2)

AUGUSSORI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2021, la cui applicazione è confermata fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021;

la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato - ed è tuttora - oggetto di acceso confronto all'interno della maggioranza di Governo e le interpretazioni sulla recente circolare del Ministero interrogato del 24 aprile 2021, esplicativa dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare seduti nelle attività di ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio della precedenza per le attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta,

impegna il Governo:

entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di spostamento.

(*) Accolto dal Governo

G1.2

AUGUSSORI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;

alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei prossimi anni;

è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio,

impegna il Governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e delle attività di ristorazione, anche all'interno, nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

G1.2 (testo 2)

AUGUSSORI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;

alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei prossimi anni;

è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio,

impegna il Governo:

entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e anche delle attività di ristorazione, anche all'interno..

(*) Accolto dal Governo

G1.3

BRIZIARELLI, CAMPARI, RUFA, EMANUELE PELLEGRINI, DE VECCHIS, PEPE, GALLONE (*), MALLEGNI (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premessi che:

il settore dei matrimoni e degli eventi ogni anno fattura 60 miliardi, raccoglie oltre 90mila imprese e partite Iva, almeno 30 figure professionali, un milione di lavoratori, e a causa della pandemia ha riscontrato un calo del fatturato di oltre l'85 per cento;

la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha emanato delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che hanno previsto lo svolgimento di cerimonie nel rispetto delle misure di carattere generale;

nelle linee guida non vi sono indicazioni per i casi in cui, nelle more dell'organizzazione dell'evento, il comune all'interno del quale debba svolgersi la cerimonia. venga dichiarato zona arancione o rossa;

vi è dunque una situazione di sostanziale incertezza per coloro che devono celebrare l'evento e anche per le strutture stesse che lo ospitano, venendosi così a creare un danno, sia economico che morale per tutti i soggetti interessati, nel caso in cui un evento organizzato da diverso tempo, anche

anni, debba essere rimandato a data da destinarsi a causa del mutamento del colore della zona;

si ritiene che possano essere svolte in tutta sicurezza le cerimonie in cui si adottino delle specifiche misure di controllo, come ad esempio: una certificazione COVID-19 *free* per i locali che abbiano proceduto alla sanificazione degli ambienti e che impieghino personale vaccinato o sottoposto al tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti all'evento; l'eventuale previsione della figura COVID-19 *manager* che, per ogni 50 invitati, si occupi del controllo del rispetto di tali misure di prevenzione; nonché la previsione della partecipazione alla cerimonia anche per i soggetti invitati, provenienti da zone dichiarate arancioni o rosse, qualora vaccinati o sottoposti a tampone molecolare nelle 48 ore precedenti,

impegna il Governo:

ad adottare una circolare, in accordo con le Regioni, che contenga delle linee guida ove siano indicate le misure atte a garantire l'ordinario svolgimento dell'evento a prescindere dal colore della zona in cui si trovi la struttura nella quale debba svolgersi l'evento.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.3 (testo 2)

BRIZIARELLI, CAMPARI, RUFA, EMANUELE PELLEGRINI, DE VECCHIS, PEPE, GALLONE, MALLEGNI (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premessi che:

il settore dei matrimoni e degli eventi ogni anno fattura 60 miliardi, raccoglie oltre 90mila imprese e partite Iva, almeno 30 figure professionali, un milione di lavoratori, e a causa della pandemia ha riscontrato un calo del fatturato di oltre l'85 per cento;

la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha emanato delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che hanno previsto lo svolgimento di cerimonie nel rispetto delle misure di carattere generale;

nelle linee guida non vi sono indicazioni per i casi in cui, nelle more dell'organizzazione dell'evento, il comune all'interno del quale debba svolgersi la cerimonia venga dichiarato zona arancione o rossa;

vi è dunque una situazione di sostanziale incertezza per coloro che devono celebrare l'evento e anche per le strutture stesse che lo ospitano, venendosi così a creare un danno, sia economico che morale, per tutti i soggetti interessati, nel caso in cui un evento organizzato da diverso tempo, anche anni, debba essere rimandato a data da destinarsi a causa del mutamento del colore della zona;

si ritiene che possano essere svolte in tutta sicurezza le cerimonie in cui si adottino delle specifiche misure di controllo, come ad esempio: una certificazione COVID-19 *free* per i locali che abbiano proceduto alla sanificazione degli ambienti e che impieghino personale vaccinato o sottoposto al tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti all'evento; l'eventuale previsione della figura COVID-19 *manager* che, per ogni 50 invitati, si occupi del controllo del rispetto di tali misure di prevenzione nonché la previsione della partecipazione alla cerimonia per i soggetti che abbiano i requisiti previsti dal *green pass*;

su tale tema è stato chiesto un parere al CTS per la validazione di un protocollo di apertura in sicurezza,

impegna il Governo:

compatibilmente con i dati relativi all'andamento epidemiologico, ad adottare nel quadro delle progressive riaperture e in accordo con le Regioni gli atti necessari contenenti le linee guida ove siano indicate le misure atte a garantire l'ordinario svolgimento dell'evento.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Toffanin e i restanti componenti del Gruppo L-SP-PSd'Az, il senatore Collina e i restanti componenti del Gruppo PD e i restanti componenti dei Gruppi M5S e Aut (SVP-PATT, UV)

(**) Accolto dal Governo

G1.4

FARAONE, GRIMANI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

premessi che:

la pandemia da COVID-19 esplosa durante lo scorso anno ha avuto, e continua ad avere, un'esposizione globale ed una rilevanza storica assolutamente eccezionali;

durante l'ultimo anno, i singoli Stati hanno adottato una moltitudine di provvedimenti diretti in due direzioni principali: dal punto di vista sanitario, sono state adottate misure di contenimento degli spostamenti e di *social distancing*, nonché misure di potenziamento delle strutture e del personale coinvolti nella cura dei pazienti colpiti dal *virus*. Il secondo grande ramo di provvedimenti adottati ha riguardato, invece, l'economia: i Governi - e in alcuni casi anche le organizzazioni sovranazionali, tra le quali l'Unione europea - hanno predisposto stanziamenti finanziari al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria;

e tuttavia, le conseguenze drammatiche della crisi hanno investito in maniera considerevole ulteriori comparti economici e sociali che non sempre sono stati destinatari di adeguate forme di supporto da parte delle istituzioni, né può essere tralasciato il fatto che molti servizi, rivolti a categorie particolarmente fragili di cittadini ed utenti, siano stati ridotti o siano venuti meno a causa proprio della pandemia delle relative conseguenze;

è il caso, tra gli altri, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA). Da quanto si apprende, già prima della pandemia i dati inerenti a questo settore erano drammatici: circa 200 bambini e ragazzi su 1000 avrebbero avuto un disturbo neuropsichico, ma solo 60 su 200 sarebbero riusciti ad accedere ad un servizio territoriale di NPIA e 30 su 200 ad avere risposte terapeutico-riabilitative appropriate;

e ancora 7 su 1000 si sarebbero recati al pronto soccorso per un disturbo psichiatrico e 5 su 1000 sarebbero stati ricoverati per un disturbo neurologico o psichiatrico;

la pandemia, in aggiunta, ha esacerbato profondamente le preoccupanti tendenze sopra descritte: all'aumento degli episodi di *stress* e sovraccarico su bambini, ragazzi e famiglie, infatti, si sono accompagnati la saturazione dei pronti soccorsi, delle degenze pediatriche e psichiatriche, il raddoppio degli accessi per tentati suicidi e per atti autolesionisti gravi;

considerato che:

i dati ricavabili dagli studi delle associazioni del settore hanno dimostrato che negli ultimi dieci anni il numero di utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza è più che raddoppiato;

i servizi attualmente offerti per NPIA sono carenti e disomogenei sul territorio nazionale: a mancare non sono solo i letti di ricovero previsti, ma anche le strutture semiresidenziali terapeutiche, mentre i servizi territoriali sono differenziati da regione a regione e fortemente disconnessi tra loro;

l'asimmetria tra domanda e risposta di servizi di NPIA non risulta più sostenibile: le amministrazioni non sono più in grado di disporre degli strumenti tecnologici adeguati per attivare interventi di telemedicina e teleriabilitazione, né è pensabile che le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da COVID-19 possano destare disagi psichiatrici e psicologici, anche gravi, solo nel breve periodo, rilevando invece il rischio che tali tendenze possano non

solo ripetersi periodicamente a seconda delle ondate pandemiche a cui saremo potenzialmente ancora esposti nei prossimi mesi, ma anche stabilizzarsi in via persistente su bambini ed adolescenti,

impegna il Governo:

ad adottare le più opportune iniziative volte ad implementare i sistemi di ricerca, raccolta e analisi dei dati epidemiologici nazionali relativi alle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo, in special modo per i pazienti di fascia 0-17 anni;

a potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno una struttura ad essi dedicata ogni 150.000-250.000 abitanti, prevedendo necessariamente la presenza di un'*equipe* multidisciplinare completa con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività - neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici - e in stretto raccordo con i servizi di psichiatria dell'adulto, per le dipendenze e per la disabilità per l'età di transizione;

di incrementare i posti in specialità di Neuropsichiatria Infantile e di implementare, compatibilmente e con la priorità riconosciuta ai pazienti affetti da COVID-19, il numero di posti letto di NPIA nelle strutture sanitarie, al fine di garantire risposte appropriate e tempestive agli utenti con disturbi sia neurologici che psichiatrici, nonché di dotare gli specifici servizi di NPIA di strumenti informatici *ad hoc*, riconoscendo altresì la possibilità di effettuare percorsi integrati tra attività in presenza ed attività in telemedicina e teleriabilitazione nei servizi e di strutturare *network* coordinati di cura per i principali disturbi.

G1.4 (testo 2)

FARAONE, GRIMANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

premessi che:

la pandemia da COVID-19 esplosa durante lo scorso anno ha avuto, e continua ad avere, un'esposizione globale ed una rilevanza storica assolutamente eccezionali;

durante l'ultimo anno, i singoli Stati hanno adottato una moltitudine di provvedimenti diretti in due direzioni principali: dal punto di vista sanitario, sono state adottate misure di contenimento degli spostamenti e di *social distancing*, nonché misure di potenziamento delle strutture e del personale coinvolti nella cura dei pazienti colpiti dal *virus*. Il secondo grande ramo di

provvedimenti adottati ha riguardato, invece, l'economia: i Governi - e in alcuni casi anche le organizzazioni sovranazionali, tra le quali l'Unione europea - hanno predisposto stanziamenti finanziari al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria;

e tuttavia, le conseguenze drammatiche della crisi hanno investito in maniera considerevole ulteriori comparti economici e sociali che non sempre sono stati destinatari di adeguate forme di supporto da parte delle istituzioni, né può essere tralasciato il fatto che molti servizi, rivolti a categorie particolarmente fragili di cittadini ed utenti, siano stati ridotti o siano venuti meno a causa proprio della pandemia delle relative conseguenze;

è il caso, tra gli altri, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA). Da quanto si apprende, già prima della pandemia i dati inerenti a questo settore erano drammatici: circa 200 bambini e ragazzi su 1000 avrebbero avuto un disturbo neuropsichico, ma solo 60 su 200 sarebbero riusciti ad accedere ad un servizio territoriale di NPIA e 30 su 200 ad avere risposte terapeutico-riabilitative appropriate;

e ancora 7 su 1000 si sarebbero recati al pronto soccorso per un disturbo psichiatrico e 5 su 1000 sarebbero stati ricoverati per un disturbo neurologico o psichiatrico;

la pandemia, in aggiunta, ha esacerbato profondamente le preoccupanti tendenze sopra descritte: all'aumento degli episodi di *stress* e sovraccarico su bambini, ragazzi e famiglie, infatti, si sono accompagnati la saturazione dei pronti soccorsi, delle degenze pediatriche e psichiatriche, il raddoppio degli accessi per tentati suicidi e per atti autolesionisti gravi;

considerato che:

i dati ricavabili dagli studi delle associazioni del settore hanno dimostrato che negli ultimi dieci anni il numero di utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza è più che raddoppiato;

i servizi attualmente offerti per NPIA sono carenti e disomogenei sul territorio nazionale: a mancare non sono solo i letti di ricovero previsti, ma anche le strutture semiresidenziali terapeutiche, mentre i servizi territoriali sono differenziati da regione a regione e fortemente disconnessi tra loro;

l'asimmetria tra domanda e risposta di servizi di NPIA non risulta più sostenibile: le amministrazioni non sono più in grado di disporre degli strumenti tecnologici adeguati per attivare interventi di telemedicina e teleriabilitazione, né è pensabile che le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da COVID-19 possano destare disagi psichiatrici e psicologici, anche gravi, solo nel breve periodo, rilevando invece il rischio che tali tendenze possano non solo ripetersi periodicamente a seconda delle ondate pandemiche a cui saremo potenzialmente ancora esposti nei prossimi mesi, ma anche stabilizzarsi in via persistente su bambini ed adolescenti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di adottare le più opportune iniziative volte ad implementare i sistemi di ricerca, raccolta e analisi dei dati epidemiologici nazionali relativi alle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo, in special modo per i pazienti di fascia 0-17 anni;

di potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno una struttura ad essi dedicata ogni 150.000-250.000 abitanti, prevedendo necessariamente la presenza di un'*equipe* multidisciplinare completa con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività - neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici - e in stretto raccordo con i servizi di psichiatria dell'adulto, per le dipendenze e per la disabilità per l'età di transizione;

di incrementare i posti in specialità di Neuropsichiatria Infantile e di implementare, compatibilmente e con la priorità riconosciuta ai pazienti affetti da COVID-19, il numero di posti letto di NPIA nelle strutture sanitarie, al fine di garantire risposte appropriate e tempestive agli utenti con disturbi sia neurologici che psichiatrici, nonché di dotare gli specifici servizi di NPIA di strumenti informatici *ad hoc*, riconoscendo altresì la possibilità di effettuare percorsi integrati tra attività in presenza ed attività in telemedicina e teleriabilitazione nei servizi e di strutturare *network* coordinati di cura per i principali disturbi.

(*) Accolto dal Governo

G1.5

BINETTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

la Missione 6 prevista dal PNRR, alla luce della drammatica storia che stiamo vivendo mentre siamo ancora immersi nella pandemia da COVID-19, punta a modificare l'attuale assetto del SSN, mettendo in *pole position* l'assistenza territoriale, investendo in prevenzione, immaginando una migliore integrazione socio sanitaria, creando ospedali di comunità, potenziando i processi di innovazione tecnologica attraverso un maggiore investimento sul piano digitale e intensificando l'attenzione alle problematiche connesse con l'ambiente. Ma la sua elaborazione, almeno finora, non è riuscita a mostrare modelli di intervento nuovi sul piano strutturale;

la pandemia ha certamente messo a nudo le criticità del SSN, per cui è necessario partire da queste criticità per stabilire un ordine di priorità sulla base dei cambiamenti che servono. Il cambiamento in sanità è invocato da tutte le forze notifiche, sia di maggioranza e di opposizione, ma tra le diverse forze politiche ci sono grandi differenze, che riguardano le modalità di cambiare, l'ambito del cambiamento, la profondità degli interventi correttivi, il livello su cui intervenire e quindi il tipo di proposte da mettere in campo. È necessario ipotizzare un cambiamento profondo, coraggioso, strutturale, disponibile a ripensare politiche, impostazioni, culture organizzative, per rimuovere una serie di ostacoli, che nel tempo hanno creato tutte le contraddizioni esplose in questo ultimo anno. Non basta pensare a come riorganizzazione l'attuale realtà del SSN, razionalizzando alcuni processi o portando a compimento qualcosa che era rimasta incompiuta. Per realizzare una vera e propria *mission* ci vuole una nuova *vision*;

l'obiettivo della VI Missione dispone testualmente che occorre rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure. Il tutto con un costo 20,22 miliardi. Ma queste affermazioni appaiono ancorate a vecchi modelli che non tengono sufficientemente conto degli sviluppi tecnico-scientifici, socio-economici ed organizzativi compiuti negli ultimi anni. Il concetto di prevenzione oggi è profondamente mutato, è andando evolvendo fino a investire l'ambiente fisico e psicologico; gli stili di vita e i modelli organizzativi sul piano lavorativo. Attraverso le testimonianze degli igienisti, degli epidemiologi e degli operatori della prevenzione è emerso come gli attuali dipartimenti di prevenzione siano in crisi e i loro modelli culturali e organizzativi inadeguati. La stessa cosa avviene per la tanto invocata assistenza domiciliare, per l'integrazione socio-sanitaria, in cui il desiderio che si realizzi, l'urgenza con cui se ne intravede la necessità, non corrisponde alla descrizione del come fare e del chi sarà chiamato a fare. La crisi che ha investito i medici di medicina generale pone domande molto serie non solo sulla loro competenza specifica, ma anche sul loro modo di organizzare il lavoro di cura e di assistenza con una relazione di prossimità ai malati mentre stanno nelle proprie case, accanto alle loro famiglie. Gli stessi ospedali di comunità, ampiamente citati dal Ministro Speranza, rischiano di rappresentare solo il recupero dei piccoli ospedali di cui si è chiesta, e spesso ottenuta la chiusura, in passato, giudicandoli inadeguati a garantire qualità di cura;

se si vuole davvero realizzare la VI Missione, non è possibile accontentarsi di operazioni di carattere lessicale, cambiando i nomi dei contenitori, senza operare una vera e propria riforma. Per fare un esempio se gli ambulatori non diventano veri e propri centri di diagnosi e cura, più simili a veri e propri *day hospital*, con un personale di riferimento dedicato a mantenere relazioni stabili con i pazienti che vi affluiscono e con i loro familiari, non cambierà nulla nel modello assistenziale e l'insoddisfazione continuerà a moltiplicare visite e analisi in contesti diversi, cercando nelle strutture a più alta e integrata assistenza le risposte che i malati cercano. La pandemia ha messo in crisi tutte le soluzioni organizzative precedenti, anche perché

molte di loro erano nate già vecchie. Ed è questo il principale errore da evitare. Occorre riscrivere il rapporto tra SSN, bisogni emergenti nella società ed economia; i costi in sanità se sono affrontati correttamente sono degli investimenti. La sanità non può essere gestita come un'azienda in cui il pareggio di bilancio orienta tutte le scelte, anche quando sono a scapito del bene salute, che costituisce la sua stessa ragion d'essere. Eppure questo è quanto avvenuto almeno negli ultimi 10-15 anni;

affrontare l'ormai indispensabile processo di cambiamento nella sanità però non può essere perseguito senza un parallelo e integrato cambiamento dei modelli formativi, in cui l'Università, e nella fattispecie la Facoltà di Medicina, va coinvolta profondamente e fin dal primo momento. Vanno rivisti molti aspetti del *Curriculum* di studi sia negli anni della formazione di base che nelle diverse specialità, a cominciare molto probabilmente dai modelli di selezione degli studenti e degli aspiranti specialisti;

sono almeno quattro le priorità indifferibili se si vuole offrire alla VI Missione qualche opportunità concreta di successo:

a) prima di tutte la formazione dei medici di base, che debbono tornare ad essere medici di famiglia con una competenza clinica al passo con le esigenze e con modelli organizzativi che ne potenzino la struttura in piccole equipe multi-professionali;

b) la Formazione di tutti gli studenti di medicina nel campo della Salute pubblica, rivedendo programmi e crediti destinati a questo ambito, a cominciare dalla epidemiologia, dalla statistica medica, ecc; potenziando e rafforzando negli specialisti in salute pubblica le competenze manageriali e organizzative indispensabili a gestire la complessità;

c) le competenze digitali della futura classe medica da acquisire non solo attraverso lezioni ed esercitazioni ad hoc, ma creando un sistema complessivo in cui possano sperimentare tutte le potenzialità che le nuove tecnologie mettono a loro disposizione sia nell'assistenza territoriale, che nella specialistica ad altissima complessità;

d) investire in ricerca, cominciando a scoprire i migliori e più brillanti talenti che possono dedicarsi con i loro studi allo sviluppo di nuove e attualmente impreviste possibilità di diagnosi e di terapie, cercando soluzioni sempre più innovative,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attivare fin dal primo momento un più ampio e profondo coinvolgimento del MUR, concretamente delle facoltà di Medicina, delle scuole di specializzazione e dei policlinici a più alto livello di competenza, per supportare tutti i processi di cambiamento del SSN, nessuno escluso, con un rinnovato progetto formativo, perché le nuove generazioni di professionisti abbiano specializzazioni di eccellenza e siano in grado di inserirsi fin dal primo momento con nuove competenze nella messa in opera di questo megaprogetto di miglioramento della sanità previsto dal PNRR.

(*) Accolto dal Governo

G1.6

STABILE

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

tutto il lavoro autonomo e del commercio è privo di protezione (indennità malattia) in caso di contagio COVID-19, con assenza di protezione vaccinale malgrado la strutturale forte esposizione ai rapporti col pubblico, soprattutto nel caso di attività private aperte anche in zona rossa essendo fornitrici di servizi di pubblica utilità;

essendo evidente che la malattia da COVID-19 e conseguenze a medio periodo, quarantene comprese, è in grado di espellere dal mercato e portare al fallimento piccole e medie aziende altrimenti sane e non di rado di importanza strategica;

spesso si tratta di piccole imprese organizzate in società di persone o impresa familiare e per cui una malattia COVID-19 severa, dopo un anno di crisi grave e generalizzata, rappresenta un evento catastrofico;

si sta creando una pericolosa frattura sociale tra lavoro autonomo privo di tutele e lavoro «garantito» soprattutto pubblico tutelato da vaccinazioni, indennità malattia, *smart working* impraticabile ad esempio per un commerciante, ancor più di beni essenziali,

impegna il Governo:

ad istituire, nel periodo di emergenza sanitaria, una indennità malattia da COVID-19 per il lavoro autonomo che copra malattia certificata e/o quarantena in capo al singolo operatore con diaria non inferiore a euro 100;

a risarcire il danno all'impresa causato da malattia COVID-19 contratta da lavoratori autonomi e commerciali non vaccinati, ma diligenti nella campagna vaccinale e legittimamente aperti, calcolato sulla differenza di venduto come da registri, tra uguale periodo 2019 e il periodo di malattia certificato quarantene comprese. Con procedura urgente di liquidazione perché queste sono situazioni di grande pericolosità per l'azienda con rischio concreto di fallimento e richiesta rientro dei fidi.

G1.6 (testo 2)

STABILE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

tutto il lavoro autonomo e del commercio è privo di protezione (indennità malattia) in caso di contagio COVID-19, con assenza di protezione vaccinale malgrado la strutturale forte esposizione ai rapporti col pubblico, soprattutto nel caso di attività private aperte anche in zona rossa essendo fornitrici di servizi di pubblica utilità;

essendo evidente che la malattia da COVID-19 e conseguenze a medio periodo, quarantene comprese, è in grado di espellere dal mercato e portare al fallimento piccole e medie aziende altrimenti sane e non di rado di importanza strategica;

spesso si tratta di piccole imprese organizzate in società di persone o impresa familiare e per cui una malattia COVID-19 severa, dopo un anno di crisi grave e generalizzata, rappresenta un evento catastrofico;

si sta creando una pericolosa frattura sociale tra lavoro autonomo privo di tutele e lavoro «garantito» soprattutto pubblico tutelato da vaccinazioni, indennità malattia, *smart working* impraticabile ad esempio per un commerciante, ancor più di beni essenziali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire, nel periodo di emergenza sanitaria, una indennità malattia da COVID-19 per il lavoro autonomo che copra malattia certificata e/o quarantena in capo al singolo operatore con diaria non inferiore a euro 100.

(*) Accolto dal Governo

G1.100 (già em. 1.0.1)

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, GIUSEPPE PISANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

l'articolo 1 contiene delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 ormai superate dalle nuove disposizioni relative alle graduali riaperture contenute nel decreto-legge n. 52 del 2021;

considerato che:

nel decreto legge n. 52 del 2021 sono contenute delle disposizioni volte a favorire la graduale ripresa della mobilità interregionale; in particolare, si prevede l'introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette "certificazioni verdi Covid-19", comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo;

le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea;

dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati nelle zone gialla e bianca. La norma dispone che chi è in possesso di certificazione verde può spostarsi in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa. Tali spostamenti rimangono chiaramente sempre consentiti, anche in assenza della predetta certificazione, per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione;

valutato, inoltre, che

l'esito negativo del tampone antigenico rapido o molecolare è una delle tre condizioni, tra loro alternative, per ottenere il certificato verde. Ma, a differenza delle altre due ipotesi, vaccinazione o guarigione da Covid-19, il tampone ha un costo non indifferente e variabile tra le Regioni;

è alquanto evidente che non possono sorgere discriminazioni di trattamento fra cittadini, ed ostacoli di natura economica che vadano a limitare le possibilità di spostamento, al di fuori della necessaria e preminente tutela della salute pubblica;

sarebbe inconcepibile che i costi per raggiungere l'obiettivo condiviso della riconquista della normalità finissero per ricadere sul cittadino, già provato dalle restrizioni legate alla crisi sanitaria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per garantire la gratuità dei test antigenici o molecolari

volti all'ottenimento delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alla libertà di spostamento dei cittadini derivanti da impedimenti di natura economica.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, GIUSEPPE PISANI

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi gratuiti)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 è istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi antigenici rapidi o molecolari, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti. Tale Fondo è destinato al finanziamento dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi gratuiti o molecolari, effettuati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

3. Agli oneri derivanti dai comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.».

1.0.2 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice)

1. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - legge è ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 e di quelle socio assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute dell'8 maggio 2021 e successive modificazioni, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.».

1.0.3

FARAONE, GRIMANI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Riaperture centri commerciali ed outlet)

1. Dal giorno di conversione del presente decreto legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

1.0.4

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Mobilità straordinaria)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono

prorogati per l'a.s. 2021/22, i termini per la mobilità previsti dall'Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo.

2. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.

3. Dall'anno scolastico 2021/2022 sono abrogati gli effetti previsti dal comma 17-*octies* punto 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.

4. Dall'anno scolastico 2021/2022 è abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera *m*) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».

1.0.5

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 17-*octies* punto 3 sostituire le parole: "dopo cinque anni scolastici" con le seguenti: "dopo tre anni scolastici";

b) il comma 17-*octies* punto 3-*bis* è soppresso;

c) il comma 17-*novies* è soppresso».

1.0.6

FARAONE, GRIMANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Ripristino del vincolo triennale per i vincitori di concorso di cui al decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, n. 106)

1. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e

grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito da seguente:

"3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico e al personale vincitore di concorso di cui al decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106, per i quali vale il vincolo triennale disposto dall'articolo 10 del medesimo decreto del Direttore Generale"».

1.0.7

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID-19)

1. Per l'a.s. 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti».

1.0.8

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)

1. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili».

1.0.9

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, per tutti i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzata per l'anno scolastico 2021/2022, una mobilità straordinaria, su tutte le sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste, prima delle nuove immissioni in ruolo.

2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

1.0.10

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste.

2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

1.0.11

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, è prevista per gli a.s 2021/2022 e 2022/2023, la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

1.0.12

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. È abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera *m*) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».

1.0.13

BRIZIARELLI, SIMONE BOSSI, CANDIANI, CASOLATI

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche alla legge 22 aprile 2021, n. 53)

1. Al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 e di altre eventuali malattie di origine animale all'articolo 14 lettera *q*) della legge 22 aprile 2021, n. 53 le parole: " tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio" sono sostituite con le seguenti: "ed una specifica regolamentazione nelle attività di importazione, conservazione e commercio"».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado)

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

CIAMPOLILLO, MARTELLI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 2. - 1. A partire dal 1° maggio 2021, nelle scuole di ogni ordine e grado è sempre consentita la didattica in presenza».

2.200

La Commissione

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «. La predetta deroga è consentita solo in casi» *con le seguenti:* «, tranne che in casi»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «dal decreto del Ministro dell'istruzione» *con le seguenti:* «dalle linee guida per la didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione».

2.2

SAPONARA, RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.100

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «A tal fine le istituzioni scolastiche possono avvalersi delle specifiche competenze di professionisti che prestano la propria opera presso associazioni rappresentative della disabilità e istituzioni specializzate di settore, per supportare al meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione».

2.3

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Improponibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 255, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono consentite in ogni caso, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, le operazioni di mobilità annuale, con particolare riferimento alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali nell'ambito della regione in cui si trova l'istituzione scolastica di cui al secondo periodo"».

2.4

DE LUCIA

Improponibile

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 978, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico";

2) al comma 979 le parole: "di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "di 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

3-ter. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

G2.1

FREGOLENT, LUNESU, DORIA, AUGUSSORI (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

il presente articolo prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia assicurata in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

la circolare del ministero della salute del 31 gennaio 2021, ha previsto per tutti i contatti stretti COVID-19 sospetti per infezione da variante un periodo di quarantena di 14 giorni, derogando alla previsione di cui alla circolare del 12 ottobre del Ministero della salute che per i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, aveva previsto la possibilità di effettuare un periodo ridotto di quarantena pari a 10 giorni dall'ultima esposizione a fronte dell'effettuazione di un test antigenico o molecolare negativo eseguito il decimo giorno.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in vista delle riaperture delle scuole, le Regioni hanno emanato delle ordinanze volte a fornire indicazioni per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole. Alcune Regioni hanno previsto che nel caso in cui un alunno risulti positivo al *virus* COVID-19 scatti la quarantena per tutti gli studenti della classe e per gli insegnanti che hanno frequentato la scuola nei giorni precedenti all'insorgenza dei sintomi, e non più di 48 ore prima, per un periodo di 14 giorni, altre Regioni una quarantena di 10 giorni. Il rientro a scuola è, poi, subordinato all'effettuazione di un tampone al termine del periodo di quarantena.

Inoltre, nei plessi scolastici dove il 30 per cento delle classi è coinvolta da almeno un caso di COVID-19, oltre all'attivazione delle procedure di quarantena sopra descritte, l'Azienda sanitaria può valutare, in base alle caratteristiche del *cluster*, anche la sospensione delle attività in presenza per l'intero plesso scolastico e la quarantena di tutti i soggetti che frequentano la scuola e l'effettuazione di uno *screening* completo mediante tampone dell'intero plesso.

Si riscontra, quindi, una disomogeneità tra le misure predisposte dalle singole Regioni e, delle volte, anche dai singoli Plessi Scolastici la cui chiusura può dipendere dalla valutazione dell'Azienda sanitaria di riferimento;

le evidenze scientifiche suggeriscono che la scuola non sia un amplificatore per la trasmissione di SARS-CoV-2, avendo valutato l'efficacia delle misure di prevenzione all'interno degli edifici scolastici;

da diversi studi, tra cui quello condotta da IPSOS per *Save the Children* e dalla *World Health Organization*, è emerso come le chiusure scolastiche abbiano avuto sostanziali impatti negativi sulla salute fisica e mentale e sull'educazione di bambini e adolescenti, ampliando le disuguaglianze esistenti nella società. Incidendo in modo particolare sui soggetti più vulnerabili, che hanno riscontrato particolari difficoltà ad accedere ai dispositivi e alle strutture necessari per seguire la didattica a distanza, generandosi così la perdita di apprendimento e la dispersione educativa;

il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di attività scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere la quarantena automatica, riproponendosi così l'isolamento sociale che con la riapertura delle scuole si intendeva superare,

impegna il Governo:

ad adottare una circolare che contenga delle linee guida, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, che prevedano la riduzione, dimezzandolo, del termine di quarantena per il ritorno a scuola, previa effettuazione del tampone molecolare, uniformando la disciplina sull'intero territorio nazionale.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.1 (testo 2)

FREGOLENT, LUNESU, DORIA, AUGUSSORI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

il presente articolo prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia assicurata in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

la circolare del ministero della salute del 31 gennaio 2021, ha previsto per tutti i contatti stretti COVID-19 sospetti per infezione da variante un periodo di quarantena di 14 giorni, derogando alla previsione di cui alla circolare del 12 ottobre del Ministero della salute che per i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, aveva previsto la possibilità di effettuare un periodo ridotto di quarantena pari a 10 giorni dall'ultima esposizione a fronte dell'effettuazione di un test antigenico o molecolare negativo eseguito il decimo giorno.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in vista delle riaperture delle scuole, le Regioni hanno emanato delle ordinanze

volte a fornire indicazioni per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole. Alcune Regioni hanno previsto che nel caso in cui un alunno risulti positivo al *virus* COVID-19 scatti la quarantena per tutti gli studenti della classe e per gli insegnanti che hanno frequentato la scuola nei giorni precedenti all'insorgenza dei sintomi, e non più di 48 ore prima, per un periodo di 14 giorni, altre Regioni una quarantena di 10 giorni. Il rientro a scuola è, poi, subordinato all'effettuazione di un tampone al termine del periodo di quarantena.

Inoltre, nei plessi scolastici dove il 30 per cento delle classi è coinvolta da almeno un caso di COVID-19, oltre all'attivazione delle procedure di quarantena sopra descritte, l'Azienda sanitaria può valutare, in base alle caratteristiche del *cluster*, anche la sospensione delle attività in presenza per l'intero plesso scolastico e la quarantena di tutti i soggetti che frequentano la scuola e l'effettuazione di uno *screening* completo mediante tampone dell'intero plesso.

Si riscontra, quindi, una disomogeneità tra le misure predisposte dalle singole Regioni e, delle volte, anche dai singoli Plessi Scolastici la cui chiusura può dipendere dalla valutazione dell'Azienda sanitaria di riferimento;

le evidenze scientifiche suggeriscono che la scuola non sia un amplificatore per la trasmissione di SARS-CoV-2, avendo valutato l'efficacia delle misure di prevenzione all'interno degli edifici scolastici;

da diversi studi, tra cui quello condotta da IPSOS per *Save the Children* e dalla *World Health Organization*, è emerso come le chiusure scolastiche abbiano avuto sostanziali impatti negativi sulla salute fisica e mentale e sull'educazione di bambini e adolescenti, ampliando le disuguaglianze esistenti nella società. Incidendo in modo particolare sui soggetti più vulnerabili, che hanno riscontrato particolari difficoltà ad accedere ai dispositivi e alle strutture necessari per seguire la didattica a distanza, generandosi così la perdita di apprendimento e la dispersione educativa;

il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di attività scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere la quarantena automatica, riproponendosi così l'isolamento sociale che con la riapertura delle scuole si intendeva superare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, all'esito dei necessari approfondimenti presso gli organi tecnico-scientifici competenti, di adottare una circolare che contenga delle linee guida, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, che prevedano la riduzione, dimezzandolo, del termine di quarantena per il ritorno a scuola, previa effettuazione del tampone molecolare, uniformando la disciplina sull'intero territorio nazionale.

(*) Accolto dal Governo

G2.100 (già em. 2.2)

SAPONARA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premesso che:

l'emergenza sanitaria prolungata ha messo in luce le carenze di un sistema deficitario nelle attrezzature, nelle infrastrutture e nelle competenze degli operatori e assistenti per quanto riguarda la gestione degli alunni con disabilità nella didattica a distanza;

è necessario supportare meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate;

è opportuno quindi finalizzare a questo parte delle risorse fornite alle istituzioni scolastiche, piuttosto che prevedere finanziamenti a pioggia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avvalersi delle competenze delle associazioni rappresentative della disabilità e delle istituzioni specializzate di settore, attraverso tecnici e ingegneri informatici, così come messo in luce nel corso delle audizioni svolte durante l'iter del provvedimento in esame.

(*) Accolto dal Governo

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 2****2.0.1**

RONZULLI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in *follow up*.»

2.0.2

RONZULLI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2)

1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

MODENA, FERRO

Ritirato

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590», con le seguenti: «all'articolo 590-sexies.».*

b) *dopo le parole: «a causa», inserire le seguenti: «o in occasione».*

3.2

MODENA, FERRO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590», con le seguenti: «all'articolo 590-sexies.».

3.3

MODENA, FERRO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «a causa», inserire le seguenti: «o in occasione».

3.4

BOLDRINI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «n. 178», inserire le seguenti: «e fino a conclusione della stessa,».

3.5

ZAFFINI, LA RUSSA, TOTARO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

3.200

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «pubblicate sul sito istituzionale» con le seguenti: «pubblicate nel sito internet istituzionale».

3.6

MODENA, FERRO

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i medesimi fatti è altresì esclusa la responsabilità civile del personale sanitario, del Servizio Sanitario Nazionale e delle singole strutture sanitarie ove il vaccino è somministrato.».

3.7

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi è altresì esclusa la responsabilità civile.».

Consequentemente sostituire la Rubrica con la seguente: «Responsabilità penale e civile da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2»;

3.13 (già 4.28)

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.100

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «È comunque garantito il diritto all'indennizzo per chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, lesioni o infermità permanenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210».

3.8

EVANGELISTA, ROMANO

Ritirato

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Nei casi di procedimenti nei confronti del personale sanitario in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 verificatesi secondo le modalità previste al comma precedente, solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha il diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta elettronica certificata all'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito, una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con contestuale nomina di un difensore d'ufficio, ai sensi dell'articolo 97, secondo comma del codice di procedura penale.

1-ter. Nei casi di accertamenti tecnici di cui all'articolo 360 del codice di procedura penale, in relazione ai fatti di cui al comma 1, il pubblico ministero avvisa senza ritardo l'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito, della facoltà di nominare consulenti tecnici scelti anche avvalendosi di personale iscritto in appositi elenchi di professionisti predisposti dagli ordini stessi. L'Ordine professionale avvisa senza ritardo la persona alla quale il reato è stato attribuito del giorno dell'ora e del luogo fissati per lo svolgimento dell'accertamento tecnico non ripetibile, la quale ha la facoltà di parteciparvi personalmente avvalendosi di un proprio consulente tecnico e di un difensore nominato ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro lo milioni per l'anno 2021 ed euro 20 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.9

MALLEGNI

Ritirato

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, al di fuori in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente poste in essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da colpa grave ovvero a condotte gestionali e/o amministrative caratterizzate da dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente.

1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si verifichino durante il periodo dell'emergenza causata dalla diffusione del COVID-19, la punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

1-*quater*. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le risorse e i mezzi disponibili e il numero dei pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione svolta per fronteggiare le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal personale.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».

3.10

MALLEGNI

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, l'esercente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non è punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 590-*sexies*, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre esclusa».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».

3.11

BALBONI, CIRIANI, LA RUSSA, TOTARO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le spese legali sostenute dai sanitari per la difesa nei procedimenti penali per i fatti di cui al comma 1 sono interamente a carico dello Stato qualora il procedimento si concluda con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

3.12 (già 4.25)

BOLDRINI, VALENTE

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.102*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica».

G3.100 (già em. 3.13)

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nel corso dell'esame del provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 2021, n.44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati", prevede, all'articolo 1, comma 1, che «Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato»;

l'articolo 4 del provvedimento in esame reca la «previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie», pertanto sembra dovuto che anche per loro siano applicabili le disposizioni previste dalla legge 210/1992 in caso di danni causati dal vaccino,

impegna il Governo:

ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, la previsione che chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui all'articolo 4 del decreto legge in esame, lesioni o infermità permanenti, ha diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

(*) Accolto dal Governo

G3.101 (già em. 3.0.4)

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, GIUSEPPE PISANI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

l'articolo 3 limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali);

l'articolo 4 introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali;

considerato che:

in diverse pronunce, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede l'indennizzo in caso di vaccinazioni non obbligatorie ma unicamente raccomandate alla popolazione dalle autorità sanitarie per la tutela della salute pubblica (v. sentenze n. 107/2012 per il vaccino da morbillo, parotite e rosolia, n. 423/2000 per il vaccino da epatite C e n. 27/1998 per il vaccino antipolio);

in tali pronunce si evidenzia, da un lato, l'impatto che ha sulla popolazione anche la sola raccomandazione delle autorità competenti e, dall'altro, il dovere di solidarietà che deve accompagnare il perseguimento di interessi generali. In presenza di una campagna portata avanti a favore di un trattamento vaccinale infatti si sviluppa nel singolo cittadino un affidamento rispetto alle raccomandazioni delle autorità sanitarie, affidamento che "(.) rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli" e che impone la "traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano" (sentenza 26.5.2020, n. 118) in ossequio ai principi dettati dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione;

occorre estendere l'indennizzo previsto dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, alle conseguenze dannose derivate dalle vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, sono necessarie per la tutela della salute pubblica. Trattasi, in particolare, dei casi in cui la vaccinazione viene raccomandata dalle autorità sanitarie, statali e locali, nell'ambito di un programma che, anche in esecuzione del Piano nazionale della prevenzione, sia redatto e portato avanti nell'interesse della collettività oltre che nell'interesse del singolo cittadino,

impegna il Governo:

a stanziare, nel prossimo decreto *Sostegni-bis*, delle adeguate risorse per riconoscere un indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni non obbligatorie, per le quali è prevista una raccomandazione delle competenti autorità sanitarie (nazionali e locali) per la tutela della salute pubblica, anche in esecuzione di un programma vaccinale, al fine di garantire la copertura della più ampia fetta di popolazione, come nel caso dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19.

G3.101 (testo 2)

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, GIUSEPPE PISANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

l'articolo 3 limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali);

l'articolo 4 introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali;

considerato che:

in diverse pronunce, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede l'indennizzo in caso di vaccinazioni non obbligatorie ma unicamente raccomandate alla popolazione dalle autorità sanitarie per la tutela della salute pubblica (v. sentenze n. 107/2012 per il vaccino da morbillo, parotite e rosolia, n. 423/2000 per il vaccino da epatite C e n. 27/1998 per il vaccino antipolio);

in tali pronunce si evidenzia, da un lato, l'impatto che ha sulla popolazione anche la sola raccomandazione delle autorità competenti e, dall'altro, il dovere di solidarietà che deve accompagnare il perseguimento di interessi generali. In presenza di una campagna portata avanti a favore di un trattamento vaccinale infatti si sviluppa nel singolo cittadino un affidamento rispetto alle raccomandazioni delle autorità sanitarie, affidamento che "(.) rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli" e che impone la "traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano" (sentenza 26.5.2020, n. 118) in ossequio ai principi dettati dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione;

occorre estendere l'indennizzo previsto dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, alle conseguenze dannose derivate dalle vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, sono necessarie per la tutela della salute pubblica. Trattasi, in particolare, dei casi in cui la vaccinazione viene raccomandata dalle autorità sanitarie, statali e locali, nell'ambito di un programma che, anche in esecuzione del Piano nazionale della prevenzione, sia redatto e portato avanti nell'interesse della collettività oltre che nell'interesse del singolo cittadino,

impegna il Governo:

a stanziare, nel prossimo provvedimento utile, delle adeguate risorse per riconoscere un indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni non obbligatorie, per le quali è prevista una raccomandazione delle competenti autorità sanitarie (nazionali e locali) per la tutela della salute pubblica, anche in esecuzione di un programma vaccinale, al fine di garantire la copertura della più ampia fetta di popolazione, come nel caso dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19.

(*) Accolto dal Governo

G3.102 (già 3.12)

BOLDRINI, VALENTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici (A.S. 2167),

premessi che:

secondo l'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, «Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato»;

la Corte costituzionale nella sentenza n. 118 del 2020 ha affermato che «la ragione che fonda il diritto all'indennizzo del singolo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l'integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell'interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale»,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 3.12 (già 4.25).

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

PAGANO, BERNINI, SCHIFANI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di responsabilità medica)

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi e per tutta l'attività di prevenzione e cura

connessa al COVID-19, la responsabilità penale dei medici e dei professionisti sanitari di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da sottoporre ad attività di prevenzione e cura, nonché della specializzazione personale, oltre che della volontarietà della prestazione.

3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, anche di rivalsa, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.

4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere nei modi e nei tempi di cui al primo comma, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo, a carico della struttura, pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.».

3.0.100 (id. a 3.0.2 (testo 2) e 3.8 (testo 4))

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2)

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.».

3.0.3

PAGANO, BERNINI, SCHIFANI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, dopo le parole: "nelle farmacie aperte al pubblico" inserire il seguente periodo: "e negli esercizi di vicinato di cui all'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248."».

3.0.4 (già 4.0.1)

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, GIUSEPPE PISANI

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.101

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)

1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: "autorità sanitaria italiana" sono inserite le seguenti: "o a causa di vaccinazioni eseguite su raccomandazione delle autorità sanitarie per la più ampia copertura della popolazione".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle vaccinazioni eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'attuazione della campagna vaccinale contro il contagio da SARS-CoV-2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente destinate agli indennizzi e ai risarcimenti ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presenta-

zione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

7. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.1

PARAGONE

Respinto*Sopprimere l'articolo.***4.2**

CIAMPOLILLO, MARTELLI

Id. em. 4.1*Sopprimere l'articolo.***4.3**

PARENTE, GRIMANI

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «professioni sanitarie» inserire le seguenti: «e socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «esercenti le professioni sanitarie» inserire le seguenti: «, sociosanitarie».

4.4 (id. a 4.5)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,».

4.6

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «svolgono la loro attività» con le seguenti: «svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività».

4.200

La Commissione

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «nelle farmacie, parafarmacie» con le seguenti: «nelle farmacie, nelle parafarmacie» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «prestazioni lavorative rese dai soggetti» con le seguenti: «prestazioni lavorative dei soggetti»;*

b) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «socio-sanitarie, socio-assistenziali» con le seguenti: «socio-sanitarie e socio-assistenziali», sostituire le parole: «nelle farmacie, parafarmacie» con le seguenti: «nelle farmacie, nelle parafarmacie» e dopo le parole: «nel cui territorio operano» aggiungere le seguenti: «i medesimi dipendenti»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione» con le seguenti: «l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione»;*

d) *al comma 6, dopo le parole: «Decorsi i termini» inserire le seguenti: «per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale»;*

e) *al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 6» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,»;*

f) *al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso» con le seguenti: «per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso» .*

4.7

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «studi professionali» con le seguenti: «studi medici professionali»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «studi professionali» con le seguenti: «studi medici professionali»;*

4.8

BOLDRINI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» inserire la seguente: «medici».

4.9

PARENTE, GRIMANI

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» aggiungere le seguenti: «anche alle dipendenze di società appaltatrici.»

4.10

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «studi professionali», inserire le seguenti: «, nelle strutture in cui viene somministrato il vaccino anti Sars-CoV-2/COVID-19,».

4.11

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «medico di medicina generale» con le seguenti: «medico del lavoro».

4.12

PAGANO

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto», con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

4.13

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dipendenti con tale qualifica» inserire le seguenti: «, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, inclusi i somministratori, i lavoratori operanti in forza di un contratto di appalto, i collaboratori, i lavoratori autonomi ed occasionali, i tirocinanti, i laureati in medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina ed odontoiatria, gli allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga una delle attività di cui al comma 1 nelle strutture o negli ambienti ivi previsti,».

4.14

BOLDRINI

Ritirato*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria locale» con le seguenti: «il medico competente della azienda sanitaria locale»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria locale» con le seguenti: «il medico competente della azienda sanitaria locale».*

4.15

BOLDRINI

Ritirato

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo nel caso in cui l'invito riguardi l'uso di un vaccino conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

4.16

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Ritirato

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «datore di lavoro» con le seguenti: «datore di lavoro o utilizzatore della prestazione di lavoro».

4.17

CIAMPOLILLO, MARTELLI

Respinto*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6, sopprimere il secondo periodo;*

b) *sopprimere il comma 7;*

c) *al comma 8, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere il comma 9.*

4.18

BOLDRINI

Ritirato

Al comma 6, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «limitazione temporanea».

Conseguentemente,

a) al comma 7, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «la limitazione temporanea»;

b) al comma 9, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «la limitazione temporanea».

4.19

BOLDRINI

Ritirato

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «anche inferiori» inserire le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali,».

4.20

PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI

Respinto

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di un terzo, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.21

ARRIGONI, PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI

Respinto

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di due quinti, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.22

EMANUELE PELLEGRINI, ARRIGONI, PILLON, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI

Respinto

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» *sono sostituite dalle seguenti:* «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti della metà, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.23

AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.100

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Laddove l'adibizione a mansioni diverse non sia possibile e la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 il lavoratore è sospeso e il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comparto».

4.24

CARBONE, GRIMANI

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera *c*), capoverso "463-bis", dopo le parole: "medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, " sono aggiunte le seguenti: "nonché di tutto il personale esercente le professioni sanitarie che la normativa o specifici protocolli di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e i soggetti di rappresentanza professionale individuano quali soggetti vaccinatori,";

2. Alla lettera *e*), capoverso "464-bis", dopo le parole: "al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2" sono aggiunte le seguenti: ", nonché a tutti i professionisti sanitari che aderiscono alla medesima attività".».

4.26

GARAVINI, GRIMANI

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.26

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia, sono inclusi nella campagna vaccinale COVID-19 in corso».

G4.26 (già em. 4.26)

GARAVINI, GRIMANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.26.

(*) Accolto dal Governo

4.27

GARAVINI, GRIMANI

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione del programma Erasmus+ e la ripresa della mobilità europea anche in ambito formativo-academico, gli studenti già ammessi al programma Erasmus+ e con partenza prevista entro il 30 ottobre 2021 sono inseriti tra le categorie da vaccinare con priorità entro il 31 agosto 2021».

G4.100 (già em. 4.23)

AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nel corso dell'esame del provvedimento recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid 19, in materia di vaccinazioni anti Sars- CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

il comma 10 dell'articolo 4 prevede che, salvo quanto disposto dall'art. 26, commi 2 e 2-bis, del d.l. 18/2020 in materia di lavoratori cd. "fragili", per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al

comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;

il provvedimento, non specificando che i periodi di assenza dal servizio in questione sono equiparati al ricovero ospedaliero e non sono computabili ai fini del periodo di comporta, reca un danno a quei lavoratori che sono impossibilitati a vaccinarsi per ragioni esterne alla propria volontà,

impegna il Governo:

ad intervenire prontamente con una disposizione normativa, anche di carattere urgente, per prevedere che, laddove l'adibizione a mansioni diverse non sia possibile e la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 il lavoratore di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge in esame, è sospeso e il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero, specificando altresì che, in tal caso, i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporta.

(*) Accolto dal Governo

G4.101 (già em. 4.0.9)

PIRRO, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, GIUSEPPE PISANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premesso che:

il Capo I del decreto-legge in esame reca "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e in materia di vaccinazioni anti Sars-cov-2*"

considerato che:

risulta necessario tutelare il diritto alla salute della collettività e delle persone, nonché l'ordine pubblico, anche al fine di un ordinato governo dell'emergenza sanitaria;

al fine di perseguire l'interesse pubblico è necessario consentire la massima diffusione di medicinali e dispositivi medico-sanitari essenziali in tutto il territorio nazionale;

anche se tali beni sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale, la situazione pandemica e il conseguente stato di emergenza rendono estremamente necessaria la più larga diffusione possibile di questi beni;

considerato infine che:

l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC/WTO) ha esplicitamente previsto deroghe alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale sui beni sanitari per contesti in cui sono diffuse epidemie e in cui gli Stati interessati non possono garantire l'accesso o la distribuzione (cfr. "Declaration on the TRIPS agreement and public health" adottata il 14 novembre 2001 e gli atti successivi conseguenti);

l'articolo 70 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante "Codice della proprietà industriale" prevede l'istituto della licenza obbligatoria, tramite il quale il titolare del diritto di proprietà intellettuale trasmette il brevetto ad altra azienda nella condizione di produrre il bene, ricevendo un congruo indennizzo dallo Stato;

le circostanze attuali derivante dalla pandemia pongono l'Italia in una situazione di straordinaria necessità ed urgenza per l'ordinato governo della pandemia e il raggiungimento dell'interesse pubblico alla tutela del diritto alla salute e dell'ordine pubblico; tale da consentire l'applicazione dei principi richiamati dall'Organizzazione Mondiale del Commercio insieme con l'istituto della licenza obbligatoria,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate alla concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali per il superamento della situazione pandemica.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.2

STABILE

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1° gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi.

2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale».

4.0.3

STABILE

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Ministero della salute e Aifa)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il periodo: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" è soppresso.

2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

3. Il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.4

STABILE

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività per i Medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale, ad esso si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema sanitario nazionale, ivi compresa la previsione degli importi di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come aumentati dall'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

4.0.5

SICLARI, DE POLI, PAGANO (*)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.0.5

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è abrogato.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G4.0.5 (già em. 4.0.5)

SICLARI, DE POLI, PAGANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.0.5.

(*) Accolto dal Governo

4.0.6

FARAONE, GRIMANI

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.0.6

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, è abrogato.».

G4.0.6 (già em. 4.0.6)

FARAONE, GRIMANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.0.6.

(*) Accolto dal Governo

4.0.7

CALDEROLI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: "Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito" sono sostituite dalle seguenti: «Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.».

4.0.8

STABILE

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa in fase post COVID)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono prorogate sino al 30 giugno 2022.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata ulteriore spesa pari a 100 milioni di euro.

3. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge n. 282 del 2004.».

4.0.9

PIRRO, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, GIUSEPPE PISANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Disciplina delle licenze obbligatorie in caso di emergenze sanitarie nazionali)

1. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

"Art. 70-*bis*.

(Licenza obbligatoria in caso di emergenze sanitarie nazionali)

1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale.

2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale."».

4.0.10

PIRRO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 500 è abrogato.».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo. 5.

(Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale)

1. All'articolo 1-*quiquies* del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole «ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali» sono soppresse;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Quando la persona in stato di incapacità naturale non è ricoverata presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1, sono svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato.»;

c) al comma 3, le parole «individuato ai sensi dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dei commi 1, 2 e 2-*bis*» e, dopo la parola «ricoverata», sono inserite le seguenti: «o della persona non ricoverata di cui al comma 2-*bis*»;

d) al comma 5, le parole «presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «presupposti di cui ai commi 1, 2, 2-*bis* e 3» e, dopo le parole «dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato», sono aggiunte le seguenti: «o, per coloro che non siano ricoverati in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture, dal direttore sanitario dell'ASL di assistenza»;

e) al comma 7, primo periodo, le parole «ai sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2 e 2-*bis*, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata ovvero, nel caso di persona non ricoverata ai sensi del comma 2-*bis*, presso l'ASL di assistenza».

EMENDAMENTI

5.1

RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5.2

MANTOVANI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture";

a-ter) al comma 2, le parole: "o dell'analogha struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1"»;

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» con le seguenti: «presso le strutture di cui al comma 1»;*

3) *alla lettera d), sostituire le parole: «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» con le seguenti: «nelle strutture di cui al comma 1».*

5.3

FREGOLENT, LUNESU, DORIA

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a), inserire le seguenti lettere:*

«a-bis) al comma 1, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture";

a-ter) al comma 2, le parole: "o dell'analogha struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1";

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* "presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate", *con le seguenti:* "presso le strutture di cui al comma 1";

c) *alla lettera d), sostituire le parole:* "in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture" *con le seguenti:* "nelle strutture di cui al comma 1".

5.4

BOLDRINI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali o altre analoghe strutture";

a-ter) al comma 2, le parole: "o dell'analogha struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1"»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» *con le seguenti:* «presso le strutture di cui al comma 1»;

c) *alla lettera d), sostituire le parole:* «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» *con le seguenti:* «nelle strutture di cui al comma 1».

5.5

CIAMPOLILLO, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

GIUSEPPE PISANI, MANTOVANI, TONINELLI, BINETTI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Misure urgenti per la presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19 o in isolamento nonché dei soggetti in condizioni di fragilità)

1. In coerenza con le azioni sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dall'anno 2021, le Regioni destinano la quota pari all'1 per cento delle risorse del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine garantire un'assistenza qualificata in ambito palliativo, potenziando le cure palliative specialistiche domiciliari e attivando i servizi di cure palliative in ambito ospedaliero, ivi compresi i posti letto di *Hospice* ospedalieri e territoriali nell'ambito del riparto delle risorse.».

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI TERMINI IN MATERIA DI GIUSTIZIA, DI LAVORO, DI RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NONCHÉ PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19)

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1:

1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

2) al secondo periodo dopo le parole «del medesimo termine» sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»;

b) all'articolo 23-bis:

1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

2) al comma 7, primo periodo, le parole «all'articolo 310» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 310 e 322-bis»;

c) all'articolo 23-ter, comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

d) all'articolo 24:

1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.»;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, è segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale.

2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali.»;

3) al comma 4, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

e) all'articolo 25, comma 1, le parole «al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

f) all'articolo 26, comma 1, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;

g) all'articolo 27, comma 1, primo periodo, le parole «alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021.».

2. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021».

3. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 178, comma 4, dopo le parole «all'articolo 93,» sono inserite le seguenti: «l'appello e» e le parole «deve essere depositata» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere proposti»;

b) all'articolo 180, comma 1, le parole «Nei giudizi di appello l'atto» sono sostituite dalle seguenti: «L'atto».

EMENDAMENTI

6.1

PILLON, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, le parole: "il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito" sono sostituite con le seguenti: "le ore 24.00 del secondo giorno successivo al termine per il deposito delle memorie di repliche ovvero, per gli affari cautelari, il termine è fino alle ore 24.00 di quattro giorni li eri prima dell'udienza in qualunque rito"».

6.2

PILLON, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, gli ultimi due periodi sono sostituiti con i seguenti:

"Una volta depositata la richiesta di discussione da remoto, in alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, la parte può depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa, con cui può essere anche richiesto il passaggio in decisione della causa. Il difensore che deposita tali note è considerato presente a ogni effetto in udienza."».

6.3

PILLON, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «2-ter», apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le seguenti: «è consentito»;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».*

6.4

VITALI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «2-ter», apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le seguenti: «è consentito»;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».*

6.5

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, VALENTE

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «2-ter», apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le seguenti: «è consentito»;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Nei casi di cui al periodo precedente il difensore attesta il termine di scadenza*

dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».

6.6

BALBONI, LA RUSSA, TOTARO

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «2-ter», apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le seguenti: «è consentito»;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».*

6.7

PILLON, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati».

6.8

VITALI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR

del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato *ex art.* 335 c.p.p. ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati.».

6.9

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, VALENTE

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2) dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

«2-*quater*. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, il difensore inserisce il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle informazioni di cui al periodo precedente, il difensore ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore è tenuto alla allegazione del certificato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti rilevanti ai fini delle informazioni di cui al presente comma.».

6.10

BALBONI, LA RUSSA, TOTARO

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

«2-*quater*. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato *ex art.* 335 c.p.p. ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati.».

6.11

CIRINNÀ, ROSSOMANDO, VALENTE

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 28 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "decreto" sono inserite le seguenti: "e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria";

b) il comma 2 è abrogato.».

6.12

CIRINNÀ, ROSSOMANDO, VALENTE

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

6.200

La Commissione

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «All'allegato 1» con le seguenti: «Al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1».

6.13

PILLON, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Improponibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 136, comma 2-ter, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sostituire le parole: "Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari" con le seguenti: "Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità, a norma dell'articolo 23 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, equivalgono all'originale"».

6.14

AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Improponibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il comma 14 è sostituito con il seguente:

«14. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, possono richiedere tramite PEC, anche per il tramite di persone da loro appositamente delegate, i certificati penali rilasciati dai casellari giudiziari dei candidati, candidato sindaco compreso, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione. La richiesta deve essere effettuata entro il ventesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali. Il Tribunale deve inviare all'indirizzo PEC del richiedente i certificati entro il termine di 48 ore dalla richiesta. Le imposte di bollo sono a carico del soggetto richiedente. Se entro il sedicesimo giorno antecedente la data delle competizioni il rappresentante legale del partito o del movimento politico o della lista di cui al comma 11, primo periodo, non sia in possesso del certificato penale richiesto al casellario giudiziale, assolve al compito di cui al presente comma mediante la pubblicazione della richiesta fatta dal rappresentante legale o da suo delegato al tribunale competente per territorio.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

CUCCA, GRIMANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

1. All'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

b) alla lettera b), le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

c) alla lettera c), le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69)

1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, può disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

EMENDAMENTI

7.1

DE POLI

Improponibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - *(Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni)* - 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

3. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli Ingegneri e dei Chimici e Fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata

in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

7.2

DE POLI

Improponibile

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «può disporre» con le seguenti: «, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno n. 1923, possono disporre,»;

dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023.

1-ter. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

7.3

DE POLI

Improponibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - *(Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni)* - 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1-*septies*, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: "per un periodo di cinque anni dalla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

7.4

RICHETTI

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «procedure» aggiungere le seguenti: «, sentite l'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) e l'Autorità di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e successive modificazioni),».

7.5 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le modalità telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la libertà del voto e la verifica della sua integrità».

7.6

FARAONE, GRIMANI

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano anche all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del luglio 2005, n. 169».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1000

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato)

1. Per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato di cui all'articolo 21, primo comma, lettera *d*), della legge 3 aprile 1979, n. 103 che si svolgono durante lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, gli elettori che prestano servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato possono votare per corrispondenza secondo le determinazioni adottate dall'ufficio elettorale di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 103 del 1979, e in conformità alle modalità previste dal presente articolo.
2. L'ufficio elettorale, nell'individuare i casi in cui è ammessa la votazione per corrispondenza, emana le opportune istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto delle particolari esigenze degli uffici e della loro dislocazione, oltre che delle possibilità di collegamento con l'ufficio elettorale, che provvede allo spoglio. Tali istruzioni devono garantire il carattere personale, diretto e segreto del voto.
3. Il voto per corrispondenza viene manifestato mediante l'ordinaria scheda elettorale, che è fatta pervenire all'elettore in plico sigillato, dall'ufficio elettorale almeno tre giorni prima della data di cui al comma 4, unitamente alla busta da utilizzare per la restituzione della scheda votata e all'indicazione del termine di cui al comma 4.
4. L'elettore, dopo avere espresso il voto, provvede a chiudere nella busta la scheda piegata e incollata secondo le linee in essa tracciate e a indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo. Il plico così formato è spedito, a mezzo di raccomandata di servizio, all'ufficio elettorale, il giorno feriale antecedente a quello stabilito per la votazione. Il timbro postale fa fede della tempestività dell'invio.».

7.0.1

MARGIOTTA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti materia di elezioni degli organi degli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169)

1. Ciascun Consiglio Nazionale degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è autorizzato a adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni del predetto decreto e previa approvazione del Ministro della giustizia, un «Regolamento per la semplificazione delle procedure elettorali e la partecipazione degli iscritti

agli organi elettivi», al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti alla vita associativa dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali, di agevolare la comunicazione tra Ordini e iscritti attraverso l'utilizzo del domicilio digitale, di semplificare le procedure elettorali, consentendo il ricorso a sistemi di voto telematico in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:

a) introduzione della regola della sequenzialità temporale tra le elezioni dei Consigli territoriali, da tenersi in un'unica data, e le elezioni del Consiglio Nazionale;

b) promozione della tutela del genere meno rappresentato, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, sia nelle elezioni dei Consigli territoriali che in quelle del Consiglio Nazionale;

c) garanzia di personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto espresso dagli iscritti.

3. Fino all'adozione del Regolamento di cui al comma 1, e comunque non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese le procedure di rinnovo dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, anche in corso, con contestuale proroga degli organi scaduti.

4. Fino alla data di insediamento dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, eletti ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dai Consigli territoriali e nazionali uscenti».

7.0.2

VALENTE

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi di cui al comma 3, l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, alla quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge. La Federazione nazionale degli Or-

dini dei biologi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ordine nazionale dei biologi. Fino alla prima elezione degli organi della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, le attività di ordinaria amministrazione sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro della salute.

3-ter. Limitatamente alla prima elezione degli organi degli Ordini dei biologi, le relative assemblee sono formate dagli iscritti all'Albo dei biologi distinti in funzione della residenza ovvero, su richiesta dell'interessato, del domicilio professionale. Per tali finalità, gli elenchi dei componenti di ciascuna assemblea sono definitivamente formati sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi prevista dal comma 3 dai commissari straordinari nominati ai sensi del medesimo comma 3.

3-quater. L'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo*) - Per l'esercizio della professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

I pubblici impiegati, ai quali sia consentito dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto al comma precedente".

3-quinquies. In deroga all'articolo 5, lettera *d*), della legge 24 maggio 1967, n. 396, e all'articolo 5, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge, possono essere iscritti al relativo albo professionale, anche se privi dell'abilitazione all'esercizio della professione:

a) il personale delle forze di polizia e delle forze armate, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, per lo svolgimento di attività che formano oggetto della professione di biologo esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di servizio presso le forze di polizia e le forze armate;

b) coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, svolgano attività, in qualsiasi forma giuridica, che formano oggetto della professione di biologo presso gli istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e le agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28

giugno 2016, n. 132, esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di attività presso i predetti enti"».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo. 8.

(Termini in materia di lavoro e terzo settore)

1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 maggio 2021».
2. All'articolo 1, comma 446, lettera *h*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 marzo 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117» sono soppresse.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

8.500 ([già 8.0.4 (testo 2)])

La Commissione

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *ai commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorrono, le parole:* «fino al 31 maggio 2021», *con le seguenti:* «fino al 31 luglio 2021»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono effettuate anche in deroga, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le regioni.»;

c) *al comma 3, sostituire le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti: «pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021».*

8.1

AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G8.100

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. I termini di cui ai commi 4-novies e 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, si intendono posticipati al 31 ottobre 2021».

8.2

AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, PIROVANO, CALDEROLI

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Considerato il prolungarsi delle difficoltà legate all'emergenza COVID, il Ministro delle infrastrutture e trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto a prorogare di 6 mesi i termini vigenti per la predisposizione e adozioni dei PUMS di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale n. 397 del 2017, così come modificato dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 396 del 2019».

8.200

La Commissione

Approvato

Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di lavoro e di Terzo settore».

G8.100 (già em. 8.1)

AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 2021, n.44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame reca una proroga a termini in materia di lavoro e terzo settore;

il perseguire della crisi pandemica ha rallentato il processo di attuazione della riforma del terzo settore di cui al decreto legislativo 17/2017 e tuttora persistono problematiche relative all'operatività del Registro Unico del Terzo settore e all'adeguamento dello statuto degli enti che intendono procedere con l'iscrizione ed uniformarsi alla nuova normativa;

il termine ultimo per adeguare gli statuti, al fine di comprendere le nuove modalità di gestione ed amministrative imposte alle associazioni dalle misure per il contenimento del contagio da COVID-19, è stato più volte prorogato, da ultimo con il decreto sostegni che ha previsto uno slittamento da maggio a luglio 2021,

impegna il Governo:

al fine di contenere la confusione e l'instabilità dell'intero terzo settore, sarebbe importante dare chiarezza prevedendo un margine più ampio per l'adeguamento degli statuti, evitando proroghe di tre mesi in tre mesi e facendo coincidere il termine con quello previsto per la fine dello stato di emergenza e prorogandolo di pari passo.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.1

MANCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge n. 381 del 1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice

civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento».

8.0.2

MANCA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Differimento del termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 settembre 2014.».

8.0.3

VITALI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 58, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nel caso di mancata disponibilità di posti nella provincia cui hanno sede le istituzioni scolastiche ed educative in cui prestavano la propria attività lavorativa, la procedura selettiva viene comunque avviata per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente comma al fine della predisposizione di specifica graduatoria provinciale ad esaurimento finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di collaboratore scolastico che si rendono disponibili nella provincia. Nelle more della disponibilità di posti detto personale è inserito, con precedenza nella graduatoria nazionale di cui al comma 5-*septies*."».

8.0.5

CATALFO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Disposizioni per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Per adeguare la retribuzione accessoria del personale coinvolto nelle missioni istituzionali e per potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000 per l'anno 2020, di euro 850.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000 annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per il personale non dirigente di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'indennità di amministrazione. Il relativo onere, determinato dal differenziale tra l'indennità attualmente in godimento e quella che si intende rideterminare a partire dalla medesima data, è pari ad euro 2.579.469 annui a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 3.929.469 per il 2020 in euro 4.079.469 per il 2021 e in euro 4.229.469 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Al fine di dare continuità all'attività amministrativa in funzione dei risultati attesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, anche ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, n. 3 unità di livello dirigenziale non generale, n. 36 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva File n. 18 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, fascia retributiva F2,

del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è corrispondentemente incrementata di n. 3 unità di personale dirigenziale di livello non generale, di n. 36 unità di personale appartenente all'area III e n. 18 unità di personale appartenente all'area II. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

8.0.6

PARAGONE

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)

1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le società di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a

carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.»

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)

1. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 giugno e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorra, è differito al 15 luglio.

EMENDAMENTO

9.200

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «ovunque ricorra» con le seguenti: «ovunque ricorre nel citato articolo 1, comma 174».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.2

GUIDOLIN

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,5 milioni di euro per l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per l'anno 2028, 10,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.3

GUIDOLIN

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. All'articolo 47, terzo comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "tecnico ed amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "tecnico, amministrativo e sociosanitario".

2. Nel ruolo del personale socio-sanitario di cui al comma precedente confluiscono i profili professionali individuati dall'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

9.0.5

ROJC

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)

1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità generate dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con

modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto infine il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1."».

9.0.6

LANNUTTI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Proroga termini in materia di revisione dei veicoli a due ruote)

1. La proroga dei termini previsti dall'articolo 5 comma 2 del Regolamento UE 2021/267 del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, in modifica alla direttiva 2014/45/UE è estesa ai ciclomotori e alle motociclette».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» inserire le seguenti: «di revisione dei veicoli a due ruote».

9.0.7

FERRARI, BOLDRINI, IORI, COLLINA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012)

Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.».

9.0.8

BOLDRINI, IORI, COLLINA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure urgenti a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma: *a*) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale; *b*) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo 20".

2. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "0131 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

5. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo

le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti: "c) e d),".

6. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

7. Al comma 444 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

8. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli

oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014; n. 190.

10. Gli oneri di cui al comma 9, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

11. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 9 e 10, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

13. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022".

14. Il comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9.0.9

VERDUCCI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Sisma Centro Italia - Proroga mutui)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2023 saranno previste, oltretutto nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020"».

9.0.10

VERDUCCI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, Dopo l'articolo, 50-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 50-*ter*.

(Misure urgenti per il funzionamento della Struttura di missione e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nel limite di 2 milioni di Euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3-*quinquies* e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo"».

9.0.11

VERDUCCI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1 le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.0.12

LANNUTTI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di circolazione di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)

1. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con un limite di velocità di 30 chilometri orari (km/h), nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata.

2. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di velocità di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione nei luoghi previsti dal comma 1.

3. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 158, comma 1, lettera h), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la fermata e la sosta sui marciapiedi dei monopattini propulsione prevalentemente elettrica sono vietate.

5. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, i comuni possono individuare, con delibera della giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica contraddistinti da un'apposita segnaletica. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli;

6. Nei casi di violazione del divieto di cui al comma 1 del presente articolo si applica la sanzione stabilita dall'articolo 158, comma 5, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i ciclomotori e i motoveicoli. Nei medesimi casi è altresì applicabile la rimozione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai sensi dell'articolo 159 del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» inserire le seguenti: «di circolazione di monopattini».

Capo III

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI IN RAGIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici)

1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:

- a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
- b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
- c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola

prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).

4. Al reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento è effettuato mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il Dipartimento può avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.

5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.

6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione e le sottocommissioni garantiscono l'omogeneità dei criteri di valutazione delle prove. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.

10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità»;

b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna».

11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

10.1

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.2

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Respinto

Sopprimere i commi da 1 a 8.

10.3

RUSSO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento del personale,» inserire le seguenti: «fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,».

10.4

DE LUCIA, MANTOVANI, TONINELLI

Ritirato

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,» inserire le seguenti: «ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,».

10.22 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «maggio 1994, n. 487,» inserire le seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,».

10.5

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.102

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di:

1) una sola prova scritta per accertare il possesso del grado di professionalità richiesto per i posti messi a concorso;

2) una prova pratica-situazionale, per valutare l'attitudine al lavoro, la capacità organizzativa e l'attitudine alla collaborazione, nonché le competenze trasversali e attitudinali, coerenti con il profilo professionale da reclutare;

3) una prova orale basata su un colloquio tecnico;».

10.6

RUSSO, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

2) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c)».*

10.7

PIARULLI, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

b) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere l'espletamento di una prova preselettiva, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.»;*

c) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.».*

10.8

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.103

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

b) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».*

10.9

PARAGONE

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sopprimere la lettera c);

2) al comma 3, le parole da: «la fase di valutazione» fino a «nonché» sono soppresse.

10.10

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera c);

b) al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.11

NANNICINI, VALENTE

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.12

NUGNES, FATTORI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 10.9

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.500 ([già em. 10.100 (testo 2) e 10.100/100])

La Commissione

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.»;

b) *al comma 2 dopo le parole: «ove necessario,» inserire le seguenti: «e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,»;*

c) *al comma 3, dopo le parole: «adottate per il bando e riaprendo,» inserire le seguenti: «per un periodo massimo di trenta giorni,»;*

d) *al comma 6, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale».*

10.13

DE LUCIA, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) una prova preselettiva utilizzando sistemi informatici e digitali ai fini dell'accesso alle successive fasi concorsuali;

c-bis) I titoli culturali e di servizio possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.14

VALENTE, FEDELI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'attribuzione di punteggi, in misura non superiore a un sesto, da sommare ai risultati della prova scritta, ai fini dell'ammissione alle prove orali dei candidati la cui somma dei punteggi per titoli e prova scritta è superiore al punteggio soglia determinato dalla commissione esaminatrice.».

10.15

RUSSO, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alla formazione del punteggio finale possono concorrere i titoli legalmente riconosciuti e l'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio.».

10.16

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) esclusivamente per i profili che richiedono elevate professionalità, riconducibili anche alla posizione apicale dell'area o categoria non dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.17

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), sopprimere il primo periodo;*

b) *al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi.».*

10.18

DE LUCIA, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «valutazione dei titoli» inserire le seguenti: «di studio»;*

b) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «valutazione dei titoli» inserire le seguenti: «di studio».*

10.19

DE PETRIS, RUOTOLO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale» con le seguenti: «e dell'eventuale» e dopo le parole: «i titoli di servizio» inserire le seguenti: «i quali».

Conseguentemente al comma 4 al terzo periodo sopprimere le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi».

10.20

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale valutazione è svolta tenendo conto in modo proporzionato delle mansioni collegate alle professionalità e ai profili richiesti nei bandi delle relative procedure concorsuali».

10.21

RICHETTI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con i seguenti: «I titoli concorrono alla formazione del punteggio finale. L'eventuale esperienza professionale precedentemente acquisita può concorrere alla formazione del punteggio finale in quota non superiore al 15 per cento del totale.».

10.23

VITALI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per questo motivo la commissione preliminarmente all'avvio delle procedure concorsuali stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei titoli».

10.24

RICHETTI

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dell'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, non può in ogni caso essere superiore ai due terzi del punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dei titoli di studio.».

10.25

RICHETTI

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Viene in ogni caso data priorità, in termini di formazione quantitativa del punteggio finale, ai titoli legalmente riconosciuti.».

10.26

FREGOLENT, LUNESU, DORIA

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.100

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) espletamento di una prova psicoattitudinale consistente in un test scritto con domande a risposta multipla e/o chiusa in cui sono posti quesiti volti a valutare il comportamento, l'attività psichica e la personalità del candidato»;

b) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» con le seguenti: «l'espletamento di una prova scritta, di una prova psicoattitudinale e una eventuale prova orale» e le parole: «possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» con le parole: «possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta, una prova psicoattitudinale e di una eventuale prova orale.».*

10.27

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione indicata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, spiega i medesimi effetti del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), scienze filologiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).»

10.28

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 2 sopprimere le parole: «e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti».

10.29

VALENTE

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole: «e, ove necessario, la non contestualità.».

10.30

DE PETRIS, RUOTOLO, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico incaricato a qualsiasi titolo da almeno sette anni, anche non continuativi negli ultimi dieci, presso le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e incluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a disposizioni di legge o regolamentari, in via continuativa o ad esaurimento, in graduatorie, liste o elenchi comunque denominati e che alla suddetta data risulti in attività, accede, a domanda, entro il 31 dicembre 2021, previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo a tempo indeterminato nella stessa sede dove è incaricato. Il personale che non transita nel ruolo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, per l'intera durata della permanenza nelle graduatorie, liste o elenchi comunque denominati di cui al periodo precedente. Il personale medico, ad eccezione di quello delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, è ammesso alle procedure ancorchè non sia in possesso di alcuna specializzazione. Le amministrazioni di cui al comma 1, individuano il contingente di personale nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente».

10.31

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

10.32

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

10.33

NANNICINI, VALENTE

Ritirato

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.34

NUGNES, FATTORI

Respinto

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.35

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Id. em. 10.34

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.36

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «termini di partecipazione,» inserire le seguenti: «nel limite temporale pari a 15 giorni,».

10.37

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «eventuale»;*
- b) *al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: «eventuale»;*

c) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla e una prova orale».*

10.38

VALENTE

Ritirato

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Qualora almeno una prova scritta sia già stata effettuata alla data di entrata in vigore del presente decreto, si utilizzano gli esiti della stessa, senza necessità di prevederne una ulteriore.».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fasi selettive» inserire le seguenti: «una o più prove scritte e un eventuale tirocinio o» e dopo le parole: «anche in deroga al bando» inserire le seguenti: «, utilizzando gli esiti delle fasi concorsuali scritte e pratiche già svolte.».

10.39

DE LUCIA, MANTOVANI

Ritirato

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche pubbliche i cui termini per la presentazione delle relative domande di partecipazione siano scaduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».

10.40

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per le procedure concorsuali, comprese quelle relative al comparto scuola, già bandite e per quelle i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).».

10.41

RAMPI

Respinto*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Con riferimento ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, il Ministero dell'istruzione può prevedere le modalità semplificate di cui al comma 3, fermi restando, in ogni caso, i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali previsti a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro della pubblica amministrazione sono definite le eventuali modalità alternative di svolgimento di quelle prove concorsuali che, per la loro specificità, non possono essere svolte tramite l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.».

10.42

RAMPI

Respinto*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. In ragione dell'emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673, relativi le modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

10.43

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta aperta e una prova orale. I titoli, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.44

RICHETTI

Respinto

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una prova scritta mediante quesiti a risposta multipla accompagnata da una prova orale».

10.45

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «multipla» con la seguente: «aperta».

10.200

La Commissione

Approvato

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Il Dipartimento» inserire le seguenti: «della funzione pubblica».

10.46

DE PETRIS, RUOTOLO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Ritirato

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili, in alternativa alla prova scritta o a quella orale e laddove si configurino come elemento di valutazione comparativa, anche successivamente all'emergenza sanitaria.».

10.47

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelle relative al comparto scuola, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e

garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito».

10.48

DE LUCIA, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.104

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione».

10.49

DE LUCIA, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Ritirato

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle procedure di reclutamento del personale scolastico».

10.50 (id. a 10.51)

La Commissione

Approvato

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8 dopo le parole: «n. 165» inserire le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al comma 11-bis.»;*

b) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le Autorità Amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».

10.52

La Commissione

Approvato

Al comma 9, dopo le parole: «dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «e delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 19, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

10.53

QUAGLIARIELLO

Respinto

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità";

b) al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.54

VITALI

Ritirato

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità";

b) al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.55

CORRADO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, GRANATO, LEZZI, MORRA

Id. em. 10.53

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità";

b) al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.56

ALFIERI

Ritirato

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità» *con le seguenti:* », del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità«;

b) *alla lettera b), sostituire le parole* «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna» *con le seguenti:* «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna».

10.57

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110° corso e il 111° corso commissari della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia vengono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalità previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del suddetto articolo

4, e acquisiscono la qualifica di commissario capo, previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo».

Conseguentemente

a) *alla rubrica del capo III, dopo le parole: «SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI», aggiungere le seguenti: «E DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE»;*

b) *alla rubrica dell'articolo 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la durata dei corsi di formazione iniziale».*

10.1000

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, le parole da: "con equiparazione" a: "F1," sono soppresse e la parola: "219.436" è sostituita dalla seguente: "438.872";

b) al sesto periodo, le parole: "nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di 10 unità di Area III, posizione economica F1, ivi incluse le 5 unità con particolare specializzazione professionale di cui al secondo periodo".».

10.58

GALLONE

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12, il Ministero dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c), l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).

11-ter. Nell'ambito di quota parte, pari a 25 unità, del contingente autorizzato e nei limiti di spesa previsti all'articolo 2, comma 3 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è

autorizzato a bandire, in deroga alla normativa vigente, un concorso pubblico ai fini dell'assunzione, dal 1 gennaio 2022, di dirigenti tecnici, le cui modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, prevedendo, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera *c*) del presente articolo, l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera *b*).

11-quater. Per l'accesso alle procedure di reclutamento di personale di cui al comma 11-*ter* è richiesta oltre il possesso del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento, anche l'aver svolto uno o più incarichi dirigenziali corrispondenti al profilo richiesto o equivalente, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge, rinnovati almeno una volta, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

11-quinquies. Le assunzioni di personale dirigenziale di cui ai commi 11-*ter* e 11-*quater* e le relative procedure concorsuali si intendono già autorizzate ai sensi della presente Legge.

11-sexies. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

10.59

RICHETTI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis.* Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-*ter*, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12 il Ministero dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera *c*), l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera *b*).».

10.60

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis.* All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. A partire dall'anno 2021 il termine di cui al comma 2 è considerato perentorio."».

10.61

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Improponibile

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono sostituiti con i seguenti:

"In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo, previo consenso espresso, presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova ovvero presso un'altra istituzione scolastica ove abbia espresso la preferenza, laddove vi sia disponibilità. Il docente è tenuto a rimanere nell'istituzione scolastica assegnata in via definitiva ai sensi del periodo precedente, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso"».

10.62

DE LUCIA

Improponibile

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16/11/2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6/02/2018, pubblicato nel Supplemento n. i al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi, ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie.».

10.63

VERDUCCI

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpretano nel senso di consentire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione bandite dagli Enti pubblici di ricerca anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione.».

10.64

DORIA, FLORIS, CANTÙ, CUCCA, SALVINI, ROMEO, BERNINI, ZAFFINI, FREGOLENT, LUNESU, MARIN, SBROLLINI, BAGNAI, FUSCO, MONTANI, VESCOVI, PIETRO PISANI, BRIZIARELLI, CASOLATI, PIANASSO, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, LUCIDI, STABILE, SAVIANE, PERGREFFI, CAMPARI, RIPAMONTI, BORGHESI, SIMONE BOSSI, MOLLAME, BONGIORNO, BRUZZONE, PILLON, PAZZAGLINI, FAGGI, EMANUELE PELLEGRINI, PIZZOL, OSTELLARI, SAPONARA, ARRIGONI, PIROVANO, CALDEROLI, CANDIANI, MARTI, PEPE, RUFA, GRASSI, ALESSANDRINI, RIVOLTA, FERRERO, RICCARDI, ZULIANI, SIRI, LANUTTI, URRARO, CORTI, CANDURA, DE VECCHIS, SICLARI, GIAMMANCO, RIZZOTTI, MALAN, TIRABOSCHI, BARACHINI, SCHIFANI, FAZZONE, VITALI, AIMI, GALLONE, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, TOFFANIN, SERAFINI, MINUTO, SBRANA, CALIGIURI, MASINI, FERRO, SACCONI, DAMIANI, PAPA-THÉU, PAGANO, GASPARRI, CANGINI, MALLEGGI, BARBARO, BALBONI, RAUTI, LA RUSSA, CALANDRINI, DE CARLO, LA PIETRA, DRAGO, AUGUSORI, MARILOTTI, IWObI

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.101

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. In considerazione della grave crisi economica correlata alla pandemia da Covid-19, in via sperimentale, per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accessi ai corsi universitari, l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, avviene con graduatoria concorsuale locale per ciascun Ateneo e non con graduatoria su base nazionale. I singoli Atenei subordinano l'iscrizione ai corsi di cui al presente comma, nel rispetto della programmazione nazionale definita di concerto fra Ministero della Salute e Ministero dell'Università, in base al superamento di un test di ammissione, comune a tutti gli atenei e gestito a livello nazionale, che certifichi il possesso delle conoscenze indispensabili per la frequenza del singolo corso.

11-ter. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, rese evidenti nell'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 6 settembre 2017, n. 130, in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione post-laurea, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica avviene mediante selezione concorsuale da parte di ciascun Ateneo per ogni singola Scuola di Specializzazione, nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità ed attraverso test di ingresso per ogni singola scuola di specializzazione omogenei su tutto il territorio nazionale e gestiti in modo centralizzato dal ministero dell'Università, riservando comunque la possibilità ai candidati di partecipare annualmente fino ad un massimo di tre test selettivi per differenti scuole di specializzazione».

10.65

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. L'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (*Prove di esame*) - 1. Il concorso per i posti comuni prevede due prove di esame, di cui una, a carattere nazionale, è scritta e una orale. Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale.

2. La prova scritta per i candidati a posti comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso e di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. La prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale.

3. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.

4. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno"».

G10.1

PIROVANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, sottintendendo, quindi, che i Comuni sprovvisti di tali strumenti, provvedano autonomamente al proprio bisogno;

il comma 2 del medesimo articolo prevede la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, che le amministrazioni possano utilizzare sedi decentrate per l'organizzazione e lo svolgimento dei concorsi, sottintendendo quindi che i comuni provvedano a proprie spese ad affittare locali idonei ai propri bisogni;

il comune che indice un concorso non ha la possibilità di prevedere quante persone presenteranno la propria candidatura e quindi non può prevedere quanti strumenti informatici saranno necessari, né quale struttura possa essere adatta allo svolgimento delle prove;

i comuni piccoli e medi, con molta probabilità, dovranno fare ricorso all'affitto di spazi idonei e attrezzature necessarie e, conseguentemente, si troveranno nelle condizioni di dover provvedere economicamente, esclusivamente con le risorse a propria disposizione, all'organizzazione delle prove con le nuove modalità stabilite con un esborso di gran lunga maggiore rispetto a quello attualmente impiegato per lo svolgimento dei concorsi;

nel periodo emergenziale che il nostro Paese sta vivendo, con le difficoltà, anche economiche, che i comuni stanno affrontando per contenere i rischi di contagio e con il prevedibile aumento del carico di lavoro dei prossimi mesi per riorganizzare gli enti locali dopo gli sconvolgimenti dell'ultimo anno, probabilmente si presenterà la necessità di bandire nuovi concorsi e sarà indispensabile avere le risorse per procedere,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di supportare, anche attraverso contributi specifici, gli enti locali che, ai fini dello svolgimento dei concorsi pubblici, presentano la necessità di ricorrere al noleggio di strumenti digitali e informatici, devono adeguare strutture che non sono dotate di idonei collegamenti alla rete o devono necessariamente ricorrere all'affitto di spazi adatti al di fuori del Comune.

(*) Accolto dal Governo

G10.2

GRASSI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale;

i giovani neolaureati potrebbero essere penalizzati da questa valutazione, non avendo potuto acquisire titoli ed esperienze professionali. D'altra parte, potrebbero avere competenze e attitudini dimostrabili anche attraverso una prova integrativa,

impegna il Governo:

in merito alla procedura di selezione per i concorsi pubblici, per agevolare l'ingresso dei giovani nelle PA, a prevedere la possibilità, per bilanciare il sistema basato sui titoli che osteggia l'ingresso dei giovani senza esperienza, di introdurre prove atte a bilanciare il valore del titolo dimostrando le competenze in possesso del candidato.

G10.100 (già em. 10.26)

FREGOLENT, DORIA, LUNESU

Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premessi che:

nei concorsi volti al reclutamento di personale non dirigenziale la normativa vigente, così come l'articolo 10 del provvedimento in esame, prevede generalmente l'espletamento di uno o più prove scritte, di cui una eventualmente tecnico-pratica, e di una prova orale, comprendente, nel caso, l'accertamento della conoscenza di base di una o più lingue straniere e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali;

dette prove hanno l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle specifiche discipline afferenti alla tipologia concorsuale;

oltre alla preparazione nozionistica del candidato, si ritiene necessario prevedere che sia analizzata anche la sfera comportamentale dello stesso, affinché nella pubblica amministrazione sia impiegato personale adeguato in termini di socialità, dinamicità, disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà operative del ruolo che si va a ricoprire, capacità di adattarsi in contesti di lavoro, motivazione e senso di responsabilità;

al fine di verificare tali capacità è fondamentale predisporre delle specifiche prove volte ad indagare la personalità e la motivazione del candidato, esaminando i tratti personologici e gli assetti motivazionali e valoriali dello stesso sulla base delle esperienze, gli interessi, le opinioni, le aspirazioni,

impegna il Governo:

a prevedere che tra le prove previste nei concorsi pubblici, oltre alle prove scritte e alla prova orale sia inserito l'espletamento di una prova psicoattitudinale consistente in un test scritto con domande a risposta multipla e/o chiusa in cui siano posti quesiti volti a valutare il comportamento, l'attività psichica e la personalità del candidato.

G10.101 (già em. 10.64)

DORIA, FLORIS, CANTÙ, CUCCA, SALVINI, ROMEO, BERNINI, ZAFFINI, FREGOLENT, LUNESU, MARIN, SBROLLINI, BAGNAI, FUSCO, MONTANI, VESCOVI, PIETRO PISANI, BRIZIARELLI, CASOLATI, PIANASSO, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, LUCIDI, STABILE, SAVIANE, PERGREFFI, CAMPARI, RIPAMONTI, BORGHESI, SIMONE BOSSI, MOLLAME, BONGIORNO, BRUZZONE, PILLON, PAZZAGLINI, FAGGI, EMANUELE PELLEGRINI, PIZZOL, OSTELLARI, SAPO-NARA, ARRIGONI, PIROVANO, CALDEROLI, CANDIANI, MARTI, PEPE, RUFA, GRASSI, ALESSANDRINI, RIVOLTA, FERRERO, RICCARDI, ZULIANI, SIRI, LAN-NUTTI, URRARO, CORTI, CANDURA, DE VECCHIS, SICLARI, GIAMMANCO, RIZZOTTI, MALAN, TIRABOSCHI, BARACHINI, SCHIFANI, FAZZONE, VITALI,

AIMI, GALLONE, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, TOFFANIN, SERAFINI, MINUTO, SBRANA, CALIGIURI, MASINI, FERRO, SACCONI, DAMIANI, PAPA-
THEU, PAGANO, GASPARRI, CANGINI, MALLEGGNI, BARBARO, BALBONI,
RAUTI, LA RUSSA, CALANDRINI, DE CARLO, LA PIETRA, DRAGO, AUGUS-
SORI, MARILOTTI, IWOBÌ

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:

l'emergenza epidemiologica in atto, causata dal Covid 19, ha determinato una grave crisi economica allargando il divario delle diseguaglianze sociali;

l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e delle scuole di specializzazione di area medica attualmente programmati a livello nazionale dalla normativa vigente (art.1, l n. 2 agosto 1999, n. 264), perdurando la pandemia, può produrre il rischio di accentuare il divario sociale in ordine all'iscrizione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, escludendo per motivi economici coloro che appartengono alle fasce meno abbienti della popolazione dalla possibilità di immatricolazione nei c.d. atenei "fuori sede", ossia lontani dalla propria residenza;

l'ammissione delle Scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, mediante procedure selettive su base nazionale può produrre la conseguenza che, terminata la formazione specialistica, i medici neo specialisti ambiscono a rientrare nella loro regione di origine, causando una interruzione del percorso di crescita professionale e di radicamento alla struttura di formazione, danneggiando, di fatto, il sistema sanitario regionale che li ha formati;

è indiscutibile che le summenzionate criticità rischiano di riguardare, in particolare, i territori maggiormente disagiati, e, tra questi, le realtà insulari, in relazione ai quali alla già nota, difficile accessibilità, si cumulano le specifiche, peculiari esigenze di individuare strumenti correttivi, in grado di assicurare, in particolare, l'uniforme garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, primi tra tutti quelli inerenti il diritto allo studio e la tenuta del sistema sanitario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare, nell'ambito di un complessivo incremento delle risorse finalizzate al diritto allo studio, misure specifiche rivolte agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, i quali, per effetto del meccanismo dell'accesso programmato nazionale dei corsi di laurea di area sanitaria, siano costretti ad iscriversi presso atenei diversi da quello di residenza;

a riformare dall'anno accademico 2022-2023 l'attuale disciplina in tema di ammissione alle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia (art. 36, comma 1, dlgs 17 agosto 1999, n. 368), ripristinando, pur nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, la possibilità di scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e della sede universitaria di frequenza del corso di specializzazione.

G10.101 (testo 2)

DORIA, FLORIS, CANTÙ, CUCCA, SALVINI, ROMEO, BERNINI, ZAFFINI, FREGOLENT, LUNESU, MARIN, SBROLLINI, BAGNAI, FUSCO, MONTANI, VESCOVI, PIETRO PISANI, BRIZIARELLI, CASOLATI, PIANASSO, TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, LUCIDI, STABILE, SAVIANE, PERGREFFI, CAMPARI, RIPAMONTI, BORGHESI, SIMONE BOSSI, MOLLAME, BONGIORNO, BRUZZONE, PILLON, PAZZAGLINI, FAGGI, EMANUELE PELLEGRINI, PIZZOL, OSTELLARI, SAPO-NARA, ARRIGONI, PIROVANO, CALDEROLI, CANDIANI, MARTI, PEPE, RUFA, GRASSI, ALESSANDRINI, RIVOLTA, FERRERO, RICCARDI, ZULIANI, SIRI, LAN-NUTTI, URRARO, CORTI, CANDURA, DE VECCHIS, SICLARI, GIAMMANCO, RIZZOTTI, MALAN, TIRABOSCHI, BARACHINI, SCHIFANI, FAZZONE, VITALI, AIMI, GALLONE, CALIENDO, DAL MAS, GALLIANI, TOFFANIN, SERAFINI, MINUTO, SBRANA, CALIGIURI, MASINI, FERRO, SACCONE, DAMIANI, PAPA-THEU, PAGANO, GASPARRI, CANGINI, MALLEGGNI, BARBARO, BALBONI, RAUTI, LA RUSSA, CALANDRINI, DE CARLO, LA PIETRA, DRAGO, AUGUS-SORI, MARILOTTI, IWObI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:

l'emergenza epidemiologica in atto, causata dal Covid 19, ha determinato una grave crisi economica allargando il divario delle diseguaglianze sociali;

l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e delle scuole di specializzazione di area medica attualmente programmati a livello nazionale dalla normativa vigente (art.1, l n. 2 agosto 1999, n. 264), perdurando la pandemia, può produrre il rischio di accentuare il divario sociale in ordine all'iscrizione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, escludendo per motivi economici coloro che appartengono alle fasce meno abbienti della popolazione dalla possibilità di immatricolazione nei c.d. atenei "fuori sede", ossia lontani dalla propria residenza;

l'ammissione delle Scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, mediante procedure selettive su base nazionale può pro-

durre la conseguenza che, terminata la formazione specialistica, i medici neo specialisti ambiscono a rientrare nella loro regione di origine, causando una interruzione del percorso di crescita professionale e di radicamento alla struttura di formazione, danneggiando, di fatto, il sistema sanitario regionale che li ha formati;

è indiscutibile che le summenzionate criticità rischino di riguardare, in particolare, i territori maggiormente disagiati, e, tra questi, le realtà insulari, in relazione ai quali alla già nota, difficile accessibilità, si cumulano le specifiche, peculiari esigenze di individuare strumenti correttivi, in grado di assicurare, in particolare, l'uniforme garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, primi tra tutti quelli inerenti il diritto allo studio e la tenuta del sistema sanitario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare, nell'ambito di un complessivo incremento delle risorse finalizzate al diritto allo studio, misure specifiche rivolte agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, i quali, per effetto del meccanismo dell'accesso programmato nazionale dei corsi di laurea di area sanitaria, siano costretti ad iscriversi presso atenei diversi da quello di residenza;

a valutare l'opportunità di riformare dall'anno accademico 2022-2023 l'attuale disciplina in tema di ammissione alle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia (art. 36, comma 1, dlgs 17 agosto 1999, n. 368), ripristinando, pur nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, la possibilità di scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e della sede universitaria di frequenza del corso di specializzazione.

(*) Accolto dal Governo

G10.102 (già em. 10.5)

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premesso che

il Capo III del decreto-legge in esame reca "*Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19*";

considerato che:

l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"), recante disposizioni in materia di «Formazione presso gli uffici giudiziari», prevede che i laureati in Giurisprudenza che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possano svolgere un tirocinio di 18 mesi presso Uffici giudiziari e magistrature superiori;

i giovani laureati in Giurisprudenza possono svolgere il tirocinio teorico formativo presso gli Uffici Giudiziari nonché la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, previa ammissione formulata dai capi degli Uffici Giudiziari o dagli Avvocati dello Stato; i criteri di selezione sono basati sulla laurea, sull'eventuale lode e sulla media risultante dalla: media tra gli esami di Diritto Privato, Civile e Commerciale; media esami di Procedura Civile; media esami di Diritto Amministrativo; media tra gli esami di Penale e Procedura Penale;

valutato che:

i requisiti di accesso a tale tirocinio e pratica forense sono finalizzati alla selezione di personale tirocinante di elevata preparazione tecnica;

l'esperienza del tirocinio consiste nell'affiancare, per la durata di 18 mesi, il magistrato/avvocato dello Stato assegnatario del tirocinante in tutte le mansioni ad egli/ella attribuite, nonché la predisposizione delle minute dei provvedimenti e degli atti giurisdizionali,

considerato infine che:

il tirocinio intercorre in una fase formativa-professionale di giovani neolaureati e consiste in una esperienza di primo piano nel contesto giuridico-istituzionale della Repubblica;

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate al riconoscimento del tirocinio proficuamente concluso e di durata di almeno 18 mesi, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 nonché della pratica forense svolta presso l'Avvocatura dello Stato, come attributivo di un punteggio non inferiore a quello riconosciuto al titolo di studio più elevato tra quelli indicati nei bandi di concorso indetti dalle Pubbliche Amministrazioni dello Stato.

G10.102 (testo 2)

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premessò che

il Capo III del decreto-legge in esame reca "*Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19*";

considerato che:

l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"), recante disposizioni in materia di «Formazione presso gli uffici giudiziari», prevede che i laureati in Giurisprudenza che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possano svolgere un tirocinio di 18 mesi presso Uffici giudiziari e magistrature superiori;

i giovani laureati in Giurisprudenza possono svolgere il tirocinio teorico formativo presso gli Uffici Giudiziari nonché la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, previa ammissione formulata dai capi degli Uffici Giudiziari o dagli Avvocati dello Stato; i criteri di selezione sono basati sulla laurea, sull'eventuale lode e sulla media risultante dalla: media tra gli esami di Diritto Privato, Civile e Commerciale; media esami di Procedura Civile; media esami di Diritto Amministrativo; media tra gli esami di Penale e Procedura Penale;

valutato che:

i requisiti di accesso a tale tirocinio e pratica forense sono finalizzati alla selezione di personale tirocinante di elevata preparazione tecnica;

l'esperienza del tirocinio consiste nell'affiancare, per la durata di 18 mesi, il magistrato/avvocato dello Stato assegnatario del tirocinante in tutte le mansioni ad egli/ella attribuite, nonché la predisposizione delle minute dei provvedimenti e degli atti giurisdizionali;

considerato infine che:

il tirocinio intercorre in una fase formativa-professionale di giovani neolaureati e consiste in una esperienza di primo piano nel contesto giuridico-istituzionale della Repubblica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate al riconoscimento del tirocinio proficuamente concluso e di durata di almeno 18 mesi, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 nonché della pratica forense svolta presso l'Avvocatura

dello Stato, come attributivo di un punteggio non inferiore a quello riconosciuto al titolo di studio più elevato tra quelli indicati nei bandi di concorso indetti dalle Pubbliche Amministrazioni dello Stato.

(*) Accolto dal Governo

G10.103 (già em. 10.8)

MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premesso che

il Capo III del decreto-legge in esame reca "*Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19*";

l'articolo 10 prevede al comma 1, lettera c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.»;

considerato che:

i requisiti di accesso ai concorsi pubblici di cui al decreto-legge della cui conversione si tratta sono relativi a prove scritte e orali e ad una valutazione dei titoli;

valutato che:

la situazione occupazionale dei giovani italiani è compromessa da questioni endemiche relative al mercato italiano in diversi settori, al tardivo o mancato sviluppo di efficaci catene di trasmissione delle persone dai contesti formativi a quelli professionali, dal non sempre efficiente livello di professionalizzazione della formazione universitaria nazionale;

nel contesto strutturale italiano e, a maggior ragione, in quello pandemico e post-pandemico, non è possibile per molti giovani sviluppare adeguata esperienza professionale tale da produrre titoli conformi alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale nelle Pubbliche Amministrazioni;

considerato infine che:

è opportuno tutelare i giovani e le persone che non hanno maturato esperienza, ai fini di tutelare il loro interesse legittimo a partecipare in condizioni di eguaglianza ai sensi degli articoli 98 e 3 della Costituzione,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate alla tutela, in sede concorsuale, delle persone che non hanno potuto maturare esperienza idonea nei termini di valutazione dei titoli prevista dal decreto-legge in esame.

(*) Accolto dal Governo

G10.104 (già em. 10.48)

DE LUCIA, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premesso che

l'articolo 10 del decreto legge in esame introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale;

considerato che

il comma 8 del citato articolo 10 esclude dal campo di applicazione della normativa di cui in premessa le sole procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001;

in tal modo tuttavia le disposizioni di cui in premessa non tengono conto delle peculiarità che caratterizzano il sistema di istruzione e formazione ed, in particolare, delle specifiche necessità che, in relazione alla tipologia di personale che deve essere reclutato, devono caratterizzare le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente ed educativo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere l'esclusione di cui al comma 8 dell'articolo 10 del decreto legge in esame anche alle procedure di reclutamento del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione.

G10.104 (testo 2)

DE LUCIA, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

V. testo 3

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premesso che

l'articolo 10 del decreto legge in esame introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale;

considerato che

il comma 8 del citato articolo 10 esclude dal campo di applicazione della normativa di cui in premessa le sole procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001;

in tal modo tuttavia le disposizioni di cui in premessa non tengono conto delle peculiarità che caratterizzano il sistema di istruzione e formazione ed, in particolare, delle specifiche necessità che, in relazione alla tipologia di personale che deve essere reclutato, devono caratterizzare le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente ed educativo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, con riferimento ai concorsi per il personale docente, che la valutazione dei titoli di servizio dei candidati avvenga, in ogni caso, dopo lo svolgimento della prova o delle prove concorsuali previste dal bando;

a valutare la possibilità di prevedere che nei concorsi per il reclutamento del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione, i titoli culturali possano concorrere insieme all'eventuale esperienza professionale e ai titoli di servizio alla formazione del punteggio finale.

G10.104 (testo 3)

DE LUCIA, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premesso che

l'articolo 10 del decreto legge in esame introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale;

considerato che

il comma 8 del citato articolo 10 esclude dal campo di applicazione della normativa di cui in premessa le sole procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001;

in tal modo tuttavia le disposizioni di cui in premessa non tengono conto delle peculiarità che caratterizzano il sistema di istruzione e formazione ed, in particolare, delle specifiche necessità che, in relazione alla tipologia di personale che deve essere reclutato, devono caratterizzare le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente ed educativo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che nei concorsi per il reclutamento del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione, i titoli culturali possano concorrere insieme all'eventuale esperienza professionale e ai titoli di servizio alla formazione del punteggio finale.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.1

RICHETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 10-*bis*.

(Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici)

1. Al fine di rendere più semplici, accessibili e trasparenti le procedure concorsuali di reclutamento del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguenti minori oneri per i cittadini, è istituita la «Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici», di seguito denominata «Piattaforma».

2. La Piattaforma contiene, senza eccezione alcuna, tutte le informazioni e le procedure di cui al comma 1, consultabili e accessibili da tutti i cittadini tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale, di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. La creazione e la gestione operativa della Piattaforma è demandata all'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) secondo le modalità definite con decreto del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministero per la pubblica amministrazione monitora l'operatività della Piattaforma e il corretto adeguamento alla stessa da parte delle amministrazioni di cui al comma 1.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede tramite i piani di investimento previsti dalla Missione I «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».

10.0.2

RAMPI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.»

10.0.3

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

10.0.4

CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LEZZI, ABATE, CRUCIOLI, MORRA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento

dei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

10.0.5

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.»

10.0.6

CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LEZZI, ABATE, CRUCIOLI, MORRA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente ma-

turata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati ne: nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.».

10.0.150

DE LUCIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altra Amministrazione pubblica di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.151

DE LUCIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.38 (già 9.0.1)

BOLDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta del dipendente, è sostituito dal preavviso di un mese e nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito"».

10.0.7

ANGRISANI, GRANATO, LEZZI, ABATE, CRUCIOLI, MORRA, CORRADO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Misure per il reclutamento di funzionari ausiliari del magistrato negli uffici per il processo)

1. All'articolo 16-*bis* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio per il processo». L'ufficio per il processo è formato da un magistrato, un funzionario ausiliario del magistrato, un cancelliere, uno fra coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Sino alla completa finalizzazione delle procedure concorsuali per funzionario ausiliario del magistrato, fanno parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-*ter* e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12."

2. Il funzionario ausiliario del magistrato è una figura competente nelle materie del diritto civile, penale, processuale civile e processuale penale, a seconda dell'ufficio per il processo al quale sarà assegnato, che abbia maturato una specifica esperienza professionale in materia, come indicato nei requisiti del bando di cui al comma 5, in grado di supportare il magistrato nella fase conoscitiva della causa, ai fini della successiva fase decisoria, nelle attività di studio e ricerca di precedenti giurisprudenziali e contributi dottrinali pertinenti, nella selezione dei ricorsi e nella classificazione dei casi, nella predisposizione dell'agenda di lavoro e del calendario di udienza, nell'istruzione delle cause tranne che nei casi di conferimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, interrogatorio libero e giuramento decisorio, nonché nell'audizione dei testimoni.

3. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministero della Giustizia dovrà verificare, a seguito di apposita ricognizione, mediante decreto ministeriale, il numero di funzionari ausiliari necessari da assegnare agli uffici per il processo su base territoriale e da assegnare al giudice civile ed al giudice penale.

4. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della Giustizia, entro centoventi giorni dalla conversione in legge del presente decreto, avvia le procedure per il reclutamento delle unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel numero individuato con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, di cui al comma 2 del presente articolo, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, attesa l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari e i notevoli ritardi nello smaltimento delle cause.

5. Ai fini di cui al comma precedente, si provvede mediante procedure concorsuali a tempo indeterminato, per titoli ed esame, su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.187. Per l'accesso alle figure professionali di cui al comma 2, è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente, nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:

- a) essere iscritto all'albo professionale degli avvocati, da almeno tre anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
- b) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
- c) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di giudice di pace senza essere incorso in sanzioni disciplinari.

6. Per le procedure concorsuali di cui al comma precedente, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, prevede una prova preselettiva scritta mediante quesiti a risposta multipla che, insieme alla fase di valutazione dei titoli professionali di cui al comma 5, concorrono alla formazione del punteggio finale, stabilendo altresì:

a) le modalità di svolgimento della prova preselettiva di diritto civile o di diritto penale, distinta per materia a seconda dell'ufficio del giudice per il quale il candidato concorre, svolta presso ciascun Distretto giudiziario;

b) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 5, secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 5, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso ed eventuali titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi attribuiti sono cumulabili sino a un massimo stabilito, non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l'accesso;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.».

10.0.8 (testo 2)

La Commissione

V. testo 3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore scientifico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 34.000 per il 2022, euro 174.600 per il 2023, euro 134.500 per il 2024, euro 222.000 per il 2025, euro 114.600 per il 2026, euro 123.000 per il 2027, euro 205.000 per il 2028, euro 181.600 per il 2029 ed euro 283.100 a decorrere dal 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lett. A) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.»

10.0.8 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore scientifico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 61.200 per il 2022, euro 262.500 per il 2023, euro 213.100 per il 2024, euro 334.400 per il 2025, euro 204.600 per il 2026, euro 219.600 per il 2027, euro 330.200 per il 2028, euro 302.900 per il 2029 ed euro 424.500 a decorrere dal 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lett. A) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.»

10.0.9

STABILE, PAGANO (*)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.0.9

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferre alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

(*) Firma aggiunta

G10.0.9 (già em. 10.0.9)

STABILE, PAGANO (*)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.0.9.

(*) Accolto dal Governo

10.0.10

DE PETRIS, RUOTOLO, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.0.10

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferre alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

G10.0.10 (già em. 10.0.10)

DE PETRIS, RUOTOLO, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.0.10.

(*) Accolto dal Governo

10.0.11

STABILE

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. L'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

10.0.12

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Contenzioso Concorso DS 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa in un quadro emergenziale di fabbisogno di figure di dirigente scolastico e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi alla prova orale del concorso di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai ricorrenti avverso gli esiti delle prove concorsuali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali del concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017.

2. I candidati che abbiano superato la prova finale saranno graduati, secondo gli esiti della prova ed in base ai titoli posseduti in uno specifico elenco aggiuntivo che verrà aggiunto in coda alla graduatoria generale nazionale del concorso bandito con il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1 si provvede mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti nonché all'utilizzo dei materiali e dei moduli formativi già in possesso degli USR per i corsi di formazione in servizio del personale dirigente».

10.0.13

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

10.0.14

VITALI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Graduatorie concorso 2017 per dirigente scolastico)

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022, di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa nonché di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico derivanti dalla carenza di dirigenti scolastici con conseguenti effetti sul buon andamento dell'azione amministrativa ispirato ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti inclusi nell'allegato di cui al decreto dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019 e al Decreto Direttoriale n. 413 del 1 aprile 2021 sono utilmente ricollocati, in coda alla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019.».

10.0.15

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Attivazione concorso riservato DSGA)

1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449., riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31 agosto 2020.

2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.».

10.0.16

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Graduatoria ad esaurimento per DSGA FF.)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, è istituita, con decreto del Ministero dell'Istruzione, una graduatoria ad esaurimento per servizi ai fini dell'assunzione sui posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, riservata al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020».

10.0.17

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Piano straordinario assunzione docenti di sostegno)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguentemente al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti di sostegno vacanti e disponibili al 30 giugno 2021, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, nonché di coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione nell'anno 2021; l'aspirante dovrà già essere inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze ed avere tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione, per l'insegnamento del sostegno purché il docente aspirante abbia svolto almeno un anno su posto di sostegno, sia inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e che abbia almeno tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Gli aspiranti che non rientrano nei posti disponibili per l'a.s. 2021/2022, potranno frequentare i corsi abilitanti ai fini della immissione in ruolo per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

3. In via residuale si procederà all'immissione in ruolo:

a) del personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio nelle

scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno.

b) il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, l'anno di prova. Durante l'anno di prova i candidati dovranno frequentare un percorso formativo di durata annuale finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione con valore abilitante. Il mancato superamento del percorso formativo determina la mancata conferma nel ruolo».

10.0.18

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Riaperture elenchi aggiunti GPS)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, si dispone che negli elenchi aggiuntivi alle GPS previsti dall'art. 10 dell'O.M. 60/2020, nella I fascia, possono inserirsi tutto il personale di ruolo abilitato e specializzato sul sostegno.».

10.0.19

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e successivi della legge 29 ottobre 2019, n. 159 e per le sole classi di concorso dove risultano esaurite le GAE».

10.0.20

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Improponibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*«Art. 10-*bis*.

È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione».

10.0.21

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Improponibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*«Art. 10-*bis*.*(Conferma ruoli)*

1. Per il personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria, assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, procede alla conferma dei ruoli nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».

10.0.22 (id. a 10.0.23, 10.0.24 e 10.0.25)

La Commissione

Approvato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10 bis.

(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)

Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-*ter*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.26

PIROVANO, RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

Improponibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente*«Art. 10-*bis*.*(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)*

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.
2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
 - a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;
 - b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.
5. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e dei settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."»

10.0.27

VITALI

Improponibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

10.0.28

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta

nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."»

10.0.29

PIROVANO, RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni alle

unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".»

10.0.30

VITALI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".»

10.0.31

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Improponibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*«Art. 10-*bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023"».

10.0.32

VITALI

Improponibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-

bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"»).

10.0.33

PIROVANO, RICCARDI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Spese di personale etero finanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"»).

10.0.34

IANNONE, LA RUSSA, TOTARO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai

fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.35

ANGRISANI, GRANATO, LEZZI, ABATE, CRUCIOLI, MORRA, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Misure per la pubblicità e la trasparenza nel reclutamento di personale delle società partecipate)

1. All'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. Al fine di rendere più trasparente il reclutamento del personale delle società a totale o parziale partecipazione pubblica, con decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è istituita la Piattaforma Nazionale sulle procedure di reclutamento delle società partecipate, con lo stesso decreto sono indicate le modalità di gestione e di inserimento sulla piattaforma di tutti i dati comunicati dalle società partecipate.

7-*ter* Le società a controllo pubblico o partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici con quote superiori al 15% hanno l'obbligo di comunicare sui propri siti *web* e pagine *social*, ove esistenti, le posizioni aperte relative al reclutamento del personale, per un periodo di almeno 30 giorni, ove non ricorrano situazioni di comprovata urgenza. Le medesime società hanno altresì l'obbligo di comunicare le proprie posizioni aperte ai fini della loro pubblicazione presso la piattaforma unica nazionale di cui al comma precedente."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000 euro per l'anno 2021 e 30.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

10.0.36

ROSSOMANDO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Svolgimento dell'esame di Stato dei consulenti del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis".».

10.0.37 (già 11.0.1)

MATRISCIANO, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis".».

10.0.39 (testo 3) (già 9.0.4)

La Commissione

V. testo 4

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)

1. All'articolo 1, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole: "negli ultimi sette anni" sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i 500.000 abitanti, negli ultimi 10 anni, ".

2. All'articolo 1, comma 7-*quinqües* del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole: "negli ultimi sette anni", sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni".

10.0.39 (testo 4)

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)

1. All'articolo 1, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole: "negli ultimi sette anni" sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i 500.000 abitanti, negli ultimi 10 anni, "
".
2. All'articolo 1, comma 7-*quinquies* del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole: "negli ultimi sette anni", sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni".
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 75.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019)

1. È consentito lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 novembre 2019, anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l'emergenza pandemica da COVID-19. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso, nonché le condizioni per l'accesso ai locali destinati per l'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19.
2. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso di cui al comma 1 è comunque subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle condizioni previste dal decreto di cui al medesimo

comma 1. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

3. Al fine di consentire che i componenti della commissione del concorso di cui al comma 1 acquisiscano specifiche competenze sulle questioni organizzative concernenti il rispetto della normativa per il contrasto al COVID-19, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è fissato in trenta giorni.

4. La commissione esaminatrice individua e rende pubblici i criteri per la valutazione dei testi di cui all'articolo 7, terzo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, nei dieci giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta, escludendo quelli che contengono indici dal contenuto non meramente compilativo e descrittivo, schemi o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami normativi e dalle pronunce della Corte costituzionale.

5. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici su due delle materie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, individuate mediante sorteggio effettuato dalla commissione di concorso il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova. Quando la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di quattro ore dalla dettatura.

6. Nel concorso per magistrato ordinario di cui al presente articolo, l'idoneità è conseguita dai candidati che ottengono una valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantasei punti, fermi i restanti criteri di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 160 del 2006.

7. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi da 1 a 6, allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.130.281 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

11.200

La Commissione

Approvato*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» inserire le seguenti: «, 4^ serie speciale,»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «i criteri per la valutazione dei testi» con le seguenti: «i criteri per la consultazione dei testi».*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «Quando la commissione definisce i criteri» con le seguenti: «Nel definire i criteri» e le parole: «tiene conto» con le seguenti: «la commissione tiene conto».*

d) *al comma 6, sostituire le parole: «fermi i restanti criteri» con le seguenti: «fermi restando gli ulteriori criteri».*

e) *al comma 8, sostituire le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"».*

11.1

QUAGLIARIELLO

Respinto*Sopprimere il comma 5.*EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 11**11.0.100**

La Commissione

Approvato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis***(Definizione dei soggetti ammessi al di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del relativo impatto sul sistema di istruzione tecnica superiore, fino al 31 dicembre 2021 sono ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 2020 recante termini, modalità e condizioni per la concessione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 marzo 2021, n. 58, gli Istituti tecnici superiori che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso anche del solo requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del medesimo decreto ministeriale 18 dicembre 2020, dal quale sono esclusi i contributi erogati annualmente dal Ministero dell'istruzione in relazione ai progetti «I.T.S. 4.0», a valere sulle misure nazionali di sistema di cui all'articolo 12, comma 5, del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 aprile 2008, n. 86».

11.0.1000

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 11-bis.

(Misure urgenti per le "baraccopoli" di Messina)

1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica, la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto di Messina è nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2023. L'incarico è a titolo gratuito.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del commissario ai sensi del comma 1, si provvede alla definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali nei limiti di quanto previsto al comma 3, nonché ai relativi compiti.

3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, è composta da un contingente massimo di personale pari a sette unità di personale non dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 10.

4. Per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate, di strutture del Comune di Messina e delle società controllate dal medesimo, nonché, previa intesa, degli uffici della Regione Sicilia, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Il Commissario straordinario provvede, con ordinanza, entro 60 giorni dalla sua nomina, alla esatta perimetrazione dell'area delle baraccopoli, anche ai fini della successiva individuazione delle strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla predisposizione di un piano degli interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse disponibili allo scopo.

6. Il Piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intendono realizzare ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Piano deve altresì stabilire i termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, come desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in relazione all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario straordinario può assumere le funzioni di stazione appaltante. Si applica l'articolo 4 comma 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Per la predisposizione del piano di cui al comma 5, il Commissario acquisisce, in fase consultiva, le proposte del Comune di Messina, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il Commissario, in raccordo con le strutture competenti per le politiche abitative, effettua gli investimenti utili al ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, ivi incluso l'acquisto e il conferimento al patrimonio del Comune di Messina di immobili da destinare a unità abitative.

9. Il Piano di rigenerazione urbana delle aree di cui al comma 3, garantisce la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11 nonché le ulteriori risorse pubbliche all'uopo eventualmente destinate.

11. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura si provvede, nel limite di 0,10 milioni di euro per il 2021 e 0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal Piano di cui al comma 5, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

11.0.2

MIRABELLI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche alle procedure di selezione del personale scolastico di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutela la carriera scolastica.";

b) all'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente "tre";

c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Detto personale, mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e può essere destinato all'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 19. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011. Il personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.3

FARAONE, GRIMANI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 19, il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica".

b) all'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "tre".

c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, con precedenza sulle altre destinazioni annuali, è destinato all'estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013 n. 4055 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.4

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito con il seguente:

"Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto di partecipazione alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in città la carriera scolastica";

b) al comma 2 dell'articolo 21, la parola: "sei" è sostituita con la seguente: "tre":

c) il comma 8 dell'articolo 37 è sostituito con il seguente:

"Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Il predetto personale mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 del presente decreto e può essere destinato all'estero. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011. Il personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.5

BOTTICI, FERRARA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

«1. All'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'arco dell'intera carriera", sono sostituite dalle seguenti: "consecutivi e fino a dodici anni scolastici nell'arco dell'intera carriera se i due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale";

b) le parole: "di detto periodo", sono sostituite dalle seguenti: "di detti periodi".».

11.0.6

PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del Covid-19 attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, per gli anni 2021 e 2022, l'invio tramite raccomandata delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere effettuato anche tramite qualsiasi altra modalità digitale».

11.0.7

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

MOZIONI**Mozioni sulle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19**

(1-00353) (05 maggio 2021)

CIRIANI, RAUTI, FAZZOLARI, BALBONI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, NASTRI, ZAFFINI, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI, DRAGO, LA RUSSA, MAFFONI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO. -

Respinta

Il Senato,

premessò che:

a distanza di un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria, il bilancio sulla gestione della pandemia è senz'altro negativo, ove si pensi alle mancate forniture dei dispositivi di protezione individuale nelle prime fasi dell'emergenza, alla scarsità dei ventilatori e di risorse a disposizione del personale medico, allo scandalo dei banchi a rotelle rimasti nei magazzini delle scuole e alla costruzione delle "primule" per l'inoculazione dei vaccini, allo spreco di risorse, tempo e denaro che potevano essere impiegati in maniera più mirata e utile;

tra l'inizio di gennaio e la fine di febbraio 2020 il Governo ha perso 2 mesi osservando la diffusione di un possibile nuovo virus in Cina e rassicurando la popolazione ed i cittadini sull'impossibilità che potesse riguardarli, per poi adottare, dall'oggi al domani, provvedimenti restrittivi della libertà personale, della libertà di svolgere attività individuali e collettive, di rilievo pubblico e costituzionale (gli spostamenti, lo studio, la cura delle altre malattie, le manifestazioni e riunioni politiche) di portata inedita per numero di cittadini coinvolti e incidenza sulla vita sociale;

dal marzo 2020 l'emergenza sanitaria ha assalito, non solo fisicamente, l'opinione pubblica, attraverso una terroristica e martellante campagna sui mezzi di informazione, occupando tutte le pagine dei giornali, tutti i minuti delle trasmissioni di approfondimento televisivo, portando all'affermarsi di virologi ed epidemiologi come nuove *star* mediatiche, portatrici di verità da elargire al popolo, spesso contraddittorie tra di loro;

la paura così ingenerata ha indotto i cittadini ad accettare le decisioni governative, per quanto impopolari esse fossero, spalleggiate da un comitato tecnico scientifico di nomina governativa e con la totale marginalizzazione del Parlamento, sede naturale di dibattito;

tali misure restrittive hanno comportato una crisi senza precedenti sul piano individuale, sociale ed economico e, nonostante questo, il numero dei decessi e dei contagi è rimasto e rimane, ad un anno dalla loro adozione, tra i più alti al mondo;

dopo un anno appare ancora difficile, pena essere accusati di negazionismo, chiedere un bilanciamento tra libertà e sicurezza, tra diritto al lavoro e tutela della salute, tra legittime pretese dei giovani a vivere la loro gioventù e degli anziani e dei fragili ad essere protetti;

uno stato di emergenza che si prolunghi oltre l'anno non è più la risposta ad una momentanea difficoltà ma l'istituzionalizzazione di un assetto politico e sociale che mina le fondamenta della democrazia e dei diritti costituzionalmente garantiti;

l'Italia è diventata il modello estremo delle politiche restrittive, in contrapposizione all'impostazione di Stati che hanno limitato poco la vita sociale e le libertà civili (Svezia e Giappone in particolare), senza per questo ottenere risultati peggiori in termini di lotta alla pandemia;

evidenze scientifiche portano a sostenere che, pur nell'azione efficace di contrasto alla diffusione del virus, le restrizioni possano essere diversificate per classi di età e di rischio e limitate a quelle strettamente correlate e direttamente connesse al rischio di contagio, eliminando quelle come, ad esempio, l'uso della mascherina all'aperto o il coprifuoco o l'autocertificazione per gli spostamenti o come la chiusura delle attività commerciali, degli impianti sportivi, dei cinema, dei teatri, delle biblioteche, dei musei;

manca una chiara indicazione sul perché si sia ritenuto più pericoloso assistere ad uno spettacolo in numero contingentato ed in sicurezza, più che affollarsi senza distanziamento sui mezzi pubblici;

con particolare riferimento alla misura del coprifuoco per attività e persone si rileva che la sua efficacia in termini di contenimento del contagio non è sostenuta da alcuna motivazione sanitaria, né avallata da alcun organismo scientifico qualificato, mentre è gravemente lesiva delle libertà individuali sancite dalla nostra Costituzione;

con riferimento all'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto le disposizioni appaiono poco chiare e contraddittorie, escludendone (si veda il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021) l'obbligo quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi, mentre il successivo comma 5 individua in un metro la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con ciò rendendo poco chiaro se sia possibile girare senza la mascherina anche nelle vie cittadine quando è possibile mantenere questo distanziamento; scarsa chiarezza che porta a subire ingiustificati controlli e sanzioni anche quando non vi siano assembramenti;

anche nel limite stabilito di 4 persone per gli spostamenti e per le visite in casa di amici, parenti e congiunti non conviventi si rilevano incongruenze e paradossi: si stenta a trovare, infatti, un'evidenza scientifica per cui un ragazzo libero di muoversi in automobile con i familiari (o di essere ospitato con gli stessi a casa altrui) diventi pericoloso il giorno dopo aver compiuto il diciottesimo anno, vedendosi negata la libertà goduta fino a qualche ora prima; si stenta a trovare, ancora, un'evidenza scientifica per cui

4 persone ospiti in un monocale siano meno pericolose di 6 in un ampio giardino o terrazzo pertinenziali ad un'altra abitazione o in un castello privato;

risulta, altresì, incomprensibile la chiusura delle attività commerciali, degli impianti sportivi, dei cinema, dei teatri, delle biblioteche, dei musei, nonché delle attività di ristorazione al chiuso anche quando possono essere consentite le distanze di sicurezza e disposte adeguate misure anti contagio, come, ad esempio, la dotazione di strumenti adatti a garantire il ricambio dell'aria e la di sanificazione all'interno dei locali;

considerato, dunque, che:

l'uscita dalla crisi sociale determinata dalla pandemia passa necessariamente attraverso la restituzione del pieno godimento delle libertà individuali alle persone ed è necessario restituire ai cittadini fiducia nel prossimo;

è urgente e necessario un bilanciamento dei diversi interessi e beni primari dei cittadini evitando misure estreme e unilaterali, ricordando che esiste un legame, che non può essere trascurato, tra crisi economica, chiusura di imprese, conseguente perdita dell'occupazione e salute psicofisica dei cittadini,

impegna il Governo:

1) a rimuovere l'inutile misura del coprifuoco alle ore 22, la cui efficacia in termini di contenimento del contagio non è stata mai provata, né avallata da alcun organismo scientifico qualificato;

2) a chiarire che l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto si impone solo e soltanto quando non sia possibile assicurare una distanza interpersonale di almeno un metro, come indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2021;

3) a rimuovere il limite di una visita al giorno presso una sola abitazione privata (di amici, parenti e congiunti non conviventi), nonché quello relativo al numero di persone che possano ivi recarsi ove le caratteristiche dell'abitazione e le circostanze di fatto consentano di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro;

4) a rendere immediate le riaperture di tutte le attività commerciali, degli impianti sportivi, delle attività di ristorazione anche al chiuso e dei luoghi della cultura (biblioteche, teatri, cinema, musei) ove siano disposte adeguate misure anti contagio e nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

(1-00356) (12 maggio 2021)

BERNINI, ROMEO, DE POLI, ROMANI, MALAN, CANDIANI, GALLONE, AUGUSORI. -

Ritirata

Il Senato,

premessi che:

la situazione epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19 sta registrando nel nostro Paese degli incoraggianti segnali di miglioramento;

è importante sottolineare come vi sia una decrescita della curva dei contagi che riguarda tutta Italia e, soprattutto, tutte le singole regioni e le province autonome; secondo i dati del 9 maggio 2021 comunicati dalla Protezione civile e dal Ministero della salute si sono registrati 8.292 nuovi contagi a fronte dei 10.176 del giorno precedente;

anche il tasso di positività, dopo alcuni giorni di crescita costante, sembrerebbe rientrare in un quadro tendenziale favorevole;

il numero di decessi, secondo l'ultimo bollettino disponibile del 9 maggio è di 139, il dato più basso dal 25 ottobre 2020, e tale importante valore, letto insieme al numero delle nuove terapie intensive, che nella medesima giornata, in termini assoluti, ammonta a 2.192 e dei ricoveri ordinari, che, sempre nella stessa giornata, è diminuito di 379 unità, lasciano ben sperare;

il presidente dell'ISS, Brusaferrò, ha rilevato come "mentre in altri Paesi UE la situazione è altalenante e di transizione, la curva italiana dei contagi è in decrescita lenta e si intravede un abbassamento della curva di mortalità";

anche il piano vaccinale, dopo una difficile partenza causata dagli errori e dai ritardi organizzativi imputabili alla precedente gestione, sembra procedere in continua accelerazione, superando, in diverse occasioni, le 500.000 dosi giornaliere inoculate, valore in linea con quanto indicato dal commissario straordinario, generale Figliuolo;

in questo quadro si rende quanto mai necessaria ed urgente una revisione dei parametri fino ad oggi adottati in riferimento all'Rt, l'indice di diffusione del virus che determina i cambiamenti di colore delle regioni, che a parere della maggior parte dei presidenti di Regione appare ormai poco affidabile, in quanto, in alcuni casi e secondo la maggior parte dei presidenti di Regione, è distorsivo e non fotografa realisticamente la situazione attuale;

adeguare il quadro normativo alla nuova e mutata situazione epidemiologica, ma anche alle continue esigenze economico-sociali che sono altrettanto importanti in vista di una ripresa regolare dell'economia italiana, è quanto mai urgente ed essenziale;

il decreto-legge n. 52 del 2021, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha delineato un cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di vaccinazione;

il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulla base dei criteri definiti dal comitato tecnico scientifico;

alla luce dei confortanti dati sulla situazione epidemiologica, sarebbe auspicabile una valutazione sull'anticipazione delle riaperture e la ripresa delle attività previste per i mesi di giugno e luglio;

molte attività, come ad esempio quelle della ristorazione, possono dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, consentire il servizio di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti tuttora in vigore; tale assetto sta comportando una disparità di trattamento per tutte quelle attività che non dispongono di adeguati spazi all'aperto e rischia di compromettere una situazione economica già particolarmente difficile;

altri settori come quello culturale, del *wedding* e sportivo, con particolare riguardo alle piscine e alle palestre, potrebbero, con i dovuti protocolli di sicurezza, riaprire le proprie attività;

anche gli esercizi all'interno dei centri commerciali e parchi commerciali, durante il fine settimana, potrebbero con i suddetti protocolli tornare a lavorare con regolarità;

alcuni Paesi europei, come Portogallo, Danimarca, Svezia, Croazia, Irlanda e Repubblica ceca, non prevedono il coprifuoco, ed anche la Spagna, che ha avuto un percorso epidemiologico tragicamente simile a quello del nostro Paese, ha recentemente revocato questa misura di interdizione;

in Italia, in base alle vigenti disposizioni, permane ancora un divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo; questa restrizione sta comportando notevoli problemi a molte attività di ristorazione, che hanno subito una notevole contrazione dei coperti nella fascia serale con una perdita di fatturato considerevole;

il coprifuoco rappresenta una significativa quanto non più sopportabile limitazione alla libertà personale dei nostri concittadini che, durante tutto il periodo dell'emergenza pandemica, hanno dimostrato uno straordinario senso del dovere e di attaccamento alle istituzioni democratiche;

valutare il superamento del coprifuoco diviene oltremodo necessario ed urgente, in linea con quanto fatto da altri *partner* europei, per dare un segnale tangibile di graduale ritorno alla normalità con ripercussioni positive ed importanti in termini sociali e di ripresa economica;

tra le misure più discusse delle ultime settimane c'è sicuramente quello delle "certificazioni verdi COVID-19" comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un *test* molecolare o antigenico rapido con risultato negativo;

le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione potrebbero rappresentare il volano per una ripresa degli spostamenti in tutta la comunità europea, soprattutto in vista dei mesi estivi che saranno cruciali per il rilancio del turismo;

in questo quadro, è quanto mai necessario che il nostro Paese si faccia interprete a livello europeo di una linea comune che possa prevedere misure omogenee, al fine di non creare disparità di trattamento che potrebbero comportare diseconomie di scala relative ai flussi turistici;

sarebbe allo studio un piano per effettuare le vaccinazioni anche nei luoghi di villeggiatura: le Regioni, in accordo con il commissario Figliuolo, potrebbero a breve prevedere la possibilità di vaccinare le persone che si spostano in altre regioni, anche per vacanza;

questo problema si è posto soprattutto per i richiami, che per molti dovranno essere somministrati in piena estate durante le ferie; esiste il concreto rischio che la campagna vaccinale rallenti, perché le persone potrebbero trovarsi in luoghi diversi da quello di residenza ed è fondamentale prevenire una situazione di "impasse" in un momento cruciale per la campagna vaccinale;

nel corso dell'*iter* al Senato del decreto-legge n. 41 del 2021 (detto "decreto sostegni") è stato accolto un ordine del giorno a firma Bernini e altri (G/2144/16/5 e 6), che impegna il Governo a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere la riapertura graduale di tutte le attività commerciali nel rispetto delle regole di sicurezza e del sistema di controlli;

nel corso dell'*iter* alla Camera del decreto-legge n. 30 del 2021, sono stati accolti due ordini del giorno (9/2945-A/57 a firma Fiorini e altri e 9/2945-A/30 a firma Silli e altri), che impegnano il Governo, nel mese di maggio, a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e spostamento;

considerato il parere espresso il 5 maggio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-10",

impegna il Governo:

1) a revisionare e ad aggiornare i parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, al fine di organizzare la zonizzazione, soprattutto in vista dell'avvio della stagione turistica;

2) ad assumere ogni utile iniziativa volta a superare l'attuale regime del coprifuoco, in linea con quanto fatto dagli altri Paesi europei;

3) a prevedere un'anticipazione delle riaperture e della ripresa delle attività previste per i mesi di giugno e luglio;

- 4) a riaprire i centri commerciali anche nel fine settimana;
- 5) a permettere, in sicurezza, l'organizzazione di cerimonie e dei relativi eventuali festeggiamenti;
- 6) a consentire, nelle zone a basso rischio di contagio e in sicurezza, la ristorazione al chiuso e il consumo di cibi e bevande al banco nelle attività che lo prevedono;
- 7) ad anticipare la riapertura dei parchi tematici e acquatici, attualmente prevista per il 1° luglio 2021;
- 8) a prevedere la riapertura al pubblico degli stadi che ospitano gare di sport professionistico in numero di spettatori congruo a garantire la massima sicurezza;
- 9) a farsi interprete a livello europeo di una linea comune che possa prevedere misure omogenee di spostamento all'interno dell'Unione europea, al fine di non creare disparità di trattamento che potrebbero comportare diseconomie di scala relative ai flussi turistici;
- 10) ad adottare misure volte a consentire, anche per chi è in vacanza al di fuori della propria regione di residenza, la possibilità di accedere alle inoculazioni;
- 11) ad adottare provvedimenti che siano accompagnati da misure di controllo del territorio per il rispetto delle prescrizioni di legge, al fine di evitare assembramenti e conseguente aumento dei contagi.

(1-00359) (12 maggio 2021)

MALPEZZI, LICHERI, DE PETRIS, IORI, PIRRO, ERRANI, BOLDRINI, CASTELLONE. -

Ritirata

Il Senato,

premessi che:

il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina di un *cluster* di casi di polmonite identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2 nella città di Wuhan, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina. Il 31 gennaio 2020 il Governo italiano ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Con delibera del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021 è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

la diffusione dell'epidemia da COVID-19 ha avviato in Italia una crisi senza precedenti, che ha indotto il Governo a prevedere una serie di

misure su tutto il territorio nazionale: il divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute; il finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del servizio sanitario nazionale; misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; potenziamento delle reti di assistenza territoriale; riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19 con incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure;

con la crescita dei contagi, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi, il 9 marzo 2020, è stato adottato il primo provvedimento "io resto a casa", al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini e in particolare quella dei più fragili. L'Italia è diventata zona protetta e le misure restrittive già applicate per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal coronavirus sono state estese a tutto il territorio nazionale. A seguito del "lockdown" nazionale sono state successivamente adottate misure per il contenimento della diffusione del nuovo coronavirus con restrizioni che si sono rivelate efficaci per far diminuire il numero dei contagi;

il Ministro della salute Roberto Speranza ha presentato il 2 dicembre 2020 le linee guida del piano strategico per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 elaborato da Ministero della salute, commissario straordinario per l'emergenza, Istituto superiore di sanità, AGENAS e AIFA. Successivamente il piano è stato aggiornato con decreto adottato il 2 gennaio 2021 recante "adozione piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS";

considerato che:

nel mese di dicembre 2020, il Regno Unito ha dovuto affrontare un rapido aumento dei casi di COVID-19, associato all'emergere di una nuova variante SARS-CoV-2 (VOC 202012/01), contemporaneamente, il Sudafrica ha segnalato un'altra variante SARS-CoV-2, anch'essa preoccupante, mentre nel mese di gennaio 2021 il Brasile ha denunciato la presenza di un'ulteriore variante locale;

dal 21 gennaio 2021, i Paesi della UE hanno osservato un aumento sostanziale del numero e della percentuale di casi di SARS-CoV-2 della variante inglese. A causa della maggiore trasmissibilità del virus (si legge sul sito istituzionale del Ministero della salute) il rischio è attualmente valutato come alto o molto alto per la popolazione complessiva e molto alto per gli individui vulnerabili;

nel mese di febbraio 2021 l'Istituto superiore di sanità ha pubblicato la relazione tecnica della prima indagine sulla variante inglese del virus. Il risultato dell'indagine, condotta dall'ISS e dal Ministero della salute insieme ai laboratori regionali, dice che nel nostro Paese, così come nel resto d'Europa (in Francia la prevalenza è del 20-25 per cento, in Germania è sopra il

20 per cento), c'è una circolazione sostenuta della variante inglese che è destinata a diventare quella prevalente nei prossimi mesi. A livello nazionale la stima di prevalenza della "variante inglese" del virus Sars-CoV-2 è pari a 17,8;

il comitato tecnico scientifico nel mese di febbraio 2021, analizzando i dati epidemiologici e preso atto della diffusione delle varianti del virus in Italia, ha spiegato che per "contenere e rallentare" la diffusione delle varianti del COVID, "in analogia con le strategie adottate negli altri Paesi europei", è necessaria una "rigorosa osservanza, rafforzamento e incremento delle misure di mitigazione del rischio sia in ambito nazionale che in specifici ambiti locali, evitando ulteriori misure di rilascio";

il 15 aprile 2021, il Ministro della salute ha reso una informativa parlamentare in merito all'aggiornamento della campagna vaccinale. Il Ministro ha chiarito che tra dicembre 2020 e marzo 2021, l'Italia ha ricevuto poco più di 14 milioni di dosi di vaccino, mentre tra aprile e giugno 2021 è atteso un quantitativo tre volte superiore. In secondo luogo sono state incrementate risorse e numero di vaccinatori. Sul tema delle riaperture, il Ministro ha sottolineato il dovere del Governo di costruire una *roadmap* di allentamento graduale delle restrizioni che, come sempre saranno approvate all'unanimità in Consiglio dei ministri al fine di dare certezze e consentire una nuova stagione in sicurezza, senza mettere a repentaglio la salute e senza compiere scelte azzardate, che riporterebbero, in tempi brevi, a nuove chiusure. Con questi obiettivi è fondamentale, ha precisato il Ministro, nelle prossime settimane, dare un segnale di unità, oltre che di fiducia e determinazione;

il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di vaccinazione;

la Conferenza delle Regioni del 15 aprile ha approvato la bozza delle prime linee guida riguardanti le riaperture delle attività costrette alla chiusura dalle misure legate al contrasto alla pandemia. Le linee guida per la riapertura in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione sono state sottoposte all'attenzione del Governo. Il 21 aprile si è provveduto ad aggiornarle, inserendo le previsioni e i protocolli che riguarderanno le attività turistiche, i congressi e i grandi eventi fieristici. Il testo aggiornato è stato trasmesso ai Ministri della salute e per gli affari regionali. La Conferenza ha valutato che, qualora la situazione epidemiologica lo consenta e nel rispetto di tutte le regole necessarie alla prevenzione, i settori disciplinati dalle linee guida potrebbero gradualmente riprendere le loro attività, permettendo loro anche la necessaria programmazione;

il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito in più occasioni l'importanza di un approccio graduale e prudente, anche in considerazione dell'opportunità di non compromettere la riapertura della stagione turistica;

valutato che:

il totale delle somministrazioni di vaccino effettuate all'11 maggio 2021 è di 24.502.646. Il totale delle persone vaccinate che hanno completato il ciclo è di 7.561.566 (12,76 per cento della popolazione). Il totale dei vaccini distribuiti è di 27.402.180, di cui 17.807.400 Pfizer-Biontech; 2.583.100 Moderna; 6.668.88 Astrazeneca e 342.800 Janssen;

il *report* elaborato da Ministero e ISS segnala l'indice Rt di trasmissibilità del COVID-19 nel periodo 26 aprile-2 maggio in aumento a 0.89. La pressione sui servizi ospedalieri è in diminuzione, sebbene rimanga ancora oltre la soglia critica in alcune regioni e province autonome. Sul sito istituzionale del Ministero della salute si evidenzia che "L'incidenza è in lenta diminuzione ma ancora elevata per consentire sull'intero territorio nazionale una gestione basata sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. Di conseguenza, è necessario continuare a ridurre il numero di casi anche attraverso le misure di mitigazione volte a ridurre la possibilità di aggregazione interpersonale e proseguire la campagna vaccinale per raggiungere rapidamente elevate coperture nella popolazione";

nonostante si siano osservati un calo dell'incidenza complessiva di SARS-CoV-2 ed un progressivo avanzamento della campagna vaccinale, la situazione epidemiologica è ancora motivo di grave preoccupazione in tutta la UE, considerando la circolazione delle varianti del virus Sars-Cov-2,

impegna il Governo:

1) al fine di rendere irreversibile la progressiva e continua riduzione delle misure di contenimento dell'epidemia, a correlare l'avanzamento della campagna vaccinale con gli indicatori dell'andamento dell'epidemia ed il rischio di trasmissione del virus con particolare riguardo alle categorie più fragili ed al carico delle strutture ospedaliere;

2) a verificare se con l'avvicinarsi della stagione estiva e dell'auspicata ripartenza del settore turistico, fortemente penalizzato dall'epidemia, i risultati della campagna vaccinale siano tali da garantire un'effettiva ripresa del settore o se, diversamente, sia necessario prevedere in modo specifico per lo stesso settore adeguate e mirate misure di velocizzazione e incremento della somministrazione dei vaccini;

3) a considerare, di intesa con le Regioni e le Province autonome e sulla base dei dati di monitoraggio dell'epidemia, un allentamento graduale delle restrizioni vigenti, incluse quelle connesse ai limiti degli spostamenti e degli orari, portando il cosiddetto coprifuoco oltre le ore 22;

4) a programmare la progressiva riapertura in condizioni di piena sicurezza, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico e della speditezza della campagna vaccinale, delle attività più colpite dalle restrizioni, quali centri commerciali, impianti sportivi, attività di ristorazione al chiuso, luoghi della cultura (biblioteche, teatri, cinema, musei) e settore delle cerimonie.

(1-00361) (12 maggio 2021)

FARAONE, CAUSIN, GARAVINI, CUCCA, SBROLLINI, BONIFAZI, SUDANO, GRIMANI, NENCINI. -

Ritirata

Il Senato,

premessi che:

quando per la prima volta si ricorse alle chiusure come misura di contenimento del virus, la decisione venne presa con la consapevolezza delle inevitabili conseguenze economiche e sociali che ne sarebbero derivate, una consapevolezza alla quale, a quasi un anno e mezzo dall'inizio della crisi sanitaria e alla loro periodica reintroduzione a vari gradi, si aggiunge la conoscenza dell'entità di tali danni, tra i quali si annoverano un crollo del PIL 2020 stimato a 156 miliardi di euro e un aumento di un milione di italiani tra i pazienti che usufruiscono dei servizi di cura per la salute mentale;

se da un lato a gravare su ogni nuova decisione riguardante la chiusura delle attività vi sono questi e altri dati che fotografano solo parte delle drammatiche difficoltà vissute dagli italiani, dall'altro a rendere obbligatoriamente più rigorose le valutazioni di necessità e proporzionalità sottostanti tali provvedimenti, vi è la più approfondita conoscenza del virus, un nemico che oggi si può meglio prevedere e contrastare, grazie, tra gli altri, agli incredibili progressi della scienza in questo ambito, agli investimenti nel settore sanitario, alla disponibilità su larga scala dei dispositivi di protezione individuale e al sistema di *tracing*;

in particolare, la campagna vaccinale, per quanto richieda costante e ulteriore impegno politico soprattutto al fine di garantire una maggiore uniformità del suo svolgimento su tutto il territorio nazionale, ha ormai raggiunto l'ambizioso obiettivo delle 500.000 dosi giornaliere somministrate, facendo registrare un graduale ma sempre più incoraggiante crollo dei contagi, che nell'ultima settimana si attesta a un 23 per cento in meno, tanto da condurre a dei risultati così positivi da aver permesso al sottosegretario per la salute di prospettare l'abolizione dell'obbligo di indossare la mascherina all'aperto entro le prossime tre settimane;

tali successi non possono non riflettersi in una tempestiva e ampia revisione delle dannose e ormai insostenibili misure di contenimento previste nei decreti in vigore anche per i mesi a venire, pena la loro illegittima arbitrarietà, soprattutto nei casi in cui i rischi potenzialmente derivanti dall'allentamento dei divieti, potrebbero essere drasticamente ridotti grazie a maggiori investimenti nei sistemi di vigilanza e prevenzione, come ad esempio la messa a disposizione periodica di tamponi rapidi gratuiti per tutti i cittadini, una proposta avanzata da Italia Viva in sede di discussione del cosiddetto decreto sostegni;

nondimeno, l'approccio con cui sono state prese le ultime misure restrittive necessita di un maggior contemperamento, in considerazione specialmente delle condizioni di obiettivo miglioramento con cui è condotta la gestione pandemica, dovute soprattutto ai progressi avvenuti nella campagna di somministrazione delle dosi di vaccino a favore della popolazione;

in particolare, non è più prorogabile l'abolizione di quelle misure che, prive di una solida base scientifica che ne dimostri l'efficacia inconfutabile, stanno avendo il più gravoso impatto sul benessere dei cittadini e sull'economia: tra queste, si possono citare come esempi emblematici il coprifuoco (la cui reale portata in termini di efficacia sanitaria per la diminuzione dei contagi deve essere ancora dimostrata) nonché il divieto a svolgere attività ludiche e sportive, e ancora l'interdizione dei festeggiamenti, e l'impossibilità a prendere parte a tutte quelle occasioni che consentono di godere pienamente della vita culturale e dei momenti di aggregazione sociale;

risulta ragionevole, inoltre, riconsiderare le restrizioni che hanno interessato nello specifico interi settori, quali, a titolo di esempio, il settore sportivo ed il settore culturale, nonché il comparto degli eventi relativi, ma anche la ristorazione nel suo complesso, che, se posti nelle condizioni di lavorare in regime di sicurezza igienico-sanitaria e, se dotati di quegli strumenti indispensabili a garantire tali condizioni, rappresenterebbero un importante asse sul quale basare la ripartenza dell'intero Paese, operando in tal modo un bilanciamento tra i plurimi interessi in gioco: dalle libertà individuali dei cittadini alla salute pubblica, dal diritto al lavoro al diritto a svolgere liberamente le attività economiche;

considerato, dunque, che:

dopo numerosi mesi dalla sua entrata in vigore e i dubbi relativi alla sua adeguatezza come misura di contenimento, soprattutto in un contesto di riaperture, appare ingiustificata e quindi di dubbia tenuta costituzionale la decisione di mantenere in vigore il coprifuoco, la cui valutazione di necessità non può non tener conto, tra l'altro, delle serie conseguenze che questo ha per alcuni tra i settori che maggiormente sono stati penalizzati dalle chiusure, come ad esempio sono i cinema e i teatri, che sebbene abbiano potuto tornare in attività, si vedono preclusa la possibilità di operare nella fascia oraria di maggiore affluenza;

alla luce dei protocolli precedentemente strutturati, appare ingiustificata l'esclusione di alcuni settori economici dalle aperture attualmente disposte dal decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, come nel caso delle palestre e degli sport al chiuso, o da quelle previste per i mesi a venire, il che lascia intere categorie di operatori economici, come quelli attivi nell'organizzazione di matrimoni, nel settore del gioco e dei *luna park*, nella tanto completa quanto immotivata incertezza rispetto alla loro possibilità di ripartire nel breve periodo;

non è noto il dato scientifico sottostante l'efficacia delle limitazioni orarie o relative all'operatività ridotta a soli alcuni giorni settimanali delle attività economiche, come ad esempio nel caso delle misure adottate per i

centri commerciali e gli *outlet*, per i quali continua a vigere il divieto di apertura nei fine settimana, o per la ristorazione, che, quando il 1° giugno 2021 potrà riprendere il servizio al chiuso, dovrà limitare tale attività alla fascia oraria che intercorre dalle ore 5 alle ore 18;

sebbene il Governo stia valutando una serie di misure finalizzate a far ripartire al più presto il settore del turismo, come il "green pass Italia", il mantenimento del coprifuoco insieme all'approccio rigorista del piano riaperture, nonché alle esclusioni attualmente caratterizzanti lo stesso, di cui alcuni esempi sono stati forniti, operano a detrimento del settore, creando incertezza rispetto alle attività che si potranno svolgere in vacanza e quindi rendendo il nostro Paese poco attrattivo,

impegna il Governo:

1) a rivedere le limitazioni agli spostamenti e ad eliminare, in linea con gli altri Paesi europei, la quarantena al rientro in Italia in seguito a viaggi svolti in Europa e, soprattutto, le misure inerenti al coprifuoco, attesa la scarsa reale efficacia del medesimo nel contenimento della diffusione dei contagi;

2) a prevedere l'immediata riapertura di tutte quelle attività che ad oggi risultano ancora chiuse per motivi legati alla pandemia, nel rispetto degli *standard* di sicurezza sanitaria oggettivamente verificabili e comprovabili, e con specifico riguardo alle attività legate ai settori dello sport, della cultura e degli eventi, al fine di consentire anche a tali comparti di prendere parte alla ripartenza economica del Paese;

3) ad adottare opportune iniziative affinché i centri commerciali e gli *outlet* possano tornare a svolgere correttamente ed integralmente la propria attività, anche nel fine settimana, analogamente a quanto accade per gli altri negozi e le altre attività economiche situate nei centri cittadini, in ottemperanza altresì alle medesime norme igienico-sanitarie ad essi applicate;

4) a potenziare e velocizzare le operazioni per il rilascio del "green pass" in particolare nei confronti di coloro che hanno già contratto il virus, nonché nei confronti di coloro che hanno correttamente concluso il ciclo vaccinale.

ORDINE DEL GIORNO

G1

LICHERI, ROMEO, BERNINI, DE PETRIS, MALPEZZI, FARAONE, UNTERBERGER, ROMANI

Approvato

Il Senato,

in vista dell'imminente riunione della cabina di regia convocata per affrontare l'emergenza Covid-19,

verificato il miglioramento del quadro epidemiologico attraverso la valutazione settimanale effettuata da parte della cabina di regia del Ministero della salute;

in considerazione dell'avanzamento della campagna vaccinale,

impegna il Governo:

a potenziare e velocizzare le operazioni per il rilascio del *Green Pass* anche in relazione all'obiettivo fondamentale del rilancio dell'intero settore turistico, strategico per il nostro Paese;

a prevedere ogni azione utile a superare progressivamente il regime del cosiddetto coprifuoco;

a proseguire con le progressive riaperture delle attività più colpite dalle restrizioni, con adeguati protocolli di sicurezza, in particolare: centri e parchi commerciali nel fine settimana, impianti sportivi con riammissione del pubblico, attività di bar e ristorazione, luoghi della cultura (biblioteche, teatri, cinema, musei, spettacoli dal vivo), parchi tematici e acquatici, settore delle cerimonie ed eventi.

Mozioni sulla candidatura di Torino ad ospitare le Universiadi invernali del 2025

(1-00349) (05 maggio 2021)

LAUS, ROJC, FEDELI, PITTELLA, STEFANO, BOLDRINI, CERNO, MARGIOTTA, COMINCINI, BITI, D'ALFONSO, MARILOTTI. -

Approvata

Il Senato,

premessso che:

L'Universiade è una manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai giochi olimpici (sia invernali, sia estivi). Il suo svolgimento è biennale e vi partecipano gli atleti universitari, provenienti da ogni parte del mondo. Il nome "Universiade", frutto della combinazione tra le parole "università" e "olimpiade", racchiude in sé uno dei concetti alla base di ogni forma di sport: l'universalità;

L'Universiade nasce in Italia da un'idea del dirigente sportivo Primo Nebiolo che ipotizzò una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga delle olimpiadi;

le Universiadi sono organizzate dalla Federazione internazionale sport universitari (FISU);

la città di Torino è ricordata per aver ospitato nel 1959 la prima edizione, e per le successive edizioni del 1970 e del 2007 (Universiade invernale);

l'edizione del 2007 ha coinvolto più di 1.600 atleti a livello mondiale, con la partecipazione di 48 delegazioni nazionali e l'organizzazione è stata supportata da 3.200 volontari, per la maggioranza cittadini torinesi, che hanno contribuito enormemente al successo dell'iniziativa;

rilevato che:

in data 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

in data 10 febbraio 2021 l'ex ministro Spadafora ha inviato la nota n. 186 alla Regione Piemonte e al Comune di Torino in cui confermava "che la struttura amministrativa, per quanto di competenza, ha espresso la massima considerazione e, ai fini del sostegno, la più ampia disponibilità ad individuare modalità di accesso e erogazione di un idoneo contributo che, attraverso le previste procedure e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, potrà consentire, in collaborazione con gli altri attori interessati, di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni finanziarie connesse all'evento";

sempre secondo tale nota, le Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di primo piano e andrebbero a svolgersi in un contesto territoriale che ha dato e continua a dare un grande contributo al rilancio dell'immagine dell'Italia quale Paese ospitante di eventi di rilevanza internazionale;

con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978 costituzione del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali 2025", è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;

in data 26 marzo 2021, il centro universitario sportivo italiano ha inviato alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

considerato inoltre che:

i "giochi mondiali universitari" rappresentano uno strumento fondamentale per dare ulteriore impulso al sistema universitario regionale e per lo sviluppo della vocazione universitaria di Torino; la candidatura di Torino 2025 rappresenta, inoltre, un momento per attivare investimenti immobiliari pubblici per la realizzazione dei villaggi per gli atleti che dopo l'evento verranno trasformati in strutture residenziali universitarie;

lo svolgimento dei giochi mondiali universitari invernali 2025 comporterà un incremento di visibilità a livello nazionale ed internazionale del territorio piemontese, un potenziamento dell'attrattività economica del territorio, un significativo e duraturo ammodernamento delle strutture sportive

pubbliche a vantaggio dei giovani e dei meno giovani e costituirà un volano per la promozione della cultura dello sport e della legalità, della globalizzazione e della condivisione di valori;

la Regione Piemonte ha già previsto, all'interno del proprio bilancio di previsione, uno stanziamento per il sostegno dell'evento,

impegna il Governo a mantenere l'impegno preso dal Governo precedente e a confermare il proprio sostegno alla candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025.

(1-00354) (06 maggio 2021)

BERGESIO, CASOLATI, FERRERO, MONTANI, PIANASSO, ROMEO, EMANUELE PELLEGRINI, SAPONARA, BERUTTI. -

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

l'Universiade è una manifestazione sportiva biennale internazionale, estiva ed invernale, corrispondente ai Giochi olimpici, che vede la partecipazione degli sportivi universitari provenienti da tutti i Paesi del mondo;

organizzatore delle Universiadi è la Federazione internazionale sport universitari (FISU);

la città di Torino è già stata teatro, negli anni, di alcune edizioni delle Universiadi, si ricordano: nel 1959 la prima edizione e le successive edizioni del 1970 e del 2007 (Universiade Invernale); in particolare quest'ultima ha avuto un'enorme risonanza con il coinvolgimento di migliaia di sportivi, la partecipazione di 48 delegazioni nazionali, accolti da un'organizzazione capillare su base volontaria;

rilevato che:

gli studi di fattibilità sono stati elaborati dalla cabina di regia del Comitato promotore "Torino 2025", presentato il 30 novembre 2020 e composto da Regione, Comune, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale, Edisu, CUSI Piemonte, CUS Torino;

con lettera del 10 febbraio 2021, la Regione Piemonte e il Comune di Torino hanno ricevuto l'appoggio governativo da parte del Ministro *pro tempore* per le politiche giovanili e lo sport del Governo Conte II, Vincenzo Spadafora, alla candidatura di Torino e del Piemonte, in quanto le Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di primaria importanza, che si svolgerà in un contesto territoriale prestigioso, fondamentale al rilancio dell'immagine dell'Italia, come Paese organizzatore di eventi a rilevanza mondiale;

con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, recante "Costituzione del Comitato Promotore per la candidatura ai "Giochi mondiali Universitari invernali 2025", è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;

in data 26 marzo 2021, il Centro universitario sportivo italiano ha provveduto ad inviare alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della Città di Torino ad ospitare la XXXII edizione Universiadi Invernali 2025;

considerato inoltre che:

la candidatura di Torino 2025 rappresenta, tra l'altro, un'occasione irripetibile per attivare investimenti immobiliari pubblici per la realizzazione dei villaggi per gli atleti, che resteranno alla città come residenze universitarie;

Torino 2025 sarà il primo modello della storia di "Universiade degli studenti universitari", nella quale l'organizzazione dell'evento avrà una forte componente operativa universitaria e studentesca, rappresentando per gli studenti stessi un'opportunità di completamento della loro formazione universitaria;

le Universiadi 2025 costituiscono una formidabile opportunità per l'immagine a livello nazionale ed internazionale della Regione Piemonte, che costituirà un volano per l'economia del territorio e un'occasione per l'ammodernamento delle strutture sportive pubbliche;

la Regione Piemonte ha già provveduto a stanziare le risorse necessarie per il sostegno dell'importante evento sportivo all'interno del proprio bilancio di previsione,

impegna il Governo a riconfermare il proprio sostegno alla candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione Universiadi Invernali 2025 e a dare piena condivisione alle iniziative assunte fino ad oggi dalla Regione Piemonte e alla Città di Torino.

(1-00354) (testo 2) (13 maggio 2021)

BERGESIO, CASOLATI, FERRERO, MONTANI, PIANASSO, ROMEO, EMANUELE PELLEGRINI, SAPONARA, BERUTTI. -

Approvata

Il Senato,

premessò che:

l'Universiade è una manifestazione sportiva biennale internazionale, estiva ed invernale, corrispondente ai Giochi olimpici, che vede la partecipazione degli sportivi universitari provenienti da tutti i Paesi del mondo;

organizzatore delle Universiadi è la Federazione internazionale sport universitari (FISU);

la città di Torino è già stata teatro, negli anni, di alcune edizioni delle Universiadi, si ricordano: nel 1959 la prima edizione e le successive edizioni del 1970 e del 2007 (Universiade Invernale); in particolare quest'ultima ha avuto un'enorme risonanza con il coinvolgimento di migliaia di sportivi, la partecipazione di 48 delegazioni nazionali, accolti da un'organizzazione capillare su base volontaria;

rilevato che:

gli studi di fattibilità sono stati elaborati dalla cabina di regia del Comitato promotore "Torino 2025", presentato il 30 novembre 2020 e composto da Regione, Comune, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale, Edisu, CUSI Piemonte, CUS Torino;

con lettera del 10 febbraio 2021, la Regione Piemonte e il Comune di Torino hanno ricevuto l'appoggio governativo da parte del Ministro *pro tempore* per le politiche giovanili e lo sport del Governo Conte II, Vincenzo Spadafora, alla candidatura di Torino e del Piemonte, in quanto le Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di primaria importanza, che si svolgerà in un contesto territoriale prestigioso, fondamentale al rilancio dell'immagine dell'Italia, come Paese organizzatore di eventi a rilevanza mondiale;

con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, recante "Costituzione del Comitato Promotore per la candidatura ai "Giochi mondiali Universitari invernali 2025", è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;

in data 26 marzo 2021, il Centro universitario sportivo italiano ha provveduto ad inviare alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della Città di Torino ad ospitare la XXXII edizione Universiadi Invernali 2025;

considerato inoltre che:

la candidatura di Torino 2025 rappresenta, tra l'altro, un'occasione irripetibile per attivare investimenti immobiliari pubblici per la realizzazione dei villaggi per gli atleti, che resteranno alla città come residenze universitarie;

Torino 2025 sarà il primo modello della storia di "Universiade degli studenti universitari", nella quale l'organizzazione dell'evento avrà una forte componente operativa universitaria e studentesca, rappresentando per gli studenti stessi un'opportunità di completamento della loro formazione universitaria;

le Universiadi 2025 costituiscono una formidabile opportunità per l'immagine a livello nazionale ed internazionale della Regione Piemonte, che costituirà un volano per l'economia del territorio e un'occasione per l'ammodernamento delle strutture sportive pubbliche;

la Regione Piemonte ha già provveduto a stanziare le risorse necessarie per il sostegno dell'importante evento sportivo all'interno del proprio bilancio di previsione,

impegna il Governo a sostenere in tutte le sedi opportune la candidatura di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025 e ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di definitiva aggiudicazione, un idoneo contributo finanziario.

(1-00355) (12 maggio 2021)

NASTRI, BARBARO, BALBONI, DE CARLO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, LA RUSSA, MAFFONI. -

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

le Universiadi, anche note come olimpiadi universitarie, rappresentano un evento sportivo mondiale cui possono partecipare gli atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo e si disputano con cadenza biennale negli anni dispari;

tale manifestazione, proprio come per i giochi olimpici, si svolge sia nel periodo estivo che in quello invernale, ed è organizzata a cura della Federazione internazionale sport universitari (FISU);

le Universiadi, la cui prima edizione venne ospitata presso la città di Torino nel 1959, nascono in Italia e sin da allora, particolarmente apprezzate, hanno sempre riscosso un enorme successo, anche per la possibilità, da parte del Paese ospitante, di variare il programma con un'aggiunta di tre sport opzionali alla lista degli sport obbligatori previsti dalla Federazione;

l'Italia ha ospitato diverse edizioni dell'evento: oltre alla prima a Torino, ne sono seguite quattro estive (nel 1970 sempre a Torino, poi a Roma nel 1975, in Sicilia nel 1997 e recentemente a Napoli nel 2019) e sei invernali (nel 1966 al Sestriere, nel 1975 a Livigno, nel 1985 a Belluno, nel 2003 a Tarvisio, nel 2007 a Torino e nel 2013 in Trentino-Alto Adige);

il 30 novembre 2020 è stato siglato il protocollo d'intesa, da parte di alcune istituzioni territoriali tra cui il Comune di Torino, il Centro universitario sportivo (CUS Torino), l'università degli studi di Torino, il Politecnico di Torino, l'università del Piemonte orientale, l'EDISU (Ente al diritto allo studio universitario) ed altri soggetti, finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali del 2025;

il 10 febbraio 2021, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso alla Regione Piemonte ed al Comune di Torino una nota con cui veniva confermata la volontà da parte del Governo di sostenere tale candidatura e, al contempo, di erogare un idoneo contributo

in grado di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni finanziarie connesse all'evento;

il 12 marzo, la Giunta regionale del Piemonte, con deliberazione n. 23-2978 ha formalmente approvato l'atto costitutivo e lo statuto del comitato promotore per la candidatura della Regione Piemonte e della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

la possibilità di ospitare nuovamente a Torino l'edizione invernale delle Universiadi, come peraltro accaduto nelle edizioni del 1970 e del 2007, rappresenterebbe un'occasione per lo sviluppo sociale ed economico, oltre che sportivo, della città di Torino e dell'intera regione, potenziando il sistema universitario regionale e sviluppando la vocazione universitaria della città di Torino. Infatti, gli investimenti da porre in essere in occasione di tale manifestazione multidisciplinare prevedrebbero anche la realizzazione dei villaggi atti ad ospitare gli atleti che, dopo la conclusione dell'evento, verrebbero trasformati in strutture residenziali universitarie, incrementando l'offerta torinese con oltre 2.500 posti letto in più in tutto il Piemonte;

nelle linee guida "Universiadi 2025 progetto di una residenza per studenti per la città di Novara", l'UPO (Università del Piemonte orientale - Divisione risorse settore risorse patrimoniali) individua l'area d'intervento, collocata poco distante dal centro della città, occupandone una posizione strategica all'interno di Novara. In termini di accessibilità, l'area gode di una situazione estremamente favorevole, essendo servita da una fitta rete di mezzi pubblici e dalla rete ciclabile lungo il fiume Agogna. Nel particolare, l'area (in cui inserire la residenza studenti) è indirizzata alle attività sportive della città di Novara, a forma lanceolata, rappresenta una vasta area stesa tra l'ingresso della città ad ovest verso Vercelli, caposaldo marcato dalla presenza del vecchio e del nuovo ponte sulla Agogna con l'insediamento della Madonna del Bosco, nella cui prossimità vi si è insediato recentemente un importante centro commerciale, e a nord al sistema di attraversamento della Agogna, con l'ingresso della città dall'asta proveniente da Biandrate, area storicamente rurale, dove anche qui si è insediato un importante polo commerciale. Il progetto prevede la collocazione della residenza nell'area libera a ridosso del torrente Agogna con l'obiettivo di rendere il tutto vicino al sistema urbano, ma integrato nel parco ai limiti della città, con lo scopo di riattivare in un modo forte ed energico questa zona;

la manifestazione, inoltre, comporterà un incremento della visibilità dell'intero territorio piemontese, delle sue eccellenze, tradizioni e peculiarità e, al contempo, determinerà un potenziamento delle attività economiche del territorio nonché delle strutture e degli impianti sportivi e della cultura sportiva;

quanto sopra trova riscontro nelle precedenti edizioni ospitate dal nostro Paese, in quanto i territori coinvolti nell'organizzazione hanno beneficiato di rilevanti interventi a favore dell'impiantistica sportiva, della ricettività turistica, dell'entusiastica partecipazione della cittadinanza agli eventi sportivi;

Torino e le sue valli hanno già visto sfumare l'occasione di essere coinvolti nei giochi olimpici invernali del 2026, a seguito della scelta dell'amministrazione comunale di non aderire all'alleanza con le altre città aggiudicatrici quali Milano e Cortina, una vera sconfitta per la città piemontese;

in ogni caso, anche a seguito dell'aggiudicazione a Milano e Cortina, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha dichiarato che "Il Piemonte è pronto fin da subito a mettersi a disposizione con i propri impianti per contribuire alla realizzazione del più grande evento che un territorio possa ospitare";

la fruibilità delle strutture già esistenti permetterebbe di migliorare l'evento sia in termini qualitativi, essendo coinvolto un territorio che ha acquisito esperienza in tale ambito, sia in termini economici razionalizzando la spesa e aumentando le occasioni di crescita, investimento, sviluppo, connessione, fermo restando che si considera essenziale, prioritario e congruo il coinvolgimento dell'intero tessuto associazionistico sportivo dell'area, tanto più che gli impianti, riqualificati, rimodernati o, eventualmente, all'uopo realizzati, al termine della auspicata iniziativa internazionale, dovranno pur trovare un utilizzo effettivo, al servizio della intera comunità e degli sportivi piemontesi,

impegna il Governo:

1) a formalizzare, con apposito atto, la volontà di sostenere la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

2) ad assumere il rispettivo impegno di stanziare le risorse economiche necessarie;

3) a realizzare, di concerto con Regione Piemonte e gli enti locali, un piano strategico, integrato ed organico per l'effettiva fruibilità, la manutenzione, l'efficienza e l'affidamento della impiantistica sportiva utilizzata per le Universiadi.

(1-00355) (testo 2) (13 maggio 2021)

NASTRI, BARBARO, BALBONI, DE CARLO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, LA RUSSA, MAFFONI. -

Approvata

Il Senato,

premessi che:

le Universiadi, anche note come olimpiadi universitarie, rappresentano un evento sportivo mondiale cui possono partecipare gli atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo e si disputano con cadenza biennale negli anni dispari;

tale manifestazione, proprio come per i giochi olimpici, si svolge sia nel periodo estivo che in quello invernale, ed è organizzata a cura della Federazione internazionale sport universitari (FISU);

le Universiadi, la cui prima edizione venne ospitata presso la città di Torino nel 1959, nascono in Italia e sin da allora, particolarmente apprezzate, hanno sempre riscosso un enorme successo, anche per la possibilità, da parte del Paese ospitante, di variare il programma con un'aggiunta di tre sport opzionali alla lista degli sport obbligatori previsti dalla Federazione;

l'Italia ha ospitato diverse edizioni dell'evento: oltre alla prima a Torino, ne sono seguite quattro estive (nel 1970 sempre a Torino, poi a Roma nel 1975, in Sicilia nel 1997 e recentemente a Napoli nel 2019) e sei invernali (nel 1966 al Sestriere, nel 1975 a Livigno, nel 1985 a Belluno, nel 2003 a Tarvisio, nel 2007 a Torino e nel 2013 in Trentino-Alto Adige);

il 30 novembre 2020 è stato siglato il protocollo d'intesa, da parte di alcune istituzioni territoriali tra cui il Comune di Torino, il Centro universitario sportivo (CUS Torino), l'università degli studi di Torino, il Politecnico di Torino, l'università del Piemonte orientale, l'EDISU (Ente al diritto allo studio universitario) ed altri soggetti, finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali del 2025;

il 10 febbraio 2021, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso alla Regione Piemonte ed al Comune di Torino una nota con cui veniva confermata la volontà da parte del Governo di sostenere tale candidatura e, al contempo, di erogare un idoneo contributo in grado di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni finanziarie connesse all'evento;

il 12 marzo, la Giunta regionale del Piemonte, con deliberazione n. 23-2978 ha formalmente approvato l'atto costitutivo e lo statuto del comitato promotore per la candidatura della Regione Piemonte e della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

la possibilità di ospitare nuovamente a Torino l'edizione invernale delle Universiadi, come peraltro accaduto nelle edizioni del 1970 e del 2007, rappresenterebbe un'occasione per lo sviluppo sociale ed economico, oltre che sportivo, della città di Torino e dell'intera regione, potenziando il sistema universitario regionale e sviluppando la vocazione universitaria della città di Torino. Infatti, gli investimenti da porre in essere in occasione di tale manifestazione multidisciplinare prevedrebbero anche la realizzazione dei villaggi atti ad ospitare gli atleti che, dopo la conclusione dell'evento, verrebbero trasformati in strutture residenziali universitarie, incrementando l'offerta torinese con oltre 2.500 posti letto in più in tutto il Piemonte;

nelle linee guida "Universiadi 2025 progetto di una residenza per studenti per la città di Novara", l'UPO (Università del Piemonte orientale - Divisione risorse settore risorse patrimoniali) individua l'area d'intervento, collocata poco distante dal centro della città, occupandone una posizione

strategica all'interno di Novara. In termini di accessibilità, l'area gode di una situazione estremamente favorevole, essendo servita da una fitta rete di mezzi pubblici e dalla rete ciclabile lungo il fiume Agogna. Nel particolare, l'area (in cui inserire la residenza studenti) è indirizzata alle attività sportive della città di Novara, a forma lanceolata, rappresenta una vasta area stesa tra l'ingresso della città ad ovest verso Vercelli, caposaldo marcato dalla presenza del vecchio e del nuovo ponte sulla Agogna con l'insediamento della Madonna del Bosco, nella cui prossimità vi si è insediato recentemente un importante centro commerciale, e a nord al sistema di attraversamento della Agogna, con l'ingresso della città dall'asta proveniente da Biandrate, area storicamente rurale, dove anche qui si è insediato un importante polo commerciale. Il progetto prevede la collocazione della residenza nell'area libera a ridosso del torrente Agogna con l'obiettivo di rendere il tutto vicino al sistema urbano, ma integrato nel parco ai limiti della città, con lo scopo di riattivare in un modo forte ed energico questa zona;

la manifestazione, inoltre, comporterà un incremento della visibilità dell'intero territorio piemontese, delle sue eccellenze, tradizioni e peculiarità e, al contempo, determinerà un potenziamento delle attività economiche del territorio nonché delle strutture e degli impianti sportivi e della cultura sportiva;

quanto sopra trova riscontro nelle precedenti edizioni ospitate dal nostro Paese, in quanto i territori coinvolti nell'organizzazione hanno beneficiato di rilevanti interventi a favore dell'impiantistica sportiva, della ricettività turistica, dell'entusiastica partecipazione della cittadinanza agli eventi sportivi;

Torino e le sue valli hanno già visto sfumare l'occasione di essere coinvolti nei giochi olimpici invernali del 2026, a seguito della scelta dell'amministrazione comunale di non aderire all'alleanza con le altre città aggiudicatrici quali Milano e Cortina, una vera sconfitta per la città piemontese;

in ogni caso, anche a seguito dell'aggiudicazione a Milano e Cortina, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha dichiarato che "Il Piemonte è pronto fin da subito a mettersi a disposizione con i propri impianti per contribuire alla realizzazione del più grande evento che un territorio possa ospitare";

la fruibilità delle strutture già esistenti permetterebbe di migliorare l'evento sia in termini qualitativi, essendo coinvolto un territorio che ha acquisito esperienza in tale ambito, sia in termini economici razionalizzando la spesa e aumentando le occasioni di crescita, investimento, sviluppo, connessione, fermo restando che si considera essenziale, prioritario e congruo il coinvolgimento dell'intero tessuto associazionistico sportivo dell'area, tanto più che gli impianti, riqualificati, rimodernati o, eventualmente, all'uopo realizzati, al termine della auspicata iniziativa internazionale, dovranno pur trovare un utilizzo effettivo, al servizio della intera comunità e degli sportivi piemontesi,

impegna il Governo:

- 1) a sostenere la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;
- 2) ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di definitiva aggiudicazione, un idoneo contributo economico;
- 3) a collaborare con la Regione Piemonte e gli enti locali nella predisposizione di un piano d'azione e un'accurata stima dei costi che la realizzazione dell'evento e delle infrastrutture ad esso collegate comportano.

(1-00357) (12 maggio 2021)

BERNINI, MALAN, CANGINI, GIRO, ALDERISI, TIRABOSCHI, RIZZOTTI, DAMIANI. -

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

l'Universiade, o olimpiade universitaria, è un evento sportivo e culturale che si svolge ogni due anni in località diverse ed è l'evento sportivo internazionale più importante dopo i giochi olimpici, rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo;

l'Universiade, nella sua forma moderna e attuale, fu ideata dal dirigente sportivo italiano e torinese Primo Nebiolo che, dopo aver assistito a Parigi nel 1957 alla settimana internazionale dello sport universitario, ipotizzò una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga dell'olimpiade e ne organizzò la prima edizione a Torino nel 1959;

la città di Torino è stata più volte e con successo (precisamente nel 1959, 1970 e nel 2007) il luogo in cui la Federazione internazionale sport universitari (FISU) ha organizzato l'importante manifestazione sportiva;

il 30 novembre 2020 è stato firmato un protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

il comitato è composto da Regione Piemonte, Comune di Torino, università degli studi di Torino, Politecnico di Torino, università del Piemonte orientale, ente regionale per il diritto allo studio universitario EDISU, centro universitario sportivo italiano Piemonte, centro universitario sportivo Torino;

il 10 febbraio 2021 il Ministro *pro tempore* per lo sport e le politiche giovanili Vincenzo Spadafora ha manifestato, con una nota ufficiale recapitata alla Regione Piemonte e al Comune di Torino, il pieno sostegno del Governo allo svolgimento della manifestazione sportiva;

il 12 marzo 2021 la Giunta regionale del Piemonte ha provveduto alla costituzione formale del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali 2025" ed è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;

il 26 marzo 2021, il centro sportivo universitario ha inviato alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

le "Universiadi 2025" costituiscono un'importante occasione per valorizzare la vocazione universitaria e sportiva del nostro Paese, del Piemonte, e della città di Torino, oltre a rappresentare un tassello importante per lo sviluppo e la ripresa dell'Italia in un momento particolarmente delicato come quello attuale;

l'evento costituirebbe un importante volano per l'economia locale ed un'occasione di rilancio infrastrutturale del territorio piemontese;

il costo totale della realizzazione dell'evento è stato approssimativamente e provvisoriamente stimato intorno ai 100 milioni di euro;

la stessa Regione Piemonte ha già provveduto a stanziare attraverso il proprio bilancio di previsione 5 milioni di euro per il sostegno al prestigioso evento sportivo,

impegna il Governo:

1) a predisporre in collaborazione con la Regione Piemonte, il Comune di Torino e tutto il comitato promotore un piano di azione e un'accurata stima dei costi che la realizzazione dell'evento e delle infrastrutture ad esso collegate comportano;

2) a sostenere in tutte le sedi opportune la candidatura di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025 e a garantire il supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, in caso di esito positivo.

(1-00357) (testo 2) (13 maggio 2021)

BERNINI, MALAN, CANGINI, GIRO, ALDERISI, TIRABOSCHI, RIZZOTTI, DAMIANI. -

Approvata

Il Senato,

premesso che:

l'Universiade, o olimpiade universitaria, è un evento sportivo e culturale che si svolge ogni due anni in località diverse ed è l'evento sportivo internazionale più importante dopo i giochi olimpici, rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo;

l'Universiade, nella sua forma moderna e attuale, fu ideata dal dirigente sportivo italiano e torinese Primo Nebiolo che, dopo aver assistito a

Parigi nel 1957 alla settimana internazionale dello sport universitario, ipotizzò una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga dell'olimpiade e ne organizzò la prima edizione a Torino nel 1959;

la città di Torino è stata più volte e con successo (precisamente nel 1959, 1970 e nel 2007) il luogo in cui la Federazione internazionale sport universitari (FISU) ha organizzato l'importante manifestazione sportiva;

il 30 novembre 2020 è stato firmato un protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

il comitato è composto da Regione Piemonte, Comune di Torino, università degli studi di Torino, Politecnico di Torino, università del Piemonte orientale, ente regionale per il diritto allo studio universitario EDISU, centro universitario sportivo italiano Piemonte, centro universitario sportivo Torino;

il 10 febbraio 2021 il Ministro *pro tempore* per lo sport e le politiche giovanili Vincenzo Spadafora ha manifestato, con una nota ufficiale recapitata alla Regione Piemonte e al Comune di Torino, il pieno sostegno del Governo allo svolgimento della manifestazione sportiva;

il 12 marzo 2021 la Giunta regionale del Piemonte ha provveduto alla costituzione formale del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali 2025" ed è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;

il 26 marzo 2021, il centro sportivo universitario ha inviato alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

le "Universiadi 2025" costituiscono un'importante occasione per valorizzare la vocazione universitaria e sportiva del nostro Paese, del Piemonte, e della città di Torino, oltre a rappresentare un tassello importante per lo sviluppo e la ripresa dell'Italia in un momento particolarmente delicato come quello attuale;

l'evento costituirebbe un importante volano per l'economia locale ed un'occasione di rilancio infrastrutturale del territorio piemontese;

il costo totale della realizzazione dell'evento è stato approssimativamente e provvisoriamente stimato intorno ai 100 milioni di euro;

la stessa Regione Piemonte ha già provveduto a stanziare attraverso il proprio bilancio di previsione 5 milioni di euro per il sostegno al prestigioso evento sportivo,

impegna il Governo:

1) a collaborare con la Regione Piemonte, il Comune di Torino e tutto il comitato promotore nella predisposizione di un piano d'azione e un'accurata stima dei costi che la realizzazione dell'evento e delle infrastrutture ad esso collegate comportano;

2) a sostenere in tutte le sedi opportune la candidatura di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025 e ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di definitiva aggiudicazione, un idoneo contributo economico.

(1-00358) (12 maggio 2021)

DE LUCIA, LICHERI, PIRRO, AIROLA, MATRISCIANO, CASTELLONE, FERRARA, CROATTI, SANTANGELO, LANZI. -

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

con il termine *Universiade*, nato dalla fusione tra le parole "università" e "olimpiade", ma tale da recare in sé un'impronta cosmopolita di tanto dichiarata quanto allusa universalità, s'intende una "manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai giochi olimpici (sia invernali, sia estivi)", che ha cadenza biennale e a cui partecipano atleti universitari provenienti da tutto il mondo;

nata da un'idea lungimirante (e per l'epoca futuristica) di Primo Nebiolo, che ebbe il merito di concepire, in origine quale possibile evento satellitare dei giochi olimpici di Roma del 1960, una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga delle olimpiadi, le *Universiadi* si tennero, tuttavia, nel 1959 a Torino per la prima volta, dove furono successivamente ospitate le edizioni del 1970 e del 2007 (*Universiade invernale*);

proprio quest'ultima, che seguiva a breve i XX giochi olimpici invernali di Torino 2006, ha coinvolto più di 1.600 atleti a livello mondiale, con una partecipazione di ben 48 delegazioni nazionali, e vantando un'organizzazione in massima parte "locale" che, supportata da più di 3.000 volontari, ha contribuito in modo decisivo al successo dell'iniziativa;

rilevato che le *Universiadi*, che sono organizzate dalla Federazione internazionale sport universitari (FISU), rappresentano non solo una manifestazione sportiva di primo piano, ma contribuirebbero a promuovere, con significative ricadute d'immagine e finanziarie, un contesto territoriale, qual è quello del Piemonte e della città di Torino in particolare, che ha dato e continua a dare un contributo significativo al rilancio dell'immagine dell'Italia, quale Paese ospitante di eventi di rilevanza internazionale;

valutato altresì che:

il 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione di un comitato promotore finalizzato alla candidatura della città di Torino per ospitare la XXXII edizione delle *Universiadi invernali 2025*, composto da Regione, Comune, università degli studi di Torino, Politecnico di Torino, università del Piemonte orientale, EDISU, CUSI Piemonte, CUS Torino;

da ultimo, in data 10 febbraio 2021, il ministro *pro tempore* Spadafora (con nota n. 186 alla Regione Piemonte e al Comune di Torino) "ha espresso la massima considerazione" nonché, ai fini del sostegno, "la più ampia disponibilità ad individuare modalità di accesso ed erogazione di un idoneo contributo", affinché vengano supportate le obbligazioni finanziarie connesse all'evento;

successivamente, con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto circa la costituzione del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali Universitari invernali 2025";

in data 26 marzo 2021, il centro universitario sportivo italiano ha inviato alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della città di Torino a ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

considerato infine che:

i "giochi mondiali universitari" 2025 costituiranno un'importante vetrina a livello sia nazionale sia internazionale per il Paese, e per il territorio piemontese in particolare. Le Universiadi non solo possono, ma devono essere considerate uno strumento di primaria importanza per fornire ulteriore impulso al sistema universitario regionale e per alimentare e promuovere la già nota, quanto assai celebrata, vocazione universitaria del capoluogo piemontese;

nello specifico, la candidatura di Torino 2025 rappresenta un volano per concentrare e disporre d'investimenti pubblici finalizzati alla realizzazione di villaggi per gli atleti che, dopo la manifestazione, verranno trasformati in strutture residenziali universitarie;

la Regione Piemonte, dal suo canto, ha previsto, nel proprio bilancio di previsione, uno stanziamento finalizzato a sostenere l'evento;

in occasione di Torino 2025, per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento, è previsto l'impiego di una forte componente operativa universitaria e studentesca, la qual cosa costituirà senza dubbio un valore aggiunto in merito alle opportunità di collaborazione e completamento della formazione universitaria,

impegna il Governo a confermare il sostegno alla candidatura della città di Torino quale città ospitante la XXXII edizione delle Universiadi invernali, nonché a supportare le conseguenti iniziative assunte dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino a tal fine.

(1-00358) (testo 2) (13 maggio 2021)

DE LUCIA, LICHERI, PIRRO, AIROLA, MATRISCIANO, CASTELLONE, FERRARA, CROATTI, SANTANGELO, LANZI. -

Approvata

Il Senato,

premessi che:

con il termine *Universiade*, nato dalla fusione tra le parole "università" e "olimpiade", ma tale da recare in sé un'impronta cosmopolita di tanto dichiarata quanto allusa universalità, s'intende una "manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai giochi olimpici (sia invernali, sia estivi)", che ha cadenza biennale e a cui partecipano atleti universitari provenienti da tutto il mondo;

nata da un'idea lungimirante (e per l'epoca futuristica) di Primo Nebiolo, che ebbe il merito di concepire, in origine quale possibile evento satellitare dei giochi olimpici di Roma del 1960, una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga delle olimpiadi, le *Universiadi* si tennero, tuttavia, nel 1959 a Torino per la prima volta, dove furono successivamente ospitate le edizioni del 1970 e del 2007 (*Universiade invernale*);

proprio quest'ultima, che seguiva a breve i XX giochi olimpici invernali di Torino 2006, ha coinvolto più di 1.600 atleti a livello mondiale, con una partecipazione di ben 48 delegazioni nazionali, e vantando un'organizzazione in massima parte "locale" che, supportata da più di 3.000 volontari, ha contribuito in modo decisivo al successo dell'iniziativa;

rilevato che le *Universiadi*, che sono organizzate dalla Federazione internazionale sport universitari (FISU), rappresentano non solo una manifestazione sportiva di primo piano, ma contribuirebbero a promuovere, con significative ricadute d'immagine e finanziarie, un contesto territoriale, qual è quello del Piemonte e della città di Torino in particolare, che ha dato e continua a dare un contributo significativo al rilancio dell'immagine dell'Italia, quale Paese ospitante di eventi di rilevanza internazionale;

valutato altresì che:

il 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione di un comitato promotore finalizzato alla candidatura della città di Torino per ospitare la XXXII edizione delle *Universiadi invernali 2025*, composto da Regione, Comune, università degli studi di Torino, Politecnico di Torino, università del Piemonte orientale, EDISU, CUSI Piemonte, CUS Torino;

da ultimo, in data 10 febbraio 2021, il ministro *pro tempore* Spadafora (con nota n. 186 alla Regione Piemonte e al Comune di Torino) "ha espresso la massima considerazione" nonché, ai fini del sostegno, "la più ampia disponibilità ad individuare modalità di accesso ed erogazione di un idoneo contributo", affinché vengano supportate le obbligazioni finanziarie connesse all'evento;

successivamente, con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto circa la costituzione del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali Universitari invernali 2025";

in data 26 marzo 2021, il centro universitario sportivo italiano ha inviato alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della città di Torino a ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

considerato infine che:

i "giochi mondiali universitari" 2025 costituiranno un'importante vetrina a livello sia nazionale sia internazionale per il Paese, e per il territorio piemontese in particolare. Le Universiadi non solo possono, ma devono essere considerate uno strumento di primaria importanza per fornire ulteriore impulso al sistema universitario regionale e per alimentare e promuovere la già nota, quanto assai celebrata, vocazione universitaria del capoluogo piemontese;

nello specifico, la candidatura di Torino 2025 rappresenta un volano per concentrare e disporre d'investimenti pubblici finalizzati alla realizzazione di villaggi per gli atleti che, dopo la manifestazione, verranno trasformati in strutture residenziali universitarie;

la Regione Piemonte, dal suo canto, ha previsto, nel proprio bilancio di previsione, uno stanziamento finalizzato a sostenere l'evento;

in occasione di Torino 2025, per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento, è previsto l'impiego di una forte componente operativa universitaria e studentesca, la qual cosa costituirà senza dubbio un valore aggiunto in merito alle opportunità di collaborazione e completamento della formazione universitaria,

impegna il Governo a confermare il sostegno alla candidatura della città di Torino quale città ospitante la XXXII edizione delle Universiadi invernali.

(1-00360) (12 maggio 2021)

MARINO, SBROLLINI, FARAONE, GARAVINI, CUCCA, BONIFAZI, CARBONE, CONZATTI, GINETTI, GRIMANI, MAGORNO, NENCINI, PARENTE, RENZI, SUDANO, VONO. -

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

Torino è la città che ha dato i natali a Primo Nebiolo, storico dirigente sportivo di fama internazionale, presidente della IAAF (Federazione mondiale di atletica leggera) e della FISU (Federazione internazionale sport universitari), ideatore, creatore e primo organizzatore delle Universiadi;

la città di Torino ha ospitato la prima edizione delle Universiadi nel 1959 e, successivamente, quella del 1970 e quella invernale del 2007 che, sulla spinta delle olimpiadi invernali del 2006 coinvolse più di 1.600 atleti, vide la partecipazione di 48 delegazioni nazionali e il coinvolgimento di oltre 3.200 volontari;

L'Universiade è una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta agli studenti universitari di tutti i Paesi del mondo, organizzata dalla FISU, che si svolge ogni due anni ed è equivalente ai giochi olimpici, con un'edizione estiva ed una invernale. Non a caso la definizione "Universiade" mette insieme i termini "università" e "olimpiade" racchiudendo in sé uno dei principi fondamentali della pratica sportiva: l'universalità;

questo evento rappresenta un'occasione straordinaria di promozione della cultura della pratica e dei valori sportivi, della mondialità e della legalità;

le Universiadi possono essere considerate un volano in grado di dare impulso al sistema universitario regionale nel suo insieme e di rafforzare lo sviluppo della vocazione universitaria dell'area metropolitana torinese, considerando anche che gli investimenti che si potranno attivare per la realizzazione dei villaggi per gli atleti garantiranno nuove strutture residenziali universitarie al termine dell'evento ed un ammodernamento e adeguamento dell'impiantistica sportiva;

organizzare ed ospitare le Universiadi garantirà a tutto il territorio torinese e piemontese nel suo insieme una promozione e una maggiore visibilità e attrattività a livello nazionale ed internazionale;

rilevato che:

in data 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

in data 10 febbraio 2021 il Ministro *pro tempore* Spadafora ha inviato la nota n. 186 alla Regione Piemonte e al Comune di Torino in cui confermava "che la struttura amministrativa, per quanto di competenza, ha espresso la massima considerazione e, ai fini del sostegno, la più ampia disponibilità ad individuare modalità di accesso e erogazione di un idoneo contributo che, attraverso le previste procedure e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, potrà consentire, in collaborazione con gli altri attori interessati, di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni finanziarie connesse all'evento";

nella stessa si sottolineava che le Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di primo piano e andrebbero a svolgersi in un contesto territoriale che ha dato e continua a dare un grande contributo al rilancio dell'immagine dell'Italia quale Paese ospitante di eventi di rilevanza internazionale;

con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, costituzione del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali 2025", è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;

in data 26 marzo 2021, il CUSI (centro universitario sportivo italiano) ha inviato alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

la Regione Piemonte ha già provveduto ad indicare, all'interno del proprio bilancio di previsione, uno stanziamento per l'organizzazione dell'evento;

considerato che:

la scelta, in precedenza assunta da altre amministrazioni, di non far disputare competizioni internazionali, come quella del sindaco di Roma in merito alle olimpiadi del 2024, ha avuto risvolti economici ed occupazionali gravissimi, senza contare il mancato ammodernamento delle strutture esistenti;

per fare un esempio, a Londra grazie alle infrastrutture sportive create con i giochi, è stato calcolato che 16.000 disabili in più hanno iniziato a fare sport. Secondo i dati contenuti nel libro bianco dello sport, un aumento dell'1 per cento delle persone che fanno pratica sportiva fa risparmiare al servizio sanitario nazionale 80 milioni di euro. Così come di certo hanno impatto sulla vita dei cittadini che ospitano i giochi le infrastrutture di trasporto che vengono costruite;

l'università "Tor Vergata", insieme a "OpenEconomics", era stata incaricata di provare a valutare non solo i costi dei giochi di Roma 2024, ma anche i possibili benefici. Per farlo era stato utilizzato un modello messo a punto dalla Banca mondiale, il "VANE", un acronimo che sta per valore attuale netto economico, una misura che indica la ricchezza finale prodotta dall'investimento nelle olimpiadi. Nel caso di Roma 2024, il VANE sarebbe stato positivo per quasi 3 miliardi di euro. A fronte di un investimento di 4,2 miliardi, il totale dei benefici economici sarebbe stato di 7,1 miliardi. Per intendersi, sarebbe stato come prestare dei soldi ad un tasso del 31,1 per cento e, soltanto nella capitale, secondo gli economisti, si sarebbero creati 40.000 posti aggiuntivi,

impegna il Governo a mantenere l'impegno preso dal Governo precedente e a confermare il proprio sostegno alla candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025.

(1-00360) (testo 2) (13 maggio 2021)

MARINO, SBROLLINI, FARAONE, GARAVINI, CUCCA, BONIFAZI, CARBONE, CONZATTI, GINETTI, GRIMANI, MAGORNO, NENCINI, PARENTE, RENZI, SUDANO, VONO. -

Approvata

Il Senato,

premesso che:

Torino è la città che ha dato i natali a Primo Nebiolo, storico dirigente sportivo di fama internazionale, presidente della IAAF (Federazione mondiale di atletica leggera) e della FISU (Federazione internazionale sport universitari), ideatore, creatore e primo organizzatore delle Universiadi;

la città di Torino ha ospitato la prima edizione delle Universiadi nel 1959 e, successivamente, quella del 1970 e quella invernale del 2007 che, sulla spinta delle olimpiadi invernali del 2006 coinvolse più di 1.600 atleti, vide la partecipazione di 48 delegazioni nazionali e il coinvolgimento di oltre 3.200 volontari;

l'Universiade è una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta agli studenti universitari di tutti i Paesi del mondo, organizzata dalla FISU, che si svolge ogni due anni ed è equivalente ai giochi olimpici, con un'edizione estiva ed una invernale. Non a caso la definizione "Universiade" mette insieme i termini "università" e "olimpiade" racchiudendo in sé uno dei principi fondamentali della pratica sportiva: l'universalità;

rilevato che:

in data 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

in data 10 febbraio 2021 il Ministro *pro tempore* Spadafora ha inviato la nota n. 186 alla Regione Piemonte e al Comune di Torino in cui confermava "che la struttura amministrativa, per quanto di competenza, ha espresso la massima considerazione e, ai fini del sostegno, la più ampia disponibilità ad individuare modalità di accesso e erogazione di un idoneo contributo che, attraverso le previste procedure e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, potrà consentire, in collaborazione con gli altri attori interessati, di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni finanziarie connesse all'evento";

nella stessa si sottolineava che le Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di primo piano e andrebbero a svolgersi in un contesto territoriale che ha dato e continua a dare un grande contributo al rilancio dell'immagine dell'Italia quale Paese ospitante di eventi di rilevanza internazionale;

con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, costituzione del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali 2025", è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;

in data 26 marzo 2021, il CUSI (centro universitario sportivo italiano) ha inviato alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

la Regione Piemonte ha già provveduto ad indicare, all'interno del proprio bilancio di previsione, uno stanziamento per l'organizzazione dell'evento;

considerato che:

la scelta, in precedenza assunta da altre amministrazioni, di non far disputare competizioni internazionali, come quella del sindaco di Roma in merito alle olimpiadi del 2024, ha avuto risvolti economici ed occupazionali

gravissimi, senza contare il mancato ammodernamento delle strutture esistenti;

per fare un esempio, a Londra grazie alle infrastrutture sportive create con i giochi, è stato calcolato che 16.000 disabili in più hanno iniziato a fare sport. Secondo i dati contenuti nel libro bianco dello sport, un aumento dell'1 per cento delle persone che fanno pratica sportiva fa risparmiare al servizio sanitario nazionale 80 milioni di euro. Così come di certo hanno impatto sulla vita dei cittadini che ospitano i giochi le infrastrutture di trasporto che vengono costruite;

l'università "Tor Vergata", insieme a "OpenEconomics", era stata incaricata di provare a valutare non solo i costi dei giochi di Roma 2024, ma anche i possibili benefici. Per farlo era stato utilizzato un modello messo a punto dalla Banca mondiale, il "VANE", un acronimo che sta per valore attuale netto economico, una misura che indica la ricchezza finale prodotta dall'investimento nelle olimpiadi. Nel caso di Roma 2024, il VANE sarebbe stato positivo per quasi 3 miliardi di euro. A fronte di un investimento di 4,2 miliardi, il totale dei benefici economici sarebbe stato di 7,1 miliardi. Per intendersi, sarebbe stato come prestare dei soldi ad un tasso del 31,1 per cento e, soltanto nella capitale, secondo gli economisti, si sarebbero creati 40.000 posti aggiuntivi,

impegna il Governo a mantenere l'impegno preso dal Governo precedente e a confermare il proprio sostegno alla candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025.

Allegato B**Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2167 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 4, viene confermato che le procedure di comunicazioni e controlli ivi previsti a carico di Regioni, Province autonome, aziende sanitarie locali e datori di lavoro potranno essere svolte a invarianza di oneri per la finanza pubblica;

- in merito all'articolo 5, si conferma la sostenibilità finanziaria, a legislazione vigente, delle attività di convalida e comunicazione del decreto del giudice tutelare e del consenso espresso dall'amministratore di sostegno al trattamento vaccinale per i soggetti non ricoverati che versino in condizioni di incapacità naturale;

- viene confermata l'invarianza finanziaria delle misure per l'esercizio dell'attività giudiziaria di cui all'articolo 6;

- circa l'articolo 9, viene confermata l'assenza di effetti finanziati negativi correlati al posticipo del termine per l'adozione di provvedimenti funzionali al riequilibrio finanziario delle Regioni che presentano disavanzi sanitari;

- relativamente ai profili di copertura finanziaria di cui all'articolo 11, viene assicurata la piena sostenibilità delle misure sullo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario, mediante le disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia. Altresì, viene confermata l'adeguatezza delle risorse residue a fronte dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati derivanti da nuovi provvedimenti legislativi;

- con specifico riguardo alla norma di copertura di cui al comma 8 dell'articolo 11, viene confermato che lo svolgimento delle prove concorsuali troverà piena realizzazione nel corso dell'anno finanziario 2021 e, pertanto, la relativa copertura dell'onere riferibile a spesa corrente verrà sostenuta nell'ambito del medesimo esercizio finanziario,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:

- con riguardo all'articolo 4, il conferimento di mansioni diverse o inferiori al personale inadempiente rispetto all'obbligo di vaccinazione non comporta effetti onerosi derivanti dalla necessità di coprire posizioni professionali scoperte;

- in merito all'articolo 5, i direttori sanitari possano svolgere gli adempimenti ivi previsti correlati all'amministrazione di sostegno senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza pregiudicare l'assolvimento delle proprie funzioni ordinarie,

e con la seguente osservazione:

- non risulta pienamente evidente, con riguardo all'articolo 5, l'individuazione delle "importanti risorse finanziarie" dell'amministrazione della giustizia, contemplate nella relazione tecnica, che potranno essere risparmiate in virtù del meccanismo semplificato di individuazione dell'amministratore di sostegno.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 2.2, 2.3, 2.4, 3.8, 3.9, 3.11, 3.0.1, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8, 7.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.61, 10.62, 10.63, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 10.0.35, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.4.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.6, 3.7, 3.10 e 8.0.3.

Sull'emendamento 9.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, ad eccezione delle proposte 3.0.2, 4.17, 4.0.1, 4.0.7, 4.0.9, 5.0.1, 8.1, 8.0.6, 10.57, 10.58, 10.59, 10.64, 10.0.18, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.150 e 10.0.151, sulle quali l'esame resta sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.17, 4.0.9, 5.0.1, 8.0.6, 10.58, 10.59, 10.0.29, 10.0.30 e 10.0.31, 10.0.150 e 10.0.151.

Il parere è non ostativo sulla proposta 8.1.

L'esame resta sospeso sulle proposte 3.0.2, 4.0.1, 4.0.7, 10.57, 10.64 e 10.0.18.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.1, 10.64 e 10.0.18.

Sull'emendamento 4.0.7, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione del capoverso articolo 4-*bis*:

«Art. 4-*bis*

(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle parole: "In relazione", sono premesse le seguenti: "Ferma restando la proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, della disposizione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,";

b) la parola "retribuiti" è soppressa;

c) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire".».

Il parere è non ostativo sulle proposte 3.0.2 e 10.57.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in merito all'emendamento 10.0.39 (testo 3) (già 9.0.4) parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta infine del seguente comma: "3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 75.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute."

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.4 (testo 2) e 1.5 (testo 2).

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

L'Universiade non è una semplice manifestazione sportiva. È un'occasione per unire due mondi, quello dell'Università e quello delle olimpiadi, nel segno dell'universalità. Vi partecipano atleti universitari che arrivano da tutto il mondo.

L'idea nasce in Italia grazie a Primo Nebiolo, uno dei più grandi protagonisti nella promozione della pratica sportiva e nasce come evento che intreccia la promozione della cultura e la pratica dei valori sportivi, a livello mondiale.

Ecco che far svolgere le Universiadi invernali del 2025 a Torino significa molte cose. Significa prima di tutto riportare questa manifestazione nella città in cui si organizzò la prima edizione con lo sguardo puntato sul futuro.

Ma non c'è solo un valore simbolico; si tratta di un segnale importante anche dal punto di vista economico. Un evento sportivo così prestigioso può

portare ampie e positive ricadute non solo al sistema universitario piemontese, ma anche alla città, alla Regione e all'immagine stessa del nostro Paese.

Un beneficio economico e sociale, di cui non si può non tenere conto, soprattutto nel delicato contesto in cui ci troviamo costretti.

L'emergenza epidemiologica, con la quale ci siamo dovuti confrontare ha un impatto deleterio sul tessuto economico del Paese. E anche su settori chiave della nostra quotidianità, come la cultura e lo sport.

Chi sta subendo maggiormente questa situazione sono i giovani, che hanno dovuto fare a meno di un aspetto importante della loro vita, la socializzazione, sia a scuola, che nello sport.

Grazie all'evidente cambio di passo del presidente Draghi e grazie al lavoro del generale Figliuolo, stiamo procedendo sempre più celermente con le vaccinazioni e le riaperture. Cosa che rende immaginabile e fattibile programmare le Universiadi con un così ampio margine temporale.

Le Universiadi sono una manifestazione sportiva di primissimo piano che dovrebbe dare grande valore aggiunto all'immagine dell'Italia quale Paese ospitante di eventi di rilevanza internazionale.

Ed avrebbero un impatto strategico. Sia per l'effetto di attrattività verso il territorio piemontese e nazionale, sia per la valenza scientifica dal punto di vista delle scienze motorie. Inoltre, il fatto che per la prima volta il tutto si associ anche alle Parauniversiadi rafforza l'approccio tecnico-scientifico su salute e benessere.

Non bisogna poi dimenticare, che le Universiadi per il Piemonte sarebbero un grande traguardo anche perché donerebbero in eredità al territorio qualcosa di importante come le residenze universitarie. Parte dei fondi sarà infatti destinata a costruire villaggi per gli atleti, che si tramuteranno (al termine dell'evento) in nuove residenze universitarie, utili strumenti di accoglienza e inclusione. Sul punto si è rilevato l'approccio collaborativo tra tutte le università del territorio, che hanno saputo tessere collaborazioni come punti di forza per una ripartenza complessiva. Gli atenei devono diventare centri di aggregazione, anche per scambiare idee e costruire un patrimonio di conoscenze e di ricerca. Questa manifestazione non può che essere di stimolo, di impulso a tutto il sistema universitario regionale nel suo insieme, così da rafforzare la vocazione universitaria dell'area metropolitana torinese.

Negli scorsi mesi sono stati fatti passi importanti. È stato firmato un protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura di Torino

La Regione Piemonte ha provveduto ad indicare all'interno del proprio bilancio di previsione uno stanziamento economico per l'organizzazione dell'evento; in tal modo si è differenziata da altre realtà, come il Comune di Roma, che con la sua scelta di non concorrere all'assegnazione delle Olimpiadi, si è preclusa una straordinaria possibilità di rilancio della città.

Adesso tocca al Governo non perdere questa occasione. Non possiamo farci sfuggire l'opportunità per rendere Torino una città giovane e Universitaria, ma anche per fornire al nostro Paese un'occasione di crescita e di ripresa, di cui, soprattutto in questo delicato momento abbiamo fortemente bisogno.

Grati al senatore Marino per aver predisposto questa mozione, come Italia Viva PSI votiamo convintamente a favore perché riteniamo che lo sport

sia veicolo di cultura e formazione. Le Universiadi possono essere un grande motore per il futuro, e possono fare la differenza, nel rilancio della città e dell'intero Paese.

Dichiarazione di voto del senatore Nastri sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

Fratelli d'Italia chiede che il Governo si impegni a sostenere la candidatura della città di Torino per ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025. Le Universiadi, anche note come Olimpiadi Universitarie, rappresentano un evento sportivo mondiale cui possono partecipare gli atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo e si disputano con cadenza biennale negli anni dispari. È una manifestazione, proprio come per i giochi olimpici, che si svolge sia nel periodo estivo che in quello invernale, ed è organizzata a cura della Federazione internazionale sport universitari (FISU).

Le Universiadi, la cui prima edizione venne ospitata presso la città di Torino nel 1959, nascono in Italia e sin da allora, particolarmente apprezzate, hanno sempre riscosso un enorme successo, anche per la possibilità, da parte del Paese ospitante, di variare il programma con un'aggiunta di tre sport opzionali alla lista degli sport obbligatori previsti dalla Federazione. L'Italia ha ospitato diverse edizioni dell'evento: oltre alla prima a Torino, ne sono seguite quattro estive (nel 1970 sempre a Torino, poi a Roma nel 1975, in Sicilia nel 1997 e recentemente a Napoli nel 2019) e sei invernali (nel 1966 al Sestriere, nel 1975 a Livigno, nel 1985 a Belluno, nel 2003 a Tarvisio, nel 2007 a Torino e nel 2013 in Trentino).

La possibilità di ospitare nuovamente a Torino l'edizione invernale delle Universiadi, come per altro accaduto nelle edizioni del 1970 e del 2007, rappresenterebbe un'occasione per lo sviluppo sociale ed economico, oltreché sportivo, della città di Torino e dell'intera Regione, potenziando il sistema universitario regionale e sviluppando la vocazione universitaria della città di Torino. Infatti, gli investimenti da porre in essere in occasione di tale manifestazione multidisciplinare, prevedrebbero anche la realizzazione dei villaggi atti ad ospitare gli atleti che, dopo la conclusione dell'evento, verrebbero trasformati in strutture residenziali universitarie, incrementando l'offerta torinese con oltre 2.500 posti letto in più in tutto il Piemonte.

La manifestazione comporterà inoltre un incremento della visibilità dell'intero territorio piemontese, delle sue eccellenze, tradizioni e peculiarità e, al contempo, determinerà un potenziamento delle attività economiche del territorio nonché delle strutture e degli impianti sportivi e della cultura sportiva. Tutto ciò trova riscontro nelle precedenti edizioni ospitate dal nostro Paese, in quanto i territori coinvolti nell'organizzazione hanno beneficiato di rilevanti interventi a favore dell'impiantistica sportiva, della ricettività turistica e dell'entusiastica partecipazione della cittadinanza agli eventi sportivi.

Ci rinfrociano le parole del presidente della Regione Piemonte che ha assicurato la volontà fin da subito a mettersi a disposizione con i propri impianti per contribuire alla realizzazione del più grande evento che un territorio possa ospitare. La fruibilità delle strutture già esistenti permetterebbe quindi

di migliorare l'evento sia in termini qualitativi, essendo coinvolto un territorio che ha acquisito esperienza in tale ambito, sia in termini economici, razionalizzando la spesa e implementando le occasioni di crescita, investimento, sviluppo, connessione, fermo restando che si considera essenziale, prioritario e congruo il coinvolgimento dell'intero tessuto associazionistico sportivo dell'area, tanto più che gli impianti, riqualificati, rimodernati o, eventualmente allo scopo realizzati, al termine della auspicata iniziativa internazionale, dovranno pur trovare un utilizzo effettivo, al servizio della intera comunità e degli sportivi piemontesi.

Per queste ragioni Fratelli d'Italia auspica che vi sia convergenza da parte di tutte le forze politiche su questa nostra mozione poiché lo sport, oltre a diffondere i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, che sono i principi fondanti di ogni società sana, permette di utilizzare questi straordinari strumenti per costruire competenze trasferibili in altri contesti di vita. L'organizzazione di una competizione, la definizione dei ruoli, la determinazione dei tempi, le strategie di gioco sono vere competenze intellettive che si possono trasferire in qualsiasi contesto lavorativo e rappresentano abilità che ognuno dovrebbe essere in grado di mettere in pratica quando deve prendere delle decisioni o preparare un programma di azione.

Dichiarazione di voto del senatore Laus sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

Nell'ultimo anno, a causa della emergenza pandemica e della crisi economica che l'emergenza ha aggravato, i nostri concittadini hanno fatto più fatica a immaginare un futuro che non fosse ragionevolmente prossimo. La cartina a colori dei decreti anti-Covid ha segnato lo scorrere del tempo più di quanto non abbia fatto il calendario delle stagioni e in un clima di incertezza generale l'ambizione di progetti a medio-lungo termine è stata messa a dura prova. Eppure lo sguardo del Piemonte, di Torino, il suo carattere tenace e la sua lunga tradizione sportiva hanno tenuto ugualmente botta quando si è trattato di incamminarsi, a fine del 2020, lungo la strada per l'aggiudicazione dei Giochi mondiali universitari invernali del 2025.

Sport e Università sono per Torino una cifra distintiva da sempre. Non a caso fu un dirigente sabaudo, nel 1959, a credere nelle potenzialità di una manifestazione olimpica per studenti. E a distanza di oltre settant'anni i piemontesi non hanno smesso di crederci.

Per l'evento del 2025, Torino ha formulato una proposta strategica che punta sull'indiscusso valore dei suoi due atenei, gli stessi che hanno reso possibili, di qui ai prossimi anni, investimenti infrastrutturali a valenza universitaria sul territorio per un miliardo di euro. Perciò la candidatura costruita in questi mesi vanta le migliori referenze, l'adeguata capacità e la giusta dose di coraggio per risultare vincente. Ed è una candidatura che va oltre il desiderio di portare nel nostro Paese uno dei più importanti eventi sportivi al mondo. Anzi, il più importante se consideriamo il solo ambito accademico. I numeri parlano: undici giorni di gare, più di 3.000 partecipanti attesi da oltre 50 Paesi, 2.000 volontari coinvolti, una diffusione televisiva, in circa 100 Paesi del

mondo, capace di raggiungere più di 750 milioni di persone e in termini economici oltre 500 milioni tra ricadute dirette e indirette sul territorio.

I numeri parlano e i numeri non mentono, ma il valore di una proposta si misura anche nella qualità delle idee che la sostengono e nello stile della sua declinazione.

E qui lo stile è soprattutto innovativo. Torino 2025 infatti si propone di veicolare il primo modello nella storia dell'Universiade dove l'organizzazione abbia una forte componente studentesca, rappresentando per gli studenti stessi un'opportunità di completamento della loro formazione universitaria. Si parla quindi di un'operazione culturale e non semplicemente dell'evento sportivo che conosciamo. Perché attraverso il progetto culturale, gestito in presa diretta dagli Atenei, si vuol promuovere l'intero sistema universitario piemontese a livello internazionale. Vetrina di cultura, dunque e non solamente vetrina di sport: uno spazio di visibilità al quale le due realtà accademiche hanno deciso di destinare anche un proprio *budget*, pari a un milione e mezzo di euro.

Proprio l'elaborazione di un progetto più ampio e più articolato della tradizionale piattaforma agonistica rappresenterà l'elemento caratterizzante di Torino 2025. E nel solco dello stesso stile innovativo è maturata l'intenzione di preparare il terreno a una Parauniversiade, prospettiva che è già parte integrante della proposta di candidatura,

Lo stile non cambia anche nella preoccupazione dei promotori verso la sostenibilità dell'evento: una sostenibilità ambientale, che dovrà realizzarsi in collaborazione con i *green office* degli Atenei, e una sostenibilità economica, che sarà perseguita, prima, attraverso un processo di revisione dei *budget* e, dopo, attraverso un controllo di gestione diretto al contenimento della spesa in tutti settori non direttamente connessi ai costi dell'organizzazione sportiva.

C'è infine il tema dell'eredità attesa dalla manifestazione: promozionale, che sarà patrimonio tanto degli atenei quanto del territorio nel suo complesso, ma anche una eredità infrastrutturale, che si esprimerà in termini di residenzialità universitaria.

Pensiamo che per ospitare quanti parteciperanno alle gare nelle discipline del ghiaccio - circa 2.000 persone tra atleti, allenatori e accompagnatori - sarà necessaria la realizzazione di strutture apposite. Alla chiusura della manifestazione, queste potranno essere riconvertite in residenze studentesche permanenti e integrare l'offerta abitativa per i giovani delle Università del territorio piemontese, andando parzialmente a compensare l'attuale carenza dell'Ente per il diritto allo studio regionale che è di oltre 4.000 posti letto.

I villaggi sarebbero collocati 4 in zone periferiche della città di Torino e uno nella periferia di Novara. Nell'ottica del principio di massima sostenibilità, tre dei quattro villaggi da realizzare a Torino saranno recuperi e ristrutturazioni di edifici abbandonati esistenti.

Vi chiederete perché ho voluto condividere con l'Aula qualche anticipazione del progetto e indugiare sui particolari. L'ho fatto nella speranza di far percepire lo sforzo, l'impegno e il rigore che sin qui hanno caratterizzato l'agire dei promotori.

Da subito tutti gli attori in campo piemontese hanno accettato la scommessa dell'Universiade, rischiando in proprio. Ci hanno messo la fatica e insieme la faccia, convinti che il potenziale dell'evento e il suo *mix* di valori positivi abbiano già vinto la sfida del tempo, nonostante la naturale esigenza di aggiornamento che ritroviamo in concetti attualissimi com'è quello di "sostenibilità".

In campo nazionale il Governo deve fare altrettanto e finalizzare lo sforzo, premiare il rigore, dare prospettiva all'impegno. Perciò oggi il voto positivo del Senato in questa direzione servirà a confermare la bontà del percorso intrapreso e insieme servirà a garantire tempi certi perché venga messa a disposizione la copertura economica necessaria alla stipula del contratto.

Dichiarazione di voto del senatore Berutti sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

Presidente, colleghi, vorrei innanzitutto condividere alcuni numeri. Parlare di Giochi mondiali universitari invernali per Torino significa mettere in campo il coinvolgimento di 60 Paesi partecipanti, 190 in collegamento, 750 milioni di utenti televisivi. Significa, ancor più, mettere a sistema 125 milioni di euro di ricadute dirette e oltre 280 milioni di euro tra ricadute dirette e indirette generate dalla manifestazione.

Un impatto significativo per il capoluogo del Piemonte, ma anche, più in generale, un volano per l'intera Regione e per il Paese. Si tratta inoltre, di un'occasione unica per il sistema universitario Piemontese: l'Università degli Studi e il Politecnico di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale. Un'occasione nel breve periodo per l'impatto dato dalle 1.500 associazioni studentesche coinvolte, il milione e cinquecentomila studenti universitari interessati, ma anche un'occasione in prospettiva, sia in termini di conoscibilità e attrattività futura del sistema universitario piemontese, che in termini di eredità infrastrutturale, ad esempio, per la residenzialità universitaria che certamente merita di essere rafforzata. Il valore, di medio e lungo periodo di un investimento come questo il Piemonte lo ha conosciuto con i Giochi olimpici invernali del 2006, che furono un'occasione importante per Torino e per tutta la Regione anche per le ricadute positive che ebbero in termini di visibilità, innovazione e investimenti di medio periodo. Credo sia tempo di tornare a sostenere iniziativa di questa portata.

Ci sono dunque molte e significative ragioni pratiche per dare continuità ad un impegno a sostegno della candidatura della città di Torino ad ospitare la trentaduesima edizione delle Universiadi invernali nel 2015. Accanto a quelle che ho richiamato, ci sono Regioni sostenute dalla qualità e dai segnali positivi sul fronte organizzativo, quali l'impegno del Comitato Promotore Universiade 2025, del CUSI, il Centro Universitario Sportivo Italiano, del CUS Torino e della Regione Piemonte, che ha già previsto, all'interno del proprio bilancio di previsione uno stanziamento per il sostegno dell'evento. Sono ragioni che immagino abbia tenuto in conto anche la Federazione internazionale sport universitari (la FISU), che nella sua visita fatta a metà marzo a Torino, Bardonecchia e Pragelato ha dato un giudizio positivo sul disegno

organizzativo, non da ultimo per la sua caratterizzazione in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica e in termini di sviluppo dello sport universitario.

Alle ragioni pratiche si affiancano alcune importanti ragioni simboliche a sostegno di questa candidatura: il fatto che le Universiadi siano nate proprio a Torino nel 1959; il fatto che ora più che mai abbiamo bisogno di sostenere e concretizzare iniziative di rilancio, sviluppo, crescita; soprattutto il fatto - centrale dopo più di un anno nel quale abbiamo chiesto ai nostri giovani sacrifici significativi - che si investa per il presente e il futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze.

Per tutte queste ragioni, il nostro voto a questa mozione che impegna il Governo a dare continuità al sostegno e alla candidatura della città di Torino ad ospitare le Universiadi invernali del 2025 sarà favorevole.

Dichiarazione di voto della senatrice Tiraboschi sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

Dichiaro il voto favorevole sul testo della mozione a prima firma della senatrice Bernini, così come riformulata dal sottosegretario Vezzali.

Dichiarazione di voto del senatore Bergesio sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

Grazie Presidente, signori del Governo, colleghi, le Universiadi nascono dall'intuizione di uno dei più grandi dirigenti sportivi mai esistiti: il piemontese Primo Nebiolo che volle che la prima edizione si svolgesse a Torino nel 1959; il dirigente intuì che oltre alla prestazione puramente tecnica esiste una prestazione valoriale.

Grazie a Nebiolo Torino è sede del braciere dell'Universiade dal quale si accende il fuoco del sapere per dare inizio a tutte le edizioni delle universiadi nel mondo.

La candidatura dell'Italia e di Torino per l'Universiade invernale del 2025 va oltre il desiderio di portare uno dei più importanti eventi sportivi al mondo.

Questo è e sarà il più importante evento mondiale invernale per atleti universitari. Saranno undici giorni di gare; più di 3.000 partecipanti da oltre 50 Paesi, oltre 2.000 i volontari coinvolti; trasmissione televisiva in più di 100 Paesi raggiungendo più di 750 milioni di utenti; oltre 125 milioni di ricaduta diretta sul territorio; oltre 500 milioni tra ricadute dirette ed indirette generate dall'evento. Quali sono gli obiettivi veri che si pone questa manifestazione universale:

1. Veicolare il primo modello della storia di "Universiade degli studenti universitari" nella quale l'organizzazione dell'evento avrà una forte componente operativa universitaria, rappresentando per gli studenti stessi un'opportunità di completamento della loro formazione.

2. Costruire un progetto "culturale" che attraverso la gestione diretta da parte degli Atenei sia teso a promuovere il sistema universitario piemontese e Italiano a livello internazionale, progetto che ha l'obiettivo di raggiungere oltre 1,5 milioni di studenti internazionali.

3. Obiettivo primario sarà organizzare un'edizione di "Universiade sostenibile" nelle due accezioni di sostenibilità ambientale, in collaborazione con i *green office* degli Atenei e sostenibilità economica attraverso un processo di revisione dei *budget* prima e di controllo di gestione dopo.

4. La manifestazione lascerà un'eredità infrastrutturale in termini di residenzialità universitaria per un totale di 2.000 posti letto.

Si rende necessaria la realizzazione di strutture capaci di accogliere gli ospiti, che possano essere riconvertite in residenze universitarie permanenti volte a integrare l'offerta abitativa per gli studenti delle Università del territorio piemontese (Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino e Università degli Studi del Piemonte Orientale).

5. Infine occorre dare merito per l'impulso dato alla nascita della prima Para Universiade e per la manifestazione Special Olympics World. Queste rappresenteranno un'occasione per promuovere la creazione di un mondo sportivo in cui tutte le persone possano essere riconosciute per le proprie capacità e non discriminate per le loro differenze.

Le Universiadi, secondo Primo Nebiolo, rappresentavano la quintessenza dei valori che dovrebbero essere nostri compagni di vita: il rispetto, l'integrazione vera non quella fumosa, l'appartenenza, l'etica, la disciplina, l'autostima, valori che dovrebbero essere di supporto a qualsivoglia prestazione sportiva.

Lo sport, come sosteneva Nelson Mandela, ha il potere di cambiare il mondo, ha il potere di ispirare, ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno.

Parla ai giovani in una lingua che comprendono immediatamente.

Il nostro grazie va al Governo per l'impegno preso (85 milioni per investimenti e 28 milioni di euro per la spesa corrente), alla Regione Piemonte, al Governatore Cirio e all'assessore Fabrizio Ricca, instancabile promotore e sostenitore della candidatura, a tutta la Giunta ed al Consiglio Regionale del Piemonte che hanno già stanziato nel bilancio di previsione ben 5 milioni di euro per l'evento. Grazie anche alla Città di Torino, al CONI, alle federazioni sportive e infine al Centro Universitario Sportivo Torino guidato dal suo Presidente Riccardo D'Elcio che ha creduto da subito a questa opportunità.

Per tutti questi motivi dichiaro il voto favorevole della Lega Salvini Premier - Psdaz alla mozione a sostegno dell'assegnazione di questo straordinario evento alla città di Torino e al Piemonte che è calendarizzato per sabato 15 maggio prossimo.

Incrociamo le dita colleghi ma siamo fiduciosi che anche questa volta ce la faremo! Viva L'Italia, Viva il Piemonte e Viva Torino. Grazie Presidente!

Dichiarazione di voto della senatrice Pirro sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

Grazie Presidente, colleghe e colleghi, a distanza di un anno sono nuovamente in quest'Aula a parlare della mia città, Torino, e della possibilità che ospiti un grande evento sportivo mondiale.

Un anno fa parlavamo di ATP Finals, di tennis, oggi invece parliamo delle Universiadi, i giochi olimpici universitari nati da un'idea lungimirante (e per l'epoca futuristica) di Primo Nebiolo, ch'ebbe il merito di concepire - in origine quale possibile evento satellitare dei Giochi olimpici di Roma del 1960 - una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga delle Olimpiadi. Le prime Universiadi si tennero, tuttavia, nel 1959 a Torino, dove furono successivamente ospitate anche le edizioni del 1970 e del 2007 (nella versione invernale).

Proprio quest'ultima - che seguiva a breve i XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006 - ha coinvolto più di 1.600 atleti a livello mondiale, con una partecipazione di ben 48 delegazioni nazionali, e vantando un'organizzazione in massima parte "locale" che - supportata da più di tremila volontari - ha contribuito in modo decisivo al successo dell'iniziativa.

Ora Torino si candida ad ospitare l'edizione del 2025 e lo scorso 10 febbraio, l'allora ministro Spadafora «ha espresso la massima considerazione» e «la più ampia disponibilità ad individuare modalità di accesso ed erogazione di un idoneo contributo» affinché fossero supportate le obbligazioni finanziarie connesse all'evento.

Le Universiadi non solo possono, ma devono essere considerate uno strumento di primaria importanza per fornire ulteriore impulso al sistema universitario regionale e per alimentare e promuovere la già nota, quanto assai celebrata, vocazione universitaria del capoluogo piemontese; nello specifico la candidatura di Torino 2025 rappresenta un volano per concentrare e disporre d'investimenti pubblici finalizzati alla realizzazione di villaggi per gli atleti che - dopo la manifestazione - verranno trasformati in strutture residenziali universitarie. Inoltre la Regione Piemonte, dal suo canto, ha previsto, nel proprio bilancio di previsione, uno stanziamento finalizzato a sostenere l'evento.

Insomma colleghi i "giochi mondiali universitari" 2025 costituiranno una importante vetrina a livello sia nazionale sia internazionale per il Paese, e per il territorio piemontese in particolare. Dopo un anno di pandemia abbiamo bisogno di ogni occasione utile di rilancio e non possiamo lasciarci sfuggire questa.

Torino ci ha regalato emozioni uniche nel 2006, ha mostrato al mondo con il garbo e la riservatezza che la contraddistingue, i suoi numerosi gioielli circondati dalla splendida cornice delle Alpi, ma dopo la crisi degli anni seguenti e quella attuale ha sicuramente bisogno di stimoli e incentivi alla ripartenza e questa candidatura è un'occasione che non possiamo lasciarci sfuggire. Per Torino, per il Piemonte e per tutto il Paese.

Certo, oggi qualcuno potrebbe dire che sono in evidente conflitto di interessi. Sono nata a Torino, così come i miei figli, ci ho vissuto e tutt'ora vivo nelle immediate vicinanze (in una città della cosiddetta prima cintura) e lavoro per l'Università di Torino, una dei proponenti di questa candidatura. Ma sono orgogliosa di tutto ciò, sono fiera di sentirmi davvero parte di questo in prima persona e di essere proprio io in quest'Aula a dichiarare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2167. votazione questione pregiudiziale	180	179	013	013	153	084	RESP.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 1.200, La Commissione	199	198	006	181	011	097	APPR.
<u>3</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 1.3, Ciriani e altri	197	196	013	017	166	092	RESP.
<u>4</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 1.4 (testo 2) (1a parte), Ciriani e altri	195	194	056	018	120	070	RESP.
<u>5</u>	Nom.	ANNULLATA	200	199	057	140	002	072	APPR.
<u>6</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 1.10, La Commissione	202	201	015	184	002	094	APPR.
<u>7</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 1.11, Ciampolillo e Martelli	205	204	006	029	169	100	RESP.
<u>8</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 1.12, Ciampolillo e Martelli	203	202	021	011	170	091	RESP.
<u>9</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 1.0.2 (testo 2), La Commissione	212	211	012	196	003	100	APPR.
<u>10</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 2.1, Ciampolillo e Martelli	211	210	023	012	175	094	RESP.
<u>11</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 2.200, La Commissione	208	207	030	171	006	089	APPR.
<u>12</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 3.5, Zaffini e altri	208	207	014	018	175	097	RESP.
<u>13</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 3.200, La Commissione	208	207	015	187	005	097	APPR.
<u>14</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 3.11, Balboni e altri	209	208	071	028	109	069	RESP.
<u>15</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 3.0.100, La Commissione	204	203	008	172	023	098	APPR.
<u>16</u>	Nom.	DDL n. 2167. Emm. 4.1 e 4.2	198	197	009	045	143	095	RESP.
<u>17</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 4.4, La Commissione	203	202	041	148	013	081	APPR.
<u>18</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 4.200, La Commissione	198	197	046	144	007	076	APPR.
<u>19</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 4.17, Ciampolillo e Martelli	203	202	021	035	146	091	RESP.
<u>20</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 4.20, Pillon e altri	197	196	037	039	120	080	RESP.
<u>21</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 4.21, Arrigoni e altri	199	198	034	039	125	083	RESP.
<u>22</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 4.22, Emanuele Pellegrini e altri	192	191	035	039	117	079	RESP.
<u>23</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 5.5, Ciampolillo e Martelli	204	203	010	025	168	097	RESP.
<u>24</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 6.6, Balboni e altri	204	203	069	017	117	068	RESP.
<u>25</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 6.10, Balboni e altri	202	201	073	016	112	065	RESP.
<u>26</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 6.200, La Commissione	205	204	015	181	008	095	APPR.
<u>27</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 7.4, Richetti	205	204	031	004	169	087	RESP.
<u>28</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 7.5 (testo 2), La Commissione	204	203	016	180	007	094	APPR.
<u>29</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 7.0.1000, La Commissione	202	201	025	173	003	089	APPR.
<u>30</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 8.500, La Commissione	205	204	071	130	003	067	APPR.
<u>31</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 8.200, La Commissione	203	202	027	173	002	088	APPR.
<u>32</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 9.200, La Commissione	207	206	025	179	002	091	APPR.
<u>33</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.1, Angrisani e altri	199	198	017	015	166	091	RESP.
<u>34</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.2, Granato e altri	198	197	020	015	162	089	RESP.
<u>35</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.22 (testo 3), La Commissione	196	195	025	161	009	086	APPR.
<u>36</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.9 (1a parte), Paragone	201	200	010	023	167	096	RESP.
<u>37</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.500, La Commissione	199	198	009	172	017	095	APPR.
<u>38</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.19, De Petris e altri	200	199	028	006	165	086	RESP.
<u>39</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.21, Richetti	201	200	015	004	181	093	RESP.
<u>40</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.24, Richetti	201	200	014	003	183	094	RESP.
<u>41</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.25, Richetti	199	198	028	004	166	086	RESP.
<u>42</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.27, La Commissione	199	198	012	180	006	094	APPR.
<u>43</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.31, Granato e altri	202	201	030	006	165	086	RESP.
<u>44</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.32, Angrisani e altri	201	200	028	007	165	087	RESP.
<u>45</u>	Nom.	DDL n. 2167. Emm. 10.34 e 10.35	202	201	021	014	166	091	RESP.
<u>46</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.40, Iannone e altri	203	202	014	016	172	095	RESP.
<u>47</u>	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.41, Rampi	202	201	028	002	171	087	RESP.

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
48	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.42, Rampi	203	202	029	002	171	087	RESP.
49	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.44, Richetti	204	203	028	006	169	088	RESP.
50	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.200, La Commissione	203	202	031	164	007	086	APPR.
51	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.47, Iannone e altri	203	202	017	017	168	093	RESP.
52	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.50, La Commissione	201	200	029	164	007	086	APPR.
53	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.52, La Commissione	203	202	027	170	005	088	APPR.
54	Nom.	DDL n. 2167. Emm. 10.53 e 10.55	201	200	018	018	164	092	RESP.
55	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.57, La Commissione	203	202	030	166	006	087	APPR.
56	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.1000, La Commissione	203	202	029	170	003	087	APPR.
57	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.59, Richetti	201	200	028	005	167	087	RESP.
58	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.60, Granato e altri	201	200	021	017	162	090	RESP.
59	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.65, Granato e altri	198	197	022	018	157	088	RESP.
60	Nom.	DDL n. 2167. ODG G10.2, Grassi	200	199	016	065	118	092	RESP.
61	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.0.1, Richetti	200	199	031	003	165	085	RESP.
62	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.0.3 (1a parte), Iannone e altri	198	197	016	021	160	091	RESP.
63	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.0.8 (testo 3), La Commissione	195	194	013	178	003	091	APPR.
64	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.0.12, Iannone e altri	199	198	015	026	157	092	RESP.
65	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.0.13, Iannone e altri	197	196	018	018	160	090	RESP.
66	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.0.22, La Commissione	200	199	031	161	007	085	APPR.
67	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.0.35, Angrisani e altri	199	198	005	032	161	097	RESP.
68	Nom.	DDL n. 2167. Em. 10.0.39 (testo 4), La Commissione	199	198	075	118	005	062	APPR.
69	Nom.	DDL n. 2167. Em. 11.200, La Commissione	199	198	012	183	003	094	APPR.
70	Nom.	DDL n. 2167. Em. 11.1, Quagliariello	200	199	014	024	161	093	RESP.
71	Nom.	DDL n. 2167. Em. 11.0.100, La Commissione	197	196	014	176	006	092	APPR.
72	Nom.	DDL n. 2167. Em. 11.0.1000, La Commissione	201	200	015	181	004	093	APPR.
73	Nom.	DDL n. 2167. Em. 11.0.7, La Commissione	197	196	027	167	002	085	APPR.
74	Nom.	DDL n. 2167. votazione finale	173	172	003	144	025	085	APPR.
75	Nom.	Mozioni su restrizioni connesse a emergenza COVID-19. Mozione n. 353, Cirianni e altri	151	150	048	024	078	052	RESP.
76	Nom.	Mozioni su restrizioni connesse a emergenza COVID-19. Ordine del giorno G1, Licheri e altri	151	150	016	131	003	068	APPR.
77	Nom.	Mozioni su candidatura Torino Universiadi invernali 2025. Mozione n. 349, Laus e altri	141	140	001	138	001	070	APPR.
78	Nom.	Mozioni su candidatura Torino Universiadi invernali 2025. Mozione n. 354 (testo 2), Bergesio e altri	144	143	002	141	000	071	APPR.
79	Nom.	Mozioni su candidatura Torino Universiadi invernali 2025. Mozione n. 355 (testo 2), Nastri e altri	145	144	003	141	000	071	APPR.
80	Nom.	Mozioni su candidatura Torino Universiadi invernali 2025. Mozione n. 357 (testo 2), Bernini e altri	145	144	002	142	000	072	APPR.
81	Nom.	Mozioni su candidatura Torino Universiadi invernali 2025. Mozione n. 358 (testo 2), De Lucia e altri	142	141	003	138	000	070	APPR.
82	Nom.	Mozioni su candidatura Torino Universiadi invernali 2025. Mozione n. 360 (testo 2), Marino e altri	143	142	003	138	001	070	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Abate Rosa Silvana		A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	C		A	A	A	A
Accoto Rossella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Agostinelli Donatella	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Aimi Enrico	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	C	F	F	C	C
Airola Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alberti Casellati Maria Elisab																				
Alderisi Francesca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alessandrini Valeria	C	F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	A	A	A	A	A
Alfieri Alessandro	C																			
Anastasi Cristiano	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Angrisani Luisa	F	C	A	A	A	A	F	F	A	F	A	A	A	F	C	A	A	A	F	F
Arrigoni Paolo	M	F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	F	A	A	F	F
Astorre Bruno		F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	
Auddino Giuseppe																				
Augussori Luigi	C	F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	A	A	A	A	A
Bagnai Alberto	C	F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	F	A	A	F	F
Balboni Alberto	A	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	F	F	F	F		F	F	F
Barachini Alberto	C															C	F	F	C	C
Barbaro Claudio																				
Barboni Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Battistoni Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bellanova Teresa	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berardi Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bergesio Giorgio Maria	C	F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	C	F	F	C	A
Bernini Anna Maria																				
Berutti Massimo Vittorio							C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Biasotti Sandro Mario									F	C	F	C	F	A	F	C	F	F	C	C
Binetti Paola	C	F	C	A	F	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F		F	F	C	
Bini Caterina	M	F	C	C	F	F	C	C	F	C		C	F	C	F	C	F	F	C	C
Biti Caterina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Boldrini Paola	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F		F	F	C	C
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bonifazi Francesco																				
Bonino Emma																				
Borghesi Stefano	C	F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bossi Simone	C	F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	F	A	A	A	F
Bossi Umberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bottici Laura	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Botto Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bressa Gianclaudio	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Briziarelli Luca	C	F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	C	F	F	C	A
Bruzzone Francesco	C	F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	C	F	F	C	A
Buccarella Maurizio	C	F	F	C	F	F	A		F	C	C	C	F	A	F	C	F	F	C	C
Calandrini Nicola	A	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	F	F	F	F	C	A	F	F
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Caliendo Giacomo	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F	A	F	C	F			C

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Caligiuri Fulvia Michela	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	C	F	F	C	C
Campagna Antonella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campari Maurizio	C	F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	C	F	F	C	A
Candiani Stefano		F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	C	F	A	C	A
Candura Massimo	C	F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	F	A	C	F	F
Cangini Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cantù Maria Cristina	C	F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	C	F	F	C	A
Carbone Vincenzo		F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F		F	F	C	C
Cario Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Casini Pier Ferdinando						F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Casolati Marzia	C	F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	F	F	A	A	F
Castaldi Gianluca	C	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Castellone Maria Domenica	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Castello Francesco	M	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F		C	C
Catalfo Nunzia	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea	C																			
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cerno Tommaso	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cesaro Luigi	C	F		C	F	F	C	C	F	C	F	C		A	F	C	F	F	C	C
Ciampolillo Alfonso	F	C	A	C	A	A	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F	C	C	F	C
Cioffi Andrea		F	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C			C	C
Ciriani Luca																				
Cirinnà Monica	C																			
Collina Stefano	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Coltorti Mauro	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Comincini Eugenio Alberto	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C		C	F	F	C	C
Conzatti Donatella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Corbetta Gianmarco		F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Corrado Margherita	F	C	A	A	A	A	F	F	A	F	A	A	A	F	C	F	A	A	F	F
Corti Stefano	C	F	C	F	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	C	F	F	C	A
Craxi Stefania Gabriella A.																				
Crimi Vito Claudio																				
Croatti Marco	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Crucioli Mattia	F	C	A	A	A	A	F	F	A	F	A	A	A	F	C	F	A	A	F	F
Cucca Giuseppe Luigi Salvatore	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	F		C
Dal Mas Franco																				
D'Alfonso Luciano	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Damiani Dario															F	C		F	C	C
D'Angelo Grazia	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	
D'Arienzo Vincenzo	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
De Bertoldi Andrea		F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F
De Bonis Saverio	F	A	A	A	A	A	F	A	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	F
De Carlo Luca	A	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	F	F	F	F	C		F	F
De Falco Gregorio																				
De Lucia Danila	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
De Petris Loredana	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuato (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
De Poli Antonio	M	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	C		C	F	F	C	
De Siano Domenico	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	C	F	F	C	C
De Vecchis William	C	F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	C		A	A	A	A
Dell'Olio Gianmauro	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Dessi Emanuele		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	F	F
Di Girolamo Gabriella	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Di Marzio Luigi	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Micco Fabio																				
Di Nicola Primo	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Di Piazza Stanislao																				
Donno Daniela	C																			
Doria Carlo	C	F	C	F	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	C	F	F	C	
Drago Tiziana Carmela Rosaria	A	F	F		F	F	F	A	F	A		F	F	F	F	F	C		F	F
Durnwalder Meinhard	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	A	C	F	F	C	C
Endrizzi Giovanni	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Errani Vasco	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Evangelista Elvira Lucia	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Faggi Antonella	C	F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	F	F			
Fantetti Raffaele	C													C	F	C	F	F	C	C
Faraone Davide		F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Fattori Elena																				
Fazzolari Giovanbattista		F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Fazzone Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fede Giorgio	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C						
Fedeli Valeria	C																			
Fenu Emiliano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ferrara Gianluca		F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Ferrari Alan	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F		F	C	F	C	F	F	C	C
Ferrazzi Andrea	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Ferrero Roberta	C	F	C	A	F	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	F	C		A	F
Ferro Giuseppe Massimo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Florida Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Floris Emilio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fregolent Sonia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fusco Umberto																				
Galliani Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gallicchio Agnese	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Gallone Maria Alessandra	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F							
Garavini Laura	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Garnero S. Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Garruti Vincenzo	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Gasparri Maurizio	C						C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	C
Gaudiano Felicia	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giammanco Gabriella		F	C	C	A	F	C	C	F	C	A	C	F		F	C	F	F	C	C
Giannuzzi Silvana	F	C	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A	F	C	C	A	A	C	A

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Giarrusso Mario Michele	F								A	A	C	F	C	F	C	F	A	C	F	A
Ginetti Nadia	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Giro Francesco Maria																				
Giroto Gianni Pietro	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Granato Bianca Laura	F	C	A	A	A	A	F	F	A	F	A		A	F	C	F	A	A	F	F
Grassi Ugo	C	F	C		F	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	C	F	F	C	F
Grasso Pietro	C								F	C	F	C	F	C	C	C	F	F	C	C
Grimani Leonardo		F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F		F		C	C
Guidolin Barbara																				
Iannone Antonio	A	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F
Iori Vanna	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Iwobi Tony Chike	C	F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	A	A	A	A	A
La Mura Virginia		A	C	C	C	F		C	A	C	A	A		A	C	F	A	A	F	A
La Pietra Patrizio Giacomo	A	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	C	F	F	F	F	A	A	F	F
La Russa Ignazio Benito Maria									F	A	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F
L'Abbate Pasqua	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Laforgia Francesco	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C				
Laniece Albert	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Lannutti Elio	A	A	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	A	A	A	F	A	A
Lanzi Gabriele	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Laus Mauro Antonio Donato	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C
Leone Cinzia																				
Lezzi Barbara	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	F	C	C
Licheri Ettore Antonio		F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	F	F	C	C
Lomuti Arnaldo	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F					C
Lonardo Alessandrina																				
Lorefice Pietro									F	C	F	C	F	C	C	C	F	F	F	C
Lucidi Stefano	C		C	A	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	A
Lunesu Michelina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lupo Giulia		F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Maffoni Gianpietro	A				F	F	F	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Magorno Ernesto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Maiorino Alessandra	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Malan Lucio		F	C	A	F	F	C	C	F	A	F	C	F	A		C	F	F	C	A
Mallegni Massimo	C	F		C	F		C		F	C	C	C	F	A	F					
Malpezzi Simona Flavia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Manca Daniele	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Mangialavori Giuseppe Tommaso	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mantero Matteo	F																			
Mantovani Maria Laura	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Marcucci Andrea		F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Margiotta Salvatore																				
Marilotti Giovanni	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F					
Marin Raffaella Fiormaria	C	F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	C	A	A	F	F	A	A	A	F
Marinello Gaspare Antonio	C																			
Marino Mauro Maria																				
Martelli Carlo	F	C	A	C	A	A	F	F	C	F	A	A	A	C	C	F	C	C	F	A

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sbrana Rosellina	C	F	C		A	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	C	A	F	F
Sbrollini Daniela	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	F	C	
Schifani Renato																				
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Serafini Giancarlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Siclari Marco	C	F	C	F	F	F	C	C	F	A	F	C	F	A	F	C	F	F	C	C
Sileri Pierpaolo	M	F	C	C	F	F	C	C	F	C		C	F	C	F	F	F	F	C	C
Siri Armando		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A
Stabile Laura	C																			
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Steger Dieter	C	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	A	A	C	A	F	C	C
Sudano Valeria Carmela Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Taricco Giacomino	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Taverna Paola		F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	
Testor Elena	C	F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	C	F	A	C	A
Tiraboschi Maria Virginia	C	F	C	A	F	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	C	F	F	C	C
Toffanin Roberta	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	C	F	F	C	C
Toninelli Danilo	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Tosato Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Totaro Achille		F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F
Trentacoste Fabrizio	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	F	C	C
Turco Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Unterberger Juliane		F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Urraro Francesco	C	F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	C	F	F	C	A
Urso Adolfo	A	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	F	F		F	A	A	F	F
Vaccaro Sergio		F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Valente Valeria	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	
Vallardi Gianpaolo	C	F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F	C	A	A	A	A
Vanin Orietta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Vattuone Vito	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Verducci Francesco	M	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Vescovi Manuel	C	F	C	A	A	F	C	C	F	C	F	C	F	A	F		A	A	A	F
Vitali Luigi	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Vono Gelsomina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zaffini Francesco	A	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F
Zanda Luigi Enrico	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C
Zuliani Cristiano	C	F	F	A	A	F	C	C	F	C	F		F	A	F	C	A	F	C	A

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Abate Rosa Silvana	F	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	F	F	F	F	A	A	A	A	A
Accoto Rossella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Agostinelli Donatella	C		C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Aimi Enrico	C	C	C	A	A	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Airola Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alberti Casellati Maria Elisab																				
Alderisi Francesca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alessandrini Valeria	F	F	C	A	A	F	C	F	F	A	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Alfieri Alessandro																				
Anastasi Cristiano	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	C
Angrisani Luisa	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F		F	F		A	A
Arrigoni Paolo	F	F	C	A	A	F	C	F	F	A	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Astorre Bruno																				
Auddino Giuseppe																				
Augussori Luigi	A		C	A	A	F	C			A	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Bagnai Alberto	F	F	A	C	A	F	C	F	F	A	F	F	C	C	F		F	C	C	C
Balboni Alberto	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	F	C	A	C	C
Barachini Alberto	C	C	C	A	A	F	C	F	F	F	F	F				C	F	C	C	C
Barbaro Claudio																				
Barboni Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Battistoni Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bellanova Teresa	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berardi Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bergesio Giorgio Maria	A	A	C	A	A	F	C	F	F	A	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Bernini Anna Maria																				
Berutti Massimo Vittorio	C	A	C	C	A	F	C	F	F	A	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Biasotti Sandro Mario		C	C	A	A	F	C	F	F	F	F	F	C	A	F	C	F	C	C	C
Binetti Paola																				
Bini Caterina	C	C			C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Biti Caterina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Boldrini Paola	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bonifazi Francesco																				
Bonino Emma																				
Borghesi Stefano	A	A	C	A	A	F	C	F	F	A	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bossi Simone	F	F	C	A	A	F	C	F	F	A	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Bossi Umberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bottici Laura	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Botto Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bressa Gianclaudio	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Briziarelli Luca	A	A	C	A	A	F	C	F	F	A	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Bruzzone Francesco	C		C	A	A	F	C	F	F	A	F	F	C		F	C	F	C	C	C
Buccarella Maurizio	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Calandrini Nicola	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	F	C	A	C	C
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Caliendo Giacomo	C	C	C	A	A	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Caligiuri Fulvia Michela	C	C	C	A	A	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Campagna Antonella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campari Maurizio	C	A	C	A	A	F	C	F	F	A	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Candiani Stefano	A	A	C	A	A	F	C	F	F	A	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Candura Massimo	F	F	C	A	A	F	C	F	F	A	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Cangini Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cantù Maria Cristina	A	A	C	A	A	F	C	F	F	A	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Carbone Vincenzo	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Cario Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Casini Pier Ferdinando	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C
Casolati Marzia	F	F	C	A	A	F	C	F	F	A	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Castaldi Gianluca	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Castellone Maria Domenica	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Castello Francesco	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Catalfo Nunzia	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea																				
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cerno Tommaso	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cesaro Luigi	C	C	C	A	C	F		F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Ciampolillo Alfonso	C	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cioffi Andrea		C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Ciriani Luca																				
Cirinnà Monica																				
Collina Stefano	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Coltorti Mauro	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Comincini Eugenio Alberto	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Conzatti Donatella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Corbetta Gianmarco	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Corrado Margherita	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A
Corti Stefano	A	A	C	A	A	F	C	F	F	A	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Craxi Stefania Gabriella A.																				
Crimi Vito Claudio																				
Croatti Marco	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Crucioli Mattia	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A
Cucca Giuseppe Luigi Salvatore	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C
Dal Mas Franco																				
D'Alfonso Luciano	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Damiani Dario	C	C	C	A	A	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
D'Angelo Grazia	C		C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C		C	C	C
D'Arienzo Vincenzo	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
De Bertoldi Andrea	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A		A	A	A	A	F	F	A	C	C
De Bonis Saverio	A		A	A	A	F	A	F	F	A	A	F	F	F	A	A	F	A	A	A
De Carlo Luca	F	F	F	F		F		F	A	A	A	F	A	A	A	F	F	A	F	C
De Falco Gregorio																				
De Lucia Danila	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
De Petris Loredana	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
De Poli Antonio			C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
De Siano Domenico	C	C	C	A	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
De Vecchis William	A	A	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	A	C
Dell'Olio Gianmauro	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Dessi Emanuele	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A		A	A
Di Girolamo Gabriella	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Di Marzio Luigi	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Micco Fabio																				
Di Nicola Primo	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Di Piazza Stanislao																				
Donno Daniela																				
Doria Carlo	C		C	A	A	F	C	F	F	A	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Drago Tiziana Carmela Rosaria	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	F	C	C	C	C
Durnwalder Meinhard	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C
Endrizzi Giovanni	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Errani Vasco	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F								
Evangelista Elvira Lucia	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Faggi Antonella												F	C	C	F	C	F	C	C	C
Fantetti Raffaele	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Faraone Davide	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Fattori Elena																				
Fazzolari Giovanbattista		F	F	F	F	F	A	F		A	A	F	A	A	A	F	C	A	C	C
Fazzone Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fede Giorgio					C		C	F												
Fedeli Valeria																				
Fenu Emiliano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ferrara Gianluca	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Ferrari Alan	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C		F	C	F	C	C	C
Ferrazzi Andrea	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Ferrero Roberta	F	F	C	A	A	F	C	F	F	A	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Ferro Giuseppe Massimo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Florida Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Floris Emilio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fregolent Sonia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fusco Umberto																				
Galliani Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gallicchio Agnese	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Gallone Maria Alessandra																				
Garavini Laura			C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Garnero S. Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Garruti Vincenzo	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Gasparri Maurizio	C		C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	C		C
Gaudio Felicia	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giammanco Gabriella	C	C	C	C	A	F	C	A	F	F	F	F		C	F	C	F	C	C	C
Giannuzzi Silvana	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Sbrana Rosellina	F		C	C	A	F	C	F	F	A	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Sbrollini Daniela																				
Schifani Renato																				
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Serafini Giancarlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Siclari Marco	C	C	C	C	A	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Siri Armando	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A								
Stabile Laura																				
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Steger Dieter	C	C	C	C	C	F	A	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Sudano Valeria Carmela Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Taricco Giacomino	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Taverna Paola			C						F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Testor Elena	A	A	C	A	A	F	C	F	F	A	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Tiraboschi Maria Virginia	C	C	C	A	A	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Toffanin Roberta	C	C	C	A	A	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Toninelli Danilo	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Tosato Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Totaro Achille	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	A	A	A	F	A	A	C	C
Trentacoste Fabrizio	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Turco Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Unterberger Juliane	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Urraro Francesco	A	A	C	A	A	F	C	F	F	A	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Urso Adolfo	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F	A	A	A	A	F	C	A	C	C
Vaccaro Sergio	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Valente Valeria	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C
Vallardi Gianpaolo	A	A	C	C	A	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Vanin Orietta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Vattuone Vito	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	
Verducci Francesco	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Vescovi Manuel	A	F	C	A	A	F	C	F	F	A	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C
Vitali Luigi	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Vono Gelsomina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zaffini Francesco	F	F	F	F	F	F	A						A	A		F	C	A	C	C
Zanda Luigi Enrico	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C
Zuliani Cristiano	A	A	C	A		F	C	F	F	A	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Abate Rosa Silvana	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	F	F	A
Accoto Rossella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Agostinelli Donatella	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Aimi Enrico	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Airola Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alberti Casellati Maria Elisab																				
Alderisi Francesca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alessandrini Valeria	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F
Alfieri Alessandro																				
Anastasi Cristiano	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Angrisani Luisa	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A		F	F	A
Arrigoni Paolo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	F
Astorre Bruno																				
Auddino Giuseppe																				
Augussori Luigi	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F
Bagnai Alberto	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F				
Balboni Alberto	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F
Barachini Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	F	F	C	A	F	C	C	C	C
Barbaro Claudio																				
Barboni Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Battistoni Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bellanova Teresa	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berardi Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bergesio Giorgio Maria	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F
Bernini Anna Maria																				
Berutti Massimo Vittorio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F
Biasotti Sandro Mario	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Binetti Paola																				
Bini Caterina	C	F	C		C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	F	C	C
Biti Caterina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Boldrini Paola		F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bonifazi Francesco																				
Bonino Emma																				
Borghesi Stefano	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bossi Simone	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F
Bossi Umberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bottici Laura	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Botto Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bressa Gianclaudio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F		F	F	C	C	C	C
Briziarelli Luca	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F
Bruzzo Francesco	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	A	F	C	C	C	F
Buccarella Maurizio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	A	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Calandrini Nicola	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Caliendo Giacomo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Caligiuri Fulvia Michela	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C		C
Campagna Antonella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campari Maurizio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F
Candiani Stefano	C	F	F	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F
Candura Massimo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F
Cangini Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cantù Maria Cristina	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F
Carbone Vincenzo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C		F	F	F	F	C	C	C	C
Cario Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Casini Pier Ferdinando	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Casolati Marzia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F
Castaldi Gianluca	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Castellone Maria Domenica	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Castello Francesco	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Catalfo Nunzia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea																				
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cerno Tommaso	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cesaro Luigi	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	
Ciampolillo Alfonso	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cioffi Andrea	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Ciriani Luca																				
Cirinnà Monica																				
Collina Stefano	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Coltorti Mauro	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Comincini Eugenio Alberto	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Conzatti Donatella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Corbetta Gianmarco	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Corrado Margherita	A		A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	F	F	A
Corti Stefano	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F
Craxi Stefania Gabriella A.																				
Crimi Vito Claudio																				
Croatti Marco	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Crucioli Mattia	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	F	F	A
Cucca Giuseppe Luigi Salvatore	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Dal Mas Franco																				
D'Alfonso Luciano	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Damiani Dario	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
D'Angelo Grazia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F		C	C	F	F	F	C	C
D'Arienzo Vincenzo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
De Bertoldi Andrea	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F
De Bonis Saverio	A	F	A	A	A	A	A	A		F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	A
De Carlo Luca	A		A	A	A	F	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F
De Falco Gregorio																				
De Lucia Danila	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
De Petris Loredana		F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
De Poli Antonio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
De Siano Domenico	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
De Vecchis William	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F
Dell'Olio Gianmauro	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Dessi Emanuele	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	F	F	A
Di Girolamo Gabriella	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Di Marzio Luigi	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Micco Fabio																				
Di Nicola Primo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F		C	C	
Di Piazza Stanislao																				
Donno Daniela																				
Doria Carlo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C		F	C	F		C	C	F	F
Drago Tiziana Carmela Rosaria	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	F
Durnwalder Meinhard	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Endrizzi Giovanni	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Errani Vasco										C	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C
Evangelista Elvira Lucia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Faggi Antonella	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F
Fantetti Raffaele	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F
Faraone Davide	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Fattori Elena																				
Fazzolari Giovanbattista	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F
Fazzone Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fede Giorgio																				
Fedeli Valeria																				
Fenu Emiliano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ferrara Gianluca	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Ferrari Alan	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F							
Ferrazzi Andrea	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Ferrero Roberta	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F
Ferro Giuseppe Massimo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Florida Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Floris Emilio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fregolent Sonia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fusco Umberto																				
Galliani Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gallicchio Agnese	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Gallone Maria Alessandra																				
Garavini Laura	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C
Garero S. Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Garruti Vincenzo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Gasparri Maurizio	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F		F	F	A	C	C	F	C
Gaudio Felicia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giammanco Gabriella	C	C	C	F	C	C	C	C	C	A	A	F	F	C	F	F	C	F	C	C
Giannuzzi Silvana	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	F	F	A

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Sbrana Rosellina		F		C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	F	C
Sbrollini Daniela																				
Schifani Renato																				
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Serafini Giancarlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Siclari Marco	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Sileri Pierpaolo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C		C
Siri Armando																				
Stabile Laura																				
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Steger Dieter	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Sudano Valeria Carmela Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Taricco Giacomino	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Taverna Paola	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Testor Elena	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F
Tiraboschi Maria Virginia	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Toffanin Roberta	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Toninelli Danilo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F		F	F	C	C	C	C
Tosato Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Totaro Achille	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F
Trentacoste Fabrizio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Turco Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Unterberger Juliane	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Urraro Francesco	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	F
Urso Adolfo	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A		F
Vaccaro Sergio	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Valente Valeria	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Vallardi Gianpaolo	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F		F	F	C	F	F	C		C	F
Vanin Orietta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Vattuone Vito	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Verducci Francesco	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Vescovi Manuel	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	C	C	F
Vitali Luigi	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Vono Gelsomina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zaffini Francesco	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F
Zanda Luigi Enrico	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C
Zuliani Cristiano	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Abate Rosa Silvana	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A		A	F							
Accoto Rossella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Agostinelli Donatella	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Aimi Enrico	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F						
Airola Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alberti Casellati Maria Elisab																				
Alderisi Francesca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alessandrini Valeria	C	C	F	C	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Alfieri Alessandro																				
Anastasi Cristiano	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Angrisani Luisa	A	A		A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	C	F	A				
Arrigoni Paolo	C	C	F	C	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Astorre Bruno														F	C	F	F	F	F	F
Auddino Giuseppe																				
Augussori Luigi	C	C	F	C	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Bagnai Alberto															A	F				
Balboni Alberto	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	F	F	F	F
Barachini Alberto	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F							
Barbaro Claudio																				
Barboni Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Battistoni Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bellanova Teresa	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berardi Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bergesio Giorgio Maria	C	C	F	C	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bermi Anna Maria																				
Berutti Massimo Vittorio	C	F	F	C	C	F	C	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Biasotti Sandro Mario	C	C	F		C	F	C	F	F	C	F	F	F							
Binetti Paola														F	A	F	F	F	F	F
Bini Caterina	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Biti Caterina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Boldrini Paola	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bonifazi Francesco																				
Bonino Emma																				
Borghesi Stefano	C	C	F	C	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	A	F				
Bossi Simone	C	C	F	C	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Bossi Umberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bottici Laura	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F		F	C	F	F	F	F	F
Botto Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bressa Gianclaudio	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Briziarelli Luca	C	C	F	C	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Bruzzone Francesco	C	C	F	C	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Buccarella Maurizio	C	A	F	F	A	A	C	F	F	C	F	F	F							
Calandrini Nicola	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	F	F	F	F
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F	A	F	F	F	F	F
Caliendo Giacomo	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F						

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																					
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
Caligiuri Fulvia Michela	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F								
Campagna Antonella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Campari Maurizio	C	F	F	C	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	
Candiani Stefano	C	C	F	C	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	
Candura Massimo	C	F	F	C	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	
Cangini Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Cantù Maria Cristina	C	C	F	C	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	
Carbone Vincenzo	C	C	F	C	C	F	C		F	C	F		F								
Cario Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Casini Pier Ferdinando	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F		C	F	F	F	F	F	
Casolati Marzia	C	C	F	C	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	
Castaldi Gianluca	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C			F	F	C	F	F	F	F	F	
Castellone Maria Domenica	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	
Castello Francesco	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F								
Catalfo Nunzia	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F		C	F	F	F	F	F	
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Causin Andrea																					
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Cerno Tommaso	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Cesaro Luigi																					
Ciampolillo Alfonso	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	F	C					
Cioffi Andrea	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F				F	F	F	
Ciriani Luca																					
Cirinnà Monica																					
Collina Stefano	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	
Coltorti Mauro	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	
Comincini Eugenio Alberto	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	
Conzatti Donatella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Corbetta Gianmarco	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	
Corrado Margherita	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A		C	A	A	A	A	A	A	
Corti Stefano	C	C	F	C	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	
Craxi Stefania Gabriella A.																					
Crimi Vito Claudio																					
Croatti Marco	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	
Crucioli Mattia	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	C							
Cucca Giuseppe Luigi Salvatore	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	
Dal Mas Franco																					
D'Alfonso Luciano	C	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F							
Damiani Dario	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F								
D'Angelo Grazia	C		F	C		C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	
D'Arienzo Vincenzo	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F								
De Bertoldi Andrea	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	F				
De Bonis Saverio	A		A	A	A	A	F	A	F	A	A	A	A	A	C	F	F	F	F	F	
De Carlo Luca	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	
De Falco Gregorio																					
De Lucia Danila	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F							
De Petris Loredana	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
De Poli Antonio	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F							
De Siano Domenico																				
De Vecchis William	C	C	F	C	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Dell'Olio Gianmauro	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Dessi Emanuele	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	C						
Di Girolamo Gabriella	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Di Marzio Luigi	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Micco Fabio																				
Di Nicola Primo	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F						
Di Piazza Stanislao																				
Donno Daniela																				
Doria Carlo	C	C	F	C	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Drago Tiziana Carmela Rosaria	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	F	F	F	F
Durnwalder Meinhard	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Endrizzi Giovanni	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Errani Vasco	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Evangelista Elvira Lucia	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Faggi Antonella	C	C	F	C	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Fantetti Raffaele	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F							
Faraone Davide	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Fattori Elena																				
Fazzolari Giovanbattista	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F	A	C	F		F	F	F	F
Fazzone Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fede Giorgio														F	C		F	F	F	F
Fedeli Valeria																				
Fenu Emiliano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ferrara Gianluca	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Ferrari Alan									F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Ferrazzi Andrea	C	C		F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Ferrero Roberta	C	C	F	C	C	F	C	A	F	C	F	F	F		F	F	F	F	F	F
Ferro Giuseppe Massimo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Floridia Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Floris Emilio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fregolent Sonia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fusco Umberto																				
Galliani Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gallicchio Agnese	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Gallone Maria Alessandra														F					F	F
Garavini Laura	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Garnero S. Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Garruti Vincenzo	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Gasparri Maurizio	C	C	F	C	F	F	C	F		F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	F
Gaudiano Felicia	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F						
Ghedini Niccolo'																				
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giammanco Gabriella	C	C	F	C		F	C	F	F	C	F	F	F					F	A	F
Giannuzzi Silvana	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	C	C	C				

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuato (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante																				
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Giarrusso Mario Michele	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C							
Ginetti Nadia	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F						
Giro Francesco Maria																				
Giroto Gianni Pietro	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Granato Bianca Laura	A	A	A	A	A	A	F	A	A		A	A		C	F	C	C	A	A	A
Grassi Ugo	C	C	F	C	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Grasso Pietro	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Grimani Leonardo	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F							
Guidolin Barbara																				
Iannone Antonio	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	F	F	F	F
Iori Vanna	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Iwobi Tony Chike	C	C	F	C	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
La Mura Virginia	A	A	F	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	C						
La Pietra Patrizio Giacomo	A	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	F	F	F	F
La Russa Ignazio Benito Maria	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	P	P	P	P	P	P	P
L'Abbate Pasqua	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Laforgia Francesco																				
Laniece Albert	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Lannutti Elio	C	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	C	A	A				
Lanzi Gabriele	C	C	F	C	C	A	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Laus Mauro Antonio Donato		C	F	C		F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Leone Cinzia																				
Lezzi Barbara	A	A	F	A	A	F	A	F	F	A	A	F	A							
Licheri Ettore Antonio	C	C	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F		C	F	F	F	F	F
Lomuti Arnaldo	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Lonardo Alessandrina																				
Lorefice Pietro	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	A				F	F	F
Lucidi Stefano	C	C	F	C	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Lunesu Michelina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lupo Giulia	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F				F	F	F
Maffoni Gianpietro	A	F		F	F	A	F	A	F	F	F	F	A	C	F	A	F	F	F	F
Magorno Ernesto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Maiorino Alessandra	C	C		C	C	F	C	F	F	C	F	F	F							
Malan Lucio	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F					F	F	F
Mallegni Massimo														F						
Malpezzi Simona Flavia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Manca Daniele	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F						
Mangialavori Giuseppe Tommaso	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mantero Matteo																				
Mantovani Maria Laura	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F						
Marcucci Andrea	C	C	F	C	C	F	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Margiotto Salvatore														F	C	F	F	F	F	F
Marilotti Giovanni																				
Marin Raffaella Fiormaria	C	C	F	C	C	F	C	A	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Marinello Gaspare Antonio																				
Marino Mauro Maria																				
Martelli Carlo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C						

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	81	82
Abate Rosa Silvana		
Accoto Rossella	M	M
Agostinelli Donatella	F	F
Aimi Enrico		
Airola Alberto	M	M
Alberti Casellati Maria Elisab		
Alderisi Francesca	M	M
Alessandrini Valeria	F	F
Alfieri Alessandro		
Anastasi Cristiano	F	F
Angrisani Luisa		
Arrigoni Paolo	F	F
Astorre Bruno	F	F
Auddino Giuseppe		
Augussori Luigi	F	F
Bagnai Alberto		
Balboni Alberto	F	F
Barachini Alberto		
Barbaro Claudio		
Barboni Antonio	M	M
Battistoni Francesco	M	M
Bellanova Teresa	M	M
Berardi Roberto	M	M
Bergesio Giorgio Maria	F	F
Bernini Anna Maria		
Berutti Massimo Vittorio	F	F
Biasotti Sandro Mario		
Binetti Paola	F	F
Bini Caterina	F	F
Biti Caterina	M	M
Boldrini Paola	F	F
Bongiorno Giulia	M	M
Bonifazi Francesco		
Bonino Emma		
Borghesi Stefano	F	F
Borgonzoni Lucia		
Bossi Simone	F	F
Bossi Umberto	M	M
Bottici Laura	F	F
Botto Elena	M	M
Bressa Gianclaudio	F	F
Briziarelli Luca	F	F
Bruzzone Francesco	F	F
Buccarella Maurizio		
Calandrini Nicola	F	F
Calderoli Roberto	F	F
Caliendo Giacomo		

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	81	82
Caligiuri Fulvia Michela		
Campagna Antonella	M	M
Campari Maurizio	F	F
Candiani Stefano	F	F
Candura Massimo	F	F
Cangini Andrea	M	M
Cantù Maria Cristina	F	F
Carbone Vincenzo		
Cario Adriano	M	M
Casini Pier Ferdinando	F	F
Casolati Marzia	F	F
Castaldi Gianluca	F	F
Castellone Maria Domenica	F	F
Castiello Francesco		
Catalfo Nunzia	F	F
Cattaneo Elena	M	M
Causin Andrea		
Centinaio Gian Marco	M	M
Cerno Tommaso	M	M
Cesaro Luigi		
Ciampolillo Alfonso		
Cioffi Andrea	F	F
Ciriani Luca		
Cirinnà Monica		
Collina Stefano	F	F
Coltorti Mauro	F	F
Comincini Eugenio Alberto	F	F
Conzatti Donatella	M	M
Corbetta Gianmarco	F	F
Corrado Margherita	A	A
Corti Stefano	F	F
Craxi Stefania Gabriella A.		
Crimi Vito Claudio		
Croatti Marco	F	F
Crucioli Mattia		
Cucca Giuseppe Luigi Salvatore	F	F
Dal Mas Franco		
D'Alfonso Luciano		
Damiani Dario		
D'Angelo Grazia	F	F
D'Arienzo Vincenzo		
De Bertoldi Andrea		
De Bonis Saverio	F	A
De Carlo Luca	F	F
De Falco Gregorio		
De Lucia Danila		
De Petris Loredana	F	F

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	81	82
De Poli Antonio		
De Siano Domenico		
De Vecchis William	A	F
Dell'Olio Gianmauro	F	F
Dessi Emanuele		
Di Girolamo Gabriella	F	F
Di Marzio Luigi	M	M
Di Micco Fabio		
Di Nicola Primo		
Di Piazza Stanislao		
Donno Daniela		
Doria Carlo	F	C
Drago Tiziana Carmela Rosaria	F	F
Durnwalder Meinhard	F	F
Endrizzi Giovanni	M	M
Errani Vasco	F	F
Evangelista Elvira Lucia	F	F
Faggi Antonella	F	F
Fantetti Raffaele		
Faraone Davide	F	F
Fattori Elena		
Fazzolari Giovanbattista	F	F
Fazzone Claudio	M	M
Fede Giorgio		F
Fedeli Valeria		
Fenu Emiliano	M	M
Ferrara Gianluca	F	F
Ferrari Alan	F	F
Ferrazzi Andrea	F	F
Ferrero Roberta	F	F
Ferro Giuseppe Massimo	M	M
Floridia Barbara	M	M
Floris Emilio	M	M
Fregolent Sonia	M	M
Fusco Umberto		
Galliani Adriano	M	M
Gallicchio Agnese	F	F
Gallone Maria Alessandra		F
Garavini Laura	F	F
Garnero S. Daniela	M	M
Garruti Vincenzo	F	F
Gasparri Maurizio	F	F
Gaudiano Felicia		
Ghedini Niccolo'		
Giacobbe Francesco	M	M
Giammanco Gabriella	F	
Giannuzzi Silvana		

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	81	82
Giarrusso Mario Michele		
Ginetti Nadia		
Giro Francesco Maria		
Giroto Gianni Pietro	M	M
Granato Bianca Laura	A	A
Grassi Ugo	F	F
Grasso Pietro	F	F
Grimani Leonardo		
Guidolin Barbara		
Iannone Antonio	F	F
Iori Vanna	M	M
Iwobi Tony Chike	F	F
La Mura Virginia		
La Pietra Patrizio Giacomo	F	F
La Russa Ignazio Benito Maria	P	P
L'Abbate Pasqua	F	F
Laforgia Francesco		
Laniece Albert	F	F
Lannutti Elio		
Lanzi Gabriele	F	F
Laus Mauro Antonio Donato	F	F
Leone Cinzia		
Lezzi Barbara		
Licheri Ettore Antonio	F	F
Lomuti Arnaldo	F	F
Lonardo Alessandrina		
Lorefice Pietro	F	F
Lucidi Stefano	F	F
Lunesu Michelina	M	M
Lupo Giulia	F	F
Maffoni Gianpietro	F	F
Magorno Ernesto	M	M
Maiorino Alessandra		
Malan Lucio	F	F
Mallegni Massimo		
Malpezzi Simona Flavia	M	M
Manca Daniele		
Mangialavori Giuseppe Tommaso	M	M
Mantero Matteo		
Mantovani Maria Laura		
Marcucci Andrea	F	F
Margiotta Salvatore	F	F
Marilotti Giovanni		
Marin Raffaella Fiormaria	F	F
Marinello Gaspare Antonio		
Marino Mauro Maria		
Martelli Carlo		

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	81	82
Marti Roberto	F	F
Masini Barbara		
Matrisciano Mariassunta	F	F
Mautone Raffaele	F	F
Merlo Ricardo Antonio	M	M
Messina Alfredo		
Messina Assunta Carmela	F	F
Mininno Cataldo		
Minuto Anna Carmela	F	F
Mirabelli Franco	M	M
Misiani Antonio	F	F
Modena Fiammetta	F	F
Moles Rocco Giuseppe	F	F
Mollame Francesco	M	M
Montani Enrico	F	F
Montevocchi Michela		
Monti Mario	M	M
Moronese Vilma		
Morra Nicola		
Nannicini Tommaso	F	F
Napolitano Giorgio	M	M
Nastri Gaetano	F	F
Naturale Gisella	F	F
Nencini Riccardo		
Nisini Tiziana	F	F
Nocerino Simona Nunzia	M	M
Nugnes Paola		
Ortis Fabrizio		
Ostellari Andrea	F	F
Pacifico Marinella		
Pagano Nazario		
Papatheu Urania Giulia Rosina	F	F
Paragone Gianluigi		
Parente Annamaria	F	F
Paroli Adriano	F	F
Parrini Dario	F	F
Patuanelli Stefano	M	M
Pavanelli Emma		
Pazzaglini Giuliano	F	F
Pellegrini Eman.	F	F
Pellegrini Marco	F	F
Pepe Pasquale	F	F
Pergreffi Simona	F	F
Perilli Gianluca	F	F
Perosino Marco		
Pesco Daniele	F	F
Petrenza Giovanna		

326ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

13 Maggio 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	81	82
Petrocelli Vito Rosario		
Pianasso Cesare	F	F
Piano Renzo		
Piarulli Angela Anna Bruna		
Pichetto Fratin Gilberto	M	M
Pillon Simone	F	F
Pinotti Roberta	M	M
Pirovano Daisy	F	F
Pirro Elisa	F	F
Pisani Giuseppe	F	F
Pisani Pietro		
Pittella Giovanni Saverio		
Pittoni Mario	F	F
Pizzol Nadia	F	F
Presutto Vincenzo	F	F
Pucciarelli Stefania	M	M
Puglia Sergio	F	F
Quagliariello Gaetano		
Quarto Ruggiero	M	M
Rampi Roberto		
Rauti Isabella	F	F
Renzi Matteo		
Riccardi Alessandra	F	F
Ricciardi Sabrina	F	F
Richetti Matteo		
Ripamonti Paolo	F	F
Rivolta Erica	F	F
Rizzotti Maria		
Rojc Tatjana	M	M
Romagnoli Sergio		
Romani Paolo		
Romano Iunio Valerio		
Romeo Massimiliano	F	F
Ronzulli Licia		
Rossi Mariarosaria		
Rossomando Anna		
Rubbia Carlo		
Rufa Gianfranco	F	F
Ruotolo Alessandro	F	F
Ruspanini Massimo		
Russo Loredana	F	F
Saccone Antonio		
Salvini Matteo	M	M
Santangelo Vincenzo		
Santillo Agostino	F	F
Saponara Maria	F	F
Saviane Paolo	M	M

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	81	82
Sbrana Rosellina		
Sbrollini Daniela		
Schifani Renato		
Sciascia Salvatore	M	M
Segre Liliana	M	M
Serafini Giancarlo	M	M
Siclari Marco		
Sileri Pierpaolo		
Siri Armando		
Stabile Laura		
Stefani Erika	F	F
Stefano Dario		
Steger Dieter	F	F
Sudano Valeria Carmela Maria	M	M
Taricco Giacomino	F	F
Taverna Paola	F	F
Testor Elena	F	F
Tiraboschi Maria Virginia	F	F
Toffanin Roberta	F	F
Toninelli Danilo		
Tosato Paolo	M	M
Totaro Achille		
Trentacoste Fabrizio	F	F
Turco Mario	M	M
Unterberger Juliane	F	F
Urraro Francesco	F	F
Urso Adolfo		
Vaccaro Sergio		
Valente Valeria		
Vallardi Gianpaolo	F	F
Vanin Orietta	M	M
Vattuone Vito	F	F
Verducci Francesco		
Vescovi Manuel	F	F
Vitali Luigi	M	M
Vono Gelsomina	M	M
Zaffini Francesco		
Zanda Luigi Enrico		
Zuliani Cristiano	F	F

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 2167:

sull'emendamento 1.200, il senatore Zuliani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 1.11, il senatore Castaldi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 10.9 (prima parte), la senatrice Papatheu avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 4.1, identico all'emendamento 4.2, il senatore Siri avrebbe voluto esprimere un voto favorevole e i senatori Sileri e Testor un voto contrario; sull'emendamento 10.27, i senatori Angrisani, Corrado, Crucioi, Granato, avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 11.0.1000, il senatore La Russa avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

MOZIONI SULLE RESTRIZIONI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19:

sulla mozione n. 1-00353, i senatori Bergesio, Ferrero, Minuto, Paroli e Tiraboschi avrebbero voluto esprimere un voto contrario ed il senatore Zuliani un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Botto, Campagna, Cangini, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Conzatti, De Poli, Di Marzio, Fenu, Ferro, Florida, Floris, Fregolent, Galliani, Gallone, Garnero Santanchè, Giacobbe, Iori, Lunesu, Malpezzi, Mangialavori, Merlo, Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Mollame, Monti, Napolitano, Nisini, Nocerino, Pichetto Fratin, Pinotti, Pucciarelli, Quarto, Rojc, Ronzulli, Salvini, Saviane, Sciascia, Segre, Serafini, Sileri, Sudano, Vanin, Verducci, Vitali e Vono.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giroto, per attività della 10ª Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Biti, Endrizzi, Tosato e Turco.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018 (2220)

(presentato in data 13/05/2021)

C.2413 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017 (2221)

(presentato in data 13/05/2021)

C.2414 approvato dalla Camera dei deputati

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016 (2222)

(presentato in data 13/05/2021)

C.2416 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Cangini Andrea, Aimi Enrico, Barboni Antonio, Berardi Roberto, Binetti Paola, Caliendo Giacomo, Caligiuri Fulvia Michela, Cesaro Luigi, Dal Mas Franco, Ferro Massimo, Floris Emilio, Galliani Adriano, Gallone Maria Alessandra, Gasparri Maurizio, Giammanco Gabriella, Minuto Anna Carmela, Modena Fiammetta, Pagano Nazario, Paroli Adriano, Rizzotti Maria, Schifani Renato, Serafini Giancarlo, Siclari Marco, Stabile Laura, Tiraboschi Maria Virginia

Disposizioni relative alla figura di artista d'opera lirica, di direttore d'orchestra, di agente o rappresentante di artista (2218)

(presentato in data 13/05/2021);

senatrice Giammanco Gabriella

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (2219)

(presentato in data 13/05/2021).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1ª Commissione permanente Aff. costituzionali in data 13/05/2021 il Senatore Parrini Dario ha presentato la relazione 2060-A sul

disegno di legge: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione" (2060)
(presentato in data 11/01/2021).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 7 maggio 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Petilia Policastro (Crotone) e Licenza (Roma).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 maggio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, la relazione sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione, relativa all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc.* LXXXIII, n. 4).

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 10 maggio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiornata al 31 dicembre 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc.* CCXL, n. 5).

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 maggio 2021, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 14ª Commissione permanente:

Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 15 aprile 2021, cause riunite C-798/18 e C-799/18. Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e a. (C-798/18), Athesia Energy Srl e a. (C-799/18) contro Ministero dello Sviluppo economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, nei confronti di Elettricità Futura Unione delle imprese elettriche italiane, Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Confagricoltura. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. «Ambiente – Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Trattato sulla Carta dell'energia – Articolo 10 – Applicabilità – Direttiva 2009/28/CE – Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) – Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – Produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici – Modifica di un regime di sostegno» (*Doc. XIX*, n. 125) – alla 10ª Commissione permanente;

Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 29 aprile 2021, causa C-617/19. Granarolo SpA contro Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico, Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto nei confronti di E.ON Business Solutions Srl (già E.ON Connecting Energies Italia Srl). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Articolo 3, lettera e) – Nozione di “impianto” – Articolo 3, lettera f) – Nozione di “gestore” – Allegato I, punti 2 e 3 – Regola dell'aggregazione – Somma delle capacità delle attività di un impianto – Cessione di un'unità di cogenerazione di energia elettrica e calore da parte del proprietario di uno stabilimento industriale – Contratto di fornitura di energia tra le imprese cedente e cessionaria – Aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra» (*Doc. XIX*, n. 126) – alla 10ª e alla 13ª Commissione permanente.

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), trasmissione di atti e documenti. Deferimento

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 5 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, i seguenti documenti, approvati dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 28 aprile 2021:

Parere nell'ambito dell'esame preliminare del Documenti di economia e finanza 2021 (*Doc. LVII*, n. 4), integrato dal rapporto sullo studio e monitoraggio dei diversi settori produttivi con un approccio di *stress test* per la rilevazione di organiche ipotesi di intervento. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente (*Atto n. 826*);

Parere concernente l'esame della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente (Atto n. 827);

Osservazioni e proposte concernenti il tema "Pubblici servizi e tutela della salute. Un esercizio di *stress test*". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione permanente (Atto n. 828).

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 5 maggio 2021, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta dal CNEL nell'anno 2020, approvata dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 28 aprile 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (Atto n. 829).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 10 maggio 2021, ha inviato il testo di 10 risoluzioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dall'8 all'11 marzo 2021, deferite, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sul progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014, alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 843);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 844);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 845);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 846);

risoluzione sull'attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente: direttiva 2004/107/CE e direttiva 2008/50/CE, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 847*);

risoluzione sulla relazione di valutazione della Commissione concernente l'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati due anni dopo la sua applicazione, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente (*Doc. XII, n. 848*);

risoluzione sulle relazioni 2019-2020 della Commissione concernenti l'Albania, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 849*);

risoluzione sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sul Kosovo, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 850*);

risoluzione sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sulla Macedonia del Nord, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 851*);

risoluzione sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sulla Serbia, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 852*).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Mollame e la senatrice Fregolent hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00351 del senatore Vallardi ed altri.

I senatori Croatti, Maiorino, Vanin, Pavanelli e Vaccaro hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00363 del senatore Ferrara ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Fattori e La Mura hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05439 della senatrice Nugnes.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 7 al 13 maggio 2021)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 105

LANNUTTI ed altri: sui rapporti tra Italia e Cuba (4-05208) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Mozioni

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE, CANDIANI, BOSSI Simone, CASOLATI, PERGREFFI, FAGGI, ALESSANDRINI, TESTOR, FERRERO, DORIA, CAMPARI, PIANASSO, ZULIANI, CORTI - Il Senato,

premessi che:

la direttiva (UE) 2019/904, la cosiddetta Direttiva SUP (*Single-Use Plastics*), dispone la riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente attraverso il divieto di utilizzo di alcuni articoli in plastica monouso, tra cui posate e piatti, cannucce, palette per i distributori automatici, contenitori in polistirolo espanso, *cotton fioc*, attrezzi per la pesca;

con l'approvazione della legge di delegazione europea 2019-2020, è stata conferita al Governo la delega per il recepimento della direttiva SUP entro i termini dettati dalla stessa, ovvero il 3 luglio 2021, pena l'apertura di una procedura d'infrazione;

persistono tra gli Stati membri e Commissione europea alcuni dubbi interpretativi sul concetto della "messa in commercio" e la gestione delle scorte di magazzino dopo il 3 luglio;

considerato che:

la pandemia mondiale conseguente la diffusione del COVID-19 è tuttora in corso e i materiali usa-e-getta rappresentano soluzioni in molti casi insostituibili nel limitare la diffusione del *virus* e in grado di garantire sicurezza sanitaria, economicità, disponibilità e sostenibilità ambientale, considerando che alcuni di questi prodotti sono riciclabili al 100 per cento;

recentemente l'Italia si è dotata di importanti strumenti di sostenibilità ambientale per la plastica, avviando, prima in via sperimentale nel decreto-

legge n. 104 del 2020, il cosiddetto "decreto agosto", e successivamente in via definitiva con la legge di bilancio per il 2021, l'utilizzo del polietilente-reftalato (PET) 100 per cento riciclato nella produzione di bottiglie e vaschette per alimenti;

numerose aziende italiane ed europee sono già in profonda sofferenza a causa della pandemia, ed è prevedibile che alcuni settori specifici saranno ulteriormente danneggiati dalle limitazioni imposte ai SUP, per i quali in molti casi non sarà comunque possibile prevedere, entro luglio 2021, prodotti alternativi in quantità sufficienti a soddisfare la richiesta;

tra questi, il settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande che nel nostro Paese conta oltre 820.000 distributori installati, coinvolge oltre tremila aziende e interessa almeno 33.000 lavoratori, dati che confermano la *leadership* italiana nel settore;

nello specifico, le palette in plastica rappresentano il 97 per cento delle palette utilizzate nel nostro Paese nella distribuzione automatica, che corrispondono ad una media di circa 4 miliardi di palette utilizzate in un anno;

si tratta di quantità molto importanti che non potranno essere garantite nel limitato tempo da altrettanti prodotti in materiale alternativo, con il concreto rischio di paralizzare l'intera filiera;

si tratta comunque di materiale facilmente recuperabile ai fini del riciclo totale, posizionando dei raccoglitori specifici direttamente presso le macchinette di distribuzione, limitando al massimo il rischio di rilascio nell'ambiente;

in un contesto produttivo globalizzato, una rigida regolamentazione su determinati prodotti in plastica, può rappresentare una minaccia per le nostre imprese, già in profonda sofferenza, a vantaggio dei *competitors* UE o *extra* UE, a fronte di nessun beneficio ambientale e con il rischio concreto di dover ricorrere a materiali privi delle necessarie certificazioni sanitarie e ambientali,

impegna il Governo:

ad intervenire a livello nazionale ed europeo con una moratoria sull'entrata in vigore delle limitazioni sull'utilizzo dei prodotti in plastica monouso di cui alla Direttiva SUP, tenuto conto della pandemia ancora in corso, che ha condizionato notevolmente l'economia del Paese e dell'Europa intera, e soprattutto dell'impossibilità di garantire nell'immediato futuro la disponibilità di alcuni prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, senza i quali verrebbero paralizzate le attività di numerose aziende italiane.

(1-00365)

TURCO, RICCIARDI, FENU, DI PIAZZA, CIOFFI, LICHERI, CASTELLONE, FERRARA, LOMUTI, SANTILLO, LANZI, PAVANELLI, SANTANGELO, PIRRO, AGOSTINELLI, ANASTASI, BOTTICI,

BOTTO, CAMPAGNA, CASTALDI, CASTIELLO, CATALFO, COLTORTI, CORBETTA, CROATTI, D'ANGELO, DE LUCIA, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, DONNO, ENDRIZZI, EVANGELISTA, FEDE, GALLICCHIO, GARRUTI, GAUDIANO, GIROTTO, L'ABBATE, LEONE, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MANTOVANI, MARINELLO, MATRISCIANO, MAUTONE, MONTEVECCHI, NATURALE, NOCERINO, PELLEGRINI Marco, PERILLI, PESCO, PETROCELLI, PIARULLI, PISANI Giuseppe, PRESUTTO, PUGLIA, ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, TAVERNA, TONINELLI, TRENTACOSTE, VACCARO, VANIN - Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), riconosce un credito d'imposta in relazione a diverse tipologie di beni agevolabili, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, effettui investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022;

il comma 1059 riconosce il principio di cedibilità dei crediti fiscali laddove dispone che il credito d'imposta sia utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, mentre, per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il comma 1054 prevede che il credito d'imposta spettante ai soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro sia utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale;

considerato che:

gli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ("decreto rilancio") e le successive modificazioni apportate dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ("decreto agosto") hanno introdotto il "*superbonus*" al 110 per cento dell'aliquota di detrazione delle spese sostenute per gli interventi ricadenti nell'ambito dell'efficienza energetica o in ambito antisismico o che siano stati effettuati per l'installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, mentre si è al contempo prolungato il periodo previsto per le agevolazioni su spese relative a lavori condominiali o realizzati su parti comuni di edifici. Tali specifiche misure si sono aggiunte a quelle già vigenti in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inclusi quelli antisismici, ossia il "*sisma bonus*" di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nonché quelli di riqualificazione energetica, ossia il "*ecobonus*" di cui all'articolo 14 del medesimo;

in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, è prevista la possibilità di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura praticato dai fornitori di beni o servizi ovvero, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

l'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("decreto cura Italia") ha introdotto misure in materia di crediti d'imposta relativi ai canoni di locazione di botteghe e negozi, mentre l'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha disciplinato i crediti d'imposta relativi ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda e gli articoli 120 e 125 del medesimo decreto rilancio hanno rispettivamente previsto i crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione. L'articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha quindi disposto che, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, i beneficiari dei crediti d'imposta riconosciuti a seguito dell'emergenza pandemica per botteghe e negozi, per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e per l'acquisto dei dispositivi di protezione, possano cedere il credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari;

considerato altresì che:

il miglioramento della produttività delle imprese costituisce uno degli obiettivi fondanti del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e richiede conseguentemente investimenti connessi principalmente alla digitalizzazione e all'innovazione tecnologica;

il ritardo degli investimenti pubblici e privati, nel ventennio 1999-2019, ha rallentato i processi di modernizzazione della pubblica amministrazione, ma soprattutto delle filiere produttive, tanto che in Italia gli investimenti totali sono cresciuti solo del 66 per cento contro il 118 per cento della zona euro, producendo così un impatto negativo sull'andamento della produttività rispetto al resto d'Europa (cresciuta in Italia del 4,2 per cento per ora lavorata contro il 21,2 per cento e del 21,3 per cento, rispettivamente di Francia e Germania);

il programma "Next Generation EU" rappresenta per l'Italia un'opportunità imperdibile per realizzare quegli investimenti indispensabili per rafforzare e modernizzare il sistema produttivo;

gli investimenti privati, anche in ragione del persistere dell'emergenza sanitaria, sono fortemente ostacolati dalla mancanza di liquidità, dal ridotto capitale proprio, dall'aumento dell'indebitamento e dal peggioramento degli indici di bilancio che inevitabilmente ridurrà la capacità di accesso al credito bancario delle imprese;

il *cash flow* generato dalle stesse imprese nella situazione precedente alla pandemia, ovvero nel periodo 2008-2019, non ha permesso il pieno soddisfacimento del debito bancario contratto per investimenti, così come dimostrano le ingenti perdite subite dal sistema bancario e i numerosi interventi pubblici di salvataggio degli istituti di credito in crisi;

estremamente delicata risulta la situazione del comparto dei servizi, nell'ambito del quale l'indebitamento delle imprese dovuto alla crisi pandemica è stato particolarmente rilevante, ammontando a circa 57 miliardi di euro per l'anno 2020 e divenendo pertanto insostenibile;

le imprese italiane di qualsiasi settore si trovano dunque nella sostanziale impossibilità di finanziare gli investimenti ai ritmi precedenti alla crisi in corso, proprio in ragione del calo degli investimenti privati, in parte compensato dal forte recupero degli investimenti pubblici avviato nell'ultimo biennio dopo un decennio di sostanziale contrazione in termini nominali;

in particolare le PMI hanno avuto la necessità di ricorrere a un maggior indebitamento per far fronte ad una crisi imprevedibile, senza precedenti e dalle ingenti perdite economiche;

risulta evidente l'esigenza di assicurare la massima liquidità alle imprese, anche favorendo temporaneamente l'accesso a fonti finanziarie innovative rispetto al passato, vista la straordinarietà dell'emergenza pandemica;

tenuto conto che:

secondo una prima stima indicata nel rapporto "Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione", realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati e dal CRESME (presentato alla Camera dei deputati il 26 novembre 2020) dall'introduzione della misura del *superbonus* dovrebbero derivare i seguenti importi aggiuntivi (importi riferiti agli interventi per cui si chiedono le agevolazioni): nell'ipotesi del mantenimento della norma a tutto il 2021 (disciplina ante legge di bilancio 2021) 2.421 milioni di euro, tutti nel 2021; con il prolungamento dei benefici a tutto il 2022 (antisismica, efficientamento energetico, fotovoltaico, colonnine di ricarica) l'impatto può essere valutato in 8.069 milioni di euro, dei quali: 1.614 nel 2021 e 6.455 nel 2022;

secondo un'analisi compiuta da Open Economics e Luiss business school, che mira a stimare il valore aggiunto complessivo prodotto dall'incremento di spesa per i lavori di ristrutturazione, l'incremento del valore patrimoniale degli immobili, la quantificazione dell'efficientamento energetico generato, la riduzione del costo delle bollette e le conseguenze di regime sull'intero sistema economico, utilizzando un modello computazionale di equilibrio economico generale basato sulla matrice di contabilità sociale italiana aggiornata al 2020, a fronte di un aumento della spesa per edilizia abitativa pari a 8,75 miliardi di euro nel triennio 2020-2022, si registrerebbe un incremento del valore aggiunto complessivo per il Paese di 16,64 miliardi nel periodo di attuazione del provvedimento e un ulteriore incremento di 13,71 miliardi negli 8 anni successivi a fronte di un impatto netto attualizzato sul disavanzo pubblico pari a 811 milioni di euro in negativo;

il tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, CONSOB ed IVASS in materia di applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall'International accounting standards board ha fornito chiarimenti in merito al trattamento contabile e alla rappresentazione in bilancio dei crediti di imposta, specificando in particolare che, per valutare se ed in quale misura

l'eliminazione contabile (*derecognition*) dei crediti ceduti dagli intermediari cedenti sia appropriata nel caso concreto, si applicano i criteri generali contenuti nella sezione 3.2 dell'IFRS 9 e le disposizioni riportate nei paragrafi da B3.2.1 a B3.2.17 dell'appendice B al principio IFRS 9, relativo alla "guida operativa" dell'IFRS 9, che forma parte integrante del principio stesso;

ritenuto altresì che:

all'interno del PNRR è contenuto il piano nazionale transizione 4.0, che riconosce crediti d'imposta alle imprese per investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali, in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica, digitalizzazione e in formazione;

l'estensione al piano nazionale transizione 4.0 della circolazione dei crediti d'imposta, oltre che al *superbonus* mobili, elettrodomestici ed aree verdi, assicurerebbe liquidità immediata alle imprese, oltre che ai cittadini, e garantirebbe la realizzazione degli investimenti necessari per il miglioramento della produttività del sistema, realizzando un vero cambio di paradigma, consentendo alle imprese di scegliere tra "compensare" l'agevolazione fiscale con i futuri impegni verso l'erario oppure "monetizzare" il credito d'imposta al momento dell'investimento;

l'applicazione del principio di cessione dei crediti d'imposta della transizione 4.0, così come dei crediti fiscali mobili, elettrodomestici ed aree verdi, rappresenterebbe una grande innovazione anche nella gestione delle agevolazioni fiscali, con conseguente semplificazione delle procedure di riconoscimento, validazione e utilizzazione dei crediti d'imposta;

i vantaggi per le imprese della nuova prospettiva sarebbero notevoli, come dimostrano le dichiarazioni rese da Confindustria, Confapi, Confagricoltura, Cia, Confcommercio, consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, peraltro avallati anche dal mondo accademico, con l'Accademia italiana di economia aziendale, tra cui quelli di: monetizzare subito il credito d'imposta; accelerare la transizione ecologica e tecnologica; aumentare la capacità di finanziamento; migliorare la produttività; ridurre il rischio di credito del sistema bancario; indirizzare l'eccedenza di liquidità presente negli istituti di credito nell'economia reale; creare nuova occupazione soprattutto giovanile, dato che gli investimenti oggetto di agevolazione sono proprio più di interesse dei giovani, ovvero digitalizzazione, innovazione tecnologica, informatica;

la cedibilità dei crediti d'imposta produce rilevanti effetti macroeconomici e precisamente un considerevole aumento immediato del PIL, così come si è già verificato e attestato per le ristrutturazioni legate al *superbonus* edilizia al 110 per cento, perché ha un alto moltiplicatore che permette una crescita economica superiore agli investimenti agevolati e conseguentemente anche una crescita del gettito fiscale che compensa negli anni la riduzione del gettito causata dall'utilizzo del credito d'imposta per ridurre le tasse;

la cessione del credito d'imposta ad un istituto di credito comporta anche un aumento della massa monetaria in circolazione nell'economia reale, rappresentando un vantaggio che supplisce almeno in parte il "*credit crunch*"

degli ultimi anni, cioè la riduzione del credito bancario che le imprese italiane hanno dovuto subire da parte del sistema bancario italiano;

gli istituti di crediti, tra l'altro, hanno oggi "riserve" in eccesso che fanno fatica ad utilizzare e la cedibilità dei crediti d'imposta permetterebbe di impiegare almeno una piccola parte delle liquidità possedute;

è evidente dunque che i crediti d'imposta e la loro cedibilità permettono di far crescere l'economia con uno strumento che non genera debito pubblico, ma solo la necessità di reperire "coperture", cioè risorse finanziarie future, che però non saranno necessarie perché compensate dall'aumento di gettito fiscale generato dalla crescita economica provocata dagli incrementi d'investimenti grazie dall'immissione di crediti d'imposta nell'economia reale;

nessuna incertezza oggi vige sul trattamento contabile, così come è confermato dal documento più recente di Eurostat del 2019 ("Manual on government deficit and debt, implementation of ESA 2010"), laddove conferma che i crediti fiscali "*non payable*" sono quelli "*no refundable*", e rimangono "*non payable*" anche in caso di loro cessione; allo stesso modo, l'ISTAT ha classificato gli sconti del *superbonus* 110 come "*non payable*";

rilevato che:

la dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che i crediti d'imposta del piano transizione 4.0, *superbonus* mobili, elettrodomestici e aree verdi, ancorché cedibili non rientrano nel calcolo del debito pubblico, in quanto rientrano tra le partite "non pagabili", non sono mai una spesa, perché non sono né prestiti (AF.4) e né titoli di debito (AF.3), da restituire ad una certa data e per una determinata somma futura;

secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, i crediti d'imposta, inoltre, non sono titoli di credito "pagabili", perché non sono "strumenti finanziari negoziabili che comprovano l'esistenza di un debito" (artt. 5.89 e 5.90); non comprovano l'esistenza di un debito da rimborsare alla scadenza, ma rappresentano solo una riduzione di debito d'imposta, in quanto il loro valore è limitato all'ammontare del debito fiscale e l'eventuale eccedenza di credito fiscale non può essere chiesta a rimborso (art. 20.127);

considerato che:

nel corso dell'esame in Commissione Bilancio dell'emendamento del Governo 1.9000, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento del Senato, il Governo ha illustrato la nota della Ragioneria generale dello Stato allegata alla relazione tecnica, nella quale sono indicate le proposte di modifica al cui recepimento è condizionata la verifica della relazione tecnica, oltre ad alcune osservazioni di carattere prevalentemente redazionale. La nota allegata alla relazione tecnica si è soffermata, in particolare, sulle misure di flessibilizzazione delle risorse del fondo sanitario nazionale destinate all'emergenza da

COVID-19, sulla mutualità prevalente di talune cooperative sociali, nonché sulla cedibilità del credito d'imposta Industria 4.0;

con particolare riferimento a tale ultima proposta (1.0.60 testo 2, a prima firma Turco ed altri) relativa all'ampliamento della cedibilità dei crediti d'imposta alle agevolazioni per il piano transizione 4.0, la Ragioneria dello Stato ha manifestato perplessità sull'estensione della cedibilità ad altre tipologie di crediti, "alla luce delle incertezze sull'impianto metodologico a parità di modalità di fruizione", sostenendo altresì che la facoltà di cessione del credito comporterebbe di fatto il superamento della capienza fiscale dei beneficiari, e pertanto renderebbe il credito "pagabile";

alla luce delle citate disposizioni del citato regolamento europeo n. 549/2013, tuttavia, sembrerebbe desumersi, al contrario, che la cessione dei crediti fiscali non comporti affatto il superamento della capacità fiscale dei beneficiari, restando ferma la necessità della adeguata capienza fiscale del fruitore;

la Ragioneria generale dello Stato, nella citata nota allegata alla relazione tecnica del maxiemendamento, con riguardo ad un ulteriore emendamento presentato al medesimo decreto-legge (emendamento 1.0.61, testo 2), relativo alla modifica dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, finalizzato ad includere, tra le spese per le quali può essere esercitata l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione spettante, quelle sostenute per interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), ha asserito che con riferimento a tale disposizione valgono le considerazioni espresse sul citato emendamento 1.0.60 testo 2;

analoga valutazione è stata effettuata con riferimento all'emendamento 30.217, relativo alla modifica dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34, in materia di opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, finalizzato a prevedere che la stessa si applichi anche in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,

impegna il Governo:

1) a prevedere nel primo provvedimento utile che i soggetti beneficiari di crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali tanto semplici quanto "4.0", nonché di quelli finalizzati alla ricerca, allo sviluppo, all'innovazione e alla formazione 4.0, possano optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione anche parziale di detti crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni, stabilendo altresì: che i cessionari debbano poi utilizzare i crediti ceduti in compensazione con le medesime modalità e impegni finanziari per la finanza pubblica con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente; che la quota di credito non utilizzata nell'anno non possa essere usufruita negli anni succes-

sivi né possa essere richiesta a rimborso; che, inoltre, non trovino applicazione i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2) a valutare l'opportunità di estendere l'opzione della cessione dei crediti anche ad altri crediti d'imposta già disciplinati, tra cui in particolare il credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), nonché nelle zone economiche speciali (articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91);

3) a disporre che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuare in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione;

4) a costituire una piattaforma elettronica per la certificazione e per la circolazione dei crediti d'imposta per cui è consentita l'opzione della cessione in modo tale che detti crediti possano circolare, nella certezza del loro riconoscimento e del diritto.

(1-00366)

Interrogazioni

ANGRISANI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la rete dell'emergenza e urgenza costituisce per il cittadino la prima e principale risposta di soccorso sanitario che assicura la piena applicazione dell'articolo 32 della Costituzione italiana, che sancisce il diritto alla salute;

nel sistema ospedaliero dell'agro nocerino-sarnese è in atto da diversi anni una fase di crisi che riguarda le strutture e l'organizzazione della sanità che ricadono sotto la competenza della ASL di Salerno;

valutato che:

il territorio dell'agro nocerino-sarnese ha un bacino di utenza di circa 400.000 cittadini ed è individuato come area nord della ASL di Salerno, nella quale sono ricompresi 4 ospedali: "Umberto I" di Nocera Inferiore, "Martiri di Villa Malta" di Sarno, "Mauro Scarlato" di Scafati, "Andrea Tortora" di Pagani;

ognuno di questi nosocomi, in tempi e modalità diverse ma costanti, è salito alla ribalta delle cronache locali a causa di disfunzioni nel servizio assistenziale, strutturale ed organizzativo, creando disagi e ledendo, così, il pieno diritto alla salute dell'utenza;

considerato che:

da recenti notizie di stampa, l'interrogante ha appreso che nel nosocomio "Umberto I" di Nocera Inferiore esiste un servizio di emodinamica non

adeguato sia al bacino di utenza sia alle nuove tecnologie diagnostiche e che i lavori per un nuovo reparto di emodinamica a servizio della rete IMA (emergenza dell'infarto miocardico acuto) sono iniziati da più di un anno; ancora oggi, tuttavia, non si conoscono i termini di consegna del reparto;

presso l'ospedale "Martiri di Villa Malta" di Sarno la carica di direttore sanitario è stata assegnata ad un dirigente che occupa lo stesso ruolo anche presso l'ospedale di Sapri. Sarno e Sapri sono due città che si trovano a circa 200 chilometri di distanza: appare evidente, dunque, l'impossibilità del direttore sanitario di essere presente con la costanza e quotidianità necessaria per evitare le difficoltà organizzative su ruoli e turni che la cronaca racconta;

in data 19 ottobre 2019 sul sito della ASL è stato pubblicato l'avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Sarno; tuttavia alla data odierna, nonostante siano trascorsi quasi due anni, la procedura selettiva non risulta ancora conclusa;

in data 7 aprile 2021 è stato emanato un ordine di servizio che dispone il reclutamento dei chirurghi per garantire un adeguato servizio e un sufficiente livello di assistenza presso il pronto soccorso dell'Umberto I di Nocera Inferiore. Questa decisione ha suscitato l'ira dei sindacati che, in una nota, hanno evidenziato come lo spostamento di personale possa prefigurare il depotenziamento, la chiusura e la limitazione delle attività assistenziali del plesso ospedaliero di Pagani;

a Scafati, ancora, si è dimesso il dirigente del pronto soccorso del COVID *hospital* Mauro Scarlato in aperta polemica con la ASL di Salerno, denunciando pubblicamente la mancanza di posti letto e le poche risorse umane a disposizione, mettendo in serio dubbio, tra l'altro, la veridicità della disponibilità ed esistenza di posti letto in terapia intensiva in Campania;

nonostante l'11 dicembre 2019 la ASL abbia pubblicato l'elenco degli ammessi all'avviso pubblico per la copertura di un posto di direttore dell'unità operativa complessa di medicina generale del presidio ospedaliero di Nocera, di un posto di direttore della medicina generale del presidio ospedaliero di Sarno, di un posto di direttore dell'unità operativa complessa di medicina generale del presidio ospedaliero di Battipaglia, di un posto di direttore dell'unità operativa complessa di medicina generale del presidio ospedaliero di Eboli, attualmente le procedure concorsuali non risultano concluse;

valutato, infine, che nella zona di competenza della ASL di Salerno, secondo fonti di stampa, risultano in carica nei nosocomi moltissimi primari facenti funzione, come nel caso dei reparti di dermatologia e pneumatologia presso l'Andrea Tortora di Pagani, o dei reparti di neurologia e gastroenterologia dell'Umberto I di Nocera Inferiore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quale sia la sua valutazione al riguardo;

se non reputi opportuno inviare propri ispettori presso la ASL al fine di assicurare la regolarità dell'azione amministrativa, in modo che ai cittadini dell'agro nocerino-sarnese sia assicurata un'adeguata assistenza sanitaria, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

se non intenda accertare l'effettiva presenza dei posti letto COVID in Campania rispetto alle affermazioni del responsabile dimissionario del COVID *hospital* di Scafati;

se non intenda assumere, per le proprie competenze, iniziative volte all'attivazione di interventi sostitutivi al fine di garantire un adeguato sistema di emergenza e urgenza alla luce delle numerose criticità riscontrate nella provincia di Salerno.

(3-02514)

LAUS - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* -
Premesso che:

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con un bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 23 settembre 2019 e sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* in data 20 settembre, ha indetto la procedura per l'affidamento in concessione delle attività di gestione delle tratte autostradali A21 Torino-Alessandria-Piacenza, A5 Torino-Ivrea-Quincinetto, la bretella di collegamento tra la A4 e la A5 Ivrea-Santhià, la diramazione Torino-Pinerolo e il SATT (sistema autostradale della tangenziale torinese), nonché per la progettazione e l'esecuzione dei lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle stesse infrastrutture stradali;

il valore stimato nel bando dell'appalto è pari a 2.022.185.799,35 euro, di cui 1.200.654.000 per investimenti, comprensivi dell'indennizzo da corrispondere ai concessionari uscenti (305 milioni di euro) e degli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura stradale, comprensive degli oneri di progettazione (895 milioni di euro);

la durata prevista della concessione è di 144 mesi e il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte è stato fissato alla data del 18 novembre 2019;

il bando, nella sezione VI, prevede, a tutela delle casse dell'erario e della clientela, che l'amministrazione aggiudicatrice si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della concessione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

considerato che:

alla scadenza prevista del 18 novembre 2019, sono pervenute all'amministrazione aggiudicatrice due sole offerte, formulate dal raggruppamento temporaneo di imprese SALT e dal consorzio stabile SIS;

a seguito dell'esclusione del raggruppamento SALT, adottata con provvedimento del 19 dicembre 2019, per asserita carenza del requisito di

capacità tecnica dell'esecutore di cui al paragrafo III.1.3.2 del bando, è rimasto come unico offerente il consorzio stabile SIS;

la sua offerta è pari a 25 milioni di euro, quale corrispettivo di concessione da corrispondere al Ministero concedente e a 1.037 milioni di euro, quale quota parte di tariffa a vantaggio dello Stato. Nel complesso l'offerta del SIS risulterebbe nettamente inferiore a quella formulata dal raggruppamento SALT, escluso dalla gara, per un ammontare stimato tra 794 e 986 milioni di euro,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti;

se ritenga l'offerta formulata dal consorzio stabile SIS per l'affidamento in concessione delle attività di gestione delle suddette autostrade congrua e conveniente per l'amministrazione concedente, anche in rapporto a quella formulata dal raggruppamento SALT escluso dalla gara, e tale da giustificare la prosecuzione dell'*iter* di aggiudicazione del contratto;

se intenda procedere con urgenza, in caso di valutazione non congrua e conveniente dell'offerta formulata dal SIS, alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* di un nuovo bando per l'affidamento in concessione delle attività di gestione delle suddette autostrade.

(3-02515)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GASPARRI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'ex sottosegretario Sandra Zampa ha ricevuto una consulenza da parte del Ministro in indirizzo nell'ambito di attività di comunicazione;

a quanto si apprende da organi di stampa e così come risulta dal sito del Ministero, percepirà 48.000 euro lordi per una collaborazione della durata di 4 mesi,

si chiede di sapere:

se quanto riportato corrisponda al vero;

in caso affermativo, se il Ministro in indirizzo non ritenga il corrispettivo eccessivo a fronte di altri compensi percepiti dalla stessa Zampa come ex giornalista ed ex parlamentare.

(4-05454)

DE PETRIS - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

dal 28 aprile 2021 decine di migliaia di cittadini colombiani stanno partecipando ad imponenti manifestazioni di opposizione alla riforma fiscale annunciata dal presidente di centrodestra Ivan Duque, una riforma che avrebbe rischiato di peggiorare la già precaria condizione della classe media e delle fasce più povere della popolazione;

nonostante il progetto di riforma sia stato ritirato e il Ministro dell'economia Carrasquilla costretto a dimettersi, la protesta è cresciuta assumendo le dimensioni di una rivolta contro il Governo e la gestione della pandemia di COVID-19. Attualmente il Paese si trova in condizioni economiche e sociali drammatiche, con la disoccupazione al 15 per cento, un aumento significativo della povertà e la chiusura di moltissime piccole imprese, nonché al centro di una drammatica terza ondata che vede le terapie intensive degli ospedali al collasso;

come sottolineato da numerosi cartelli esposti durante le manifestazioni "Quando il popolo scende in piazza durante una pandemia, vuol dire che il governo è più pericoloso del virus";

a quanto risulta dalle notizie che arrivano dal Paese, almeno 20 persone sono state uccise e più di 800 sono state ferite. Molte vittime sono giovanissime: tra queste Agredo Inchima, un ragazzo di 17 anni e Nicolas Guerrero, di 22 anni, ucciso da un colpo alla testa mentre stava filmando gli scontri tra manifestanti e forze statali;

si tratta di una brutale repressione, con moltissimi episodi di utilizzo sproporzionato della forza da parte di polizia ed esercito, come dimostrano i moltissimi documenti fotografici e video. La comunità internazionale, nonostante la condanna ufficiale, non ha ancora fatto sentire la sua voce con la necessaria forza in un contesto in cui i diritti umani sembrano sospesi e il dialogo con movimenti sociali e organizzatori completamente interrotto;

è più che mai necessario che il Governo colombiano riapra tale dialogo con tutte le forze politiche e sociali e cessi di nascondersi dietro ricostruzioni che vedono le proteste infiltrate da criminali e terroristi,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulla situazione attuale della Colombia e se non ritenga di intervenire presso il Governo colombiano affinché faccia piena luce sui fatti descritti, impegnandosi a perseguire e punire i comportamenti criminali adottati dalle forze dell'ordine e dall'esercito;

se, nell'ambito delle iniziative politico-diplomatiche e commerciali con la Colombia, non intenda porre il tema delle violazioni dei diritti umani delle ultime settimane intervenendo in tal senso anche nelle opportune nelle sedi europee ed internazionali.

(4-05455)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE, CANDIANI, BOSSI Simone, CASOLATI, PERGREFFI, ZULIANI, PIANASSO, CAMPARI, DORIA, FERRERO, TESTOR, ALESSANDRINI, FAGGI, CORTI - *Ai Ministri della transizione ecologica e per gli affari europei.* - Premesso che:

la direttiva (UE) 2019/904, la cosiddetta Direttiva SUP, dispone la riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, attraverso il divieto di utilizzo di alcuni articoli monouso, *Single-Use Plastics* (SUP), tra cui posate e piatti di plastica monouso, cannucce, palette per i distributori automatici, *cotton fioc*, contenitori in polistirolo espanso, attrezzi per la pesca;

la direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 3 luglio 2021, pena l'apertura di una procedura d'infrazione, e con l'approvazione della legge di delegazione europea 2019-2020, è stata conferita al Governo la delega per il suo recepimento entro detto termine;

persistono tra gli Stati membri alcuni dubbi interpretativi sul concetto della "messa in commercio" e la gestione delle scorte di magazzino dopo il 3 luglio;

considerato che:

la pandemia mondiale da COVID-19 è tuttora in corso e i materiali usa-e-getta hanno rappresentato, e continuano a rappresentare, soluzioni in molti casi insostituibili per limitare la diffusione del *virus* anche in termini di sicurezza sanitaria, di economicità, di disponibilità e di tasso di riciclabilità, che spesso raggiunge il 100 per cento;

recentemente l'Italia si è dotata di importanti strumenti di sostenibilità ambientale per la plastica, avviando, in via sperimentale nel decreto-legge n. 104 del 2020, poi in via definitiva con la legge di bilancio per il 2021, all'utilizzo del PET 100 per cento riciclato nella produzione di bottiglie e vaschette per alimenti;

molte aziende italiane sono già in profonda sofferenza a causa della pandemia, ed è prevedibile che alcuni settori specifici saranno ulteriormente danneggiati dalle limitazioni imposte ai SUP, per i quali in molti casi non sarà comunque possibile prevedere, entro il 3 luglio 2021, prodotti alternativi in quantità sufficienti a soddisfare la richiesta, oltre che adeguati dal punto di vista economico e ambientale, e sicuri dal punto di vista sanitario;

tra i settori richiamati rientra quello della distribuzione automatica di alimenti e bevande che conta oltre 820.000 distributori nel nostro Paese e interessa più di 3.000 aziende con il coinvolgimento a vario titolo di oltre 33.000 lavoratori;

nello specifico, le palette in plastica rappresentano il 97 per cento delle palette utilizzate in Italia per la distribuzione automatica, per una media di circa 4 miliardi di palette l'anno, quantità che non è possibile sostituire nel limitato tempo a disposizione con altrettanti prodotti in materiale alternativo, con il concreto rischio di paralizzare il settore;

si tratta comunque di materiale facilmente recuperabile ai fini del riciclo totale, posizionando raccoglitori specifici presso le macchinette di distribuzione, limitando al massimo il rischio di rilascio nell'ambiente;

in un contesto produttivo globalizzato, una rigida regolamentazione su determinati prodotti in plastica, può rappresentare una minaccia per le nostre industrie, già gravemente provate dalla pandemia, rendendole meno competitive rispetto all'UE o a Paesi *extra* UE, senza alcun reale beneficio in termini ambientali e con il rischio concreto di dover ricorrere a materiali dall'estero che non possono assicurare il rispetto delle necessarie certificazioni sanitarie e ambientali,

si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto esposto, ritenga opportuno intervenire anche a livello europeo per conferire maggiori margini temporali all'entrata in vigore del divieto dell'uso dei prodotti plastica monouso, di cui alla Direttiva SUP, consentendo al Paese di continuare il virtuoso percorso intrapreso verso la circolarità dell'industria della plastica.

(4-05456)

PARAGONE - *Ai Ministri del turismo, della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 5 maggio 2021 nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva "Skytg24", il Ministro del turismo, Massimo Garavaglia, ha affermato che il *green pass* italiano sarà valido anche per i cittadini stranieri provenienti da Paesi *extra* UE, senza tuttavia specificare come si intenda procedere da questo punto di vista, se, ad esempio, lo Stato italiano intenda proporre la sottoscrizione di accordi bilaterali con altri Paesi per il riconoscimento reciproco dei *pass* che sanciscono l'immunizzazione dal COVID-19, o se saranno riconosciuti come vaccinati anche i cittadini stranieri cui sono stati somministrati vaccini non ancora omologati dall'Agenzia europea per i medicinali e dell'Agenzia italiana del farmaco come quelli russo e cinese, in uso presso decine di Paesi sudamericani, asiatici e africani;

Marina Lalli, presidente di Federturismo di Confindustria, in un'intervista di pochi giorni fa, rispondendo a una domanda sulla ripresa del turismo nei prossimi mesi, ha dichiarato che "finora purtroppo c'è stata una calma piatta perché i livelli di incertezza sono ancora troppo alti", aggiungendo che sarebbe necessario intervenire "sulla finanza delle strutture, che oggi sono completamente atterrate (...). Strutture che sono rimaste chiuse per un anno spendono molto in affitti e quindi indebitarsi per riaprirle non per tutti è facile, in alcune circostanze non si riesce ad accedere al credito";

visto che è urgente procedere con norme chiare e certe e aiuti concreti per favorire il rilancio del settore turistico che nel periodo pre COVID, secondo i dati di Banca d'Italia, ha visto la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia passare dai 41,7 di miliardi di euro del 2018 ai 44,3 miliardi del 2019, per una

spesa turistica complessiva, stimata da Unioncamere, di 84 miliardi di euro, il 45,3 per cento del quale per turismo straniero,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano chiarire se verranno sottoscritti accordi con gli Stati *extra* UE, e di quale tipo, al fine di comprendere se il *green pass* italiano sarà almeno uno strumento utile per favorire l'accesso in Italia di turisti provenienti da quei Paesi;

se intendano, altresì, chiarire se saranno riconosciuti come vaccinati anche i cittadini cui è stato somministrato un vaccino attualmente non approvato dall'EMA e dall'AIFA;

quali azioni intendano porre in essere al fine di acquisire la reciprocità del riconoscimento vaccinale con i Paesi in cui vengono attualmente somministrati il vaccino russo Sputnik V e i vaccini cinesi Sinovac e Sinopharm.

(4-05457)

LA RUSSA, CIRIANI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

nella giornata del 12 maggio si è assistito a un breve *sit in* da parte di alcuni consiglieri comunali di Chiavari presso l'uscita del casello del medesimo Comune;

il loro disappunto riguarda l'improvvisa chiusura della tratta autostradale che sta causando pesantissime ripercussioni sul traffico cittadino e sulla prospettiva di ripartenza economico turistica dei nostri comuni;

in data 26 novembre 2019 gli stessi consiglieri chiedevano agli organi di polizia di verificare l'avvenuta effettuazione delle verifiche statiche e di monitoraggio dei viadotti, nonostante le ispezioni e le verifiche siano di esclusiva pertinenza del concessionario e del Ministero;

a peggiorare la situazione si aggiunge la chiusura immediata ai *Tir* oltre le 3,5 tonnellate per il viadotto valle Ragone sull'autostrada A12, tra i caselli di Lavagna e Sestri Levante, in entrambe le direzioni, per interventi urgenti dovute alla necessità di adeguarsi alla normativa sui carichi. Il provvedimento provocherà, come è prevedibile, un aggravamento delle condizioni del traffico sulla viabilità ordinaria, in particolare sulla via Aurelia;

con l'atto di sindacato ispettivo 4-03777, pubblicato il 7 luglio 2020, nella seduta n. 236, il primo firmatario evidenziava la drammatica situazione in cui versa l'intera rete autostradale ligure ed i conseguenti disagi cui sono sottoposti i residenti ed i turisti. Si sottolineava come la persistente situazione generi una crescente difficoltà di spostamento quotidiano, sia per recarsi a lavoro, sia per il trasporto delle merci, sia per quanti volessero raggiungere le molteplici località di villeggiatura dell'area. Da non trascurare i rischi che corrono quanti sono costretti a percorrere le autostrade di Liguria, già di per sé caratterizzate da carreggiate strette e innumerevoli curve: rischi oggi amplificati dai numerosi scambi di carreggiata presenti;

al suddetto atto ad oggi non è arrivata nessuna risposta da parte del Ministro in indirizzo;

nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2020, n. 244, dedicata alle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, lo stesso primo firmatario sottolineava che la situazione delle autostrade è diventata drammatica: c'è un'interruzione continua, si viaggia a una sola corsia con code chilometriche e tempi di percorrenza impossibili. Come se ciò non bastasse, si è pure aggravata la situazione, perché non vengono fatti i lavori sull'unica strada alternativa, la via Aurelia, dove piccole frane non vengono riparate da mesi e altri lentissimi lavori in corso rimangono a bloccare o a rendere assai difficoltosa anche la circolazione;

si ritiene gravissimo ed irresponsabile da parte di Autostrade prevedere la paralisi del traffico cittadino senza preventivamente coordinarsi su *timing* e modalità con i comuni interessati sui cui si riversano inevitabilmente i disagi, poiché impossibilitati ad organizzarsi preventivamente;

si evidenzia anche l'importanza logistica della regione Liguria e della sua rete portuale, per tutto il «sistema paese», *in primis* per le tante aziende del nord ovest italiano;

la stagione estiva è di vitale importanza per l'economia regionale, ed è già partita in ritardo e con molteplici problematiche dovute agli adeguamenti cui debbono attenersi gli operatori per garantire la sicurezza sanitaria,

si chiede di sapere:

con quali modalità ed entro quale termine il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di risolvere rapidamente gli attuali disagi, garantendo il diritto costituzionale alla mobilità e la sicurezza della rete ed assicurando il necessario supporto economico per l'importante pregiudizio a danno dei cittadini e delle aziende che, in ragione della drammatica situazione in cui sono loro malgrado costretti, si trovano nell'impossibilità di operare, specie nel periodo in cui si concentra l'afflusso turistico decisivo per l'economia della Regione.

(4-05458)

LANNUTTI, ANGRISANI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la quasi totalità delle controversie giudiziarie presenta la necessità, a livello puramente tecnico, di chiarire dubbi, ovviare ad incertezze e risolvere problemi che altrimenti impediscono al giudice di arrivare a pronunciare sentenze eque e giuste. Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) presta le proprie conoscenze e capacità professionali al magistrato al fine di contribuire e migliorare le pronunce giudiziali, allo scopo di salvaguardare gli interessi della giustizia generale e non di parte;

il compenso del perito nominato dal giudice è regolamentato dal "testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia", decreto

del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. In particolare, è trattato dal titolo VII ("Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario"), articoli che vanno dal 49 al 72. Oltre al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, oggi in vigore, rimane valida la tariffa a tempo, già prevista dall'art. 4 della legge n. 319 del 1980, abrogata nel 2002, tranne appunto che per l'articolo 4 riguardante gli "onorari commisurati al tempo". La legge n. 319 aveva dunque già introdotto la liquidazione a tempo attraverso il sistema delle "vacazioni" come criterio per il calcolo del compenso. La vacanza non è altro che la "prestazione di un perito, su richiesta dell'autorità giudiziaria, commisurata a un periodo di tempo prestabilito ai fini della retribuzione". Dunque, la vacanza riguarda il tempo che intercorre dalla prima udienza al deposito della relazione peritale;

considerato inoltre che:

l'importo delle vacanze è stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 30 maggio 2002. Secondo la norma prevista dall'art. 4 della legge n. 319 del 1980 l'onorario per la prima vacanza è pari a 14,68 euro e per la successiva di 8,15 euro (ogni vacanza è di 2 ore, quindi un consulente è retribuito circa 4 euro ogni ora di lavoro);

secondo la giurisprudenza della Cassazione, al CTU non spetta alcun compenso addizionale per avere effettuato un supplemento di indagine dopo il deposito della relazione, se reso necessario dalle carenze di quest'ultima (Cassazione civile, sezione 1, 8 ottobre 1997, n. 9761). Inoltre, il consulente non può chiedere alcun compenso supplementare per le attività *extra* svolte, come ad esempio la partecipazione alle udienze;

gli onorari dell'ausiliario possono essere aumentati sino al doppio solo per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), ma si tratta comunque di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, purché congruamente motivato (Cassazione n. 9023/2016);

inoltre, il limite massimo delle vacanze al giorno che un giudice può assegnare a un perito è 4, equivalente a 8 ore di lavoro, per un totale di 32,6 euro al giorno. Una tariffa oggettivamente obsoleta, se si considera il ruolo e le responsabilità che assume il consulente tecnico, ausiliario del giudice,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se ritenga di dover promuovere, anche con iniziative normative, un adeguamento dei criteri di valutazione della misura del compenso spettante all'ausiliario del magistrato e, quindi, l'aggiornamento dell'obsoleto tariffario vigente.

(4-05459)

LANNUTTI, ANGRISANI, CORRADO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

gli organi di giustizia istituiti presso le federazioni sportive hanno, a giudizio degli interroganti, una natura pubblicistica e, secondo le norme statutarie del CONI e delle federazioni sportive, agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza;

tra gli organi di giustizia della Federazione italiana giuoco calcio vi è il Procuratore federale, incarico svolto dall'attuale capo di Gabinetto del ministro Franco, nominato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2021;

considerato che:

dal giorno della nomina, il capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze è stato collocato fuori ruolo dal Consiglio di Stato, ma, per quanto consta agli interroganti, ha svolto le funzioni di procuratore federale della FIGC, in assenza del titolare, firmando oltretutto in tale veste rilevanti atti processuali idonei a generare notevoli conseguenze economiche per la stessa federazione e per le altre parti, tra cui il deferimento al Tribunale federale nazionale n. 9086/304 pf20-21 GC/bip del 16 febbraio 2021;

nella dichiarazione sostitutiva rilasciata il 16 febbraio 2021, circa l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconfirmità e incompatibilità non ha indicato, come avrebbe dovuto a giudizio degli interroganti, l'incarico allora e ancor oggi svolto presso la FIGC, dichiarando invece di non svolgere incarichi o essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, né di svolgere attività professionali, o presso enti pubblici o privati, oltretutto omettendo di dichiarare eventuali compensi ricevuti quale procuratore federale della FIGC,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;

quali iniziative urgenti intenda assumere, per quanto di propria specifica competenza, al fine di tutelare e garantire la separazione tra le funzioni di governo e quelle di organo della giustizia sportiva;

se, alla luce dei fatti e delle valutazioni riportati in premessa, sussistano ancora i requisiti di affidabilità e correttezza necessari per assolvere l'incarico di capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, tanto più nel presente momento storico di gestione dell'emergenza economica (in particolare del "Recovery Plan").

(4-05460)

LANNUTTI, LANZI, DESSÌ, GRANATO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

Marco Mancini è un alto dirigente del DIS, il dipartimento dei servizi segreti che coordina e controlla le attività di AISE e di AISI;

secondo quanto emerso nella trasmissione di Rai3 "Report", Mancini ambirebbe a diventare vice presidente dell'AISE. Nomina che fino a quando c'era il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte gli sarebbe stata negata dall'allora direttore dell'AISE, Luciano Carta;

considerato che:

secondo "Report", il cardinale Becciu avrebbe incaricato Cecilia Marogna di gestire i rapporti con i capi dei servizi segreti italiani, in particolare con l'allora direttore dell'AISE Luciano Carta. Marogna ha dichiarato: «Ero un servizio segreto parallelo del Vaticano e lavoravo con altri servizi segreti paralleli di altri Paesi»;

secondo quanto ricostruito da "Report", quando Carta non si è mostrato più disponibile, Marogna si rivolge a Tavaroli per avere un contatto con un altro dirigente dei servizi, Mancini. Marogna ha dichiarato: «Volevano far fuori Carta, perché disturbava. Me lo ha detto Tavaroli». Francesca Immacolata Chaouqui, condannata a dieci mesi di reclusione per sottrazione di informazioni riservate dello Stato della Città del Vaticano, ha dichiarato a "Report": «Mancini voleva fottere Carta per fare il vice segretario ai servizi»;

secondo quanto ricostruito da "Report", Tavaroli e Mancini avrebbero provato a estorcere le *e-mail* della corrispondenza tra Marogna e Carta, facendo parlare con la donna il giornalista de "il Giornale" Luca Fazzo, sospeso dall'ordine nel 2006 per i suoi rapporti con Mancini e per «una sudditanza nei confronti del Sismi»;

considerato, inoltre, che:

nella puntata di "Report" del 3 maggio è stato trasmesso un filmato che ritrae un incontro tra Marco Mancini e un *leader* di un partito politico, avvenuto alle 16.34 del 23 dicembre 2020 in una piazzola dell'*autogrill* di Fiano Romano lungo l'autostrada Roma-Firenze. Durante la sosta ha incontrato Mancini, con cui si è appartato per parlare per quaranta minuti. La scena è stata fotografata e filmata da una testimone, come ha mostrato "Report". In quei giorni si stavano decidendo le nomine ancora vacanti dei vertici dei servizi, compresa quella di vicepresidente dell'AISE,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito.

(4-05461)

LANNUTTI, CAMPAGNA, ANGRISANI, LANZI, VANIN, DESSÌ, RUSSO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

il 3 maggio 2021 la trasmissione d'inchiesta "Report" annunciava un servizio sull'incontro un *leader* di un partito politico e l'agente dei Servizi Marco Mancini, ora alto dirigente del DIS, il dipartimento dei servizi segreti che coordina e controlla le attività di AISE e di AISI, che aspirava a una pro-

mozione. L'incontro è avvenuto il 23 dicembre 2020 in una stazione di servizio a pochi chilometri da Roma e ripreso con un cellulare per 28 secondi da una persona che si trovava nella stessa stazione di servizio, un'insegnante, incuriosita dalla presenza dell'ex *premier* e da signori che, con tutta evidenza, lo stavano aspettando. Contestualmente all'annuncio di "Report" del contenuto del servizio, il 3 maggio cominciava a circolare un *dossier* contro la trasmissione di Rai 3. Nella puntata del 10 maggio 2021 "Report" è tornata sulla vicenda e sul *dossier* "avvelenato", ritenuto spazzatura anche da tre redazioni che l'avevano ricevuto. Durante la puntata, "Report" intervista il padre della professoressa, che viene definita "bionica" dagli esponenti dello stesso partito per via della sua capacità di catturare le immagini dell'incontro. L'anziano signore è stato costretto a dare informazioni "sensibili" sul proprio stato di salute, esclusivamente per giustificare la presenza della figlia insegnante nel parcheggio dell'autogrill di Fiano Romano, durante i circa 40 minuti del colloquio predetto;

durante la puntata "Report" ricostruisce anche l'origine del *dossier* che gira da tre mesi. Nel fascicolo "avvelenato" si parla di una fattura da 45.000 euro che la RAI avrebbe pagato a una società, la Tarantula Luxembourg, in relazione a un imprecisato aiuto che un ex *manager* di Finmeccanica, Francesco Maria Tuccillo, avrebbe dato a "Report" per il servizio di novembre 2020 su Alitalia e Piaggio Aerospace, che coinvolgeva Renzi. Il fascicolo è anche la fonte utilizzata per un'interrogazione parlamentare di un deputato di Italia Viva, Luciano Nobili, contro la trasmissione di Ranucci, annunciata dallo stesso Renzi. In trasmissione Ranucci ricorda che Tuccillo «è stato tra i manager di Piaggio Aerospace che più si sono opposti al nuovo management filoarabo, sponsorizzato dal governo Renzi. Fu proprio l'allora Presidente del Consiglio che aprì le porte di un'azienda strategica per la sicurezza del Paese come Piaggio Aerospace, che produce tecnologia militare, agli Emirati Arabi». Inoltre, ricorda sempre il conduttore Rai, Tuccillo aveva contribuito a catturare Roberto Vito Palazzolo, in arte Roberto Von Palace, «il boss su cui aveva indagato Falcone e che da latitante in Sudafrica riciclava i soldi di Cosa nostra e avrebbe aiutato Finmeccanica a vendere gli elicotteri». Anche Tuccillo nega. E la stessa società lussemburghese dice di non conoscerlo. In altre parole, sarebbe stata presentata un'interrogazione parlamentare basata su un falso *dossier*, senza aver visto la fattura citata, trasformando un atto del sindacato ispettivo in un «atto di intimidazione», come viene definito dal giornalista autore dell'intervista a Nobili;

considerato inoltre che:

risulta agli interroganti che il predetto *leader* politico si sarebbe rivolto alla magistratura per chiedere che l'insegnante venga perquisita in quanto ritiene di essere stato "intercettato". È bene ricordare che le fonti giornalistiche sono protette dalla legge sul segreto professionale. Ci si allarma se sono oggetto di perquisizioni e intercettazioni e, a maggior ragione, dovremmo allarmarci quando finiscono nel mirino di un partito che per giunta utilizza falsi *dossier* per controbattere a giornalisti sgraditi;

il tema del diritto alla libertà di espressione, con particolare riguardo alla libertà di stampa, è stata oggetto di una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - sentenza Sedletska contro Ucraina (ricorso n. 42634/18) - depositata il primo aprile 2021, con la quale Strasburgo ha blindato le fonti giornalistiche da ingerenze delle autorità nazionali, compiendo un ulteriore rafforzamento della libertà di stampa essenziale, non solo per permettere al giornalista l'esercizio della libertà di espressione, ma anche per consentire alla collettività di ottenere informazioni di interesse generale, fondamentali per la democrazia nel suo insieme. La protezione delle fonti, osservano i giudici internazionali, è la chiave di volta della libertà di stampa perché, senza un'adeguata ed effettiva tutela, la stampa potrebbe astenersi dal divulgare notizie di interesse generale, compromettendo il ruolo di "cane da guardia" della società che è proprio dei giornalisti liberi;

l'incontro citato in premessa non è uno scandalo in sé, ma è sicuramente una notizia, in quanto la crisi del Governo Conte 2 si è consumata anche sul tema della delega ai Servizi tenuta per sé dall'ex Presidente del Consiglio, e oggetto di scontro feroce proprio con il *leader* politico predetto. Ed è una notizia se quell'incontro è avvenuto con un dirigente dell'*intelligence*, passato indenne per vicende oscure anche grazie al segreto di Stato, con un'ampia rete di relazioni e in conflitto con altri settori degli apparati, che aspirava a una vicedirezione e non l'ha avuta. Infatti, il Comitato parlamentare di controllo sui Servizi ha deciso di sentire su questa vicenda Gennaro Vecchione, capo del DIS e di Mancini. Mentre è più scandaloso, ad avviso degli interroganti, che un *leader* di un partito, tramite esponenti dello stesso partito, reagisca, con l'evidente intento di intimidire, con un'interrogazione parlamentare basata su un *dossier* falso,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga consona la reazione di esponenti politici nei confronti di una trasmissione televisiva, esponenti che arrivano a utilizzare falsi *dossier* per colpire giornalisti non graditi;

se, più in generale, il Governo ritenga di dover intervenire per garantire la libertà di stampa, blindando le fonti giornalistiche da ingerenze politiche, permettendo così un ulteriore rafforzamento della libertà di stampa essenziale, non solo per consentire al giornalista l'esercizio della libertà di espressione, ma anche per permettere alla collettività di ottenere informazioni di interesse generale, fondamentali per la democrazia nel suo insieme, così come anche indicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

(4-05462)

VANIN, MAUTONE, LANZI, PAVANELLI, TRENTACOSTE - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale civile "SS. Giovanni e Paolo" di Venezia opera un'*équipe* di medici altamente specializzati, che si avvalgono di tecniche all'avanguardia soprattutto nel campo della chirurgia protesica dell'anca, del ginocchio e della spalla, con l'esecuzione di circa 250 interventi all'anno, molti dei quali su pazienti ad alto rischio per operatorio;

in particolare, al reparto ortopedico veneziano si rivolgono numerosi pazienti, anche provenienti da diverse regioni italiane, per sottoporsi a intervento di artroprotesi bilaterale dell'anca, che viene eseguito con la tecnica minimamente invasiva denominata AMIS (anterior minimally invasive surgery). Come spiega il direttore dell'unità operativa complessa, dottor Alberto Ricciardi, l'utilizzo di questa tecnica provoca un minore trauma chirurgico rispetto ad altre modalità di intervento: non c'è alcuna incisione dei tessuti muscolari, che vengono solo spostati mentre il chirurgo raggiunge l'articolazione e posiziona la protesi, consentendo la conservazione dei muscoli e dei nervi che si trovano lungo il percorso di accesso all'articolazione dell'anca. Questo comporta una minore perdita di sangue, riduce il rischio di zoppia e permette di accelerare la riabilitazione riducendo così i tempi della degenza ospedaliera;

come si apprende dagli organi di informazione ("La Nuova Venezia", 10 marzo 2021), il direttore generale dell'azienda ULSS 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben, pochi giorni prima della scadenza del proprio mandato ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la struttura sanitaria privata convenzionata "Istituti Ospedalieri Bergamaschi Srl", facente parte del gruppo ospedaliero San Donato;

tale protocollo d'intesa ha per oggetto la regolamentazione dell'assegnazione temporanea, *ex art. 23-bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di personale medico facente parte dell'*équipe* dell'unità operativa complessa di ortopedia dell'ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia, dipendente dell'azienda a tempo pieno e indeterminato, per la fornitura di prestazioni chirurgiche nel campo ortopedico a favore di pazienti ricoverati presso il policlinico "San Pietro" (Ponte San Pietro, Bergamo) in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, ad esclusione di quelli residenti in Veneto;

a motivazione della stesura, nel protocollo si dichiara essere specifico interesse dell'azienda ULSS 3 agevolare gli interventi presso l'istituto lombardo "al fine di offrire i propri servizi a nuovi potenziali bacini di utenza a favore di questa Azienda con conseguenti significative ricadute anche in termini di aggiornamento professionale e di efficienza operativa del proprio personale nonché permettere un prezioso scambio di esperienze, che possono determinare l'apprendimento di tecniche mini-invasive e d'avanguardia";

come risulta dal protocollo, le prestazioni chirurgiche sono garantite dall'*équipe* dell'unità operativa complessa di ortopedia dell'ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia nell'ambito del proprio ordinario orario di lavoro;

considerato che:

il sindacato CGIL ha espresso forti perplessità sull'operazione, sia per l'opportunità di "prestare" professionalità ad aziende private in un periodo di straordinaria pressione per la sanità pubblica del Veneto, sia per la specificazione, poco chiara, che le prestazioni presso la struttura privata andrebbero effettuate dai medici "nell'orario ordinario di lavoro". Lo stesso sindacato ha manifestato inoltre il timore che ciò possa ridurre l'operatività di un importante servizio sanitario, penalizzando gli utenti del territorio veneto e veneziano ("La Nuova Venezia", 11 marzo);

risulta che i tempi di attesa per le prestazioni chirurgiche ortopediche programmate sono di circa 2 mesi presso l'ospedale di Venezia e di 5-6 mesi presso quello di Mestre e Dolo-Mirano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere per dare corso alle necessarie verifiche.

(4-05463)

AUGUSSORI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 11 maggio 2021, Severino Serafini, Primo cittadino del Comune di Massalengo, in provincia di Lodi, è stato aggredito in Via Premoli davanti all'Ufficio postale, da un noto imprenditore di una famiglia siciliana, già segnalato nei registri penali per precedenti;

a causare l'episodio sembrerebbe essere stato, nella fattispecie, un *post* di denuncia del sindaco sulla sua bacheca di "Facebook", in merito ad un'auto in evidente stato di degrado, di proprietà della figlia dell'aggressore, abbandonata per la strada e mai rimossa, nonostante i ripetuti solleciti del Comune;

il fatto si pone in continuità rispetto alla situazione di degrado e di abusi, che si protrae da oltre un decennio, senza, però, che si sfociasse mai nella violenza, come nell'episodio riferito;

l'aggressione non sembra aver cagionato lesioni gravi al Sindaco, il quale riferisce che l'episodio appare essere stato più un avvertimento che una vera e propria intenzione di arrecare danno. Infatti, il predetto non ha avuto necessità di cure mediche e si è presentato nella vicina stazione dei Carabinieri del Comune di Borghetto Lodigiano per denunciare il fatto;

tuttavia, l'episodio si configura come un atto di estrema gravità che sposta ancora una volta l'attenzione sul delicato ruolo degli amministratori pubblici e delle istituzioni in generale, troppo spesso vituperate;

è inaccettabile, che ancora oggi, possano esistere persone che preferiscono l'intimidazione fisica in luogo del dialogo e del confronto civile. L'accaduto segna, indiscutibilmente, una pagina davvero buia per il territorio del

Lodigiano, e per tutta la Lombardia, una terra, che non è più disposta ad accettare simili offensive,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative urgenti intenda adottare nel contrasto e nella repressione di simili ed inaccettabili situazioni di abuso e violenza, in special modo, nei confronti di coloro che con spirito di servizio amministrano la cosa pubblica, perché sia ripristinata con evidente efficacia la legalità ed il senso civico.

(4-05464)

DE VECCHIS - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

la foce del Tevere è un ambiente cardine per gli equilibri naturali e quindi particolarmente fragile;

i fenomeni di piena, le correnti del fiume Tevere e i movimenti del mare contribuiscono a trasportare presso la foce una quantità impressionante di rifiuti, che il fiume raccoglie durante tutto il suo lungo percorso e che deposita direttamente sulle sponde, le spiagge e le scogliere limitrofe;

la situazione ambientale della foce del Tevere desta da anni profonde preoccupazioni per il disastroso stato in cui versa e trasforma un paesaggio unico e suggestivo in un ambiente di degrado e pericoli, che impone costosi e periodici interventi di pulizia a carico delle amministrazioni territorialmente competenti, con risultati limitati nel tempo;

in caso di eventi naturali quali piene, alluvioni e mareggiate, i rifiuti depositati presso la foce possono venire trasportati a largo delle coste di Fiumicino e oltre le sponde del fiume stesso, mettendo in pericolo i delicati equilibri naturali del litorale romano e minandone le attività turistiche;

alla problematica è stata data forte evidenza anche da un servizio della trasmissione televisiva "Striscia la Notizia" del 10 maggio 2021, che ha documentato le "condizioni devastanti e indecenti" in cui versa la foce del Tevere, invasa da rifiuti di ogni genere, quali serbatoi, elettrodomestici, pneumatici e plastica di ogni tipo e dimensione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e come intenda intervenire per tutelare nel breve e nel lungo termine l'ambiente naturale della foce del Tevere e delle limitrofe spiagge del litorale romano dal deposito di rifiuti raccolti e trasportati dal fiume, quale patrimonio naturale di biodiversità ed elemento cardine delle attività turistiche di un territorio strategico come quello del Comune di Fiumicino e di tutto il litorale romano.

(4-05465)

SBROLLINI - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

in data 4 agosto 2020, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (IVASS), ha adottato il regolamento n. 45, recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi, rispetto ai quali disciplina l'elaborazione e l'attuazione dei processi di approvazione e i relativi meccanismi di distribuzione;

l'obiettivo della normativa avrebbe dovuto essere quello di offrire maggiori garanzie al consumatore anche attraverso semplificazioni normative, ovvero di favorire la concorrenza e privilegiando la vendita dei prodotti assicurativi attraverso intermediari professionisti indipendenti;

dalla sua entrata in vigore (31 marzo 2021), il regolamento, soprattutto a causa delle numerose e semplificabili procedure burocratiche da esso introdotte, sta generando una serie di problematiche, che risultano peraltro in netto contrasto con quelli che erano gli scopi della sua adozione;

in particolare, la considerevole mole di questionari e documenti, che il personale amministrativo delle agenzie di assicurazioni deve compilare, sta avendo delle pesanti ricadute gestionali ed economiche, in termini di ore di lavoro, anche a discapito del tempo allocato alle attività di informazione e consulenza;

inoltre, stante la complessità e la scarsa chiarezza rispetto agli adempimenti cui attenersi, sussistono gravi rischi sanzionatori in capo agli agenti e agli intermediari, che sono appunto esposti alla commissione di probabili errori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti in premessa e se non ritenga opportuno valutare la possibilità di adottare iniziative normative inerenti alla materia trattata in premessa e avviare altresì un tavolo di concertazione con ANIA, SNA e associazioni di consumatori, al fine di individuare idonee e percorribili misure a salvaguardia di trasparenza e adeguatezza dei prodotti assicurativi.

(4-05466)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02514 della senatrice Angrisani, sulla situazione della sanità nell'agro nocerino-sarnese (Salerno).

